

ARCHIVI PER LA STORIA

RIVISTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

MUCCHI EDITORE

Direttore responsabile: Enrica Ormanni

Comitato scientifico: Antonio Allocati, Girolamo Arnaldi,
Carlo Ghisalberti, Franco Magistrale, Angelo Massafra,
Antonio Romiti, Mario Rosa

Comitato di redazione: Antonio Dentoni Litta,
Lucio Lume, Alessandro Pratesi, Ferruccio Ferruzzi,
Claudia Salamini

Periodicità semestrale

Spedizione in A. P. - 45% - Art. 2, comma 20/B - Legge 626/96 - Filiale EPI di Modena

Registrazione del Tribunale di Roma n. 513 dell' 8.11.99

Abbonamento per il 2001: Italia L. 70.000 Euro 36,15 - Estero L. 95.000 Euro 49,06

Editore: Enrico Mucchi Editore S.r.l.
Via Emilia est, 1527 - 41100 Modena
c/c postale 11051414

Per i numeri non pervenuti rivolgersi all'Editore

Stampato con il contributo del C.N.R.

gennaio-dicembre 2000

Associazione Nazionale Archivistica Italiana
Sezione Umbria

«Ut bene regantur»
Politica e amministrazione periferica
nello Stato Ecclesiastico

Atti del Convegno di Studi
Perugia, 6 - 8 maggio 1997

a cura di Paola Monacchia

INDICE

<i>Relatori al convegno</i>	Pag. 7
<i>Presentazione di Paola Monacchia</i>	» 9
LUIGI LONDEI e GIOVANNA GIUBBINI, <i>L' Ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall'Albornoz all'età giacobina</i>	» 11
ANDREA GARDI, <i>L'amministrazione pontificia e le province settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo)</i>	» 35
ROLANDO DONDARINI e ENZO DELLA BELLA, <i>La politica fiscale di Bologna tra autonomia e "governo misto" - Finalità, indirizzi e prime acquisizioni di un'indagine ad ampio spettro documentario e cronologico</i>	» 67
ENRICO ANGIOLINI, <i>I primi registri della Camera Apostolica in Romagna nell'Archivio Segreto Vaticano</i>	» 91
FRANCESCO PIRANI, <i>L'evoluzione di una funzione amministrativa: i tesoriere provinciali della Marca nel secolo XIII</i>	» 111
FRANCESCA BARTOLACCI, <i>L'amministrazione finanziaria della Marca nel XIII-XIV secolo. I casi di Iesi e Matelica</i>	» 131
MARIA GRAZIA BISTONI COLANGELI, <i>«Ut amor patris in filium». Autonomia e rapporti di dipendenza a Perugia e territorio nel XIII secolo</i>	» 139
CLAUDIO REGNI, <i>La finanza in provincia: i "bollettari" del comune di Spoleto del XIV secolo</i>	» 155
CLARA CUTINI, <i>Lo stato delle ricerche sul reclutamento dei magistrati itineranti: la situazione a Perugia tra medioevo ed età moderna..</i>	» 169
ERMINIA IRACE, <i>«L'atlantico peso del pubblico». Patriziato, politica e amministrazione in Perugia tra Cinque e Settecento</i>	» 177
FRANCESCO GUARINO, <i>Magistrature d'acque e dinamica dell'assetto territoriale nei comuni della Valle Umbra dal 1450 alla fine del XVI secolo</i>	» 191

CATERINA COMINO, <i>La Prefettura della Montagna come esempio di distrettuazione periferica</i>	Pag. 231
MARIO TOSTI, <i>I poteri dei visitatori apostolici: la riforma dell'assistenza di Martino Innico Caracciolo (1738-1743)</i>	» 243
CESARE ANTONIO MAORI, <i>Il servizio postale nello Stato ecclesiastico tra fine Cinquecento e primi Seicento: note a margine di un contratto d'appalto dell'epoca</i>	» 259
MARIA GRAZIA NICO OTTAVIANI, <i>Conclusioni (Prima parte)</i>	» 267
RITA CHIACCHELLA, <i>Conclusioni (Seconda parte)</i>	» 273

RELATORI AL CONVEGNO

Enrico Angiolini, *Università di Bologna*
Francesca Bartolacci, *Ricercatrice, Jesi*
Maria Grazia Bistoni Colangeli, *Archivio di Stato di Perugia*
Enzo Della Bella, *Università di Bologna*
Maria Teresa Caciorgna, *Università di Roma III*
Caterina Comino, *S. Archivistico Valnerina*
Rita Chiacchella, *Università di Perugia*
Clara Cutini, *Archivio di Stato di Perugia*
Rolando Dondarini, *Università di Bologna*
Andrea Gardi, *Università di Udine*
Giovanna Giubbini, *Sovrintendenza archivistica per l'Umbria*
Francesco Guarino, *Archivio di Stato di Perugia*
Erminia Irace, *Università di Perugia*
Angela Lanconelli, *Archivio di Stato di Roma*
Luigi Londei, *Archivio di Stato di Roma*
Cesare Antonio Maori, *Ispettore archivistico onorario*
Maria Grazia Nico Ottaviani, *Università di Perugia*
Francesco Pirani, *Università di Firenze*
Claudio Regni, *Università di Perugia*
Mario Tosti, *Università di Perugia*

PRESENTAZIONE

Si presentano qui gli atti del Convegno sulla politica e l'amministrazione periferica nei territori dell'ex Stato pontificio tra medioevo ed età moderna, organizzato in Perugia nel 1997 dalla Sezione regionale umbra dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana con l'apporto del locale Archivio di Stato, della Sovrintendenza archivistica per l'Umbria e dell'Università degli studi di Perugia.

L'impegno assunto dall'ANAI-Umbria nel promuovere incontri e ricerche sulle fonti d'archivio presenti negli ex territori della Chiesa data ormai, come gli addetti ai lavori ben sanno, da qualche anno e questo di cui si parla è il terzo convegno della serie iniziata a Spoleto nel 1990 con le tre giornate dedicate alle fonti giudiziarie dello Stato pontificio (gli atti del Convegno "Pro tribunali sedentes", sono pubblicati nel numero monografico della rivista Archivi per la Storia del 1993) e proseguita a Perugia nell'autunno del 1993 con il secondo incontro sul tema della documentazione catastale nei territori dell'ex Stato pontificio (anche agli atti di questo secondo convegno, "In primis una petia terrae", è stato dedicato il numero unico del 1995 della medesima rivista).

All'intenzione dei soci di dedicare un successivo incontro ad un aspetto più propriamente politico-amministrativo del problema si è accompagnata nel frattempo la possibilità di avvalersi di ricerche, a tutt'oggi peraltro ancora in corso, di primissima mano e per la maggior parte dunque inedite, portate avanti con il coordinamento di Maria Grazia Nico Ottaviani dell'Università degli studi di Perugia dal gruppo definitosi ormai "noi delle terre della Chiesa". I ricercatori impegnati su questo fronte sono, non certo a caso, rappresentanti a livello interregionale sia dell'ambiente universitario sia di quello archivistico e da qualche tempo si stanno prodigando in una serie di studi sui rapporti tra centro e periferia degli ex territori della Chiesa, con particolare riferimento all'analisi della documentazione finanziaria e fiscale dei secoli XIII-XV.

È dunque grazie a questo reciproco interesse che le tre giornate di studio hanno potuto aver luogo addirittura privilegiando sotto un certo aspetto il settore medievistico, a differenza dei due precedenti convegni dove invece l'attenzione prevalente, se non esclusiva, era stata rivolta all'età moderna.

PAOLA MONACCHIA

L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall'Albornoz all'età giacobina

di *Giovanna Giubbini e Luigi Londei*

1. Il sistema albornoziano: origini e successivi sviluppi sino alla fine del sec. XV.

Il nostro intervento prende avvio dalle costituzioni albornoziane le quali sancirono, fissandolo in norme giuridiche, un ordinamento territoriale che si era andato formando nel corso del secolo e mezzo precedente alla loro emanazione: vogliamo riferirci al sistema delle province, la cui istituzione, come è noto, si fa risalire ad Innocenzo III che, recuperate dall'Impero le terre dell'Umbria e delle Marche, vi nominò dei rettori con il compito di governarle in *temporalibus*. Peraltro, lo stesso pontefice, nel nominare, nel 1199, i rettori delle province appena acquisite, faceva esplicito riferimento, al fine di meglio definire il loro incarico, a quello già stabilito nella provincia di Campagna, il che ci induce a retrodatare ad epoche precedenti, che per ora debbono rimanere imprecisate, il reale inizio dell'ordinamento provinciale¹.

Considerate le ben note caratteristiche delle costituzioni albornoziane, che, più che innovare, sancivano una situazione precedentemente determinatasi, non sarà uno sproposito avvalersene per descrivere l'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa anche per il periodo precedente alla loro formale emanazione. Il quadro da esse emergente (sebbene riferito concretamente ad una sola provincia, quella della Marca), è, appunto, di uno Stato ripartito in ampie circoscrizioni territoriali, denominate province, a ciascuna delle quali è preposto un personaggio di alto rango, di solito cardinalizio, che, con il titolo di preside o rettore, ha il compito di governare in nome del pontefice, il coacervo di realtà politiche ed amministrative che gli sono affidate.

¹ Per le vicende dello Stato ecclesiastico nei secc. XI-XIV, D.WALEY, *Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca, Torino*, UTET, 1987 (Storia d'Italia diretta da Giuseppe Galasso, vol. settimo, tomo secondo), pp. 229-320.

I poteri del preside della provincia erano in primo luogo di natura politica. Egli aveva infatti il compito, come recitava il cap. I del libro II delle costituzioni, di adoperarsi per tenere la provincia in pace e tranquillità; di governare terre e luoghi in modo da mantenerli fedeli alla chiesa romana, di impedire l'instaurazione di tiranni, (cioè di poteri signorili autonomi) e lo scoppio di rivolte, di individuare e reprimere gli eretici ed infine di tutelare i beni della chiesa e recuperare quelli usurpati. Ovviamente le funzioni così delineate vanno considerate alla luce delle generali circostanze storico politiche dell'epoca, caratterizzate da un elevato grado di particolarismo politico, e quindi di disgregazione e di lotte fra comuni e all'interno di questi. Di fronte a tale situazione, il governo papale si presenta come l'elemento unificatore e pacificatore, che, perciò stesso, richiede se non l'eliminazione dei particolarismi, almeno la loro armonizzazione all'interno di un quadro in cui i conflitti trovino soluzioni non violente. Conseguenze di tale impostazione sono la decisa contrapposizione ai «tiranni», la cui azione volta a costruirsi ordinamenti statuali propri è evidentemente in contrasto frontale con la politica pontificia; ed il dotarsi di strumenti di governo per il concreto esercizio dell'azione pacificatrice. Questi sono essenzialmente due, quello militare e quello giudiziario. Il primo, oltre che con il mantenimento di contingenti di truppa, si basa su di una rete di fortezze, situate in luoghi strategici per il controllo del territorio.

Lo strumento giudiziario è la *curia maior provincie*, cui sono addetti giudici di professione, coadiuvati da notai, per l'esercizio della giustizia civile e criminale. Tutti gli abitanti della provincia hanno la facoltà, saltando la mediazione delle istanze giudiziarie cittadine, di rivolgersi direttamente alla curia del rettore², la quale è competente, anche in primo grado, nelle materie civili e criminali. In quest'ultimo campo si applica, nei confronti delle curie locali, l'istituto della prevenzione, consistente nell'attribuire la competenza al giudice che, per primo, abbia concretamente avviato la procedura. Tuttavia la funzione giudiziaria politicamente più qualificante è quella dell'appello: le costituzioni sanciscono con forza il diritto di ciascun provinciale ad appellarsi liberamente alla curia del rettore (e, per il tramite di essa, a quella romana) e vietano alle città di adottare norme che, in qualsiasi modo, ostacolino la libertà degli appellanti. Oltre ai divieti espliciti, difficilmente praticabili se non in caso di aperto conflitto, i comuni ricorrevano, per impedire od ostacolare gli appelli, ad espedienti giuridici che le co-

² *Aegidianae constitutiones cum additionibus carpensibus...*, Venezia 1571, VI, 1, *Quod ad ipsum rectorem possit libere appellari*, pp. 361-365.

stituzioni, nel proibirli, elencano dettagliatamente. Fra questi sistemi indiretti viene ricordata la nomina di ufficiali (*exgravatores vel syndicos*) preposti a conoscere in via preventiva dell'ammissibilità dell'appello, l'obbligo imposto all'appellante di chiedere preventivamente un *consilium sapientis*, le pressioni sulle parti affinché raggiungano un accordo ed evitino così il ricorso al tribunale pontificio, l'esecuzione della sentenza di primo grado (pronunciata da una curia cittadina), rendendo così l'appello alla curia pontificia solo devolutivo e non più sospensivo³.

Nei confronti dei comuni il rettore esercita (sulla carta) un potere particolarmente intenso, in quanto egli ha il compito di vigilare sulla loro produzione statutaria, affinché non siano emanate norme *contra libertatem Ecclesie*: a tale scopo gli statuti devono, prima di entrare in vigore, essere sottoposti all'approvazione del rettore⁴.

Incisive anche le norme in materia fiscale, volte soprattutto a regolare le procedure di imposizione di gabelle e collette, che debbono essere approvate dai consigli competenti a norma di statuto, con perentoria proibizione di affidare a singole persone o a ristrette commissioni l'*arbitrium* di stabilirle ed esigerle⁵. Ovviamente il rettore della provincia ha il compito di sorvegliare sulla concreta applicazione di tali disposizioni.

Si tratta, nel complesso, di un sistema elastico che, compatibilmente con le concrete condizioni, non intacca nella sostanza i particolarismi politici presenti nella compagine della provincia, ma si sforza di orientarli, disciplinarli ed armonizzarli, garantendo la sovranità pontificia.

Per uno dei paradossi della storia, il sistema albornoziano entra in crisi, si può dire, quasi contemporaneamente alla sua formale sanzione in un *corpus* normativo. La crisi della seconda metà del Trecento conduce ad un quasi totale sfaldamento delle strutture periferiche dello Stato della Chiesa, che solo con il pontificato di Martino V vedrà l'avvio di un concreto processo di ricostruzione.

Se è da un lato indubbio che l'opera di papa Colonna si inserisce nella tradizione dei suoi grandi predecessori, a partire da Innocenzo III, è pure indubbio, d'altro canto, che il processo che ora si avvia presenta elementi di grande novità: la ricostruzione dello Stato trova infatti le maggiori opposizioni nei signori e nelle città che vogliono mantenere l'antica indipendenza

³ *Ibidem*, VI, 30, *De poena innovantium vel aliquid faciendum contra appellentem sive volentem appellare ad curiam generalem*, pp. 403-405

⁴ *Ibidem*, II, 36, *De statutis et ordinamentis terrarum*, pp. 113-117.

⁵ *Ibidem*, II, 37, *De gabellis et dativis*, pp. 118-121.

ed il governo pontificio deve affrontare ad una a una queste forze a lui contrapposte, intervenendo sia con la forza militare sia promuovendo le fazioni politiche che, nell'ambito cittadino, gli sono favorevoli. La riconquista della effettiva sovranità viene sancita, nel caso soprattutto delle città maggiori, con «capitolazioni» che hanno la sostanza di un accordo politico tra le parti: il sovrano pontefice, in cambio del riconoscimento di tale suo ruolo, lascia che la comunità interessata continui ad essere governata con i propri statuti ed a mantenere i propri privilegi di autonomia. Dal punto di vista giuridico, le prerogative sovrane del pontefice nei confronti del comune sono grosso modo quelle definite nelle costituzioni albornoziane: esercizio della giustizia soprattutto in sede di appello, controllo sulla produzione statutaria e normativa degli organismi cittadini, diritto ad esigere imposte proprie e correlata vigilanza sulla finanza locale. La novità più rilevante è il soggetto incaricato di esercitare, in loco, queste funzioni sovrane: non più, o non solo, il rettore della provincia, ma una figura, di nomina sovrana, preposta al governo speciale della città, del suo contado e, in qualche caso, di terre viciniori che non hanno la forza per esigere un governatore proprio.

La seconda novità rispetto all'epoca prealbornoziana è infatti la richiesta delle città di avere un governatore proprio, di nomina sovrana, che è senz'altro da considerare un organo decentrato dello Stato, ma che al contempo è in qualche modo incardinato nella struttura istituzionale cittadina, di cui svolge alcune funzioni di vertice: è proprio in questo periodo, infatti, che si stabilisce come le sedute dei consigli cittadini non abbiano validità se avvenute senza la presenza del governatore.

In quanto figura di nuova istituzione i governatori si sovrappongono alle magistrature cittadine e stabiliscono con esse rapporti che, conflittuali o no, si vanno definendo nel corso del tempo. In alcuni casi, particolarmente nei centri meno importanti, il governatore è invece la trasformazione dell'antico podestà (o carica simile), la cui nomina viene avocata alla Santa Sede.

Ci sembra importante ricordare, quale testimonianza del ruolo dei governatori particolari come gestori del potere pontificio in sede locale e garanti della sua stabilità, che il sec. XV vede l'istituzione anche del governatore di Roma (1436): questa avvenne, non a caso, dopo che Eugenio IV era stato costretto a fuggire dalla città a seguito di una insurrezione popolare, ed il primo governatore nominato, Giuliano de' Ricci, ebbe appunto, fra i suoi principali incarichi, quello di serbare il *quietum statum civitatis*⁶.

⁶ L'opera moderna fondamentale sul governatore di Roma è quella di N. DEL RE, *Monsignor governatore di Roma*, Roma, 1972. Il breve istitutivo della carica, che era conferita

La nomina dei governatori particolari di singole città e terre importanti non modifica, sulla carta, le competenze dei governatori provinciali, ma l'autorità di questi ultimi viene ad essere oggettivamente limitata dalla presenza di loro pari in altre località della provincia stessa. Presso di essi, però, rimangono in funzione le antiche strutture del governo provinciale ed in particolare quelle giudiziarie - le curie generali provinciali - che continuano ad avere una certa superiorità su quelle dei governi locali.

La moltiplicazione dei governi non intacca, nel sec. XV, il rapporto tra città e contado, nel senso che questo resta saldamente subordinato alla prima: va però registrato il fenomeno, destinato ad accrescersi nei periodi successivi, del dismembramento dai contadi di città deboli o dilaniate da lotte interne di alcune località, che vengono poste alle immediate dipendenze della sede apostolica sotto un governatore proprio. Ricordiamo, ad esempio, i casi di Massa e Montecastello, distaccati dal contado di Todi già sul finire del sec. XIV. Sino alla fine del sec. XVIII (e, per qualche aspetto secondario, anche oltre) il contado rappresenta l'area in cui trovano applicazione gli statuti cittadini, integralmente o in concorrenza con statuti particolari dei luoghi dello stesso contado, che però non possono mai essere *contra civitatem* e forma quindi, sotto questo profilo, insieme alla città, un ordinamento a sé stante.

2. La feudalità: maggiore e minore

L'oggettiva tendenza centralizzatrice che si manifesta in questa moltiplicazione di governi, si unisce, sicuramente per tutto il sec. XV ed anche per i primi decenni del successivo, con quella, teoricamente opposta, della concessione in feudo di porzioni dello Stato ecclesiastico, più o meno grandi, che vengono così sottratte alla effettiva sovranità del pontefice. Alcune di queste concessioni - a favore di personaggi che, con la violenza si sono impadroniti di terre della Chiesa - appaiono chiaramente forzate ed hanno la funzione di mantenere, sotto la sostanza dell'usurpazione, la forma della sovranità del papa. Altre signorie hanno antichissima origine, talvolta indipendente da una concessione pontificia, e vengono dal papa solo ratificate, ed infine vi sono quelle che i pontefici stessi, nella speranza di formare dalla propria famiglia una dinastia regnante, concedono a propri parenti. Alcune

all'arcivescovo di Pisa Giuliano de' Ricci, si può leggere in A. THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, III (1389-1973), Roma, 1862, pp. 336-337.

di queste sfuggono in maniera definitiva (Parma e Piacenza) o per lunghissimi periodi (Camerino, Ferrara, Urbino, Castro e Ronciglione) alla sovranità romana.

È necessario distinguere, a tal proposito, tra una feudalità maggiore ed una minore: la distinzione, ardua sul piano strettamente teorico del diritto feudale, e poco chiara anche ad alcuni autori moderni; era invece ben presente a giuristi avveduti come il cardinal De Luca, il quale, appunto, suddivideva le Terre della Chiesa «mediate subiecte» in due categorie: della prima facevano parte le terre «infeudate in feudo maggiore, con vero rango, regalie e diritti di principato, tanto da costituire principati a sé stanti, che si considerano da sé stessi meramente temporali e non ecclesiastici, come il Regno di Sicilia o di Napoli, il Ducato di Parma e Piacenza e come, prima della loro devoluzione, erano il Ducato di Ferrara e quello di Urbino»⁷.

Questi domini erano, ad avviso del giurista napoletano, da considerarsi pontifici solo sotto il profilo «del dominio diretto e della feudalità, affinché si differenzino dalle Terre dell'Impero e non possano considerarsi parte di esse». Della seconda categoria facevano invece parte le terre che, pur *mediate subiecte*, erano poste sotto la effettiva sovranità del papa ed erano da considerarsi possedute «per diritto di feudo minore, proprio od improprio, da baroni e domicelli, il cui dominio è soltanto utile e subordinato all'alto e diretto dominio che appartiene di pieno diritto al papa, tanto che può affermarsi che essi fanno figura, o abbiano le funzioni, di governatori perpetui piuttosto che di feudatari». Le terre «*mediate subiecte*» sono solo quelle che il papa ha concesso in feudo, mentre a nessun titolo possono considerarsi tali i contadi delle città, che, al pari della dominante, sono immediatamente sottoposti a Roma, la quale, anzi, forte del suo diritto, cercherà sempre, spesso con successo, di intervenire nel rapporto città / contado, erodendo le prerogative della prima sul secondo. Il feudalesimo, sebbene sottoposto a crescenti controlli nel corso del tempo, non scomparirà definitivamente se non nel XIX secolo. Di esso, dopo questo accenno, non si tratterà nel corso di questo intervento

3. Riorganizzazione dei governi e trasformazione della struttura provinciale prima e dopo le «guerre d'Italia»

Sul piano dell'organizzazione delle terre immediate subiecte, si assiste, a seguito della istituzione di governi cittadini particolari, ad un ridisloca-

⁷ G.B. De Luca, *De statutariis successiōibus...*, Roma. Bussotti, 1684, pp. 20-22.

mento di funzioni e competenze dei governi provinciali. Questi ultimi, da un lato, si caratterizzano come governi particolari della città in cui hanno sede, e conseguentemente essi, che nelle epoche precedenti avevano faticosamente errato da un luogo all'altro della provincia, proprio nei decenni centrali del sec. XV trovano sede stabile e definitiva in una città. Più problematico, il loro rapporto con i governi ormai presenti nelle altre località della stessa provincia. Questi ultimi non erano previsti dalle costituzioni albornoziane, nelle quali erano solo contemplati, come emanazione periferica del rettore, i giudici dei «presidati» delle terre dell'Abbazia di Farfa, di Camerino e di San Lorenzo in Campo⁸. Questi però avevano solo funzioni giudiziarie e non erano quindi paragonabili ai governatori di nuova istituzione. Costoro, per logica e voluta conseguenza della loro istituzione, si appropriarono anzitutto delle competenze relative al controllo della produzione statutaria dei comuni e della loro attività amministrativa che, nel sistema delle costituzioni albornoziane, erano affidate al governatore provinciale.

Ad essi andarono pure le competenze giudiziarie. Qui però la situazione era più complessa: le costituzioni albornoziane attribuivano infatti ai rettori delle province amplissimi poteri giurisdizionali, per lo più di seconda e terza istanza nei confronti dei giudicati delle autorità locali, verso le quali avevano anche un potere, in vari casi, di avocazione delle cause e di conferimento delle stesse a giudici da essi stessi nominati. Questo ordinamento, adattissimo in un sistema in cui l'organo decentrato del potere statale aveva un'ampia competenza territoriale, non si prestava ad essere facilmente riprodotto in un sistema in cui la circoscrizione di tali organi decentrati era ristretta ad una sola città: difficile infatti appariva limitare la competenza del governatore cittadino alle sole istanze superiori, ed infatti già nel sec. XV si manifesta netta la tendenza dei governatori locali ad erodere competenze e funzioni delle magistrature cittadine.

Questo importante processo subì, alla fine del sec. XV, una battuta d'arresto per la grave crisi politica e militare apertasi a seguito della invasione francese del regno di Napoli, e che durò per alcuni decenni, durante i quali i papi non solo riuscirono a mantenere il proprio potere temporale, ma anche a rafforzarlo. Possiamo indicare come tappa conclusiva di questo convulso periodo la pace, sottoscritta fra Clemente VII e Carlo V a Bologna il 23 dicembre 1529, che, oltre a consolidare il dominio pontificio, favorì

⁸ *Aegidianae constitutiones...*, cit. II, 2, *De numero et distinctione officialium curiae rectoris generalis provinciae Marchiae*, p. 45

l'affermazione dell'egemonia spagnola, e portò al rientro dei Medici a Firenze.

Il recupero alla sovranità romana di città e province avvenne nel solco della tradizione del secolo precedente, ed anzi le accresciute necessità centralizzatrici portarono non solo a confermare, ma anche ad estendere e potenziare, per il controllo della periferia, l'istituto del governatore particolare, che aveva dato buona prova di funzionamento nei periodi di crisi, riuscendo per di più, se non gradito, non invisibile agli stessi amministrati, poco propensi, al contrario a sottostare al lontano governatore provinciale, con l'ovvia eccezione di quelli della città sede di quest'ultimo.

Ai governi provinciali si era continuato a proporre non più dei presidi o rettori, ma, dal sec. XV, dei cardinali che assumevano il titolo di *legati*: nella prima metà del sec. XVI le province sono quelle della Romagna, Marca, Umbria (Perugia), Patrimonio e Campagna-Marittima. Ad esse deve aggiungersi Bologna, che aveva uno status particolare.

Proprio nel corso del sec. XVI a seguito delle trasformazioni che andremo ad esaminare, le sorti delle province settentrionali e di quelle meridionali, quanto alla figura di vertice, si dividono: mentre nelle prime continueranno ad esistere i cardinali legati, nelle seconde essi vennero gradualmente sostituiti da figure di rango inferiore, i governatori prelati. Il perché di tale trasformazione non può essere compreso se non si esamina l'evoluzione dell'ordinamento territoriale nel corso di questo cruciale secolo.

4. Le trasformazioni dei governi provinciali del sec. XVI e lo sviluppo dei governi particolari

Non vi è dubbio che l'istituzione dei governatori particolari tragga origine da una sentita necessità, da parte del governo pontificio, di poter meglio ramificare la propria egemonia sul territorio. I progressi dell'assolutismo nel corso del Cinquecento amplificano tale necessità. In quest'epoca, l'azione dello stato centrale sulle collettività locali si fa molto più penetrante che in passato, la necessità di mantenere un apparato statale sempre più cospicuo, unita all'inflazione, induce ad aumentare sensibilmente il carico fiscale: l'epoca di Paolo III è caratterizzata da rivolte contro le nuove imposizioni in numerose località dello Stato, fra cui famosa quella di Perugia, che portò, con la repressione del moto, al consolidamento del potere papale sulla città e alla costruzione della Rocca Paolina, fortezza simbolo

di esso. Indichiamo il caso di Perugia come esemplare e simbolico, ma il processo di repressione delle rivolte e rafforzamento dell'autorità papale è fenomeno generale.

Il sistema albornoziano, basato sugli ampi ed elastici poteri dei governatori provinciali, si rivela troppo semplice e, comunque, insufficiente a governare la nuova e più complessa realtà che richiede, in parallelo al rafforzarsi, ingrandirsi, articolarsi e specializzarsi degli apparati centrali, una articolazione e ramificazione di quelli periferici. La istituzione di sempre nuovi governi particolari, direttamente dipendenti dal centro, si rivela inoltre uno strumento di consenso da parte delle collettività (o almeno dei ceti dominanti che le rappresentano) che vedono spesso nel rappresentante diretto di Roma un efficace mediatore dei propri interessi nei confronti del potere centrale.

Per citare alcuni esempi relativi alle province meridionali, possiamo constatare che nella Marca⁹, già nel 1501, Ascoli con il suo contado viene sottratta alla giurisdizione del governo provinciale e dichiarata sede di governatore prelado.

Nel 1532 Ancona, appena riconquistata all'effettivo potere pontificio, viene sottoposta a governatore prelado, indipendente da quello della provincia, ed analoga sorte ha, nel 1545, il ducato di Camerino, allora definitivamente devoluto alla Chiesa. Nel 1550 è la volta di Fermo, che aveva subito alterne vicende, e che viene eretta in governo separato del cardinale nipote.

All'epoca di Sisto V divengono governi autonomi Jesi e Montalto: quest'ultima, città natale del pontefice, è addirittura ordinata in capoluogo di un «presidato», sorta di piccola provincia che include Ripatransone ed un certo numero di paesi e borghi lungo la valle del Tronto. Sotto Clemente VIII raggiungono l'autonomia, con il conseguente distacco dal governo provinciale, San Severino, Tolentino (1604) e, nel 1610, Fabriano.

Per quanto riguarda l'Umbria, il governo provinciale di Perugia estende la propria giurisdizione, sin dall'epoca della sua istituzione (1424), alla città, al suo contado, ad un certo numero di terre minori e, in maniera più contrastata, alle «civitates» di Foligno, Assisi e Todi¹⁰. Del tutto fuori di tale

⁹ G. B. ZENOBI, *Le ben regolate città. Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994, p. 22 e sgg., anche per quanto riguarda le altre città marchigiane menzionate nel testo.

¹⁰ Per il caso di Foligno, *infra*, nota 25. Per Assisi e Todi si rinvia a quanto descritto da mons. Innocenzo Malvasia che nel 1587 venne incaricato di svolgere una ispezione a carattere politico-amministrativo alle città dell'Umbria. In G. GIUBBINI, L. LONDEI, *Ut bene regantur. La*

giurisdizione sono, sin dall'inizio, Spoleto e le città della parte inferiore della provincia (Terni e Amelia), e così pure Città di Castello, dal 1560 ufficialmente dichiarata esente dalla giurisdizione del governatore di Perugia.

Indipendente dalla giurisdizione perugina è anche Norcia, cui è preposto un prelado e che è capoluogo di una particolare circoscrizione, la Prefettura della Montagna, comprendente altre località dei dintorni. Di questa Prefettura ci parlerà, nel corso dei nostri lavori, Caterina Comino.

Analoga la situazione nelle province più prossime alla capitale, cioè il Patrimonio e la Campagna-Marittima. Nella prima, il governatore, residente in Viterbo, esercita il governo su quattro civitates (Orte, Toscanella, Bagnorea e Montefiascone) e su nove terre (Bieda, Lugnano, Bassano, Celleno, Bolsena, S. Lorenzo, Latera, Onano e Proceno). Indipendenti dalla sua giurisdizione sono le altre città di Acquapendente, Nepi, Civita Castellana, Sutri e Corneto, oltre a Civitavecchia. Il governatore del Patrimonio non ha neppure giurisdizione sull'importante città di Orvieto che, con il suo vasto contado, forma un governo prelatizio direttamente dipendente dal centro¹¹.

Con l'annessione, dopo la guerra di metà Seicento, degli Stati Farnesiani di Castro e Ronciglione, questi vengono costituiti in due separate aree amministrative, la giudicatura di Valentano (nella cui area rientra anche la distrutta città di Castro), comprendente una decina di terre, e la giudicatura di Ronciglione, che ne comprende otto. Entrambe le due giudicature (così denominate perché vi è preposto un «giudice», denominazione estranea al diritto pubblico pontificio e presumibile eredità dell'ordinamento farnesiano) sono poste sotto la soprintendenza del governatore del Patrimonio¹².

Nella provincia di Campagna-Marittima, infine, le terre immediate subiecte sono poca cosa, predominando in essa le località feudali: il suo governatore estende la propria giurisdizione a cinque città (Alatri, Segni, Anagni, Veroli, Ferentino) e a undici terre, fra le quali si ricorda quella di Pontecorvo, che, posta alcuni chilometri al di là della frontiera napoletana, costituisce una enclave pontificia entro quest'ultimo regno. Non dipendono dal governatore provinciale Terracina, porto vicino alla frontiera napoletana che costituisce un governo speciale sottoposto al tesoriere generale, e la civitas di Velletri, che è anch'esso un governo speciale, cui è preposto di di-

visita di mons. Innocenzo Malvasia alle comunità dell'Umbria (1587). Perugia, Todi, Assisi, Perugia, Volturnia, 1994, p. 148 per Assisi e p. 176 per Todi.

¹¹ G. B. DE LUCA, *De statutariis successionibus*, cit., pp. 40-42

¹² C. WEBER, *Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 7), p. 424

ritto il cardinale decano del sacro collegio che, ovviamente, per l'esercizio delle funzioni di governo, si avvale di un luogotenente.

Fuori dal governo provinciale è anche Rieti, mentre nel 1605, dopo il recupero alla immediata sovranità di varie località prima infeudate agli Orsini e, in minor numero, ai Savelli, viene costituito il governo della Sabina, che, con sede in Collecchio, raggruppa diciotto paesi, cioè solo una parte della omonima regione geografica¹³.

Parallelo a questo proliferare di governi particolari è l'affievolirsi di quelli provinciali che si caratterizzano sempre più come governi della città in cui hanno sede. Dalla metà del secolo cominciano a non essere più nominati dei cardinali a capo delle province: nel 1555, dopo che il papa Paolo IV annuncia in concistoro la revoca di tutti i legati, questi non vengono sostituiti da altri cardinali, ma da prelati con il titolo di governatori: così infatti accade a Perugia (Tommaso Sanfelice), a Macerata (Camillo Mentuato), a Frosinone (Camillo Savelli) e a Viterbo (Marcantonio Maffei, già in carica come vicelegato del card. Rodolfo Pio di Carpi e rimastovi come governatore). Si ebbe, per alcuni decenni successivi, un alternarsi, in queste province di prelati governatori e di cardinali legati, le cui nomine cessarono del tutto nel 1585 a Frosinone, nel 1643 a Perugia e a Viterbo, nel 1662 a Macerata¹⁴.

L'istituto legatizio rimase invece in vigore nelle province settentrionali, come fra poco ci dirà Andrea Gardi.

5. Un nuovo rapporto centro periferia: senza la mediazione del governo provinciale

La generale ridislocazione dei poteri statali periferici avviene, come già accennato, in un quadro di complessivo potenziamento di tutta la macchina dello stato assoluto: nel corso del sec. XVI si assiste ad una riorganizzazione e razionalizzazione non solo, come abbiamo visto, degli apparati periferici, ma anche e soprattutto di quelli centrali. Si tratta di un processo che ha il suo culmine - ed insieme un nuovo e più elevato punto di partenza - nella istituzione delle Congregazioni¹⁵, avvenuta nel 1588 ad opera di Sisto V. È bene ricordare che queste, dal punto di vista formale, secondo quanto prevedeva la bolla istitutiva, altro non erano che commissioni consultive

¹³ *Ibidem*, pp. 374-378

¹⁴ *Ibidem*, pp. 179-181 per Frosinone (Campagna e Marittima), pp. 284-289 per Macerata, pp. 326-332 per Perugia, pp. 429-432 per Viterbo.

¹⁵ La costituzione, dal titolo *Immensa Aeterni Dei* è pubblicata in N. DEL RE, *La curia romana. Lineamenti storico giuridici*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1970, pp. 505-521.

nell'ambito del collegio cardinalizio: alcune di esse, però, si svilupparono in maniera tale da divenire dei veri e propri dicasteri, con strutture e personale, mentre altre rimasero nello stato di semplici commissioni. Orbene, fra quelle che prima e più organicamente raggiunsero lo stato di grandi dicasteri, vanno annoverate le due congregazioni più specialmente preposte al governo del territorio, quelle cioè della Sacra consulta e del Buon governo, la prima incaricata del governo politico della periferia, la seconda di quello economico. Né l'una né l'altra, a dire il vero, furono una creazione originale di papa Peretti: la Consulta, infatti, già esisteva all'epoca di Paolo IV, mentre la Congregazione del buon governo fu istituita nel 1592 da Clemente VIII. Nella bolla del 1588, infatti, Sisto V aveva previsto soltanto l'istituzione di una congregazione denominata «degli sgravi» che, in verità, aveva una funzione alquanto ridotta, dovendosi limitare a prendere in esame i ricorsi dei sudditi contro le ingiuste pretese degli esattori delle imposte e contro gli abusi da essi commessi, mentre non aveva alcuna competenza, né amministrativa né giurisdizionale, in ordine al merito delle stesse imposte.

Nel 1592, il pontefice Clemente VIII, con la costituzione «Pro commissa» del 15 agosto, dettò norme fondamentali, destinate a durare sino ai primi decenni del sec. XIX, in materia di amministrazione economica e finanziaria dei comuni¹⁶.

Essa stabiliva, fra l'altro, che ogni comunità, grande o piccola che fosse, dovesse, all'inizio di ogni anno, predisporre una tabella, o bilancio preventivo delle spese e ad essa rigorosamente attenersi nel corso della gestione. La tabella stessa doveva essere sottoposta alla preventiva approvazione del Buon governo, che aveva la facoltà di rigettarla, in tutto o in parte, e di cambiarla. Venivano inoltre rigorosamente proibite le spese superflue e voluttuarie delle comunità, come quelle per regalie ai governatori ed alle altre autorità superiori, per l'invio di rappresentanti a Roma (ad eccezione di quelli espressamente autorizzati dal governo centrale), per feste e cerimonie

¹⁶ La costituzione è pubblicata in P.A. DE VECCHIS, *Collectio constitutionum chirographorum et brevium diversorum romanorum pontificorum pro bono regimine universitatum ac communitatum Status ecclesiastici...*, Romae, 1732, pp. 96-106. L'opera del DE VECCHIS, comunemente denominata *De bono regimine*, consta di quattro volumi, editi, con titoli diversi, fra il 1732 e il 1742. Essa, ancorché compilata da un privato, può essere considerata una fonte ufficiale e rappresenta una summa del diritto municipale dello Stato pontificio di antico regime. Su di essa rinviamo a quanto scrive E. LODOLINI in *Introduzione a ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, L'archivio della S. Congregazione del buon governo (1592-1847)*. *Inventario*, a cura di E. LODOLINI, Roma, Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato XX, 1956, pp. IX-XII.

non approvate preventivamente, a seconda dei casi, dall'autorità ecclesiastica o civile. Rigorosissimi obblighi ed adempimenti erano infine previsti per la tutela dei beni comunali e per il recupero di crediti e diritti, nell'intento di impedire che gli amministratori delle comunità permettessero, con l'inazione, che persone loro familiari od amiche si impadronissero dei beni comunali.

Con l'emanazione della «Pro commissa» e l'istituzione della Congregazione del buon governo venne instaurato un sistema di rigorosa vigilanza sulla finanza locale: esso mirava a disciplinare e a sottomettere alle esigenze del governo centrale tale importantissimo settore, ma non certo ad annullare l'autonomia delle comunità stesse, sulle quali, al contrario, riposava gran parte del sistema finanziario dello Stato ecclesiastico, essendo loro carico provvedere all'esazione delle imposte camerali.

A seguito dell'emanazione di tale costituzione venne di lì a poco istituita, dallo stesso pontefice, con una costituzione emanata il 30 ottobre 1592, una nuova congregazione cardinalizia, denominata «del buon governo»¹⁷. Ad essa fu affidato il compito di vigilare sulla gestione delle comunità di tutto lo Stato e di sovrintendere alla corretta applicazione della «Pro commissa». Ebbe inoltre funzioni giurisdizionali in materia di recupero dei crediti delle comunità. Questa competenza giurisdizionale venne notevolmente accresciuta dal successore di papa Clemente, Paolo V, che, con la costituzione «Cupientes»¹⁸, del 4 giugno 1605, la estese a tutte le cause che, in qualunque modo riguardassero redditi, proventi, beni e gestione delle comunità e dei loro uffici ed organismi. Di lì a poco, la Congregazione degli sgravi, che non aveva più motivo di esistere autonomamente, venne riunita a quella del Buon governo, che assunse così la denominazione di Congregazione degli sgravi e del buon governo.

Come già accennato la Sacra consulta non era, neppure essa, un istituto nuovo: con la riforma sistina essa fu però riorganizzata e trasformata in un organo con precise competenze giurisdizionali. Essa, fin dai suoi primi

¹⁷ Per il testo della costituzione, DE VECCHIS, op. cit., pp. 106-107. Sulla Congregazione del buon governo è basilare il lavoro di Elio Lodolini citato alla nota precedente. Nell'ampia introduzione l'autore fornisce un esauriente quadro della storia della Congregazione, dalle origini sino alla soppressione, avvenuta nel 1847.

¹⁸ La costituzione «Cupientes» di Paolo V è in DE VECCHIS, op. cit. pp. 107-108. Per la fusione delle due Congregazioni degli sgravi e del buon governo, dello stesso DE VECCHIS, *Raccolta di rescritti, decreti e lettere della Sacra congregazione del buon governo ed altre Sacre congregazioni e di diverse altre cose concernenti il buon governo delle comunità e di tutto lo Stato ecclesiastico...*, Roma, 1734; p. 126. L'opera costituisce il secondo volume del De bono regimine.

anni di esistenza, si affermò come organo di sovrintendenza su tutta l'amministrazione della giustizia penale poiché i governi locali, anche quelli delle città maggiori e capitali di provincia, non potevano procedere nelle cause gravi (intendendosi con questo termine quelle destinate a concludersi con la condanna da cinque anni di triremi in su, sino alla morte) senza aver dato notizia del reato alla Congregazione, la quale dava, all'occorrenza, direttive sulle indagini e sulla procedura da seguire e si riservava di emettere il proprio voto (una sorta di parere vincolante) sulla sentenza che, sebbene formalmente sottoscritta dal giudice locale, era di fatto un prodotto della stessa Sacra consulta. Secondo l'autorevole testimonianza del cardinale De Luca la sua giurisdizione si estendeva pure alle Legazioni, nelle quali però *cammina con qualche circospezione e non vi si ingerisce così frequentemente come negli'altri luoghi de' governi e presidati*¹⁹. Alla Consulta era consentito ricorrere direttamente da parte degli accusati dai governatori locali.

La qualificazione politica annessa alla giurisdizione penale era confermata dalle altre competenze della stessa Sacra consulta, che provvedeva alla vigilanza sul governo politico delle comunità, sull'ordine pubblico e sulla formazione dei loro organi di governo, giudicando in via formale e contentiosa le relative cause.

Questo rafforzamento degli apparati centrali più direttamente connessi alle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività delle strutture periferiche e locali, va inquadrato, lo ripetiamo, in un complessivo potenziamento di tutta la macchina dello Stato papale assoluto, che ebbe naturalmente molte altre manifestazioni, che non è possibile ripercorrere in questa sede. Dobbiamo però fugacemente rammentare che i legati, in quanto diretta conseguenza del loro rango cardinalizio, avevano in ordine a tutte le cause della provincia loro sottoposta, l'importante diritto di segnatura, consistente nella possibilità di concedere appelli nei casi non consentiti dal diritto comune e di risolvere i conflitti di competenza fra i tribunali loro sottoposti. Questo importante diritto, che era di esclusiva pertinenza del sovrano e che dava luogo anche a consistenti entrate finanziarie, non poteva estendersi ai governatori, poiché solo i cardinali, secondo la dottrina, facevano «figura di principi sovrani». Il diritto di segnatura passò quindi dai cardinali legati all'omonimo tribunale superiore romano.

In conseguenza di questo loro potenziamento, gli apparati centrali acquisirono una elevata capacità di influire direttamente, dirigendole, sulle at-

¹⁹ G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, Colonia, a spese di Modesto Fenzo stampatore in Venezia, 1740, VI, libro XV, cap. XXII, § 6.

tività dei singoli governi locali, che, senza la mediazione di istanze territoriali intermedie, come i governi provinciali, presero a dialogare direttamente con il centro. Nel corso del sec. XVII si rafforza e si accelera un duplice processo, che pur esistendo anche nel secolo precedente, prende ora un indirizzo più rapido e deciso: vogliamo riferirci alla riduzione di poteri e competenze dei governi comunali locali a favore dei governatori pontifici e, a loro volta, di questi ultimi nei confronti delle congregazioni romane.

Per quanto concerne il primo aspetto, abbiamo già ricordato come, già con il sec. XV e la istituzione di governi cittadini particolari, era iniziata una erosione di poteri e competenze giudiziarie dei comuni, con particolare riguardo al settore criminale. Sul finire del sec. XVI questo processo trova una significativa sanzione formale nella costituzione²⁰ di Sisto V «Ad Romanum», del 15 marzo 1588, che pose nuove restrizioni alle funzioni giurisdizionali dei comuni. Ad essi vennero sottratti, anzitutto, i proventi (denominati *malefici*) derivanti da sanzioni pecuniarie che, anche nel caso in cui esse fossero state comminate da tribunali comunali, furono avocati allo Stato. La stessa bolla, inoltre, abrogò tutte le norme statutarie comunali in materia di diritto e procedura penale, a meno che non fossero state esplicitamente confermate da tutti i pontefici da Paolo IV in poi, e stabilì una nuova gerarchia delle fonti del diritto penale. Al primo posto vennero messe le norme papali, quindi quelle statutarie non abrogate, ed infine le costituzioni albornoziane, che erano all'uopo nuovamente confermate ed estese a tutto lo Stato. Sebbene importante dal punto di vista politico, la bolla «Ad Romanum» non faceva che confermare, dal punto di vista giuridico, disposizioni già esistenti, poiché sin dal sec. XIV si trovano norme che destinavano i malefici alla camera apostolica, ma nel tempo molte di queste entrate erano state cedute alle comunità, oppure queste ultime se ne erano appropriate.

Sebbene non applicata in tutto il suo rigore, questa bolla segnò un declino inarrestabile della giurisdizione criminale comunale a favore dei governatori pontifici, mentre, per rimanere in tema di giurisdizione comunale, non ebbe seguito l'altro provvedimento dello stesso Sisto V che aveva tolto alle comunità i proventi dei danni dati: essi vennero infatti restituiti ad esse, dopo pochi anni, da Clemente VIII²¹.

Nel corso dei secoli XVII e XVIII l'attività della sacra consulta fu diretta proprio a sottoporre sempre di più strettamente a sé l'attività dei governatori, dei quali passò ben presto a gestire nomine e movimenti.

²⁰ La costituzione «Ad Romanum» è in DE VECCHIS, *Collectio...*, cit. pp. 294-299.

²¹ DE VECCHIS, *Collectio...*, cit., pp. 217-221

6. Sacra consulta e classificazione dei governi

Nei secoli XVII e ancor più XVIII la sacra consulta intensifica la sua attività di controllo della attività giudiziaria criminale dei governi locali, estendendola addirittura, stando almeno alla già ricordata testimonianza del card. De Luca, a quelli legatizi.

Nello stesso tempo si formalizzano le diverse categorie di governatori, secondo uno schema destinato a divenire «classico», e che, appunto, si delinea con chiarezza proprio nel corso del sec. XVII.

Tale sistema prevedeva quattro classi di governi, comunemente denominati prelatizi, di breve, di patente e subordinati²².

Ai primi, istituiti nei centri maggiori, erano preposti prelati di rango più o meno elevato a seconda dell'importanza delle città stesse, ai secondi funzionari laici, per lo più giuristi di professione, sia gli uni che gli altri nominati con breve pontificio di contenuto del tutto identico per entrambi.

Può essere interessante ricordare che, sotto il profilo del diritto canonico, i governatori nominati con breve pontificio erano da considerarsi nunzi speciali della santa sede, e come tali non soggetti all'autorità dell'ordinario diocesano, cui invece erano sottoposti i governatori delle ultime due categorie.

I governatori della terza categoria erano nominati dalla s. consulta a mezzo, per l'appunto, di lettere patenti ed anche costoro dipendevano direttamente dalla Congregazione, senza vincoli nei confronti dei governatori delle classi superiori. Anche i governatori di terza categoria erano giuristi laici, al pari di quelli di quarta, che dipendevano però da un governatore prelati o di breve. Costoro erano anch'essi nominati con lettera patente della s.consulta ed il loro grado di dipendenza o, se si preferisce, di autonomia rispetto ai superiori era probabilmente differente da località a località. Sebbene siano da svolgere più compiute ricerche sulla loro origine, da primi sondaggi si può dedurre che in molti casi essi erano inizialmente magistrati di emanazione comunale, la cui nomina era stata avocata allo Stato, ma che erano fin dall'inizio sottoposti al governatore pontificio del centro maggiore. Le funzioni dei governatori subordinati erano limitate, quanto alla diretta decisione delle cause criminali, solo a quelle implicanti piccole pene (cor-

²² Una sintetica descrizione del sistema dei governi dello Stato pontificio è in un *Memoriale di fatto e di ragioni*, prodotto dal Comune di Foligno all'Uditore del papa nel 1749, contro le pretese giurisdizionali del governo di Perugia. Il memoriale è in ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Camerale III, Foligno*, b. 1149.

porali o pecuniarie) mentre era loro fatto divieto di interessarsi delle cause più gravi, in ordine alle quali dovevano, se l'evento delittuoso si verificava nel territorio di loro competenza, darne immediata notizia al governatore superiore cui erano sottoposti, che poteva, a sua volta, incaricarli di svolgere atti istruttori. Da questo punto di vista, pertanto, le loro funzioni risultavano abbastanza simili a quelle di un odierno ufficiale di polizia giudiziaria.

In tutti i casi, le pratiche di nomina dei governatori dipendevano dalla Sacra consulta, che provvedeva direttamente per quelli di patente e predisponeva i brevi per quelli delle categorie superiori. Ricordiamo anche che le cariche di prefetto della consulta e di segretario di Stato risiedevano nella medesima persona.

7. L'ordinamento territoriale nella fase finale dell'antico regime

Nel corso del secolo XVII lo Stato ecclesiastico assume, dopo le annessioni di Ferrara ed Urbino, la consistenza territoriale che manterrà sino all'invasione francese: esso, secondo il card. De Luca, risulta ²³composto da entità fra loro eterogenee. Al primo posto vi è Roma con il proprio distretto: mentre la città ha organi di governo propri, nel distretto si assiste ad una sovrapposizione di competenze. Il distretto dell'Urbe è un evidente residuo del medioevo, se non addirittura di epoche anteriori. Tradizionalmente esso consisteva nei territori ricompresi entro un raggio di 100 miglia dalla città, ridotto poi a 40 dagli statuti pubblicati con modifiche nel 1580. In realtà non era mai esistita una precisa elencazione ufficiale dei luoghi che componevano il distretto di Roma, ma era pacifico, e per nulla scandaloso, che essi potessero, allo stesso tempo, essere inclusi nel distretto e far parte di un'altra provincia o governo o essere baronali. Lo stesso De Luca indicava come facenti parte del distretto di Roma 18 città (delle quali tre, Sabina, Ostia e Porto, distrutte e abbandonate, ed una, Palestrina, sotto governo baronale) e ben 224 terre, delle quali 127 erano sotto governo baronale. Buona parte delle rimanenti o avevano un proprio governatore autonomo, oppure erano sottoposte ai limitrofi governi territoriali o provinciali, come quelli della Sabina (tutti i paesi che ne facevano parte rientravano contemporaneamente nel distretto romano), della Campagna-Marittima e del Patrimonio. La pra-

²³ La prima parte della più volte ricordata opera di G. B. DE LUCA, *De statutariis successio-nibus...*, può considerarsi una sorta di sistematico trattato sull'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa.

tica valenza del distretto di Roma consisteva nel trovare in esso applicazione, in mancanza di statuti particolari, gli statuti di Roma ed inoltre nel verificarsi in esso la cumulativa giurisdizione delle magistrature romane (tribunali del Governatore, dell' Auditor Camere, del Senatore e del Vicario), di quelle locali o provinciali e di quelle baronali. Ricordiamo ancora che, sino al 1847, Roma non avrà un proprio territorio municipale ben definito, ma, cionondimeno, la giurisdizione esclusiva delle magistrature cittadine si estende, fuori delle mura, al suburbio (10 miglia circa dalla città) e, con meno certezze all' Agro, area anch' essa non ben definita e comunque quasi del tutto spopolata ed incolta percorsa solo da enormi mandrie di bestiame con i loro pastori²⁴.

Dopo Roma e distretto, troviamo le quattro legazioni cardinalizie, cioè della città e contado di Bologna, dello Stato di Ferrara, dello Stato di Urbino e della provincia di Romagna: si tratta anche qui di realtà fra loro eterogenee, accomunate solo dall' avere alla testa un cardinale. Per quanto concerne Urbino, va ricordato che, nel corso del '700, cessa la prassi di preporvi dei cardinali, sostituiti da prelati con il titolo di presidenti.

Abbiamo quindi i governi, che sono denominati in vario modo, della Marca o di Macerata, della provincia dell' Umbria, detta di Perugia, della provincia del Patrimonio detta di Viterbo, della provincia di Campagna e Marittima, detta di Frosinone, cioè gli antichi governi provinciali e, poi, quelli autonomi delle città di Ancona, Fermo, Spoleto, Camerino, Ascoli, Montalto, Orvieto, Iesi, Norcia, Benevento, Fano, Città di Castello, Fabriano, Sabina, San Severino, Rieti ed altri luoghi indipendenti. Fra questi ultimi, ricordiamo quelli di centri di piccola entità, come, per limitarci all' Umbria di Massa, Montecastello ed Otricoli, cui sono preposti governatori di terza classe, denominati anche «liberi di patente». Otricoli è contemporaneamente annoverata come facente parte del distretto di Roma.

Da quanto sin qui esposto sembrerebbe emergere, per quanto concerne le province meridionali, una situazione di governi di varia entità e dimensione, cui sono preposte, sulla base di esse, figure di rango differente, ma tutti egualmente e parimenti subordinati alle autorità centrali. In altre parole, sembrerebbe non esservi più posto per il governatore provinciale.

Questo, in realtà, non è mai stato formalmente abolito, e quindi i governatori delle città capoluogo continuano ad avere, o almeno a rivendicare, una certa supremazia su quelli delle città soggette. Occorre ora vedere, sulla base delle ricerche non esaustive sin qui fatte, in cosa consista tale suprema-

²⁴ *Ibidem*, pp. 22-29

zia. Per nostra comodità ci occuperemo separatamente dei due aspetti giudiziario e politico amministrativo.

Nel primo ambito, ricerche direttamente compiute per quanto concerne il governatore di Perugia hanno permesso di mettere a fuoco come egli, ancora nel sec. XVIII inoltrato, continui ad avere la facoltà di avocare a sé le cause per i delitti criminali (atroci) commessi nei territori delle città incluse nella sua giurisdizione. Ciò implica che il governatore di Perugia possa far eseguire in questi territori le cavalcate, cioè le spedizioni dei birri per la ricerca e la cattura dei responsabili dei delitti, che provocavano le più fiere proteste delle popolazioni interessate, costrette, oltre a subire le prepotenze dei birri, a contribuire finanziariamente al loro mantenimento. Se il conflitto è meno grave, o inesistente, nei confronti del governatore prelado di Todi, si manifesta con maggior virulenza nei confronti dei governatori laici di breve di Assisi e Foligno²⁵. Tuttavia, la superiorità giurisdizionale del governatore di Perugia nei confronti dei colleghi dei centri maggiori della provincia era limitata alle sole cause penali più gravi e non anche a quelle minori, e ciò anche per esplicita raccomandazione della Sacra consulta. Questa aveva, nel 1733, rigettato una delle numerose istanze che i magistrati di Foligno, desiderosi di seguire i passi di altre più fortunate città dello Stato, avevano avanzato perché alla loro città fosse preposto un governatore prelado del tutto indipendente da quello di Perugia. L'istanza era stata respinta per diversi motivi, fra cui quello di non sminuire il prestigio di Perugia nei confronti degli altri capoluoghi provinciali (Macerata, Viterbo, Frosinone) e di non dare il cattivo esempio agli altri centri della provincia, che sarebbero stati incoraggiati a seguire la strada dell'autonomia. Tuttavia la Consulta, con lettera separata, invitò il governatore di Perugia ad esercitare la propria superiore giurisdizione nei confronti di Foligno «con moderazione».

Più stringente era invece la supremazia del governatore di Perugia sui governi delle terre minori, cui erano preposti governatori di patente: si trattava di Nocera (che era *civitas*), Bastia, Bettona, Bevagna, Cannara, Montefalco, Marsciano, Spello, Sassoferrato, Trevi, Valtopina, Castiglione del Lago e Gualdo (Tadino). Nei confronti di questi governatori, infatti, il governatore di Perugia aveva un'ampia potestà di avocazione, esercitata soprattutto nei casi in cui la causa poteva garantire un consistente introito finanziario.

²⁵ Sul caso del tribunale della Segnatura, ed anche per le successive informazioni contenute nel testo, si rinvia a G. GIUBBINI, *Le competenze giurisdizionali del governatore di Perugia (sec. XV-XVIII)* in "Pro tribunali sedentes". *Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, Atti del convegno di Studi, Spoleto 8-10 novembre 1990, in "Archivi per la storia", anno IV, n. 1-2, gennaio-dicembre 1991, pp. 169-178.

Tali introiti, peraltro, più che alla persona del governatore erano destinati ai giudici professionisti che egli aveva alle proprie dipendenze, come anche alla cancelleria, che, al pari di tutte le altre cancellerie dello Stato, era appaltata ad un imprenditore privato, che lucrava sul rilascio di atti, sulle copie e sulle certificazioni. Più l'area giurisdizionale era ampia, più i guadagni erano elevati.

Inoltre, il governatore di Perugia continuò, per oltre un secolo dopo la cessazione dei cardinali legati, ad esercitare senza che nessuno se ne accorgesse o vi desse importanza, la loro antica giurisdizione di segnatura, sia pure limitatamente alle cause civili di valore sino a cento scudi.

Nel 1758 il collegio degli scrittori dell'archivio della curia romana, che aveva in gestione la cancelleria del tribunale della segnatura di giustizia, ricorse al pontefice Benedetto XIV perché emanasse un provvedimento contro tale funzione del governatore di Perugia, ritenuta lesiva, soprattutto dal punto di vista economico, delle prerogative del tribunale e dei suoi cancellieri, che si vedevano privati degli emolumenti derivanti da quelle cause.

Benedetto XIV istituì, per dirimere la questione, una congregazione particolare deputata che, dopo la morte del pontefice, avvenuta nello stesso 1758, venne nuovamente insediata dal suo successore Clemente XIII. Questa congregazione concluse i propri lavori nel 1761, stabilendo che la funzione di segnatura era illegalmente esercitata dal governatore di Perugia: il papa emanò allora un chirografo che pose fine a questa plurisecolare giurisdizione.

Non abbiamo potuto vedere se fenomeni analoghi a quello della segnatura perugina si verificarono per gli altri governi provinciali declassati da cardinali a prelati. È invece certo che anche il governatore della Marca, con la sua curia generale, aveva una superiorità in campo giurisdizionale sui governi inclusi nella sua provincia.

Dal punto di vista amministrativo i governatori dei capoluoghi esercitavano funzioni nei confronti di tutti i centri della provincia, avvalendosi di una segreteria che, anch'essa, era gestita, al pari delle cancellerie, in regime di appalto a privati²⁶.

²⁶ Una descrizione delle competenze esercitate della segreteria del governatore di Perugia è contenuta in un ricco carteggio prodotto in occasione di una controversia sorta fra la reverenda camera apostolica e l'appaltatore della segreteria perugina alla fine del secolo XVIII. Oggetto della vertenza era la richiesta di un defalco dal canone dell'appalto per i mancati introiti dovuti alla soppressione del tribunale della Segnatura. La documentazione è conservata in ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Camerale III, Perugia*, b. 1637.

Il governatore, per il tramite della segreteria, rilasciava le licenze di esportazione di generi alimentari, quelle di porto d'armi ed i salvacondotti per debiti civili: la stessa segreteria riscuoteva i diritti corrisposti dagli interessati, che venivano versati alla Tesoreria provinciale.

Inoltre, all'atto della loro nomina i governatori delle località subordinate dovevano far registrare il breve o la patente di nomina nella segreteria del governatore generale e pagare il relativo diritto. Lo stesso dovevano fare i bargelli, la cui nomina competeva alla Sacra consulta.

Per il governatore di Perugia (e risulta arduo estendere la cosa agli altri governi provinciali senza speciali ricerche nei loro archivi) si è anche potuto constatare come egli avesse importanti ingerenze nei confronti delle amministrazioni comunali dei centri minori della provincia dei quali approvava i bussoli e nominava o ratificava la nomina di alcuni impiegati. Tale facoltà non si estendeva ai centri maggiori, tuttavia per quanto riguarda la stessa Perugia egli aveva il compito di confermare i commissari del contado (residuo di antiche giurisdizioni comunali) nominati dalla magistratura cittadina, e di sostituire quelli che venivano a cessare, con nomine interinali, nelle more di una nuova nomina formale.

8. Conclusioni

Non vi è dubbio, sulla base di quanto sin qui esposto, che l'ordinamento territoriale dello Stato ecclesiastico di antico regime sia alquanto complesso: la sua organizzazione non è fondata su un sistema di circoscrizioni stabile e concepito a priori, ma sulla attribuzione, che può essere anche mutevole, a singoli personaggi di città e paesi da governare. Il concetto, ed il vocabolo stesso, di provincia ancora sino alla fine dell'antico regime non indicano, o non indicano prevalentemente, un ambito territoriale precisato e circoscritto, ma l'area territoriale in cui il magistrato esercita il proprio governo, esattamente come nel diritto romano della repubblica e dell'impero. Se il punto di riferimento principale è il ruolo ed il rango del magistrato, e non l'area territoriale cui è preposto, è evidente che quest'ultima può cambiare in maniera da ampliare o ridurre i poteri dello stesso magistrato. Un po' come se oggi, per premiare, poniamo, un prefetto

La prassi di registrare i brevi e le lettere patenti di nomina dei governatori dei centri minori presso la segreteria del governatore di Perugia è documentata per i secoli XVII e XVIII in ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Delegazione apostolica, "Liber diversorum"*, regg. 120 e 126.

particolarmente meritevole, si ampliasse, per la sola durata del suo incarico, la circoscrizione della sua provincia a danno di un collega meno meritevole.

La stessa ufficiale classificazione dei governi, dai più elevati ai più bassi, è fondata sul ruolo e sul rango dei governatori: cardinali, prelati, laici di breve, laici di patente, e meno sull'importanza oggettiva (demografica, economica, etc.) delle località cui sono preposti.

Le province, nelle aree meridionali dello Stato della Chiesa, non coprono tutto il territorio, ma solo una parte di esso e quindi convivono con circoscrizioni di natura almeno formalmente diversa come governi autonomi di vario livello e governi baronali. All'interno stesso della provincia non esiste un ordinamento uniforme: la potestà dei governatori provinciali si esplica in modo differenziato a seconda delle località e logica conseguenza di tale situazione è il proliferare di conflitti di competenza.

Questa non omogeneità, ed eventualità (nel senso che non copre tutto il territorio dello Stato) della provincia è un fenomeno molto lontano dalla mentalità moderna, ed ha messo e continua a mettere in difficoltà molti autori. Non vi è dubbio che la cultura media, e non solo quella geografica specialistica, dei secoli fra il 400 e il 700 sapesse indicare con buon grado di approssimazione i grandi ripartimenti che formavano lo Stato della Chiesa: la nozione geografica di Marca, Umbria o Romagna era abbastanza precisa. La cosa diveniva molto diversa se dalla nozione geografica si passava alla definizione della provincia sotto il profilo amministrativo e politico. Qui le circoscrizioni geografiche divenivano assolutamente inutilizzabili e chi, a partire da esse, si è sforzato di cercarvi una corrispondenza politico amministrativa, si è inevitabilmente perso nelle oscure plaghe di regioni introvabili. Ciò a causa della già esposta concezione di provincia di antico regime, sostanzialmente differente dalla nostra, nonché di un sistema di poteri territoriali che, se difettava di omogeneità, abbondava in capacità di adattamento ed elasticità, fondato com'era sul criterio che potremmo definire come quello di dare a ciascuno il governo più appropriato. Non è un caso, del resto, che il sistema albornoziano, fondato sulle grandi ripartizioni, entri in crisi parallelamente ai progressi dell'assolutismo e alla correlata necessità di rendere più intensa la maglia degli organi statali decentrati. A seguito di ciò la provincia perde le località maggiori, presto o tardi dotate di governi autonomi, e si riduce, come ha detto B. G. Zenobi a proposito della Marca (ma crediamo che la considerazione valga per tutte), ad un «troncone informe ed in parte incoerente di territorio»²⁷: da parte nostra vorremmo solo

²⁷ B. G. ZENOBI, *Le ben regolate città*, cit. p. 23.

aggiungere che tale mancanza di forma e coerenza rappresentava una preoccupazione secondaria per gli amministratori dell'epoca, preoccupati da un lato di secondare nei limiti del possibile le istanze autonomiste delle città beneficiate e dall'altro di non ridurre troppo il prestigio, il rango e le entrate del governatore provinciale che era pur sempre un distinto prelato, cui conferire incarichi di rilievo. Va anche fatto presente che il governo pontificio di antico regime non manifestò mai, a quanto ci è dato di sapere, la preoccupazione di stabilire circoscrizioni territoriali coerenti, fondate sull'omogeneità geografica dell'area interessata e sullo stabilimento dei centri politico amministrativi in quelli di maggiore interesse economico e commerciale. Si tratta di una preoccupazione che avranno gli amministratori napoleonici e che in buona parte sarà fatta propria da quelli dei governi della restaurazione, ma non ci risulta in antico regime. Lo stesso cardinal De Luca, per altri versi molto critico verso le istituzioni statali e la cultura giuridica della sua epoca, ed appassionato sostenitore di quelle che, per l'epoca, potevano considerarsi misure razionalizzatrici, non manifesta alcuna meraviglia nei confronti della assurdità (per i nostri criteri) delle circoscrizioni territoriali e del sovrapporsi di giurisdizioni come quelle, prima ricordate, sul distretto romano.

Le vere innovazioni in materia avverranno con il secolo XIX e, inevitabilmente, saranno collegate al generale disegno di razionalizzazione delle istituzioni che avranno anche bisogno di circoscrizioni stabili razionali e prefissate. Ma di questo ci si occuperà altrove.

L'amministrazione pontificia e le province settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo)

di *Andrea Gardi*

1. Si tenterà in questo contributo di delineare una panoramica generale delle trasformazioni conosciute dell'amministrazione pontificia, sino alla fine dell'antico regime, nella parte settentrionale dello Stato, vale a dire nei territori oggi appartenenti all'Emilia-Romagna: un'area di frontiera e di conflittualità, entrata perciò tardivamente a far parte in maniera stabile del dominio politico papale e che rende dunque consigliabile uno specifico esame¹.

Si tratta di un compito complesso, che si scontra con gli amplissimi vuoti di conoscenza ereditati dalla tradizione storiografica italiana. Anche in area emiliana, la storia amministrativa del dominio pontificio ha infatti incontrato, sin quasi ad oggi, un diffuso disinteresse, se non una vera e propria ostilità. In epoca postunitaria il Papato era visto come uno dei nemici (sconfitto, ma non rappacificato) contro cui si era compiuto il moto risorgimentale, per cui l'interesse si volgeva semmai al fenomeno comunale, considerato come una precoce affermazione di libertà politica, e alla sua crisi²; e se la scuola economico-giuridica aveva iniziato a indirizzare il pro-

¹ La millenaria frammentazione territoriale di ciò che oggi è l'Emilia-Romagna si riflette nell'elevato numero di studi locali a cui occorre fare riferimento per costruire una sintesi di lungo periodo; nell'apparato critico si è cercato di ricordare solo quelli più strettamente inerenti al tema trattato. Si ringraziano in questa sede i professori Paolo Prodi e Augusto Vasina per le osservazioni e i consigli forniti nel corso della stesura del lavoro.

² Così anche nelle nostre regioni; basta esaminare l'attività delle locali Deputazioni di storia patria (per le province parmensi, per quelle modenesi, per quelle di Romagna e per Ferrara): *Centenario della Deputazione di Storia Patria per le provincie parmensi. 1860-1960*, Parma 1962; G. MONTECCHI, *Editoria e committenza delle Deputazioni e delle Società storiche nell'Ottocento: la Deputazione di Storia Patria per le Provincie Modenesi*, in *Storia e Storia Locale fra Bologna, Modena e Reggio Emilia*, San Giovanni in Persiceto 1993, pp. 64-86; G. BERTUZZI, *La Deputazione di Storia Patria di Modena: vicende e ruolo istituzionale*, *ibid.*, pp. 87-95; *La Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna: centoventicinque anni dalla fondazione*, Bologna 1989; A. PROSPERI, *Ferrara e lo Stato Estense dal '400 all'età contemporanea nella prima serie degli Atti della Deputazione*, «Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di Storia patria», s. IV, 4 (1986), pp. 33-50; e la

prio interesse verso le «signorie» e i «principati» come via italiana allo Stato moderno, il fascismo l'aveva ben presto annegato in uno specchio deformante che cercava tra Cinque e Settecento un precece moto unitario a guida sabauda. Non a caso, in epoca fascista le ricerche locali si trovano di fronte ad una dicotomia paralizzante: continuare a concentrarsi sul periodo comunale, considerato ora come momento di disgregazione politica, o rivolgersi all'antico regime, ma con un'ottica consapevolmente 'provinciale' ed erudita, giacché i centri propulsivi degli Stati italiani sono ormai ritenuti le capitali e le corti, e la frammentazione politica è valutata comunque negativamente, in quanto ostacolo all'affermazione della nazione³. Dopo la guerra, l'interesse per la storia istituzionale vien meno, soverchiato dall'apertura che la storiografia marxista e quella ispirata alle «Annales» operano verso altri campi, quali la vita economica e quella sociale⁴, sempre

pregevole produzione compiuta o suscitata da Pio Carlo Falletti e Nicolò Rodolico (molti dei cui allievi saranno ricordati in seguito): cfr. N. RODOLICO, *Dal comune alla signoria. Saggio sul governo di Taddeo Pepoli in Bologna*, Bologna 1898 [rist. an. Sala Bolognese 1974]; *Studi di storia e di critica dedicati a Pio Carlo Falletti dagli scolari celebrandosi il XL anno del suo insegnamento*, Bologna 1915 (su Falletti, G. MONTECCHI, *L'insegnamento della storia all'Università di Bologna dopo l'unificazione italiana: Pio Carlo Falletti*, «Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», Cl. di Scienze morali, 74, 1975-1976, pp. 137-172; ID., *L'insegnamento di Pasquale Villari negli scritti e nell'opera di Pio Carlo Falletti*, «Archivio storico italiano» 134, 1976, pp. 281-360). Indicativi del clima di ostilità verso il dominio temporale del Papato, che si ripercuoteva retrospettivamente sull'analisi storiografica, sono ad esempio lavori quali O. GUERRINI, *La vita e le opere di Giulio Cesare Croce*, Bologna 1879; G. GOZZADINI, *Giovanni Pepoli e Sisto V. Racconto storico*, Bologna 1879; ID., *Nanne Gozzadini e Baldassarre Cossa poi Giovanni XXIII*, Bologna 1880; P. D. PASOLINI, *I tiranni di Romagna e i papi nel Medio Evo. Note storiche*, Imola 1888; F. GIARELLI, *Storia di Piacenza dalle origini ai giorni nostri*, Piacenza 1889 [rist. an. 1984]; A. SARTI, *Bandi emanati dai Legati pontifici in Bologna nel secolo XVI*, Rocca S. Casciano 1914. Per un quadro generale, E. SESTANI, *Origini delle Società di storia patria e loro posizione nel campo della cultura e degli studi storici*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 7 (1981), pp. 21-50; cfr. ora L. AVELLINI, *Cultura e società in Emilia-Romagna*, in *L'Emilia-Romagna*, a c. di R. FINZI, Torino 1997, pp. 649-783.

³F. ERCOLE, *Dal comune al principato*, Firenze 1929; ID., *Da Carlo VIII a Carlo V. La crisi della libertà italiana*, Firenze 1932; F. CHABOD, *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1981³; ID., *Carlo V e il suo impero*, Torino 1985; E. ROTA, *Le origini del Risorgimento (1700-1800)*, Milano 1938³; ID., *Il problema italiano dal 1700 al 1815 (l'idea unitaria)*, Milano 1941². Un esempio significativo del riflesso sulla storia locale del nuovo atteggiamento fascista è R. GALLI, *Imola tra la signoria e la Chiesa (1503-1505)*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. IV, 17 (1927), pp. 358-443. Per i problemi della dimensione locale degli studi, cfr. da ultimo F. DE GIORGI, *La storia locale*, in *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni*, a c. di L. DE ROSA, Roma-Bari 1989, vol. 3, pp. 253-286.

⁴Si considerino gli studi polarizzati dalle figure di Luigi Dal Pane e Renato Zangheri, tra cui spiccano L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano

oggetto di indagini localmente limitate. Infine, l'attuazione dell'autonomia regionale nel 1970 è vissuta come la vittoria di un sentimento antistatale (che è ben lungi dall'essere esaurito) largamente diffuso a Nord dell'Appennino e che spinge in sede storiografica a rivalutare, anche per l'età moderna, il ruolo di quanto sfuggiva o resisteva alla costruzione statale, con esiti a volte paradossali, come già a suo tempo faceva rilevare Elena Fasano Guarini⁵. Il risultato è che, a fronte di un proliferare di storie locali, anche di buon livello, manca complessivamente un'attenzione alla realtà statale pontificia, specie per l'età moderna, e in particolare alla sua articolazione periferica. Pochissimi studiosi hanno dedicato attenzione alle strutture del potere papale e mancano persino i repertori e gli strumenti di consultazione: nessun contributo specifico esiste sulle tesorerie provinciali, quasi nulla sui rettori, al di fuori degli ottimi volumi di Christoph Weber, i quali tuttavia dovrebbero essere una base di partenza per ricerche più sistematiche⁶.

1959; R. ZANGHERI, *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese. I. 1789-1804*, Bologna 1961; A. BELLETTINI, *La popolazione di Bologna dal secolo XV all'unificazione italiana*, Bologna 1961; C. PONI, *Gli aratri e l'economia agraria nel Bolognese dal XVII al XIX secolo*, Bologna 1963; L. DAL PANE, *Economia e società a Bologna nell'età del Risorgimento*, Bologna 1969; in generale, *Studi in memoria di Luigi dal Pane*, Bologna 1982.

⁵E. FASANO GUARINI, *Gli Stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazioni*, «Società e storia» 6 (1983), pp. 613-639, e si veda l'aggiornamento di EAD., *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a c. di G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna 1994, pp. 147-176. Per una sintesi complessiva, cfr. M. VERGA, *Le istituzioni politiche*, in *Storia degli antichi Stati italiani*, a c. di G. GRECO e M. ROSA, Roma-Bari 1996, pp. 3-58. Accanto a lavori di storia locale importanti, come quelli prodotti dalla scuola veneziana o, per l'area emiliana, la *Storia della Emilia Romagna*, a c. di A. BERSELLI, Bologna 1976-1980, si devono registrare contributi più legati ad esigenze politiche momentanee: cfr. ad es. G. FRANCESCHINI, *Appunti per una storia delle Circostrizioni Amministrative del Ferrarese dal 1768 ai giorni nostri*, Ferrara 1958 (che accompagnò la battaglia per costituire due nuovi comuni nella provincia); *Lo «Stato» di Bologna. Identità storica del governo metropolitano*, a c. di M. ZANI, Bologna 1991 (uscito in occasione del dibattito sull'istituzione di un'area metropolitana» bolognese nel territorio provinciale). Per un bilancio sulla storiografia relativa alle comunità minori in epoca moderna, *Le comunità negli Stati italiani d'antico regime*, a c. di G. TOCCI, Bologna 1989; sulla vita politica nell'Emilia-Romagna postunitaria, L. CASALI, *Soversivi e costruttori. Sul movimento operaio in Emilia-Romagna*, in *L'Emilia-Romagna*, cit., pp. 473-549; A. VARNI, *I caratteri originali della tradizione democratica*, *ibid.*, pp. 551-575; M. PALLA, *Il fascismo*, *ibid.*, pp. 577-596; R. BALZANI, *Le tradizioni amministrative locali*, *ibid.*, pp. 597-646.

⁶Tra le storie locali più recenti e importanti si segnalano: *L'emergere di una comunità. Le Alfonsine nel Settecento*, Ravenna 1981; *Storia di Cesena*, a cura di B. DRADI MARALDI, Cesena - Rimini 1982-1998; *Storia di Ferrara*, voll. 3-5 e 7, Ferrara 1987-1994; *Storia di Cento*, Cento 1987-1994; *Storia di Forlì*, Bologna 1989-1992; *Storia di Ravenna*, Ravenna-Venezia 1990-1994;

Non è d'altra parte un caso che sia uno studioso straniero ad aprire campi trascurati dagli Italiani: liberi dai condizionamenti culturali cui si è accennato, sono stati spesso storici anglosassoni ad affrontare le signorie del XIV e XV secolo, accostate nel solco dell'affascinante, burkhardtiana ottica del «Rinascimento»⁷. Naturalmente non siamo di fronte ad una *tabula rasa*, ma in complesso la storia istituzionale dello Stato pontificio, anche per quanto riguarda le sue province settentrionali, pare un campo riservato ad 'attardati', amatori e archivisti, il che peraltro può costituire un vantaggio, perché consente a chi affronta tale terreno di indagine di badare più alle risultanze documentarie che ad interpretazioni generali costruite prima (o invece) della ricerca sul campo⁸.

Storia di Comacchio nell'età moderna, Casalecchio di Reno 1993-1995; *Storia di Bagnacavallo*, Bagnacavallo 1994; C. PANCINO, *Conselice di Romagna. L'infelice situazione (1084-1810)*, Ravenna 1995; *Storia di Lugo*, a c. di L. MASCANZONI e A. VASINA, Forlì-Faenza 1995-1997; portano attenzione al dato istituzionale in particolare modo C. CASANOVA, *Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna*, Bologna 1981 (che ha anche tentato una sintesi generale in EAD., *Le mediazioni del privilegio. Economia e poteri nelle legazioni pontificie del Settecento*, Bologna 1984) e A. GARDI, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994; e cfr. anche V. SANI, *Ferrara felice ovvero Della felicità dello stato di Ferrara di Francesco Containi*, Roma 1995. I volumi curati da Weber sono C. WEBER, *Die Territorien des Kirchenstaates im 18. Jahrhundert. Vorwiegend nach den Papieren des Kardinals Stefano Borgia dargestellt*, Frankfurt am Main 1991, e *Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, a c. di C. WEBER, Roma 1994.

⁷Che proprio per questo ha dato origine prevalentemente a studi sul fenomeno signorile: basti ricordare per Bologna C. M. ADY, *I Bentivoglio*, Varese 1967; per Cesena J. ROBERTSON, *The Return of Cesena to the Direct Dominion of the Church after the Death of Malatesta Novello*, «Studi romagnoli» 16 (1965), pp. 123-159; per Ferrara, W. L. GUNDERSHEIMER, *Ferrara estense. Lo stile del potere*, Modena 1988, e T. DEAN, *Terra e potere a Ferrara nel tardo Medioevo. Il dominio estense: 1350-1450*, Modena-Ferrara 1990; per Rimini P. J. JONES, *The Malatesta of Rimini and the Papal State. A political history*, Cambridge 1974; in generale, J. LARNER, *Signorie di Romagna. La società romagnola e l'origine delle Signorie*, Bologna 1972.

⁸Tra i contributi generali più utili delle tre categorie di studiosi ricordate, occorre tenere costantemente presenti, anche sulle molte questioni per cui si citeranno solo studi particolari, P. PARTNER, *The Lands of St. Peter. The Papal State in the Middle Ages and the Early Renaissance*, London 1972; D. WALEY, *Lo Stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, Torino 1987 (Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, VII, 2), pp. 228-320, da integrare con A. VASINA, *L'area emiliana e romagnola, in Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana*, Torino 1987 (Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, VII, 1), pp. 359-559; M. CARAVALE-A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978 (Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, XIV); P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982; B. G. ZENOBI, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994; i numeri monografici di «Archivi per la storia» 4 (1991), e 8 (1995).

2. A questo proposito, è consigliabile premettere al presente contributo alcune considerazioni metodologiche generali, in modo da connettere organicamente la storia delle province pontificie settentrionali con quella del resto dello Stato.

Occorre innanzitutto ricordare che le circoscrizioni territoriali pontificie, pur essendo inserite in un apparato amministrativo tendenzialmente uniforme, racchiudono in sé realtà assai dissimili nello spazio e nel tempo; l'amministrazione papale può affrontare queste differenze mantenendo immutata la forma degli istituti giuridici e tuttavia modificandone profondamente la sostanza a seconda delle necessità del momento. Così, ad esempio, un Legato pontificio manterrà sempre la sua natura essenziale di *alter ego* del Papa, ma questa verrà declinata in maniere differenti, così da portarlo a ricoprire ruoli che varieranno considerevolmente dal XIII secolo al XVIII (o al XX, giacché il diritto canonico li prevede tuttora), oscillando da comandante militare a figura meramente simbolica, da governatore di provincia ad ambasciatore⁹. E poiché ciò vale per tutte le istituzioni politiche pontificie, diviene chiaro che, una volta individuate i binari normativi e giuridici, questi vanno poi verificati attraverso ricerche approfondite sulle singole aree ed epoche, condotte però nella consapevolezza costante che l'apparato amministrativo di antico regime, sebbene eterogeneo e frutto di sovrapposizioni e aggiustamenti progressivi più che di progettazione istituzionale, è un sistema dotato di una propria organicità e non un'accozzaglia di uffici scoordinati. Solo così si eviterà il duplice rischio della generalizzazione affrettata e dell'eccessiva enfattizzazione del caso singolo. Il punto centrale è che il sistema amministrativo è una delle manifestazioni degli equilibri sociali e politici di un paese, per cui non si può né prescindere, né studiarlo come se fosse una realtà a sé stante, svincolata dalle forze che attuano i movimenti della società.

In questo quadro, occorre osservare che l'amministrazione temporale pontificia è caratterizzata da un modello di riferimento forte, applicato pragmaticamente. Tale modello è quello della monarchia assoluta del Papa, attuato dapprima nella Chiesa occidentale, trasposto sul piano politico durante la lotta per le investiture, sistematizzato da Bonifacio VIII nella *Unam*

Diversa (e poco utilizzabile per le ricerche di storia amministrativa) è invece l'ottica di R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna 1983.

⁹ Sui Legati attuali, M. OLIVERI, *Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel concetto ecclesiologico del Vaticano II*, Città del Vaticano 1982²; per una sintesi della dottrina canonistica sino alla fine dell'antico regime, K. WALE, *Die Entwicklung des päpstlichen Gesandtschaftswesens in dem Zeitabschnitt zwischen Dekretalenrecht und Wiener Kongreß (1159-1815)*, München 1966.

sanctam e tradotto in schema amministrativo nelle *Costituzioni Egidiane*, sicché papa Caetani e il legato Albornoz resteranno anche dopo il Trecento punti di riferimento per le riflessioni sul potere politico papale¹⁰. L'applicazione avviene tuttavia in maniera duttile e possibilista: le circoscrizioni mutano, varia l'autorità degli ufficiali, venire nominati ad una carica non significa necessariamente esercitarla; e le ragioni di questa duttilità sono varie. In primo luogo, essa è indotta dalle enormi difficoltà materiali connesse con l'impresa: il Papa è un principe-vescovo (particolarmente ricco e autorevole) che a partire dal XIII secolo usa le sue risorse anche per trasformare in dominio territoriale i diritti di sovranità che vanta su diverse regioni italiane; in tale sforzo si deve misurare con vicini assai più forti: molti Comuni e feudatari, molti Signori, poi le potenze, italiane ed europee, che controllano le aree vicine e che attirano nella loro orbita i territori papali; affrontare tanti e tali avversari significa dunque impegnarsi in uno sforzo complesso, tutt'altro che lineare e dall'esito nient'affatto scontato. In secondo luogo, il pragmatismo è dovuto ai tempi della politica: il politico non programma i secoli o gli anni, ma i giorni e, forse, i mesi. Se, per lunghi periodi, capi politici diversi (in questo caso i Papi e i loro collaboratori) perseguono gli stessi obiettivi, ciò significa che sono spinti in tale direzione da fattori geopolitici permanenti e da una *forma mentis* profondamente introiettata. In altre parole, l'impulso a costruire una monarchia papale forte, da Innocenzo III a Pio VI, va considerato come una costante che poteva entrare in manie-

¹⁰ Su tali temi, B. GUILLEMAIN, *Bonifacio VIII e la teocrazia pontificia*, in *Storia della Chiesa*, vol. 11, Cinisello Balsamo 1994-1995³, pp. 129-174; G. ALBERIGO, *Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa universale. Momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo*, Roma 1964; ID., *Cardinalato e collegialità. Studi sull'ecclesiologia tra l'XI e il XIV secolo*, Firenze 1969; D. CECCHI, *Le Costituzioni albornoziane e la loro validità in un documento del 1479*, in *El cardenal Albornoz y el Colegio de España*, a c. di E. VERDERA Y TUJELS, vol. 3, Bologna 1973, pp. 123-154; P. COLLIVA, *Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le «Constitutiones Aegidianae» (1353-1357)*, Bologna 1977; tra i suoi numerosi lavori, G. ERMINI, *Validità della legislazione albornoziana nelle terre della Chiesa dal Trecento alla codificazione del secolo XIX*, in *El cardenal*, cit., vol. 4, 1979, pp. 81-102; ID., *Potestà del papa nel '600, secondo Giovanni Battista De Luca*, «Nuova rivista storica» 63 (1979), pp. 435-443; ID., *La curia romana forense del secolo XVII nella relazione di Giovanni Battista De Luca*, «Archivio storico italiano» 138 (1980), pp. 41-57; V. FRAJESE, *Una teoria della censura: Bellarmino e il potere indiretto dei papi*, «Studi storici» 25 (1984), pp. 139-152; A. LAURO, *Il cardinale Giovanni Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1693)*, Napoli 1991; M. ASCHERI, *Le Pratiche e conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, a c. di A. DE BENEDICTIS e I. MATTOZZI, Bologna 1994, pp. 37-53; G. FERRAÙ, *Politica e cardinalato in un'età di transizione. Il De cardinalatu di Paolo Cortesi*, in *Roma capitale (1447-1527)*, a c. di S. GENSINI, Roma 1994, pp. 519-540.

ra semiconscia nelle decisioni spicciole e immediate, piuttosto che come un proposito coerentemente e primariamente perseguito. Ancora, bisogna ricordare che nessun potere politico si regge sulla pura forza, ma che necessita di consenso: l'ultima spinta in direzione del pragmatismo deriva dalla necessità di costruire e mantenere il consenso all'erigenda monarchia papale. L'amministrazione avrà dunque il duplice ruolo di rafforzare il potere sovrano e nel contempo esercitare un'azione di mediazione politico-sociale che mantenga i gruppi dirigenti locali nella fedeltà al Papa, senza però farlo apparire ostile agli altri ceti. I vari livelli a cui si assesta questa mediazione determinano i mutamenti di ruolo dell'apparato amministrativo; dopo una contrastata fase tardomedievale, il quadro complessivo dei rapporti tra oligarchie locali e potere pontificio in età moderna è comunque di collaborazione (seppure nella non coincidenza di obiettivi), non di contrapposizione. Ecco perché (ed è l'ultima considerazione) l'amministrazione pontificia tra XIII e XVIII secolo conosce relativamente poche novità formali, mentre ne cambia profondamente la natura. Più esattamente, paiono avvenire pochi mutamenti negli uffici periferici dello Stato, molti in quelli centrali; ciò che cambia è l'assetto di vertice della monarchia papale, che può tuttavia veicolare contenuti diversi attraverso i terminali consueti. L'apparato amministrativo è uno degli strumenti utilizzati per il rafforzamento politico pontificio.

3. In quest'ottica, rivolgiamo la nostra attenzione, sulla base delle ricerche disponibili, alle province settentrionali dello Stato: la Romagna, Bologna, Ferrara, l'Emilia occidentale pontificia, soffermandoci in particolare sul ruolo svolto dai rappresentanti periferici del sovrano e sul rapporto realizzato di volta in volta tra regime papale e sudditi. Naturalmente, sarà necessario procedere per schemi e per squarci, trattandosi di seguire un fenomeno complesso per un periodo di mezzo millennio. L'epoca in esame si estende infatti dal 1278, quando si conclude la procedura con cui Rodolfo I trasferisce alla Santa Sede i diritti imperiali sull'Esarcato, al 1797, allorché il trattato di Tolentino cede alla Francia la sovranità sulle Legazioni e su Avignone. Questo arco cronologico si può suddividere in due parti. Tra XIII e XVI secolo il Papato cerca di trasformare la sua sovranità teorica in un effettivo controllo politico, e la normativa albornoziana costituisce contemporaneamente il bilancio delle precedenti esperienze di governo e il modello di cui si tenta successivamente l'attuazione; dal XVI al XVIII secolo, allorché il Papato non ha più concorrenti politici nell'area, esso tende a superare lo schema albornoziano a favore di un'amministrazione assai più gerarchica e

centralizzata, che ridimensiona drasticamente l'autonomia degli organi periferici.

Quando Rodolfo I cede a Nicolò III l'antico Esarcato bizantino in cambio del proprio riconoscimento come imperatore, la regione è in una situazione di profonda crisi, lacerata dalle lotte tra alleanze guelfa e ghibellina che minano anche l'egemonia locale di Bologna, mentre la Ferrara estense emerge come possibile polo di aggregazione alternativo¹¹. Il Papato cerca, con l'aiuto angioino, di attestarsi nella nuova provincia sia come

¹¹Per quanto segue, cfr. in particolare R. MANSELLI, *Il sistema degli Stati italiani dal 1250 al 1454*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981 (Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, IV), pp. 177-263; D. WALEY, *The Papal State in the thirteenth Century*, London 1961 (che, a pp. 304-324, fornisce la serie dei parlamenti, rettori e tesoriери del XIII secolo); A. VASINA, *I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale nell'età di Dante*, Firenze 1965 (alle pp. 394-405 integra e prolunga al 1350, per la Romagna, le serie fornite da Waley); A. HESSEL, *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, Bologna 1975; A. GORRETA, *La lotta fra il comune di Bologna e la signoria estense (1293-1303)*, Bologna 1906 [rist. an. Sala Bolognese 1975]; A. VASINA, *Comune, Vescovo e Signoria estense dal XII al XIV secolo*, in *Storia di Ferrara*, cit., vol. 5, pp. 75-127. In P. COLLIVA, *Il cardinale*, cit., pp. 263-265, 279-283, 303-317, l'esposizione delle costituzioni provinciali note per la Romagna. Il testo della cessione di Rodolfo I con le relative ratifiche è in *Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. IV, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, vol. 3, a c. di J. SCHWALM, Hanoviae-Lipsiae 1904, pp. 204-217; sui parlamenti in generale, A. MARONGIU, *Il parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari nell'Europa occidentale*, Milano 1962; *Le istituzioni parlamentari nell'«Ancien Régime»*, a c. di G. D'AGOSTINO, Napoli 1980; sulla finanza papale tra XIII e XVII secolo, A. GARDI, *La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna*, «Società e storia» 9 (1986), pp. 509-557; sui legati nel XIII secolo, H. ZIMMERMANN, *Die päpstlichen Legation in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts (Vom Regierungsantritt Innocenz III. bis zum Tode Gregors IX. 1198-1241)*, Paderborn 1913, e, tra i suoi numerosi lavori in proposito, R. C. FIGUEIRA, *The Classification of Medieval Papal Legates in the Liber Extra*, «Archivum historiae pontificiae» 21 (1983), pp. 211-228; ID., «Legatus apostolice sedis: the Pope's «alter ego» According to Thirteenth-Century Canon Law», «Studi medievali», s. III, 27 (1986), pp. 527-574; ID., *The Medieval Papal Legate and his Province: Geographical Limits of Jurisdiction*, «Apollinaris» 61 (1988), pp. 817-860; ID., *Subdelegation by Papal Legates In Thirteenth-Century Canon Law: Powers and Limitations*, in *In Iure Veritas: Studies in Canon Law in Memory of Schafer Williams*, a c. di S. B. BOWMAN and B. E. CODY, Cincinnati 1991, pp. 56-79. Sugli aspetti simbolici dell'amministrazione papale, cfr. almeno le ricerche-guida di M. BUTZEK, *Die kommunalen Repräsentationsstatuen der Päpste des 16. Jahrhunderts in Bologna, Perugia und Rom*, Bad Honnef 1978, H. W. HUBERT, *Der Palazzo Comunale von Bologna. Vom Palazzo della Biala zum Palatium Apostolicum*, Köln 1993, J. SOUTHORN, *Power and display in the seventeenth century. The arts and their patrons in Modena and Ferrara*, Cambridge 1988, pp. 110-128; nonché il recente contributo di I. FOSTI, «Parcere subiectis, debellare superbos». *L'immagine della giustizia nelle cerimonie di possesso a Roma e nelle legazioni dello Stato pontificio nel Cinquecento*, in *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^e-XIX^e siècle)*, a c. di M. A. VISCEGLIA e C. BRICE, Rome 1997, pp. 89-115.

autorità-guida dello schieramento guelfo che come potere pacificatore sotto la cui egida si può tentare di ridurre un disordine ormai intollerabile. In quella che comincia a venire chiamata «Romagna»¹² si insediano pertanto le istituzioni che, nel corso di quasi un secolo, erano state sperimentate nel resto del dominio temporale dei Pontefici: il rettore (laico o, di preferenza, ecclesiastico), il tesoriere e il Parlamento provinciale. Le funzioni di questi tre organi sono note. Il rettore, nominato a beneplacito del Papa, ha, secondo una formulazione che durerà sino alla fine dell'antico regime, il compito di fare tutto ciò che ritenga meglio per il rafforzamento della Chiesa di Roma e per la pace e benessere dei sudditi: riveste cioè un ruolo essenzialmente politico, poiché è colui che, con grande autonomia, deve orientare le risorse della provincia al consolidamento dell'autorità papale mantenendo il consenso dei sudditi. In particolare, il rettore riceve i giuramenti di fedeltà, esercita l'alta giurisdizione mediante i giudici della sua corte generale (se è un laico, gli viene affiancato un ecclesiastico come rettore spirituale, per perseguire giuridicamente il clero), cura la difesa e l'ordine pubblico tramite le guarnigioni delle rocche e un «maresciallo» al comando d'un corpo di sbirri, sovrintende all'amministrazione provinciale e presiede i Parlamenti; al rettore si sovrappone a volte un Legato, vale a dire uno strettissimo collaboratore del sovrano, ormai scelto unicamente tra i cardinali, dotato di poteri amplissimi per compiere missioni particolari. Il tesoriere, figura che proprio a fine Duecento si va introducendo nell'amministrazione pontificia, è un dipendente della Camera apostolica (dunque un ufficiale dell'apparato finanziario papale) solitamente legato alle case bancarie che servono la Santa Sede; anch'egli nominato a beneplacito del Pontefice, ha il compito di dirigere tutte le attività economiche e finanziarie spettanti alla Camera nella provincia, assicurandovi in tal modo le condizioni materiali per il funzionamento dell'amministrazione papale: a lui compete infatti riscuotere le imposte e le altre entrate camerali ed effettuare i pagamenti, a cominciare dalle retribuzioni sua, del rettore e di tutti gli ufficiali pontifici,

¹²Il termine, già comunemente in uso alla fine del XIII secolo (cfr. *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du Saint-Siège extraits des archives du Vatican*, a c. di A. THEINER, vol. 1, Rome 1861 [rist. an. Frankfurt am Main 1964], pp. 211-213), entra nel linguaggio amministrativo papale sin dalla nomina del primo rettore della nuova regione, Bertoldo Orsini, cui il 24 Settembre 1278 è affidato il governo «provincie Romaniole, Civitatis Bononiensis, Comitatus Brittenorii ac pertinentiarum eorundem» (*ibid.*, p. 219). Cfr. anche A. VASINA, *Bologna nello Stato della Chiesa: autorità papale, clero locale, Comune e Studio fra XIII e XIV secolo*, in *Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XIII al XIV secolo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna, 1990, pp.125-150.

sicché anche la sua funzione, apparentemente tecnica, comporta un notevole peso politico. Il parlamento provinciale è infine il luogo in cui sudditi e rappresentante dell'autorità negoziano le soluzioni ai problemi correnti: insieme agli ecclesiastici, ai feudatari e agli inviati dei Comuni, il rettore discute sulla linea politica da seguire, sollecita il consenso alle imposizioni straordinarie per levare truppe, vi promulga proprie costituzioni di validità provinciale e trasmette gli ordini papali. L'amministrazione pontificia in Romagna nasce dunque adulta, dotata degli elementi che caratterizzano le più antiche province a Sud dell'Appennino: due ufficiali con ruolo prevalentemente politico (rettore e tesoriere) affiancati da un nucleo di personale tecnico, e un'assemblea provinciale, frequentemente convocata sino a metà Trecento, che funge da luogo d'incontro tra governanti e governati.

Il trasferimento ad Avignone della sede papale coincide con l'eclissi dell'amministrazione pontificia in Romagna di fronte al risorgere della potenza ghibellina catalizzata attorno ai Visconti, che annulla il desiderio dei vescovi di Roma di apparire come pacificatori credibili per la regione¹³. Le città della provincia preferiscono dunque contare sulle proprie forze, disinteressandosi progressivamente dei rappresentanti pontifici e affidandosi a Signori locali, che peraltro cercano appoggi presso le maggiori potenze sovraccittadine: Firenze, i Visconti, Venezia. I Pontefici, dal canto loro, reagiscono a questa situazione di rapido sgretolamento del loro apparato periferico in due modi: riproponendosi come guida dello schieramento guelfo e sperimentando nuovi moduli amministrativi; così che la presenza pontificia in Romagna in età avignonese è caratterizzata da un lato da uno stato continuo di guerra, dall'altro dall'invio di vicari generali del Papa per gli affari spirituali e temporali, ossia di suoi veri e propri sostituti e plenipotenziari. I vicari generali, spesso di rango legatizio, interpretano il proprio ruolo sulla

¹³Per quanto segue, cfr. in particolare A. EITEL, *Der Kirchenstaat unter Klemens V.*, Berlin-Leipzig 1907; A. VERONESI, *La legazione del card. Napoleone Orsini in Bologna nel 1306*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le province di Romagna» s. III, 28 (1970), pp. 79-133; L. CIACCIO, *Il cardinal legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-1334)*, *ibid.*, 23 (1905), pp. 85-196 e 456-537; P. PIRILLO, *La provvisione istitutiva dell'estimo bolognese di Bertrando del Poggetto (1329)*, *ibid.*, n. s., 46 (1995), pp. 373-412; inoltre, *Aux origines de l'état moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d'Avignon*, Rome 1990. Per i rettori sino a metà secolo, oltre a A. VASINA, *I Romagnoli*, cit., cfr. K. H. SCHÄFER, *Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien während des 14. Jahrhunderts.*, vol. 1, Paderborn 1911, pp. 35-42. La situazione della provincia è descritta all'inizio del 1321 in una relazione del rettore al camerlengo: L. TONINI-C. TONINI, *Della storia civile e sacra riminese*, Rimini 1848-1888, vol. 4, appendice, pp. 41-47. Sul vicariato apostolico, G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di storia del diritto italiano*, Bologna 1951; *ID.*, *Scritti di storia del diritto italiano*, a c. di G. ROSSI, Milano 1977, vol. 2, pp. 535-612.

base della politica generale del Pontefice regnante. Clemente V, che tenta di prendere le distanze dall'abbraccio francese, invia il cardinale Napoleone Orsini, il quale si impadronisce per qualche tempo di Ferrara, ma si guasta coi guelfi romagnoli; più significativa è l'azione di Giovanni XXII, che affida la lotta antighibellina al nipote Bertrand du Pouget, nominandolo legato d'Italia. In questa sua lunga missione (1319-1334), il prelado fa compiere un salto di qualità al potere pontificio, soprattutto a partire dal 1326, allorché il suo campo d'azione viene limitato alla «Lombardia» (cioè alla val Padana) in seguito alla nomina d'un diverso Legato per la Toscana e l'Italia centrale. Anziché porsi semplicemente come alto coordinatore politico-militare delle forze antiviscontee, Du Pouget assume il controllo politico delle città alleate o conquistate (Cesena, Piacenza, Reggio Emilia, Parma, poi Bologna, Imola, Modena, Faenza, Forlì, Ravenna, Rimini): ne diviene egli stesso Signore e, in questa veste, modifica gli statuti e le magistrature comunali, assegna gli uffici e dispone delle entrate. Nella regione si costituisce in tal modo un'area in cui il dominio diretto papale non è più una mera espressione di superiorità sovrana, ma nella quale, come qualunque altro Signore, il Legato viene investito di tutta la capacità politica di cui erano stati depositari i Comuni. Gli atti di dedizione con cui i governi cittadini si sottomettono a Du Pouget ne legittimano pertanto in forma nuova un intervento assai più profondo del solito sulle istituzioni locali. Il prelado sostituisce i podestà comunali con rettori nominati da lui e pare abbozzare un'amministrazione bipartita tra l'Emilia, i cui rettori fanno capo al Legato, residente a Parma e poi a Bologna, e la Romagna vera e propria, in cui viene mantenuto in funzione anche il precedente rettore provinciale, con sede a Cesena; il parlamento provinciale viene convocato almeno sei volte, mentre il Papa medita di trasferire la Curia a Bologna. Si prefigura dunque quella che sarà la variegata presenza pontificia in area padana nei due secoli successivi: nell'antico Esarcato emerge una distinzione tra Bologna (custode delle tradizioni guelfe e comunali e nostalgica per la perduta egemonia verso le regioni più ad Est), una Romagna policentrica e sempre più segnata dal fenomeno signorile e la Ferrara estense, che il Papato deve adattarsi a legittimare con la concessione del vicariato apostolico (1329). L'Emilia occidentale, area di frizione tra le potenze maggiori, è invece un mosaico di città e territori di conquista su cui i Papi possono vantare solamente i diritti derivati dall'uso della forza o dalla spontanea dedizione delle popolazioni.

La sistemazione di Du Pouget è tuttavia effimera e discontinua, avvertata dai ghibellini e mal sopportata anche dai guelfi, allorché si rivela uno strumento di difesa troppo oneroso, in termini politici, contro lo schiera-

mento avversario. Una serie di rivolte ne provoca il crollo e convince il nuovo papa, Benedetto XII, a ricondurre l'amministrazione papale ad una presenza di basso profilo¹⁴. Il momento successivo di forte affermazione territoriale del Papato si verifica nell'ultimo periodo avignonese, a partire dal regno di Innocenzo VI, che invia in Italia come legato e vicario generale il cardinale Gil de Albornoz. Nel corso delle sue due missioni, tra 1353 e 1363, questi, forzando in parte la mano ai pontefici in senso antisconteo, riafferma l'autorità della Santa Sede sui suoi domini italiani: sottomette i Signori ribelli, regolarizza la posizione di quelli filopapali con la concessione di vicariati apostolici, soprattutto, a metà della sua azione, nel 1357, promulga in un parlamento generale a Fano le *Constitutiones sanctae matris Ecclesiae*. Queste operano una selezione tra le precedenti esperienze di governo e indicano la direzione in cui l'amministrazione pontificia periferica si deve muovere: rinunciando alla relativa difformità normativa delle vecchie province papali, esse estendono all'intero Stato il modello marchigiano; regolamentano sistematicamente l'attività del rettore e dei suoi ufficiali nel campo della giurisdizione civile, penale e di appello, ma *non* materie fondamentali come l'ufficio del tesoriere, il parlamento provinciale, i territori sottratti al dominio diretto pontificio quali i vicariati apostolici. Lo schema che ne risulta è dunque quello di uno Stato impostato su diverse province, ognuna delle quali ospita una duplice struttura, giudiziaria (facente capo ai giudici della curia rettorale) e fiscale (guidata dal tesoriere); al rettore spetta il compito politico di coordinare le diverse autorità presenti nel suo territorio e di curarne la difesa e l'ordine pubblico tramite l'apparato militare delle rocche e quello poliziesco del maresciallo; è inoltre contemplata la possibilità di attivare circoscrizioni amministrative di livello subprovinciale.

Come viene applicato tale schema in Romagna¹⁵? Intanto, occorre rile-

¹⁴Sull'arretramento di Benedetto XII, H. OTTO, *Benedikt XII. als Reformator des Kirchenstaates.*, «Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte» 23 (1928), pp. 59-110. Sulla sistemazione data alla regione da Albornoz e i suoi successori, oltre a P. COLLIVA, *Il cardinale*, cit., cfr. O. VANCINI, *Bologna della Chiesa (1360-1376)*, «Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le province di Romagna», s. III, 24 (1906), pp. 239-318 e 508-552; 25 (1907), pp. 16-108; G. MOLLAT, *Albornoz et l'institution des Vicaires dans les États de l'Église*, in *El cardinal*, cit., vol. 1, 1972, pp. 345-354; A. MARONGIU, *Il cardinale d'Albornoz, legato e vicario pontificio. In margine al Diplomatario*, in *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, vol. 2, Milano 1984, pp. 577-589. Il testo delle Egidiane è in *Costituzioni Egidiane dell'anno MCCCLVII*, a c. di P. SELLA, Roma 1912; cfr. anche T. SCHMIDT, *Neue und alte Handschriften der Konstitutionen des Egidio Albornoz für den Kirchenstaat*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 64 (1984), pp. 369-384.

¹⁵Per quanto segue, oltre a O. VANCINI, *Bologna*, cit., cfr. soprattutto, per tutti gli aspetti

vare che il dominio diretto pontificio si estende solo a quattro città (Bologna, Faenza, Forlì, Cesena) e a una ventina di località minori; gli altri centri sono tutti in mano a vicari apostolici. Anche nell'area di dominio diretto resta poi la distinzione di fatto tra Bologna e la Romagna. Bologna è la sede abituale del cardinale che, col titolo di vicario generale del Papa, presiede alle provincie settentrionali dello Stato; a Faenza risiede invece il rettore di Romagna con la sua curia generale, che è modellata su quella prevista dalle *Egidiane*. Giurisdicenti pontifici col titolo di vicari, capitani, podestà o ufficiali reggono poi Forlì, Cesena, dieci centri minori e cinque circoscrizioni rurali romagnole; il tesoriere provinciale tiene propri subordinati solamente in poche località decentrate, mentre capillare è infine la rete dei castelli e rocche presidiati da guarnigioni pontificie. Anche nel Bolognese soldati papali custodiscono le numerose fortezze del contado, vi è un tesoriere particolare e il cardinale vicario generale (che in caso di assenza nomina un rettore che sbrighi le incombenze correnti) dispone di una propria curia. Malgrado la dicotomia tra Bologna e Romagna, la prassi amministrativa è simile. Le città sono sotto il completo controllo dei rappresentanti pontifici: la Camera apostolica ne riscuote le entrate, con cui paga tutti gl'impiegati comunali e papali; i rappresentanti del sovrano vi esercitano la giurisdizione, sorvegliano tutta l'attività politico-amministrativa, curano la difesa e l'annona, intervengono sugli Statuti e sull'amministrazione dei contadi. Nei piccoli centri e nelle aree rurali il potere pontificio preferisce invece riscuotere imposte di riparto sotto forma di focatici e incassare i proventi del monopolio del sale, accollando direttamente alle comunità l'onere della retribuzione del giurisdicente (mai del castellano!) papale.

L'epoca albornoziana instaura dunque, sulle basi giuridiche già speri-

dell'amministrazione papale, L. MASCANZONI, *La «Descriptio Romandiole» del card. Anglic. Introduzione e testo*, Bologna [1985]; R. DONDARINI-G. CINTI, *La «Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatibus» del cardinale Anglico (1371). Introduzione ed edizione critica. Assetto territoriale e forme insediative dalla «Descriptio»*, Bologna 1990; *Codex*, cit., vol. 2, pp. 527-539 (ove sono editi i *Praecepta* del legato Grimoard per il suo successore). Per i rettori pontifici tra metà Trecento e metà Cinquecento occorre ricorrere, oltre alle varie monografie locali, alle serie di S. BERNICOLI, *Governi di Ravenna e di Romagna dalla fine del secolo XII alla fine del secolo XIX. Tavole di cronologia (conti, rettori, legati e presidi della Romagna; potestà, vicari e giudici loro, governatori, legati, vicelegati, prefetti di Ravenna; potestà di alcuni altri luoghi d'Italia)*, Ravenna 1898 [rist. an. Bologna 1968]; E. GUALANDI, *Podestà, Consoli, Legati Pontifici, Governatori e Vice-Legati che hanno governato la città di Bologna (1141-1755). Bolognesi Podestà e Consoli fuori Bologna*, «L'Archiginnasio» 55-56 (1960-1961), pp. 191-236; A. GARDI, *Gli 'ufficiali' nello Stato pontificio del Quattrocento*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», CI. di lettere e filosofia, s. IV, Quaderni, 1 (1957), pp. 225-291

mentate all'epoca di Giovanni XXII, un sistema amministrativo assai più gerarchizzato e integrato. La monarchia pontificia è ormai l'unica detentrica della sovranità; le province ne divengono ripartizioni periferiche in cui vengono ricomprese anche le precedenti entità comunali: il Comune diviene l'estrema articolazione dell'apparato statale, le sue risorse sono espropriate, i suoi ufficiali vengono nominati e sindacati dai rappresentanti papali e pagati dalla Camera apostolica. È significativo che proprio in questo periodo la scomparsa di fatto del parlamento provinciale si accompagni all'uso di presentare periodicamente ai vicari petizioni in forma di capitoli; e che, contemporaneamente, il legato Anglic Grimoard, fratello di Urbano V, faccia redigere una minuziosa descrizione delle due province corredandola di una serie di consigli politici al suo successore nella legazione: dal dibattito su questioni d'interesse comune tra cittadini e inviato del sovrano, si passa alle suppliche presentate dai sudditi al rappresentante del loro Signore; e per converso, mentre i responsabili della provincia si preoccupano di conoscerne approfonditamente l'apparato amministrativo, riflettono sul modo di mantenere il consenso dei governati¹⁶.

La costruzione politica albornoziana dura una ventina d'anni, stritolata poi dalla momentanea intesa fiorentino-viscontea contro la Santa Sede, dal contrasto stridente tra la condizione delle terre sottoposte a vicariato e quelle di dominio diretto, infine dalla crisi del Papato esplosa nello Scisma. Eppure quell'esperienza diviene paradigmatica per i Pontefici sino a metà del XV secolo: quando si riuscirà a recuperare qualche area al controllo papale, il modello amministrativo seguito sarà quello albornoziano¹⁷. Di

¹⁶Esempi di capitolarioni presentate ai vicari in O. VANCINI, *Bologna*, cit., pp. 62-70 e 103-104; su questo tipo di documenti, P. SUPINO MARTINI, *Note sulle petizioni in forma di «capitulari»*, in *Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti*, Torino 1973, pp. 555-568. A loro volta, i generi letterari della «Descrizione» e dell'«Istruzione» conosceranno larga fortuna nello Stato pontificio di epoca moderna e non mancheranno mai di coniugare ricognizione istituzionale e precettistica politica: cfr. P. J. RIETBERGEN, *Problems of Government. Some observations upon a 16th century «Istruzione per li governatori delle città e luoghi dello Stato Ecclesiastico»*, «Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome», n. s., 46 (1979), pp. 173-201, e le osservazioni di C. WEBER, *Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher. Elenchus congregationum, tribunalium et collegiorum Urbis. 1629-1714*, Rom-Freiburg-Wien, 1991, pp. 16-20; ID., *Die Territorien*, cit., pp. 46-51. Tentativi di risuscitare l'istituto parlamentare nel XVI secolo in Romagna non avranno successo: CASANOVA, *Comunità*, cit., pp. 260-261.

¹⁷Per quanto segue, cfr. in particolare P. PARTNER, *Lo Stato della Chiesa nel XV e nel XVI secolo*, in *I secoli del primato italiano: il Quattrocento*, Milano 1988 (Storia della società italiana, 8), pp. 399-435; A. ESCH, *Bonifaz IX. und der Kirchenstaat*, Tübingen 1969; P. PARTNER, *The Papal State under Martin V. The administration and government of the temporal power in the early fifteenth century*, London 1958; J. Guiraud, *L'État pontifical après le Grand Schisme. Étude de géographie politique*,

fatto, tuttavia, ciò si può attuare solo in misura assai scarsa. All'epoca dello scisma, la regione sfugge totalmente di mano: i Papi romani devono rassegnarsi a sanzionare la situazione concedendo numerosi vicariati apostolici, a nominare rettori di Romagna i signori di Rimini, Galeotto Malatesta e suo figlio Carlo, e ad inviare a Bologna Baldassarre Cossa, un legato energico che riesce a controllare la città e, per qualche anno, anche Faenza e Forlì. Cossa aderisce poi all'obbedienza pisana e ne diviene il papa Giovanni XXIII, riuscendo a recuperare quasi tutti i domini italiani e costringendo il suo omologo di Roma, Gregorio XII, a rifugiarsi a Rimini sotto protezione veneziana. Conclusosi lo Scisma, la Romagna, avamposto pontificio in val Padana, viene sottoposta alle pressioni dei principali pretendenti all'egemonia italiana, Firenze, Milano, poi Venezia, che fomentano le resistenze locali all'autorità papale e non disdegnano, all'occasione, d'intervenirvi direttamente. Nella prima metà del Quattrocento, solo Bologna e Forlì vengono a malapena controllate per alcuni anni da Martino V ed Eugenio IV, tra frequenti rivolte filoviscontee; nella seconda metà, il dominio diretto papale si riduce a Cesena (che Paolo II toglie ai Malatesta nel 1465 assieme ad una decina di località minori) e Bologna, la quale è però semindipendente sotto la guida della fazione dei Bentivoglio. Quanto a Ferrara, nel 1471 gli Este vi ottengono addirittura da Paolo II il titolo ducale, il che da un lato equivale a riconoscerne la particolare rilevanza politica rispetto agli altri vicari apostolici della regione, dall'altro serve ad inserirne il rapporto con Roma nella cornice del diritto feudale. La «sovranità limitata» del Papato nei suoi territori settentrionali era d'altronde stata sanzionata dalla pace di Lodi del 1454, che aveva visto gli Este e Bologna accolti come membri minori della lega italica e *tutti* i potentati della zona venire indicati come collegati, spesso contemporaneamente, da Sforza, Venezia e Firenze. La presenza pontificia a Nord dell'Appennino viene dunque nel XV secolo fortemente ridimensio-

Paris 1896; soprattutto S. CAROCCI, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, a c. di S. GENSINI, Roma 1996, pp. 151-224. Sul valore di modello dell'esperienza albornoziana, G. FERRAÙ, *Politica*, cit., p. 537. Per una rappresentazione grafica delle clausole della pace di Lodi relative al dominio papale, A. GARDI, *Lo Stato*, cit., pp. 407-408; e cfr. G. SORANZO, *Collegati, raccomandati, aderenti negli Stati italiani dei secoli XIV e XV*, «Archivio storico italiano» 99 (1941), vol. 1, pp. 3-35; ID., *La lega italica (1454-1455)*, Milano s. d. Per la promozione degli Este a duchi pontifici, GUNDERSHEIMER, *Ferrara*, cit., pp. 67-68. Malgrado lo scarso controllo esercitato dal Papato sulla regione, un trattato di riforma presentato al concilio di Costanza nel 1415 proponeva di destinare le entrate della Romagna, valutate in 300000 ducati l'anno, al mantenimento del Sacro Collegio: cfr. H. JEDIN, *Chiesa della fede Chiesa della storia. Saggi scelti*, Brescia 1972, pp. 157-158.

nata; a Cesena è ripristinata la vecchia amministrazione albornoziana, insediandovi un rettore (che inizia a venire chiamato governatore) e un tesoriere, ma incamerando solo una parte delle entrate cittadine e delimitando precisamente la sfera d'azione degli ufficiali pontifici rispetto a quelli comunali; Bologna vive addirittura la situazione ibrida di ospitare un «legato di Bologna e Romagna» e un tesoriere pontificio, ma di versare alla Camera apostolica il gettito di una sola imposta e di retribuire gli ufficiali papali con le entrate cittadine, come se fossero salariati del Comune¹⁸. Di fatto, l'apparato amministrativo di queste regioni riesce appena ad automantenersi e ha principalmente il ruolo di riaffermarvi la sovranità pontificia; non è un caso che poco dopo la metà del secolo i Legati bolognesi cessino di recarsi in sede e si limitino ad inviarvi luogotenenti che ne svolgono le poche funzioni di rappresentanza del potere papale; né stupisce che, trasformatasi in una sinecura lucrosa, la dignità legatizia si veda formalmente privata di ogni autorità effettiva nei confronti del governatore di Cesena¹⁹.

Il potere pontificio sulla regione si attesta dunque ad un livello assai più modesto di quello perseguito sino alla metà del XV secolo: in particolare esso rinuncia al totale controllo sui Comuni e accetta che questi funzionino non come terminali dell'amministrazione statale, ma come soggetti autonomi, seppure ad essa subordinati. I rappresentanti papali si riservano i segni distintivi e i poteri caratterizzanti la sovranità (grazia, giurisdizione penale e d'appello, supervisione amministrativa e militare, riscossione fiscale), ma li esercitano solo nella misura loro consentita dalle contingenze

¹⁸Cfr. M. CARVALE, *Entrate e uscite dello Stato della Chiesa in un bilancio della metà del Quattrocento*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 167-190; ID., *Le entrate pontificie*, in *Roma*, cit., pp. 73-106; C. BAUER, *Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV.*, «Archivio della Società romana di Storia patria» 50 (1927), pp. 319-400; G. ORLANDELLI, *Note di storia economica sulla Signoria dei Bentivoglio*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n. s., 3 (1951-1953), pp. 205-398; E. NASALLI ROCCA DI CORNELIANO, *Il card. Bessarione Legato pontificio in Bologna (1450-1455). Saggio sulla costituzione dello Stato pontificio e sulla legislazione e la vita giuridica del '400*, ibid., s. IV, 20, fasc. IV-VI (VII-XII 1930), pp. 17-80; F. BACCHELLI, *La legazione bolognese del cardinal Bessarione (1450-1455)*, in *Bessarione e l'Umanesimo. Catalogo della mostra*, a c. di G. FIACCADORI, Napoli 1994, pp. 137-147; D. S. CHAMBERS, *A Renaissance Cardinal and his Worldly Goods: the Will and Inventory of Francesco Gonzaga (1444-1483)*, London 1992.

¹⁹Tale limitazione risulta da una clausola che inizia ad apparire nella bolla di nomina del legato Francesco Gonzaga (5 VII 1471): Archivio di Stato di Bologna, Governo, Privilegi, Bolle, brevi e diplomi-serie cronologica sciolta, b. 2, n. 124. Sull'attività del governatore di Cesena nel XV secolo, I. ROBERTSON, *Cesena: governo e società dal sacco dei Bretoni al dominio di Cesare Borgia*, in *Storia di Cesena*, cit., vol. 2, t. II, pp. 5-92; *Bandi cesenati (1431-1473)*, a c. di C. RIVA, Bologna 1993.

politiche e dalla consapevolezza della necessità di mantenere l'accordo con le oligarchie locali. Tuttavia, in complesso il Quattrocento costituisce un'epoca di sperimentazione istituzionale, giacché pare consolidarsi la consuetudine di affidare la provincia a Legati nei momenti di crisi, a governatori prelati in quelli ritenuti di ordinaria amministrazione; quando poi ogni intervento sostanziale appare impossibile, si torna a nominarvi Legati, sia per offrire un referente autorevole alle riottose oligarchie provinciali, sia per gratificare prelati vicini al sovrano con gli alti emolumenti della carica. Il Legato va in tal modo delineandosi come figura polivalente, volta a volta mediatore politico o comandante militare, governatore provinciale o percettore di rendita, a seconda che le circostanze consiglino di accentuare l'uno o l'altro aspetto adombrato negli amplissimi, ma indefiniti poteri conferitigli dal Papa all'atto della nomina²⁰.

L'epoca delle guerre d'Italia consente di mettere alla prova la versatilità dei Legati. Dopo che Sisto IV e Alessandro VI hanno operato per collocare loro parenti a capo delle signorie romagnole, Giulio II e i due papi medicei approfittano dell'indebolimento delle potenze italiane (e delle dinastie locali) per riprendere il possesso di tutta la Romagna ed espandersi in Emilia, arrivando a controllare per periodi più o meno lunghi tutta l'area da Rimini a Piacenza²¹. Nel 1524 la regione viene organizzata, alla luce delle esperienze

²⁰In generale, sui poco noti Legati del XV secolo cfr. G.-L. LESAGE, *La titulature des envoyés pontificaux sous Pie II (1458-1464)*, «Mélanges d'archéologie et d'histoire» 58 (1941-1946), pp. 206-247; F. WASNER, *Fifteenth-Century Texts on the Ceremonial of the Papal Legatus a latere*, «Traditio» 14 (1958), pp. 295-358.

²¹Su quest'epoca, in particolare M. MONACO, *La situazione della Reverenda Camera Apostolica nell'anno 1525. Ricerche d'archivio (un contributo alla storia delle finanze pontificie)*, Roma 1960; L. STAFFEITI, *Il cardinale Innocenzo Cybo. Contributo alla storia della politica e dei costumi italiani nella prima metà del secolo XVI*, Firenze 1894; G. BERTI, *La politica Pontificia nell'Emilia settentrionale dal 1525 al 1545*, «Archivio storico per le province parmensi», s. IV, 14 (1962), pp. 109-159; ID., *Stato e popolo nell'Emilia padana dal 1525 al 1545. Note e ricerche d'archivio*, Parma 1967; D. ANDREOZZI, *Piacenza 1402-1545. Ipotesi di ricerca*, Piacenza 1997; U. BENASSI, *Storia di Parma*, Parma 1899-1906 [rist. an. Bologna 1971]; O. ROMBALDI, *Il governo ecclesiastico (1512-1523)*, «Bollettino storico reggiano» 7, 29 (XII 1974), pp. 17-53; L. CHIESI, *Reggio nell'Emilia sotto i pontefici Giulio II-Leone X-Adriano VI e Francesco Guicciardini governatore della città*, Reggio Emilia 1892; T. SANDONNINI, *Modena sotto il governo dei papi*, Modena 1879; G. GOZZADINI, *Di alcuni avvenimenti in Bologna e nell'Emilia dal 1506 al 1511 e dei cardinali legati A. Ferrerio e F. Alidosi*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», s. III, 4 (1886), pp. 67-176, 7 (1889), pp. 161-267; R. HONIG, *Bologna e Giulio II. 1511-1513*, Bologna 1904; C. CASANOVA, *Comunità*, cit., pp. 55-67; R. GALLI, *Imola*, cit. (che alle pp. 435-436 riporta il breve di nomina del governatore d'Imola Stefano Negroni nel 1504); *Lettere di monsignore Goro Gheri pistoiese governatore di Piacenza nel 1515 a Giuliano, Giulio e Lorenzo de' Medici e ad altri scelte ed estratte*

quattrocentesche, nelle due legazioni di Bologna (con la Romagna) e della Gallia Cispadana (Parma e Piacenza e, finché restano pontificie, Modena e Reggio); in ogni città delle due province è insediato un governatore; Bologna e Romagna hanno un'unica tesoreria, mentre in Cispadana se ne istituisce una per ogni centro, ma sottoponendole ad un appalto comune: per la prima volta le tesorerie provinciali appaiono infatti oggetto di appalto, segno che non solo dovevano supplire al mantenimento dell'amministrazione periferica come nei secoli precedenti (quando peraltro si erano rivelate solitamente passive), ma produrre anche un utile economico. Si tratta di un'altra modificazione significativa apportata allo schema albornoziano, che prevedeva come ufficiali unicamente impiegati camerali²².

4. A partire dal 1530, la situazione politica italiana si stabilizza. Sancita l'egemonia asburgica, il dominio papale completa la propria definizione territoriale: Modena e Reggio tornano definitivamente agli Este, nel 1545 l'enclave di Parma e Piacenza viene eretta in ducato per i Farnese, e con ciò virtualmente perduta per il controllo papale, infine nel 1598 Ferrara verrà recuperata, sia sulla base del diritto pontificio (la bolla *Admonet nos* del 1567, che prescrive la devoluzione dei feudi in cui si sia estinta la linea dei beneficiari) che di quello imperiale (il riconoscimento che la parte ferrarese dei domini estensi pertiene a quell'Esarcato ceduto sin dalla fine del Duecento).

Ciò che è cambiato è naturalmente la situazione politica generale²³.

dal codice Capponi CCLXXXIV, a c. di B. PALLASTRELLI e L. SCARABELLI, «Archivio storico italiano», Appendice, 6 (1848), pp. 7-135; F. GUICCIARDINI I, *Carteggi*, a c. di R. PALMAROCCHI e P. G. RICCI, Bologna-Roma 1938-1972 (ma già ID., *Opere inedite*, a c. di L. CANESTRINI, Firenze 1857-1867, voll. 7-9, dedicati ai diversi governi ricoperti nell'Emilia pontificia tra 1516 e 1534; nel vol. 8, pp. 383-423, istruzioni di Guicciardini relative alla situazione romagnola). La bolla di nomina del legato cispadano Del Monte è pubblicata in M. ROSSI, *La Politica di Paolo III. a Parma rivelata da una lettera al Card. Giovanni M. Del Monte*, Roma s. d.

²² Sul ruolo degli appalti delle tesorerie provinciali, cfr. M. CARVALE, *La finanza pontificia nel Cinquecento: le province del Lazio*, [Napoli] 1974, pp. 8-19 e 113-124; ID., *Le entrate*, cit., pp. 103-104 (e cfr. pp. 93-100); per la Romagna in particolare, anche GUICCIARDINI, *Opere*, cit., vol. 8, pp. 416-419.

²³ Per quanto segue è ancora utile V. DE CAPRARIIS, *L'Italia nell'età della Controriforma*, in *Storia d'Italia*, a c. di N. VALERI, Torino 1959-1965², vol. 2, pp. 383-786. Sui mutamenti attuati nello Stato pontificio, P. PRODI, *Il sovrano*, cit., pp. 165-248; A. GARDI, *Lo Stato*, cit., pp. 21-55; B. G. ZENOBI, *Le «ben regolate»*, cit., pp. 45-53; ID., *I caratteri della distrettizzazione di antico regime nella Marca pontificia*, in *Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli*, a c. di R. PACI, Padova 1982, pp. 61-106; L. LONDEI, *L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa tra antico regime e restaurazione*, in *Città capovalli nell'Ottocento borbonico*, a c. di C. TORRISI, Caltanissetta-Roma 1995, pp. 185-229. Il testo della *Admonet nos* è in *Codex*, cit., vol. 3, 1862, pp. 541-543.

L'affermazione asburgica limita fortemente lo spazio di manovra degli Stati italiani, ma garantisce nel contempo, se non la pace, una stabilità complessiva del quadro politico che consente ai governi, specie dopo il 1559, di dedicarsi con più respiro alla costruzione della propria struttura statale; i Papi, da Paolo IV a Clemente VIII, si dotano di strumenti nuovi che mutano radicalmente il modello amministrativo alboroziano. Dal 1543 viene impiantato un nuovo sistema di imposte generali, su cui si innesta un debito pubblico crescente; nel 1559 è istituita la Consulta, il consiglio sovrano cui fa capo l'amministrazione interna dello Stato; nel 1588 si stabilizza il sistema delle Congregazioni cardinalizie specializzate che ridimensionano il ruolo politico del Concistoro; nel 1592 viene infine creato il Buon Governo, l'ufficio che esercita il controllo sulle finanze comunali e cui si affiancherà in seguito la congregazione dei Baroni per le località infeudate. L'istituzione di questi organi di coordinamento estende all'apparato centrale dello Stato la distinzione, già esistente in periferia, tra strutture di governo a competenza giurisdizionale (in senso lato) e finanziaria: gli ufficiali dello Stato non sono più sottoposti, come nei secoli precedenti, alla sola Camera Apostolica, ma sottostanno ai nuovi dicasteri specializzati, i quali a loro volta sono di fatto organi ausiliari del sovrano e dei suoi più stretti collaboratori, il cardinale nipote e il segretario. A ciò fa riscontro un complessivo superamento dell'amministrazione periferica alboroziana a favore di un modello assai più accentrato: le grandi province policentriche affidate a rettori o Legati semiautonomi vengono frammentate in una pluralità di governi medio-piccoli, i cui titolari sono strettamente sottoposti alle direttive e ai controlli degli uffici della Capitale.

I problemi da affrontare nelle province settentrionali sono peraltro assai particolari. Si tratta di territori recuperati tardi all'effettivo dominio papale (la Romagna tra 1503 e 1509, Bologna nel 1506, Ferrara nel 1598), inquieti per le lotte di fazione divampate dall'inizio del Cinquecento e che, sino alla devoluzione di Urbino nel 1631, formeranno una sorta di «Stato pontificio del Nord» separato fisicamente dalla restante compagine territoriale e difficile da difendere militarmente. Si tratta inoltre di aree con una rete urbana densa e integrata (Bologna e Ferrara sono la seconda e terza città dello Stato per popolazione), con un'economia sviluppata in campo industriale e agricolo, portate a gravitare verso lo spazio economico lombardo-veneto e fortemente condizionate dal problema della regolamentazione idraulica del territorio. Le tre regioni, potenzialmente complementari dal punto di vista economico, sono tuttavia anche assai diverse tra loro: Bologna è un'unica città col suo esteso contado, importante come centro indu-

striale, ma non autosufficiente dal punto di vista alimentare; la Romagna è un territorio articolato, privo di un centro egemone, costituito da sei città principali e moltissime località minori e minime, punteggiato di feudi sull'Appennino, grande produttore di cereali e piante industriali; il Ferrarese comprende il capoluogo con un vasto distretto che esporta grani e seta (grezza o semilavorata), l'area valliva comacchiese con le sue risorse ittiche e una quindicina di altri territori, la cui struttura agraria, in particolare nel Centopievese e nella Romagna Ferrarese, è spesso più progredita di quella della città capoluogo²⁴. In questo panorama complesso, la politica papale deve pertanto cercare di conciliare direttrici non sempre coincidenti: per attuare, come nel resto del dominio papale, un'espansione del controllo politico-finanziario dello Stato nel quadro d'un'alleanza di fondo con i ceti dirigenti urbani, occorrerà qui contenere le pretese dell'oligarchia bolognese, fornire un centro di coordinamento ai centri romagnoli, equilibrare le aspirazioni della nobiltà ferrarese all'egemonia sulla provincia con l'insofferenza delle località minori per la preponderanza cittadina; il tutto mantenendo alcune forme di collegamento tra le tre regioni.

Il superamento del modello amministrativo albornoziano avviene dunque qui con maggiore cautela e gradualità, per linee interne e utilizzando il grande pragmatismo che caratterizza la politica pontificia²⁵. Al mo-

²⁴ Sulle tre province nella prima età moderna, F. CORRIDORE, *La popolazione dello Stato romano (1656-1901)*, Roma 1906; G. PARDI, *Sulla popolazione del Ferrarese dopo la devoluzione*, «Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di Storia patria», s. I, 20 (1911), fasc. II; K. J. BELOCH, *Storia della popolazione d'Italia*, Firenze 1994; A. FERRANTINI, *Un censimento inedito dello Stato pontificio (26 Marzo 1769)*, «Statistica» 8 (1948), pp. 280-341; P. MALANIMA, *L'economia*, in *Storia degli antichi*, cit., pp. 249-295; L. DAL PANE, *La Romagna dei secoli XVI e XVII in alcune descrizioni del tempo*, Bagnacavallo 1932; [A. ZOLI-S. BERNICOLI], *La Romagna nel principio del secolo XVII. Informazione ufficiale contemporanea*, Ravenna 1899; C. CASANOVA, *Comunità*, cit., pp. 19-54; D. BOLOGNESI, *Una «regione» divisa. Economia e società in Romagna alla fine del Settecento*, in *Spazi ed economie. L'assetto economico di due territori della Padania inferiore*, a c. di F. GIUSBERTI e A. GUENZI, Bologna 1986, pp. 137-271; A. MONTI, *Piccolo Stato, crescita economica, bilancia commerciale: la scala di commercio di Bologna fra '500 e '700*, Siena 1994; C. PONI, *Fossi e cavedagne benedicon le campagne. Studi di storia rurale*, Bologna 1982; ID., *Per la storia del distretto industriale serico di Bologna (secoli XVI-XIX)*, «Quaderni storici» 25 (1990), pp. 93-167; V. SANI, *Ferrara*, cit.; F. CAZZOLA, *Polemiche e contrasti per l'istituzione dell'arte della seta a Ferrara (1595-1620)*, «Economia e storia», s. I, 14 (1967), pp. 291-329; ID., *La marineria romagnola e i problemi del trasporto dei cereali nel Seicento: l'incetta ferrarese del 1628*, in *Atti del Convegno: «La marineria romagnola, l'uomo, l'ambiente»*, [Cesenatico 1977], pp. 297-312; ID., *La bonifica del Polesine di Ferrara dall'età estense al 1885*, in *La Grande bonificazione ferrarese*, vol. I, Ferrara 1987, pp. 103-251.

²⁵ Per quanto segue, cfr. soprattutto *Legati*, cit.; C. WEBER, *Die Territorien*, cit., pp. 343-392; A. GARDI, *Lo Stato*, cit., pp. 153-239; *Bonomia manifesta. Catalogo dei bandi, editti, costituzioni e*

mento dell'inclusione dei diversi territori nel dominio papale, vengono stipulati accordi che forniscono la cornice di avvio dei rapporti tra essi e l'autorità pontificia²⁶. Le tre regioni vengono organizzate in altrettante pro-

provvedimenti diversi, stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio, a c. di Z. ZANARDI, Firenze 1996; A. GARDI, *Crdinale e gentiluomo. Le due logiche del legato di Bologna Alessandro Sforza (1571-1573)*, in «Società e storia», 20 (1997), pp. 285-377; C. CASANOVA, *Comunità*, cit., pp. 211-277; A. FRIZZI, *Memorie per la storia di Ferrara*, a c. di C. LADERCHI, vol. 5, Ferrara 1848² [rist. an. 1982], pp. 1-242; C. ANTOLINI, *Ferrara negli ultimi anni del Secolo XVIII*, «Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria», s. I, 11 (1899), pp. 1-356; F. CAZZOLA, *Il problema annonario nella Ferrara pontificia: il legato Serra e la congregazione dell'Abbondanza (1616-1622)*, «Annali della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Macerata» 3-4 (1970-1971), pp. 539-578; B. G. ZENOBI, *Le «ben regolate»*, cit., pp. 205-226; C. CASANOVA, *Gentiluomini ecclesiastici. Ceti e mobilità sociale nelle Legazioni pontificie (secc. XVI-XVIII)*, Bologna 1999; S. FABBRI, *Un governatore letterato: Traiano Boccalini al governo di Val di Amona (1594-1596)*, «Studi romagnoli» 2 (1951), pp. 235-244; L. TONINI-C. TONINI, *Della storia*, cit., vol. 6, parte II, pp. 1-5 e 14-97; A. CASADEI, *Lettere del Cardinale Gasparo Contarini durante la sua legazione di Bologna (1542)*, «Archivio storico italiano» 118 (1960), pp. 77-130 e 220-285; U. MAZZONE, «Evellant vicia... aedificent virtutes»: il cardinal legato come elemento di disciplinamento nello Stato della Chiesa, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a c. di P. PRODI e C. PENUTI, Bologna 1994, pp. 691-731; ID., «Con esatta e cieca obediènza». Antonio Pignatelli cardinal legato di Bologna (1684-1687), in *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII*, a c. di B. PELLEGRINO, Galatina 1994, pp. 45-94. Per le attività legate alle tesorerie, anche C. CASANOVA, *Un banchiere bolognese del '700. Antonio Gnudi*, «L'Archiginnasio» 88 (1993), pp. 19-321; A. CARACCILOLO, *Ricerche sul mercante del Settecento. I. Fortunato Cervelli, ferrarese «neofita», e la politica commerciale dell'Impero*, Milano 1962; W. ANGELINI, *Gli Ebrei di Ferrara nel Settecento. I Coen e altri mercanti nel rapporto con la pubblica autorità. Studi storici*, Urbino 1973; O. VERDI, *Un appalto «diverso». Le valli da pesca di Comacchio durante il governo pontificio (1598-1798)*, in *Storia di Comacchio*, cit., vol. 2, pp. 357-401; L. DAL PANE, *Lo Stato*, cit., pp. 255-299 e 557-607. Un'indicazione eloquente sullo svolgimento delle vicende delle tesorerie di Romagna, Bologna e Ferrara tra XV e XVIII secolo è fornita dagli inventari dei relativi fondi dell'Archivio di Stato di Roma, curati tutti da E. Aleandri e M. Cristofari.

²⁶ Si tratta spesso di capitolazioni, che possono venire successivamente integrate da altre concessioni papali: cfr. per Bologna A. GARDI, *Lo Stato*, cit., pp. 105-120; A. DE BENEDECTIS, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995, pp. 164-321; per Ferrara, A. FRIZZI, *Memorie*, cit., vol. 5, pp. 25-28; Archivio di Stato di Ferrara, Archivio storico comunale, Miscellanea archivistico-bibliografica, 146, L. N. G. M. CITTADELLA, «Bolla centumvirale ed elenchi dei consiglieri centumvirali dalla devoluzione di Ferrara alla Santa Sede nel 1598, sino alla occupazione francese nel 1796»; per Comacchio, O. VERDI, *Un appalto*, cit., pp. 358-360 e 391. Per la Romagna in generale, molti accenni in C. CASANOVA, *Comunità*, cit. (e cfr. F. GUICCIARDINI, *Opere*, cit., vol. 8, pp. 397-398 e 410); in particolare per Ravenna, C. CASANOVA, *Potere delle grandi famiglie e forme di governo*, in *Storia di Ravenna*, cit., vol. 4, pp. 39-129; per Forlì, EAD., *Politica e società*, in *Storia di Forlì*, cit., vol. 3, pp. 13-40; per Cesena, EAD., *Ai vertici della società*, in *Storia di Cesena*, cit., vol. 3, pp. 63-100, e C. PENUTI, *Finanza locale, pressione fiscale e società a Cesena nei secoli XVI e XVII*, *ibid.*, pp. 265-339; per Rimini, L. TONINI-C. TONINI, *Della storia*, cit., vol. 6, in particolare parte II, pp. 836-857 e 933-940; per Faenza, A.

vince e tesorerie, tanto più che all'epoca di Gregorio XIII comincia a divenire stabile la separazione tra Bologna e la Romagna. A Ferrara sono costantemente insediati Legati, che esercitano nei confronti dei sudditi i diritti di sovranità prima spettanti al duca, mentre questi si alternano con governatori prelati a Bologna sin verso gli anni Ottanta del Cinquecento, in Romagna fino alla metà del secolo successivo. A questi rettori generali delle province, la cui autorità si estende anche ai feudi interni alle rispettive circoscrizioni, si affiancano, nel Ferrarese e in Romagna, sette governatori delle città principali (prelati o anche laici), nominati con breve papale, e una cinquantina di governatori minori, solitamente giuristi laici, deputati con patente della Consulta²⁷. Papa o Consulta nominano poi diversi ufficiali delle curie gene-

MESSERI-A. CALZI, *Faenza nella storia e nell'arte*, Faenza 1903, pp. 231-235; per Imola, A. FERRI, *Imola nella storia. Note di vita cittadina*, Imola 1991, pp. 172-173. Tra i centri minori, cfr. ad es. per Lugo A. GARDI, *Lugo nella legazione pontificia di Ferrara (1598-1796)*, in *Storia di Lugo*, cit., vol. 2, pp. 1-33; per Cento, M. CECHELLI, *L'età moderna (1502-1796)*, in *Storia di Cento*, cit., vol. 2, pp. 1-122, a pp. 34-35 e 88; per Bagnacavallo, G. BONOLI, *Storia di Bagnacavallo*, a c. di G. BALDINI, M. BOVOLI, G. CORTESI, Lugo 1989, pp. 87-89; per Massa Lombarda, L. QUADRI, *Memorie per la storia di Massalombarda*, Imola 1970, pp. 119-121; per Ariano Polesine, G. CRISTI, *Storia del comune di Ariano Polesine*, Padova 1934, p. 86; per Conselice, P. NEGRI, *Relazione sugli antichi ordinamenti e statuti del comune di Conselice da presentarsi alla Esposizione emiliana che si terrà in Bologna nel Maggio 1888*, Faenza 1888, pp. 31-32, e *Catastro della comunità di Conselice (1229-1725)*. *Contributo alla Storia locale*, a c. di G. CERONI, Imola 1995, pp. 225-230; per il contado riminese, che ebbe capitolazioni separate dalla città, L. TONINI-C. TONINI, *Della storia*, cit., vol. 6, parte II, pp. 877-882. Lo stesso avviene nei territori dell'Emilia occidentale: T. SANDONNINI, *Modena*, cit., pp. 9-14; L. CHIESI, *Reggio*, cit., pp. 17-25 e 51-55; O. ROMBALDI, *Il governo*, cit., pp. 22-43; U. BENASSI, *Storia*, cit., vol. 2, pp. 27-51, 80-88, 219-255; vol. 4, pp. 10-14, 95 e Documenti, pp. 8-9; vol. 5, pp. 9-45, 165, 359-384; G. BERTI, *La politica*, cit., pp. 129-130 e 142-144; D. ANDREOZZI, *Piacenza*, cit., pp. 142-144, 189-192.

²⁷ Alla fine del Settecento sono nominati per breve i governatori di Comacchio nel Ferrarese e quelli di Ravenna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini in Romagna; sono invece designati con patente della Consulta i governatori di Cento, Pieve di Cento, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Massa Lombarda, S. Agata e Conselice, Argenta, Codigoro, Ariano, Crespino, Melara, Trecenta nel Ferrarese e Cervia, Bertinoro, Forlimpopoli, Solarolo, Castel del Rio, Brisighella, Castel Nuovo, Civitella, Giaggiolo, Linara, Roversano, Montecodruzzo, Gatteo, Gambettola, Longiano, S. Mauro, Savignano sul Rubicone, Borghi, S. Giovanni in Galilea, Sogliano al Rubicone, Tornano, Scorticata, Verucchio, Santarcangelo, S. Martino in Converseto, Coriano, Montescudo, Montefiore, Mondaino, Piandimeleto in Romagna. Nel primo Seicento in molte delle giurisdizioni minori la Consulta inviava giusdicenti col titolo di podestà che, nei centri meno rilevanti, erano notai. È anche da notare come Ravenna (a differenza degli altri capoluoghi di Legazione, Bologna e Ferrara) avesse un proprio governatore distinto dal Legato o dal governatore provinciale di Romagna. Cfr., oltre a C. WEBBER, *Die Territorien*, cit., C. ANTOLINI, *Ferrara*, cit., pp. 19-20; [A. ZOLI-S. BERNICOLI], *La Romagna*, cit., pp. 8-9; C. CASANOVA, *Comunità*, cit., pp. 8 e 218-240. Durante il regno di Urbano VIII,

rali (i luogotenenti civili e criminali, i bargelli, a volte i vicelegati, i castellani); altri sono designati dai Legati, dai tesorieri provinciali o da autorità diverse. I tesorieri sono invece appaltatori che stringono con la Camera apostolica contratti di durata solitamente novennale; le tre province vengono sottoposte alle imposizioni decise dopo il loro recupero al dominio papale, mentre in linea di principio restano esenti da quelle istituite prima. Tra XVI e XVII secolo gli ufficiali pontifici vengono così a formare una rete capillare di giurisdizioni, che ricalca l'assetto territoriale precedente: quando infatti si recuperano nuovi territori al dominio diretto pontificio, ad esempio in occasione della revisione dei titoli feudali voluta da Gregorio XIII, essi non vengono accorpati alle circoscrizioni subprovinciali limitrofe, ma continuano a formare giurisdizioni a sé stanti. Questo carattere «giurisdizionale» dell'amministrazione papale non deve tuttavia trarre in inganno: i governatori sono concepiti primariamente come 'giudici' perché sono terminali della sovranità, di cui l'esercizio della giustizia è una prerogativa qualificante; ciò non significa tuttavia che essi siano limitati a funzioni inquirenti o giudicanti. Essi divengono anzi il veicolo, tradizionale, per cui passa la *nuova* affermazione del potere papale, in misura direttamente proporzionale al loro rango sociale e alle dimensioni dei territori loro sottoposti. I governatori non solo vanno concentrando nelle loro mani l'intera amministrazione della giustizia civile e penale, ma danno validità con la loro presenza alle deliberazioni dei Consigli comunali, cui partecipano, controllano tutta la vita amministrativa del Comune e condizionano il confronto politico locale, dapprima imbrigliando le lotte tra le fazioni e riportandole alla dimensione di una spartizione concordata della gestione degli affari municipali, poi adattando alla realtà provinciale le decisioni assunte dai Papi e dai Legati. Questa funzione così nettamente politica è massima presso i Legati: dotati di poteri che li collocano al di sopra di ogni normativa e magistratura locale, subordinati alla sola autorità del sovrano, detentori di propria autonomia progettuale, essi sono veri plenipotenziari papali col compito di trovare il punto d'equilibrio tra le scelte politiche di Roma e le istanze dei sudditi. Quanto ai tesorieri, divengono il centro di flussi di denaro consistenti e crescenti, che drenano a vantaggio della Camera apostolica risorse fiscali, ma anche patrimoniali (è il caso delle Valli di

in momenti di particolare tensione politico-militare (1630 e 1642), al cardinale nipote del Papa, Antonio Barberini, viene conferita la legazione di tutte e tre le provincie congiuntamente; i rispettivi Legati lo affiancano come «collegati» delle rispettive circoscrizioni: *Legati*, cit., p. 474. L'elenco delle località recuperate (molte delle quali in Romagna) all'epoca di Gregorio XIII è in *Codex*, cit., vol. 3, 1862, pp. 544-553.

Comacchio o della tenuta di S. Mauro): tra XVI e XVIII secolo essi vanno infatti cumulando la titolarità degli appalti di tutte le entrate spettanti in qualche modo allo Stato nelle rispettive circoscrizioni.

Tutto ciò costituisce l'ultimo sviluppo delle potenzialità del modello amministrativo albornoziano, inserito in un contesto ormai decisamente mutato dal sempre più consistente intervento diretto di Roma sulla realtà provinciale. Dal XVI secolo la produzione normativa papale, specialmente in campo finanziario e fiscale, diventa assai più consistente che nel passato; nel contempo, sempre più di frequente la sede delle negoziazioni tra le forze locali e l'autorità sovrana si sposta dalla provincia alla Capitale, segno che il livello decisionale decentrato, per quanto autorevole, è ormai decisamente soverchiato da quello degli organi centrali, presso i quali le comunità destinano ormai comunemente rappresentanti stabili (oratori, agenti, procuratori) e dove moltissimi sudditi si trasferiscono, per svolgere professioni legate all'amministrazione papale o, nel caso delle famiglie più eminenti, per segnare la loro promozione sociale da membri di oligarchie locali a esponenti della maggiore nobiltà dello Stato. La tassazione papale, in rapido sviluppo, viene intanto ad assumere un triplice ruolo: non solo deve mantenere l'apparato amministrativo periferico, ma anche contribuire a procurare rapidamente risorse alla politica del sovrano e legare i ceti dirigenti alle fortune del governo pontificio. Il Papato medievale aveva infatti teso ad affermare la propria sovranità attraverso la subordinazione dei ceti dirigenti comunali e feudali, chiamati a prestare obbedienza al Pontefice, che si rendeva garante della sicurezza dei sudditi; quello di età moderna tenta invece di coinvolgere le oligarchie urbane nella costruzione del nuovo organismo statale: a tal fine, si utilizzano le risorse fiscali per garantire un crescente debito pubblico, i «Monti», che grazie agli alti interessi attrae il capitale dei ceti abbienti. E poiché occorre assicurare ai creditori dello Stato certezza sui loro investimenti, sin dal XVI secolo le autorità romane aggiungono alla sorveglianza sulla finanza locale, da sempre attuata dagli ufficiali periferici, forme di controllo diretto, sia inviando commissari straordinari con compiti di revisione contabile, come fa Sisto V, sia elaborando la normativa che sfocia nella bolla *Pro commissa* del 1592, che obbliga i Comuni a redigere bilanci preventivi annuali e a sottoporli all'approvazione del Buon Governo, dopodiché essi divengono vincolanti. Infine, le congregazioni, organizzate ormai come dicasteri, vengono frequentemente investite di questioni riguardanti le Legazioni, e lo stesso avviene per i tribunali centrali dello Stato, la Segnatura e la Rota romana²⁸.

²⁸Sulla crescita della normativa papale e sul mutamento delle congregazioni, P. PRODI, *Il*

Il grado di superamento del modello amministrativo albornoziano varia tuttavia molto nelle province settentrionali. In Romagna lo si abbandona quasi completamente, salvo per il fatto che permane la figura del Legato, il quale viene anzi solitamente incaricato di coordinare la gestione idraulica delle tre Legazioni. Bologna, al contrario, approfitta della sua condizione di secondo centro dello Stato per difendere (e soprattutto teorizzare) un'auto-nomia particolare: le manifestazioni più appariscenti ne sono la richiesta di grazie in forma di capitoli ad ogni nuovo Papa sino a Gregorio XV, l'istituzione di una Rota locale di nomina cittadina che dovrebbe fungere da tribunale civile di appello, la mancata applicazione del controllo del Buon Governo, modalità specifiche nel pagamento delle imposte generali; in concreto, avviene peraltro che la sorveglianza sulle finanze locali viene svolta dal Legato (o da congregazioni apposite), che il ricorso massiccio al foro legatizio vanifica le competenze teoriche della Rota, che la richiesta di capi-

sovano, cit., pp. 148-150 e 180-187; L. MANNORI, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» 19 (1990), pp. 323-504. In realtà, i Comuni delle province settentrionali mantengono solitamente rappresentanze stabili sia presso la curia generale legatizia, sia presso quella romana: cfr. *Istituzioni finanziarie contabili e di controllo dello Stato pontificio dalle origini al 1870*, Roma 1960, pp. 163-164; A. GARDI, *Lo Stato*, cit., pp. 139-151; G. FRANCESCHINI, *Gli ambasciatori ferraresi a Roma nei secoli XVII e XVIII*, in *Strenna '72 della Ferrariae decus*, Ferrara [1972], pp. 20-21; G. SPEDALE, *Il carteggio degli ambasciatori ferraresi presso la Santa Sede custodito nell'Archivio di Stato di Ferrara*, in *Claudio Todeschi nel 250° anniversario della nascita*, Ferrara 1992, pp. 63-71; C. CASANOVA, *Comunità*, cit., p. 260; [G. COLETI], *Notizie storiche della chiesa ariepiscopale di S. Pietro in Sylvis di Bagnacavallo...*, Venezia 1772, p. 5; le voci relative a Bologna, Faenza, Ferrara, Forlì, Rimini, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, a c. di P. D'ANGIOLINI, A. DENTONI-LITTA e C. PAVONE, Roma 1981-1994, e quelle relative a Brisighella, Castel Bolognese, Civitella di Romagna, Conselice, Imola, Lugo, Massa Lombarda, S. Mauro Pascoli, Verucchio in *Archivi storici in Emilia-Romagna. Guida generale degli Archivi storici Comunali*, a c. di G. RABOTTI, Bologna 1991 (e, già nel primo Cinquecento, cfr. per Parma U. BENASSI, *Storia*, cit., vol. 5, pp. 104, 113, 156, e G. BERTI, *Stato*, cit., p. 66). Sui Monti e i loro effetti sulla finanza locale, oltre a A. GARDI, *La fiscalità*, cit., cfr. *Istituzioni*, cit., pp. 163-164; E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Milano 1985, pp. 219-317. Sui controlli contabili, C. PENUTI, *Le visite «economiche» sistine: stato della ricerca, in Sisto V*, a c. di M. FAGIOLO e M. L. MADONNA, vol. 1, Roma 1992, pp. 279-300; G. GIUBBINI-L. LONDEI, *Ut bene regantur. La visita di mons. Innocenzo Malvasia alle comunità dell'Umbria (1587)-Perugia, Todi, Assisi*, Perugia 1994. Sui controlli amministrativi, fondamentale S. TABACCHI, *Il controllo sulle finanze delle comunità negli antichi Stati italiani*, «Storia. Amministrazione. Costituzione» 4 (1996), pp. 81-115; cfr. inoltre *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo*, a c. di E. LODOLINI, Roma 1956; il testo della *Pro commissa* è in *Istituzioni*, cit., pp. 499-511. Sui tribunali supremi, G. GORIA, *Diritto Comparato e Diritto Comune Europeo*, Milano 1981.

tolazioni finisce per cadere in desuetudine e che, per pagare le imposte camerali e le altre spese locali, al Comune viene consentito di creare un proprio sistema di Monti, col risultato di subordinare strettamente anche il proprio bilancio alle esigenze della finanza papale. Ferrara, città fortemente segnata dalla sua condizione di capoluogo di frontiera e di centro nevralgico per la difesa militare delle province settentrionali, si trova a sua volta in una situazione intermedia, giacché la sua oligarchia urbana ispira la propria linea di condotta a quella bolognese, ma senza averne la forza economica e contrattuale, a causa di un assetto agrario più vulnerabile e della rivalità interna di poli economicamente più avanzati quali il Centese o la bassa Romagna. Anche qui vengono dunque istituiti, sul modello bolognese, una Rota (che finirà per divenire uno sbocco occupazionale per i giuristi locali) e un sistema di Monti comunali; questi sommano però alle funzioni consuete quella di subordinare all'oligarchia ferrarese, che li amministra, la finanza dei centri minori della provincia, in quanto il pagamento degli interessi ai loro sottoscrittori viene garantito dal gettito di imposte che il Comune capoluogo è autorizzato dal sovrano a riscuotere su tutto il territorio della Legazione e, dunque, anche al di fuori del proprio distretto urbano. In complesso, la funzione attribuita ai Legati delle province emiliane pare ora essere quella di interpreti creativi di una politica romana che, pur con grande duttilità per non creare inutili conflitti con i notabili locali, tende a considerare ormai lo Stato in maniera unitaria e a favorire l'armonizzazione delle particolarità amministrative. Importante in questo senso è l'apporto che viene dalla consuetudine degli uffici della Capitale: al di là delle scelte su questa o quella questione particolare, l'esperienza sedimentata presso gli organi di Curia porta a selezionare le prassi e gli indirizzi amministrativi considerati ottimali, sicché anche le peculiarità delle province settentrionali, derivanti da una condizione iniziale di più difficile controllo sulla regione, vanno sempre più assomigliando a finzioni giuridiche²⁹.

²⁹ Sulle questioni idrauliche, G. TOCCI, *Le bonifiche in Emilia-Romagna dal '500 ai primi del '900*, in *1909-1979. I settant'anni del Consorzio della Bonifica Renana*, Sala Bolognese 1980, pp. 53-92; *La pianura e le acque tra Bologna e Ferrara (un problema secolare)*, Cento 1983; F. CAZZOLA, *La bonifica*, cit.; L. GAMBI, *Le bonificazioni*, in *Storia di Ravenna*, cit., vol. 4, 1994, pp. 583-616. Sulle rivendicazioni bolognesi, DE BENEDICTIS, *Repubblica*, cit. (e a pp. 299-321 un esempio dell'uniformazione politico-amministrativa indotta dalla prassi curiale); EAD., *Ideologia e realtà della Rota bolognese nel Settecento*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a c. di M. SBRICCOLI e A. BETTONI, Milano 1993; F. BORIS-T. DI ZIO, *La Rota di Bologna. Lineamenti per una storia istituzionale*, *ibid.*, pp. 131-154; A. GARDI, *Gli aspiranti auditori della Rota di Bologna nel XVIII secolo. Considerazioni quantitative*, *ibid.*, pp. 435-460; ID., *Lo Stato*, cit., pp. 105-120, 186-

Dopo che, a fine Seicento, anche il dominio papale ha conosciuto un primo impulso verso il rafforzamento istituzionale, una spinta fondamentale in questa direzione viene dalle guerre della prima metà del secolo successivo, che trovano nel territorio pontificio un comodo teatro di operazioni anche quando esso è neutrale. L'occupazione imperiale di Comacchio nel 1708 è l'occasione per assoggettare alla «tassa del milione» l'intero Stato ad esclusione di Bologna e Ferrara, cui è però quasi contestualmente estesa sotto forma di «dono volontario». Le difficoltà in cui la nuova imposta getta i Comuni inducono i dicasteri romani a formulare e in parte attuare progetti di riforma di vari aspetti dell'amministrazione locale che riducono il ruolo politico delle oligarchie; il peso di una tassazione in crescita per far fronte non solo alle spese militari, ma anche alle emergenze idrauliche e annonarie, induce nel frattempo diffuse tensioni sociali che si incanalano nella richiesta di redistribuire il carico fiscale sulla base del catasto. In tale situazione i Legati, che già condizionano fortemente le economie locali attraverso la concessione dei permessi di esportazione e il controllo sui rifornimenti annonari, vedono potenziato il loro spazio come portatori di una proposta politica forte: a Ferrara essi iniziano a sottrarre al Comune diverse competenze sui terreni dell'economia, della regolamentazione idraulica, dell'università; a Bologna favoriscono la fondazione dell'Istituto delle Scienze, nel quadro di uno scontro che li oppone duramente alla parte più retriva del ceto dirigente³⁰.

193, 231-239. Sulla Rota ferrarese, C. PENUTI, *La Rota di Ferrara: funzioni e organico degli uditori fra Sei e Settecento*, in *Grandi tribunali*, cit., pp. 461-489. Sui Monti comunali, A. FRIZZI, *Memorie*, cit., vol. 5, pp. 56-206; A. GARDI, *Lugo*, cit., pp. 11-25; M. CARBONI, *Il debito della città. Mercato del credito, fisco e società a Bologna fra Cinque e Seicento*, Bologna 1995. In Romagna il debito pubblico è costituito prevalentemente dai Monti della Camera apostolica: P. BELLETTINI, *Finanze e riforme. Ravenna nel secondo settecento*, Ravenna 1983, pp. 105-122; C. PENUTI, *Finanza*, cit., in particolare pp. 312-318. Ferrara è sede di un comando militare competente anche per Bologna: cfr. G. BRUNELLI, *Soldati di Santa Chiesa». La politica militare dello Stato pontificio tra Cinque e Seicento*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica» 7 (1994), 1, pp. 38-55; A. DA MOSTO, *Milizie dello Stato Romano (1600-1797)*, «Memorie storiche militari» 10 (1914), fasc. II, pp. 193-580.

³⁰Sulle spinte alla riforma a fine Seicento, M. VERGA, *Tra Sei e Settecento: un'età delle pre-riforme?*, «Storica» 1 (1995), 1, pp. 89-121; S. TABACCHI, *Il controllo*, cit.. Sull'imposta del 1708, L. NINA, *Le finanze pontificie sotto Clemente XI (Tassa del milione)*, Milano 1928. Per gli interventi romani e legatizi nelle province settentrionali, L. DAL PANE, *Lo Stato*, cit., pp. 1-206; W. ANGELINI, *Economia e cultura a Ferrara dal Seicento al tardo Settecento*, Urbino 1979; *Palazzo arcivescovile. Il cardinale Tommaso Ruffo a Ferrara. 1717-1738*, a c. di C. DI FRANCESCO e A. SAMARITANI, Ferrara 1994; A. GARDI, *L'università di Ferrara come terreno di scontro politico-sociale all'epoca di Benedetto XIV*, in *«In supreme dignitatis...» Per la storia dell'Università di Ferrara. 1391-1991*, a c. di P.

In questo contesto si radica il riformismo dispiegato da Papi originari delle Legazioni, soprattutto Benedetto XIV, Pio VI e Pio VII. I mutamenti che essi apportano alle strutture dello Stato adombrano un cambio di alleanze sociali: come gli altri sovrani coevi, i Pontefici cercano ora il consenso dei ceti proprietari, indipendentemente dalla loro appartenenza alle oligarchie comunali. È un'operazione che, nelle loro intenzioni, compatterebbe le gerarchie economiche e sociali del loro dominio in un'unica classe dirigente e ne favorirebbe lo sviluppo. Dopo una gestazione che porta, con Benedetto XIV, alla liberalizzazione del commercio interno nel dominio papale, la tensione al cambiamento si traduce soprattutto nel progetto che il tesoriere generale Gianangelo Braschi fa elaborare nel 1766 sulla base degli studi di epoca lambertiniana e di cui avvia l'attuazione subito dopo essere stato eletto Papa: l'unificazione doganale e l'uniformazione tributaria dello Stato, la catastazione generale, la drastica riduzione dell'autonomia impositiva comunale. Da tale piano sono momentaneamente escluse Roma, Bologna e Ferrara, mentre la Romagna vi è compresa a pieno titolo. Quando tuttavia se ne inizia la realizzazione, tali esclusioni vengono assai ridimensionate. Già dal 1767 le tre province erano state sottoposte ad un'unica, apposita Commissione d'acque incaricata di curare l'assetto idraulico

CASTELLI, Firenze 1995, pp. 309-338; A. DE BENEDICTIS, *Politica e amministrazione nel Settecento bolognese. I. La Congregazione del Sollievo (1700-1725)*, Bologna 1978; A. GIACOMELLI, *Carlo Grassi e le riforme bolognesi del Settecento*, «Quaderni Culturali Bolognesi» 3 (1979), 10-11; P. BELLETTINI, *Infesti hospites*, in *Il libro dei Panduri. Disegni di Domenico Maria Fratta nelle collezioni di palazzo Abatellis*, a cura di V. ABBATE e A. MAZZA, Palermo 1994, pp. 136-167; *I materiali dell'Istituto delle Scienze*, Bologna 1979; W. TEGA, *Mens agitat molem. L'accademia delle Scienze di Bologna (1711-1804)*, in *Scienza e letteratura nella cultura italiana del Settecento*, a c. di R. CREMANTE e W. TEGA, Bologna 1984, pp. 65-108; P. BELLETTINI, *Autonomia impositiva delle comunità e tributi camerali nello Stato pontificio: il caso della Legazione di Romagna nel Settecento*, in *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padanni tra Cinque e Settecento*, a cura di G. TOCCI, Bologna 1988, pp. 283-306; ID., *La lenta trasformazione: finanze e società a Cesena nel Settecento*, in *Storia di Cesena*, cit., vol. 3, pp. 341-389; M. A. CHISINI BULAK, *Un intervento del governo centrale nei problemi economico-fiscali della Comunità di Cesena. La «Costituzione» di Benedetto XIII*, «Studi romagnoli» 9 (1958), pp. 261-274. Sui catasti nel primo Settecento, D. SINISI, *Catasti settecenteschi locali geometrico-particellari e indirizzi politici dell'amministrazione centrale in materia catastale*, «Archivi per la storia» 8 (1995), pp. 177-191; E. ARIOTI, *Catasti geometrico particellari nello Stato ecclesiastico: i «metodi» Salviati e Merlini e la loro applicazione al territorio di Gubbio*, ibid., pp. 217-250; M. A. CHISINI BULAK., *Per la storia economica dello Stato della Chiesa: un catasto del secolo XVIII*, «Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere», Classe di lettere e scienze morali e storiche, 89-90 (1956), pp. 593-622; 91 (1957), pp. 175-222; G. PORISINI, *La proprietà terriera nel Comune di Ravenna dalla metà del secolo XVI ai giorni nostri*, Milano 1963; C. ROTELLI, *La distribuzione della proprietà terriera e delle culture ad Imola nel XVII e XVIII secolo*, Milano 1966.

dell'intero territorio, indipendente dai Legati e guidata dal vicelegato di Bologna mons. Ignazio Boncompagni Ludovisi; dal 1777 si vara la catastrazione piana, che viene attuata in Romagna come nelle provincie meridionali, e già nel 1779 a Ferrara il legato Carafa, nonostante le resistenze dei proprietari, promuove una nuova catastrazione dei terreni agricoli a fini di manutenzione idraulica, nel quadro di una politica volta a stimolare complessivamente l'economia della Legazione; allo stesso modo, l'anno successivo Boncompagni, divenuto nel frattempo legato di Bologna, vara un «Piano economico» che è la traduzione nella realtà locale di quello elaborato dal sovrano per il resto dello Stato: il livello di scontro con l'oligarchia cittadina, chiamata a collaborare alle riforme senza poterle cogestire con le autorità pontificie, diviene qui ancor più elevato che a Ferrara, poiché il prelado completa l'azione di bonifica e regolazione idraulica e non esita a sopprimere l'autonomia finanziaria comunale, ad introdurre in città una forte guarnigione e addirittura a scorporare dalla provincia l'enclave di Castalbolognese, che viene integrata nella circostante legazione di Romagna. Nel 1786 un rimpasto tra le massime cariche dello Stato porta alla rimozione dei due Legati, ormai troppo in urto con le tradizionali oligarchie dirigenti di Bologna e Ferrara (Boncompagni diverrà peraltro segretario di Stato sino al 1789), e affida al nuovo tesoriere generale, Fabrizio Ruffo, la continuazione della riforma, che però risente in maniera crescente delle rivalità tra le personalità di corte e del disaccordo tra dicasteri finanziari e politici. Ruffo realizza subito l'unificazione doganale dello Stato, che comporta la sottrazione delle competenze sulla materia dei traffici di merci agli imprenditori che detengono gli appalti della gestione delle tesorerie provinciali. A queste viene infatti affiancata una dozzina di soprintendenze doganali (una delle quali competente per la Romagna), i cui titolari sono funzionari indipendenti da Legati e tesorieri provinciali e sottoposti al solo tesoriere generale. Bologna e Ferrara sono invece escluse: Ruffo integrerà Ferrara nella cinta doganale nel 1790, ma dopo poco più di un mese il segretario di Stato Zelada, visto il malcontento dei sudditi, revocherà il provvedimento. Le due Legazioni resteranno pertanto, come previsto dal progetto del 1766, all'esterno della cinta doganale del resto dello Stato, col quale potranno però commerciare liberamente³¹.

³¹Sul riformismo pontificio e i suoi esiti politici nelle Legazioni, cfr. soprattutto E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica dello Stato pontificio*, «Archivio della Società romana di storia patria» 74 (1951), pp. 69-148; ID., *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Milano 1958; L. DAL PANE, *Lo Stato*, cit. (in particolare, pp. 355-400 per le dogane in Roma-

5. L'opera di Pio VI resta interrotta (o viene completata) dall'invasione francese, che dopo alcune incertezze iniziali includerà le vecchie Legazioni in organismi politici uniformi e accentrati; ciò che d'altronde avviene, ad opera di Pio VII, anche nel resto dello Stato. Il dominio papale che esce dalla Restaurazione è un territorio in cui i particolarismi municipali non sono più tollerati e possono semmai divenire pretesto a rivendicazioni politiche antipapali ad opera del nascente movimento liberale³².

Se dunque l'apparato amministrativo è prodotto dei rapporti politico-sociali, le sue vicende nelle province settentrionali del dominio pontificio paiono rispecchiare la storia di una consapevole costruzione dello Stato ad opera dei Papi e dei loro collaboratori. Sino al XVI secolo essi sperimentano vari istituti e strumenti amministrativi, cercando di trasporre in maniera diretta sul piano temporale quella *plenitudo potestatis* di cui godono nell'ambito spirituale; dal Cinquecento, divenuti ormai consapevoli che un dominio durevole non può sussistere senza un consenso diffuso, essi scelgono una via assai più cauta e pragmatica. Gli ufficiali periferici del sovrano e la politica finanziaria elaborata a Roma sono mezzi potentissimi per integrare nel resto dello Stato, com'era già avvenuto per le province più vecchie, an-

gna); ID., *La Congregazione economica istituita da Benedetto XIV e la libertà di commercio*, «Rivista di storia dell'agricoltura» 5 (1965), pp. 371-418; R. ZANGHERI, *La proprietà*, cit.; F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme nello Stato pontificio del Settecento*, «Rivista storica italiana» 75 (1963), pp. 778-817; C. CAPRA, *Giovanni Ristori da illuminista a funzionario*, Firenze 1968; F. VENTURI, *Settecento riformatore*, Torino 1969-1990; R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980; A. CARACCILO, *L'albero dei Belloni. Una dinastia di mercanti del Settecento*, Bologna 1982; P. BELLETTINI, *Finanze*, cit.; A. ROVERI, *L'opposizione ferrarese e romagnola al riformismo pontificio. Prima ricerca*, «Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di Storia patria», s. III, 30 (1984), pp. 209-280; M. C. CRISAFULLI, *Il cardinale Boncompagni e la bonifica in Emilia-Romagna*, «Clio» 21 (1985), pp. 395-419; M. SAVINI, *Un abate «libertino». Le Memorie autobiografiche e altri scritti di Giuseppe Compagnoni*, Lugo 1988; Claudio, cit.; C. SALTERINI-D. TURA, *Il catasto Boncompagni e la documentazione catastale bolognese tra XVIII e XIX secolo*, «Archivi per la storia» 8 (1995), pp. 257-266; F. CAZZOLA, *Il catasto Carafa nella legazione di Ferrara*, *ibid.*, pp. 281-294.

³²C. ZAGHI, *La repubblica Cispadana e il Direttorio francese. I. La missione dei cittadini Guiccioli e Massari a Parigi*, «Nuovi problemi di politica, storia ed economia» 5 (1934), pp. 381-412, e 6 (1935), pp. 514-593; L. DAL PANE, *Le riforme economiche di Pio VII*, «Studi romagnoli» 16 (1965), pp. 257-276; M. FANTI, *Un tentativo di ripristinare il Senato bolognese al tempo del Congresso di Vienna (1814-1815)*, «Culta Bononia» 1 (1969), pp. 171-234; D. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella seconda restaurazione (1814-1823)*, Macerata 1978; A. DE BENEDICTIS, *Repubblica*, cit., pp. 388-391; L. LONDEI, *L'ordinamento*, cit.; U. MARCELLI, *Le vicende politiche dalla Restaurazione alle annessioni*, in *Storia della Emilia*, cit., vol. 3, pp. 67-126; S. C. HUGHES, *Crime, Disorder, and the Risorgimento. The Politics of Policing in Bologna*, Cambridge 1994; R. ZANGHERI, *L'unificazione*, in *Bologna*, a c. di R. ZANGHERI, Roma-Bari 1986, pp. 3-61.

che quelle settentrionali, di più recente acquisizione; la gradualità con cui vi vengono introdotte le innovazioni amministrative, secondo un processo tutt'altro che semplice e incontrastato, testimonia tuttavia delle difficoltà profonde con cui si scontra lo sforzo papale. Le Legazioni sono regioni agrarie e protoindustriali di punta in uno Stato piccolo e debole sul piano internazionale; l'epoca napoleonica porta a quel compattamento su base censitaria del ceto dirigente che i Pontefici avevano avviato, ma ne rende anche esplicita la volontà di assumersi direttamente le responsabilità politiche. Di fronte alla chiusura del Papato della Restaurazione, si rompe il patto che aveva legato nei sei secoli precedenti i sudditi al sovrano pontefice: nobili e borghesi delle provincie settentrionali non esiteranno a lanciarsi nel movimento unitario risorgimentale.

La politica fiscale di Bologna tra autonomia e «governo misto»

Finalità, indirizzi e prime acquisizioni di un'indagine
ad ampio spettro documentario e cronologico

di Rolando Dondarini e Enzo Della Bella

1. Introduzione

Il presente studio ha preso le mosse da una serie di esigenze e di motivazioni che valgono ad introdurre i criteri di impostazione, di svolgimento e di presentazione¹. La constatazione più elementare da cui ha tratto motivo è l'evidente stato di arretratezza delle conoscenze sulla politica fiscale di Bologna in età comunale, arretratezza rimasta anche dopo gli apprezzati lavori che alla metà degli anni Settanta sembravano aprire una stagione di approfonditi studi in materia². Il protrarsi di una simile lacuna storiografica

¹ Questo contributo costituisce un passo successivo ed esemplificativo rispetto alle proposte programmatiche e metodologiche presentate al convegno sulle fonti censuarie svoltosi a San Marino nel 1995. In merito vedi R. DONDARINI, *Politica e fonti fiscali del basso medioevo bolognese: un nesso sul quale indagare*, in *Le fonti censuarie e catastali tra tarda romanità e basso medioevo, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, San Marino, Atti del Seminario (San Marino, 25-26 maggio 1995)*, a cura di A. Grohmann, San Marino 1996, pp. 127-138 («Quaderni del Centro di Studi Storici Sammarinesi», n. 14).

² A questa arretratezza pare ora porre rimedio un articolato programma di lavoro di analisi condotto in equippe sull'estimo del 1329 e coordinato da Antonio Ivan Pini. Finalità, metodologie e prime acquisizioni sono state presentate alla Deputazione di Storia patria per le province di Romagna: A. I. PINI, *Dalla fiscalità comunale alla fiscalità signorile: l'estimo di bologna del 1329*, *Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Province di Romagna* (d'ra in poi AMR), n. s., vol. XLVI (A.A. 1995-1996), pp. 344-371; P. PIRILLO, *La provvigione istitutiva dell'estimo «Piangere miseria». Le motivazioni dei bolognesi per impietosire gli ufficiali addetti all'estimo del 1329*, *ibid.*, pp. 473-427. Per gli studi precedenti si deve risalire ai lavori di Francesca Bocchi (F. BOCCHI, *Le imposte dirette a Bologna nei secoli XII e XIII*, in AMR, n.s., LVII (1973) pp. 277-283 e *Imposte dirette e ceti sociali a Bologna in età comunale*, in AMR, n.s., LXXVII (1981), pp. 96-106); e a quelli di Antonio Ivan Pini (A. I. PINI, *Problemi demografici bolognesi del Duecento*, in AMR, n. s., XVI/XVII (1966/68), pp. 147-222; *Id.*, *Gli estimi cittadini di Bologna dal 1296 al 1329. Un esempio di utilizzazione: il patrimonio fondiario del beccajo Giacomo Casella*, in AMR, n. s., III (1977), fasc. I, pp. 111-126) a cui non hanno fatto seguito adeguati e dettagliati approfondimenti sulle fasi

ha comportato fra l'altro una serie di conseguenze negative su tutte le ricerche sul tardomedioevo bolognese, alle quali sfuggono ancora sia le priorità e le questioni di fondo sia gli aspetti contingenti e di urgenza che incombevano sugli amministratori di quel lungo periodo, caratterizzato dall'alternanza di diverse fasi di crescita, transizione e declino del ruolo della città. È soprattutto in merito allo studio e all'uso degli estimi - i censimenti dei beni dei contribuenti indetti al fine di commisurarne le imposte dirette, vale a dire le fonti più importanti che scaturirono da tale politica - che si sono avuti comportamenti diversi in rapporto alla consapevolezza, alla preparazione e alla correttezza dei vari studiosi: da coloro, che, consci dei limiti interpretativi imposti dall'inadeguata conoscenza delle tecniche di rilevazione e di esazione di tali rilevamenti, si sono attenuti ad una debita cautela nel loro uso, ad altri che si sono acriticamente lanciati in avventate estrapolazioni dei dati quantitativi riportati, con presumibili gravi effetti distorti sia sul piano delle acquisizioni di nuove conoscenze sia su quello delle valutazioni sulle effettive dimensioni dei fenomeni e dei caratteri presi in esame³.

Le carenze della storiografia bolognese suggerivano dunque di intraprendere un lavoro di ricerca che fosse quanto possibile vasto ed esaustivo, riprendendo il discorso dalle basi e cercando di riempire i grandi vuoti rimasti tra le poche e frammentarie analisi condotte in passato.

Ovviamente per procedere su un simile percorso si doveva far riferimento agli studi condotti per altre realtà cittadine e comunali della stessa epoca: in particolare quelle che hanno beneficiato di un maggior numero di studi e quelle che all'epoca costituivano punti di riferimento per eventuali adeguamenti o emulazioni. Si è potuto così constatare come le indagini sulla fiscalità dei comuni cittadini italiani e su quella dei successivi stati re-

evolutive delle modalità impositive. Si debbono ancora affrontare le questioni legate all'imposta della fumanteria (la quota di famiglie che ne erano colpite, la presenza o meno di tutti nullatenenti nei vari rilevamenti, le esenzioni temporanee e permanenti) e all'uso degli estimi per il prelievo delle prestanze pubbliche, questioni riaperte e solo parzialmente trattate in R. DONDARINI, *La Descriptio civitatis Bononiae eiusque comitatus... del cardinale Anglico (1371). Introduzione ed edizione critica* e G. CINTI, *Assetto territoriale e forme insediative dalla Descriptio*, Bologna 1990 (Deputazione di Storia patria per le province di Romagna, «Documenti e Studi», vol. XXIV), pp. 6-44.

³ Sull'utilizzazione delle fonti quantitative del medioevo bolognese si vedano: R. DONDARINI, *La popolazione del territorio bolognese tra XIII e XIV secolo. Stato e prospettive delle ricerche*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV*, a cura di R. COMBA e I. NASO, *Atti del convegno (Cuneo, 28/30 aprile 1994)*, Cuneo 1994, pp. 203-230, e il più recente bilancio di A. I. PINI, *Dalla fiscalità comunale alla fiscalità signorile...*, cit., passim.

gionali presentino alcuni caratteri comuni più o meno accentuati, che a volte ne limitano sia la chiarezza interna sia la possibilità di estrarne contenuti e caratteri per raffronti in ambiti di indagine più ampi. Da un lato alcune di esse rivelano una propensione ad approfondire aspetti parziali, limitandosi a focalizzazioni che di volta in volta sono relative ai riferimenti documentari, a quelli cronologici, quelli tematici senza preoccuparsi di inserire le eventuali acquisizioni nel più vasto contesto della politica amministrativa e dei suoi esiti. D'altro canto moltissime sono le panoramiche che, non puntando a chiarire quali fossero le finalità, le modalità, le destinazioni e le tecniche impositive, si mantengono su un piano di eccessiva genericità, compromettendo le possibilità di comprendere la stessa politica generale oggetto di studio⁴.

In considerazione di tali limiti qui si è tentato di conciliare le diverse dimensioni e angolazioni di ricerca non trascurando alcuno degli aspetti inerenti la politica fiscale del Comune di Bologna e cercando di trarne linee evolutive tra cesure e continuità. A queste finalità risponde anche la struttura del progetto di ricerca e la sua articolazione in ambiti di analisi che si susseguono per grandi temi, all'interno dei quali i vari aspetti vengono trattati in successione, per fornire le risposte alle domande che sorgono, dotandosi prima degli strumenti necessari.

Naturalmente le finalità e le modalità di indagine sono state condizionate dalla disponibilità e dalla tipologia delle fonti; non sono possibili ad esempio per Bologna quei riscontri sulla percezione della politica fiscale da parte di contribuenti altrove rilevabili in diari e ricordanze, così utili a comprendere la portata concreta dei provvedimenti e delle esazioni. D'altronde nella consapevolezza di tale carenza si è cercato di allargare lo spettro delle fonti utilizzate oltre i documenti normativi più citati, quali statuti e provvigioni, spesso fallaci poiché frutto di volontà e solo indirettamente di esiti. Ma si è fatto ricorso anche ad altre testimonianze parallele sia normative, ma più vicine all'applicazione pratica (*Pacta datiorum*) sia cronachistiche.

Tra le fonti normative generali - quelle statutarie in particolare - si è data la precedenza a quelle più tarde (XV sec.) ma maggiormente chiare ed estese, da utilizzarsi per una visione retrospettiva, isolando al loro interno quegli aspetti che denunciano chiaramente antiche radici.

⁴ Anche a questo proposito il quadro bibliografico comprendente gli studi effettuati in Italia è in gran parte deducibile dai vari contributi contenuti negli atti del citato Convegno di San Marino, *Le fonti censuarie e catastali tra tarda romanità e basso medioevo...*, cit., passim.

In coerenza con quanto esposto l'itinerario di ricerca si articola in tre grandi settori.

Dapprima l'inquadramento degli sviluppi della politica fiscale nelle vicende politiche, istituzionali, economiche e finanziarie dello Stato bolognese.

Poi l'individuazione dei criteri e delle modalità della tecnica amministrativa in campo fiscale (Per lo schema dei temi da trattare nell'ambito di questo settore di indagine, si veda in appendice)

Infine lo studio analitico delle questioni di bilancio.

2. *Devianze indotte dalle partizioni archivistiche moderne*

Nonostante le tante dichiarazioni di intenti, le suggestioni del presente continuano ad essere tra i fattori di maggior distorsione delle visioni retrospettive. Se è innegabile che nel presente confluisce tutto il passato, è pur vero che lo sforzo maggiore e più arduo di chi indaga su quest'ultimo è quello di liberarsi per quanto possibile dei filtri e delle categorie mentali della sua attualità, che gli impediscono di comprendere le ragioni e i moventi dei fenomeni. Quanto appena detto potrebbe sembrare superfluo e ovvio, degno tutt'al più di un manuale di introduzione metodologica allo studio e alla ricerca, eppure tra gli storici - e tra quelli del tardo medioevo e della prima età moderna in particolare - è ancora invalso l'uso di voler far corrispondere gli svolgimenti dei periodi che prendono in esame con modelli politici e ideologici precostituiti o con teorie che loro stessi hanno estrapolato, ricorrendo anche a loro terminologie economiche che poi finiscono col mescolare con quelle originali⁵. Evidentemente le propugnate visioni laiche, le difficili e coraggiose rinunce ai centri di gravità e alle griglie interpretative, sventolate qualche decennio fa come la più importante conquista della storiografia moderna, sono rimaste per molti lettera morta; oppure le lenti delle grandi ideologie sono state più semplicemente e disinvoltamente sostituite con le proprie, però non meno deformanti. Questa premessa si è resa necessaria poiché una delle difficoltà maggiori incontrate nell'affrontare un tema che di per sé dovrebbe apparire quanto mai asettico

⁵ Vedi in proposito le rigidità degli studiosi che hanno voluto porre nette linee di demarcazione tra le varie tipologie dei rilevamenti - ovvero i pretesi estimi per «reddito» o per «capitale - o tra gli enti esattori per conto delle autorità ecclesiastiche» - ovvero le presunte nette separazioni tra Camera Apostolica e Mensa Episcopale - rigidità che si dissolvono alla prova dei fatti, che, al contrario, rilevano innumerevoli intrecci e sovrapposizioni.

e scevro da varianti interpretative, è stata opposta dalla superficialità, ma anche dalla disinvoltura metodologica con cui i sistemi fiscali del passato sono stati spesso assimilati a quelli attuali. D'altronde alcune delle deformazioni più evidenti sono state indotte dalle stesse suddivisioni e collocazioni archivistiche del materiale documentario. Nell'affrontare il problema dell'articolazione delle forme di imposizione occorre infatti non essere sviati da visioni tratte da partizioni moderne, che evidentemente hanno anche condizionato le suddivisioni del materiale archivistico e quindi degli studi effettuati in seguito⁶.

Nel caso dell'Archivio bolognese la partizione effettuata dall'Orlandelli sui materiali dell'Ufficio dei Difensori dell'Avere (Amministrazione dei beni del Comune, Amministrazione dei dazi, Amministrazione dell'Estimo)⁷ che rispecchia molto di più i protocolli dei registri che non il loro contenuto complessivo in quanto a volte contengono solo una parte dei tipi di imposizioni secondo cui l'Orlandelli li ha separati. In realtà i Difensori si occupavano delle entrate complessive con interrelazioni tra i vari aspetti del prelievo. Ad esempio registri che sono stati compresi nella serie «Amministrazione dei dazi», all'interno, oltre alla normativa sui dazi, contengono centinaia di decreti di esenzione in cui gli oneri non sono sentiti come diretti o indiretti, ma come reali, personali e misti in una totale commistione.

Evidenziato quest'errore di prospettiva rimane valida la differenziazione nota tra oneri dei cittadini e dei comitatini, quindi il riferimento ai soggetti fiscali secondo il loro stato giuridico (*cives* o *fumantes*)⁸. Tale riferi-

⁶ L'articolo di SANTA FRESCURA NEPOTI, *Natura ed evoluzione dei dazi bolognesi nel secolo XIII*, AMR, n.s., XXXI-XXXII (1980-1981), pp. 137-166 risente di questa visione dei problemi. Vi vengono fatte molte distinzioni tese a definire se un dazio possa essere classificato come imposta diretta o indiretta, operazione che in realtà non apporta grossi contributi alla conoscenza della finanza e della politica fiscale, ma al contrario allontana dalla comprensione di un quadro generale che può essere definito solo da una visione complessiva degli oneri personali, reali, misti e di quelli legati alle attività. Ad esempio il dazio delle moline viene definito come il pagamento per un servizio, come effettivamente era in città per quel periodo, tuttavia è sufficiente allargare l'ambito di indagine al contado per accorgersi che, prima in montagna e in seguito anche in ampie zone della pianura, fu un onere personale da pagarsi a prescindere dal fatto che in seguito si macinasse o meno. Ciò vale fino al 1383, solo per la montagna, poi per un periodo compreso fra il 1390-1400 per tutta la bassa collina e parte della pianura; infine nel periodo del Cossa si rileva in tutte le terre confinanti con le comunità separate come San Giovanni, Cento, Medicina.

⁷ Interessante sarebbe in proposito esaminare la vecchia ripartizione del Malagola per verificare se i criteri allora adottati fossero più o meno astrattamente classificatori.

⁸ Un nuovo spunto molto stimolante riguardo al dibattito sulle categorie giuridico tributarie che esistevano nella città e nel contado di Bologna nello scorcio del XIV secolo è dato

mento va comunque specificato in relazione alle evoluzioni nel tempo, così come vanno anche messe in luce le differenze di applicazione degli stessi oneri (es. dazio del vino) in rapporto non tanto allo stato giuridico dei contribuenti, quanto alle differenti zone circoscrizionali o (Città, Guardia, Contado) o addirittura ambientali (pianura e montagna)⁹. I dazi relativi alle

dal raffronto di fra l'elenco di cittadini e nobili esenti residenti nel contado del 1393 e una memoria del pagamento di una imposizione del 1382 imposta ai nobili e ai «civibus malnutritis»

«Die VIII mensis novembris. Ab Ugolino Petri de Castagnuolo exatore pro communi BONONIE malpagorum inopicionis impositae civibus malnutritis et nobilibus habitantibus in comitatus Bononie, libras centum quinquaginta quinque bononinorum» (ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA (d'ora in poi ASBO), *Comune, Tesoreria e controllatore di tesoreria*, reg. 17, «Liber introituum» dal 2 giu. al 31 dic. 1382, «Introituum exordinarium» c. 90v)

La giustapposizione dei «malnutriti» ai nobili residenti nel contado, in un elenco appartenente al fondo di amministrazione dell'estimo e in una memoria relativa ad un pagamento di un onere calcolato con tutta probabilità su base estimale, può indurre a pensare che i cittadini dell'elenco e i «civibus malnutritis» siano i medesimi, anche se con uno scarto di dieci anni. Se questa ipotesi fosse giusta bisognerebbe ammettere che i «cives malnutritis» nel corso del Trecento diminuirono progressivamente di numero. Infatti secondo il Pini i «malnutriti» nell'estimo cittadino del 1329 ammontavano a circa il 14% del totale, mentre nel 1393 risulterebbero ridotti a meno di un paio di centinaia. Secondo il Vancini al tempo dell'Anglico i «cives malnutritis», essendo esonerati da ogni altro onere avrebbero dovuto versare in tutto la somma di 2000 fiorini. A partire da questo dato possono essere fatte diverse considerazioni: innanzitutto 2000 fiorini sono una somma molto elevata corrispondente a circa 3000 lire bolognesi. Se si considera che l'estimo personale che veniva attribuito ad un capo famiglia fumante, privo di proprietà, ammontava alla fine del XIV secolo a una lira, ne consegue che se i «cives malnutriti» fossero stati dei nullatenenti ancora più poveri dei fumanti - come riteneva il Vancini e come si è continuato a credere fino a qualche tempo fa (R. DONDARINI, *Politica e fonti fiscali...*, cit., nota 10) - sarebbero ammontati intorno al 1370 a diverse migliaia. Invece, se i «cives malnutritis» fossero i professionisti e gli artigiani ricordati dall'elenco del 1393, si capirebbe anche la motivazione dell'imposizione forfetaria: essi sicuramente avevano forti redditi per le professioni che svolgevano nel contado in assenza di concorrenza (per esempio i fabbri), ma il loro capitale sfuggiva alla rilevazione estimale in quanto capitale mobile. In definitiva questa seconda ipotesi appare molto fondata e avvalorata l'interpretazione che vede nei «cives malnutriti», non una categoria di persone particolarmente povere, ma quei *cives* residenti nel contado, e pertanto lontani - e quindi malnutriti - dalla città madre, non diversamente da categorie analoghe presenti a quei tempi in altri contesti politico-territoriali.

⁹ Per esempio, come si avrà modo di dimostrare in un resoconto di studio di prossima pubblicazione, da diverse fonti pertinenti l'ufficio dei Difensori la montagna bolognese appare divisa in tre zone a trattamento fiscale diverso. L'evidenza documentaria rivela che ciò avvenne per un arco di tempo prolungato almeno tra il XIV e il XV secolo. Ciò si evidenzia dalla comparazione dei diversi coefficienti della tassa del boccatto delle moline del XIV secolo e dei coefficienti di una riscossione estimale della metà del XV secolo attribuiti alle singole comunità, da cui si ottengono tre zone geografiche perfettamente sovrapponibili, nono-

stesse merci o attività venivano pagati con modalità differenti in questi diversi ambiti indipendentemente dallo stato giuridico dei tassati. Ad esempio il vino in città era sottoposto ad una tassazione proporzionale al prodotto, nel contado il dazio che prende il nome di «pane e vino detto Brentazola» è spesso gestito insieme al «retaglio delle carni e allo sgarmigliato» (le altre vivande) e viene dato in appalto in maniera forfetaria ai gestori delle taverne che spesso sono personaggi eminenti delle varie località, ex nobili o cittadini (non diversamente da quanto avveniva per i mulini nel contado specialmente nelle zone più isolate).

3. *Nuove acquisizioni sulla politica fiscale di Bologna nel XIII-XV secolo: a) La normativa fiscale: documenti, partizioni archivistiche, relazioni con gli Statuti*

Nel corso del XIV secolo in diversi comuni italiani venne istituito, quale agile strumento normativo d'uso, un corpus legislativo nuovo, detto «Liber campionis daciurum», o «Pacta daciurum», archivisticamente Capitoli o Statuti dei dazi¹⁰, che conteneva solo le norme che disciplinavano sia la pratica dell'esazione che le conduzioni in appalto dei dazi.

A Bologna ciò accadeva nel primo decennio del Trecento in concomitanza con la nascita di una magistratura economica ristretta e con ampi poteri: i *Difensori dell'Avere*.¹¹

Quale prova che questo strumento precedentemente all'istituzione dei Difensori non esisteva abbiamo le testimonianze fornite nelle fideiussioni

stante che fra le due operazioni siano trascorsi oltre settanta anni; ciò avvalorava l'idea di una prassi consolidata nel considerare le tre zone come dei soggetti fiscali diversi. Si tratta di una conferma alla nostra ipotesi secondo cui, oltre allo status giuridico dei contribuenti, è molto importante considerare l'area ove essi risiedevano, siano essi cittadini, fumanti o altro. Se si potesse imputare alla produttività del terreno il motivo della tassazione differenziata - cosa che certi primi indizi da corroborare sembrano indicare anche su base stagionale - saremmo di fronte ad un importante sviluppo delle teorie sull'equità fiscale nel periodo medioevale, (le tassazioni a scalare sono finora viste come una novità fiorentina del Cinquecento) e soprattutto la teoria dell'«estimo per capitale» opposto all'«estimo per reddito» troverebbe significative varianti. Infatti ci troveremmo davanti a un estimo «per capitale» che viene riscosso con correzioni per reddito.

¹⁰ Per esempio a Forlì nel 1364 (cfr. U.SANTINI, *I dazi Egidiani di Forlì*) o Parma del 1360-65 conservati in copia del 1426 (cfr. P.L. SPAGGIARI, *Le finanze degli Stati italiani*)

¹¹ Sebbene l'Orlandelli ne stabilisca la nascita al 1310 le prime testimonianze certe risalgono al 1304: ASBO, *Comune, Procuratori del Comune, Libri Securitatium et actorum*, reg. 56, c.33v, 16 giu. 1304.

stipulate dai conduttori dei dazi con i Procuratori del Comune.

Per tutto il primo decennio del Trecento le fideiussioni (e quindi i contratti che sottintendevano che non ci sono pervenuti) hanno quale riferimento normativo gli Statuti, le Riformagioni e i contratti precedenti che secondo la prassi venivano conservati.

Ecco un esempio di tali riferimenti risalente al 1304:

*... ad pacta vetera colligendo duplum eius quod colligi consuevit secundum formam statutorum et reformationum comunis et populi Bononie...*¹²

*... ad pacta vetera suprascripta pro ut in pactis veteribus que sunt in armario comunis Bononie plenius continentur ...*¹³

Già nel 1315 troviamo che i contratti e le fideiussioni si riferiscono al «Campione dei Dazi», strumento pertinente l'ufficio dei Difensori:

*... ad pacta et conditionibus in libro registri comunis Bononie ubi scripte sunt pacta dacionum que continentur quolibet quod est penes dominos defensores averis ...*¹⁴

Come già accennato, prima di allora, durante il XIII secolo, le suddette norme erano riportate nei contratti di appalto dei dazi stessi che si conservano all'Archivio di Stato di Bologna, nel fondo dei Procuratori del comune, «Libri contractuum».

Ogni anno in occasione della stesura dei contratti la norma veniva copiata, per quanto lunga, dal contratto precedente con tutte le modifiche eventuali che i tempi e i casi rendevano necessarie; una prassi senz'altro assai scomoda che venne superata dall'istituzione dei Pacta.

Visti i riferimenti duecenteschi agli Statuti, la ricerca si è immediatamente rivolta alle relazioni che possono intercorrere fra questa normativa daziaria e quella maggiore, infatti i «Pacta dacionum» pur occupandosi di un argomento molto specifico, nella gerarchia del diritto erano tenuti sullo stesso piano degli Statuti, come testimoniano assai chiaramente alcune affermazioni ricorrenti all'interno delle rubriche:

¹² *Ibid.*, c.35r, 1304.

¹³ *Ibidem.*

¹⁴ ASBO, *Comune, Procuratori del Comune*, Busta 7, «Securitates», 1315, cc.8-11

Pacta dacia mercationum 1383

Item quod omnia infrascripta et suprascripta pacta sint et esse intelligantur statuta et iura municipalia comunis Bononie et pro statutis et iuribus municipalibus dicti comunis deinceps a quibuscumque officialibus comunis Bononie et aliis quibuscumque subditis debeant observari non obstantibus aliis statutis et iuribus municipalibus dicti comunis in contrarium facientibus.¹⁵

Il confronto fra le rubriche di carattere fiscale degli Statuti bolognesi del XIII-XV secolo mette in luce la seguente situazione:

- le prime dieci redazioni statutarie redatte a Bologna nel periodo 1250-67 non presentano una legislazione in materia di imposte indirette ben sviluppata.

- negli statuti del 1288 l'intero terzo libro è composto da rubriche che trattano diritto amministrativo di carattere fiscale e daziario. Vi sono rubriche di carattere generale e altre più specifiche, in particolare la rubrica V contiene la tariffa daziaria per le merci in entrata nella città, altre trattano ogni singolo dazio. Esse però appaiono assai meno circostanziate e particolareggiate delle omologhe norme riportate nei contratti coevi.

- le redazioni del XIV secolo e quella del 1454 sono molto simili fra loro, pressoché sinottiche nell'organizzazione della materia, ma rispetto a quella del 1288, riportano solo rubriche di carattere generale relative ai doveri e ai salari degli ufficiali. Manca completamente la legislazione specifica sui dazi che ormai è saldamente confluita nei Pacta.

In proposito si potrebbero formulare due ipotesi :

- la prima secondo cui nel 1288 si fece un primo tentativo di superamento della vecchia pratica di allegare una copia della norma ad ogni contratto, ma non contenendo la norma per intero, lo Statuto del 1288 non si configurò come un modello di riferimento completo per i contratti e quindi non assolse, da solo, a quella che in seguito fu la funzione dei «Pacta dacionum» trecenteschi, di cui fu però precursore ideale.

- la seconda per la quale la comparsa delle norme daziarie negli Statuti del 1288 è un fatto non sostanziale ma quasi casuale; come sappiamo esse non

¹⁵ ASBO, *Comune, Difensori dell'avere, Amministrazione dei dazj*, reg.84 «Pacta dacionum civitatis et comitatus (camplone vetus)», 1383-1442, c. 30r

compaiono né nelle stesure precedenti né in quelle successive; inoltre in questa edizione statutaria si inglobarono altri documenti di natura economica in forma di sunto. Nel libro XI compaiono rubriche che sono in pratica dei resoconti dell'entrata e della spesa del comune che non fanno normalmente parte della normale struttura di uno Statuto.

Come è evidente è la prima tesi che mette in strettissima relazione le due produzioni normative portando a considerare questi registri una filiazione, se non una parte degli Statuti stessi, scorporata per praticità d'uso e per facilitare gli aggiornamenti delle molte parti comportanti variabili per motivi economici contingenti, a differenza di quelle parti statutarie in senso stretto che non sono soggette a variazioni di questo tipo.

Molti sono gli indizi che rafforzano questa tesi:

- direttamente sulle fonti possiamo trovare indicazioni su come questi documenti furono considerati al tempo della loro redazione. Una prima traccia ce la forniscono gli statuti del 1376, Libro I, rubrica 30, che definiscono chiaramente il libro detto *lo campion* come uno statuto¹⁶:

De officio, familia, salario et iurisdictione domini syndici maioris officialium civium et iudicis dactorum civitatis et comunis Bononie.

*... et omnia et singula **statuta libri vocati lo campion et pacta cum conductoribus** et [...] datio comunis Bononie facta et conventa et fienda. Possint que contra quoscumque stari dantes vel decipientes datia vel gabellas dicte civitatis vel aliquid committentes contra formam **statutorum vel pactorum de daciis loquentium** condepnare et punire secundum formam statutorum nostrorum vel dactorum pactorum vel daciū campionis si in eisdem de pena esset provisum, alias puniat secundum ius civile et comune.*

Un caso particolare che ancora mette in luce i legami fra Statuti e Patti dei dazi è quello della normativa relativa al dazio delle vendite e delle doti: essa è presente in tutte le edizioni statutarie trecentesche, caso unico fra le norme daziarie, probabilmente perché legata all'attività dell'Ufficio dei Memoriali, ad esclusione di quelli del 1389, dai quali è assente perché fu inserita nei «Pacta» del 1383 come prima rubrica. Le relazioni fra Statuti e

¹⁶ notare come trattando delle pene si ponga l'accento sulla parità di gerarchia fra Statuto e Pacta.

Patti dei dazi appaiono in questo caso molto importanti.

Locazione «*datium gabelle venditionum*» 21 marzo 1351
...*dacium et gabellam introitum omnium et singularum gabellarum venditionum, alienationum, permuctationum, dotium, augmentorum dotium, dationum et traditionum in solutum, in iudicio et extra. Donationum inter vivos per dominium directum vel utile in alium transferant. Rerum immobilium positarum in civitate Bononie, burgis, suburbiis, guardia civitatis, comitatu et districtu eiusdem et generaliter omnium rerum de quibus solvi debent gabellam positarum in statuto sub rubrica «De gabella solvenda de doctibus et alienationibus rerum immobilium» quod statutum incipit: «**Ordinamus quod de qualibet venditione**» et cetera. Et cuiuslibet alterius statuti, reformationis et decreti actenus factorum et usitatorum super predictis...*¹⁷

I pacta dacionum del 1383 riportano fedelmente ...

Ordinamus quod de qualibet venditione,
*donatione inter vivos insolutum datione extra iudicium vel alia quacunque alienatione inter vivos per quam directum dominium ...*¹⁸

Nel fondo dei Difensori dell'Avere si possono riscontrare altri indizi sulle relazioni fra Statuti e normativa fiscale di carattere più specifico, anche per quanto riguarda gli oneri personali, reali e misti. Le seguenti due rubriche sono presenti in tutte le redazioni del XIV secolo, esclusa quella mutila del 1352:

*In quibus locis et qualiter fumantes extimati et habitatores comitatus et districtus Bononie teneantur et compellantur solvere collectas et honera subire. Rubrica.*¹⁹

¹⁷ ASBO, *Comune, Difensori dell'avere, Amministrazione dazi*, dei reg.83 «Liber dationum» 1345-1402, c. 75r

¹⁸ *Ibid.*, reg.84 «Pacta dationum civitatis et comitatus (camlpone vetus)», 1383-1442, c. 1r

¹⁹ Già nella stesura degli statuti del 1376 si dovette affrontare l'esigenza di ripristinare un sistema impositivo efficace che si rifacesse alla tradizionale distinzione tra *cives* e *fumantes*. In un'apposita rubrica si individuaron i criteri di distinzione degli uni dagli altri in previsione dei nuovi censimenti fiscali in cui si sarebbero dovuti aggiornare i ruoli di applicazione delle imposte dirette. Purtroppo non vi furono esplicitate le motivazioni originarie della se-

«De generali satisfactione prestanda a massariis terrarum districtus Bononie et quod de gestis per eos teneantur reddere rationem. Rubrica.»

Nella redazione del 1454 queste due rubriche non sono presenti, infatti la loro materia fu allora trattata in maniera estremamente più sviluppata, ampia e precisa nelle cosiddette «Provisiones taxarum», di cui sono pervenute due redazioni (del 1456 e 1475) oggi conservate nel fondo dei «Difensori dell'Avere» nella serie «Amministrazione dell'estimo».

Anche in questo caso siamo di fronte a una parte di Statuto che, scorporata e ampliata, viene conservata, usata e aggiornata presso un ufficio a competenza specifica.

4. Nuove acquisizioni sulla politica fiscale di Bologna nel XIII-XV secolo: b) La produzione della normativa sui dazi a Bologna nel XIV-XV secolo

All'Archivio di Stato di Bologna si conservano diverse redazioni dei «Pacta daciorem» stese nel corso del XIV e XV secolo, testimoni di momen-

parazione tra cittadini e fumanti, ma si indicarono soltanto le modalità di accertamento delle rispettive condizioni che dovevano rifarsi a precedenti estimi e provvigioni: ASBO, *Statuti* (1376), cc. 292r-295r, *In quibus locis et qualiter fumantes et estimati et habitatores comitatus et districtus Bononie teneantur et compellantur solvere et onera subire comunis Bononie et comunis sue terre; rubrica*. Ripetuti dapprima i contenuti dell'omonima rubrica degli statuti del 1357 (cc. 190r-197r), si ribadì l'obbligo di ogni fumante e stimato del contado registrato negli appositi libri, o di ogni suo discendente ed erede, di pagare ogni colletta e qualsiasi onere di natura personale, reale o mista imposti nelle terre di residenza, nel rispetto delle provvigioni emanate in materia dal 1331 e degli estimi ancora vigenti, in attesa che ne fossero indetti di nuovi. Si precisò quindi la condotta da tenere nei casi controversi e particolari e si prevede un'immunità di cinque anni a chi fosse venuto per la prima volta ad abitare nel contado di Bologna per svolgervi lavori rurali. Revocate le immunità concesse a comunità e a singole persone dei comuni posti sui confine col Modenese e decisa l'aggregazione dei fumanti di località particolarmente spopolate con quelli di comuni vicini che avessero dieci o più stimati, si decretò quindi l'espulsione dalla città dei fumanti e dei lavoratori della terra che vi fossero venuti ad abitare dopo il 1350, incaricando dei relativi controlli i ministeriali delle cappelle cittadine. Si ribadì poi che fumanti dovevano essere considerati coloro che erano registrati negli appositi libri; in caso di contestazioni si doveva ricorrere a specifiche forme di testimonianza che attestassero la pubblica fama di cui godevano in merito gli interessati. Per far fronte all'evasione che si verificava nelle terre confinarie da parte di coloro che si rifugiavano negli stati vicini o che negavano di essere fumanti del Bolognese, si confermarono il vigore delle loro registrazione negli estimi e la possibilità di perseguirli quali malpaghi *in persona et rebus*. Si precisò infine come per cittadini si dovessero intendere gli *originarii cives Bononie origine propria, paterna et avita*. Per i numerosi accertamenti necessari in proposito fu prevista un'apposita commissione nominata dal collegio degli Anziani.

ti storici dalle connotazioni politico-economiche assai diverse e quindi ricchissimi di informazioni di vario genere suscettibili di confronti diacronici. Per procedere a tali analisi si è già effettuata la trascrizione di due dei tre esemplari che ci sono pervenuti (quelli trecenteschi) ma è altrettanto necessario stabilire quante redazioni di tale normativa siano andate perdute e quando furono indette.

Lo studio dei contratti di incanto dei dazi e delle fideiussioni prestate dai conduttori può mettere in evidenza elementi di riferimento alla normativa vigente in un dato momento; si è quindi deciso di procedere in tal senso.

Contratti e fideiussioni si presentano abbastanza ripetitivi nella forma, specie nei protocolli già canonizzati fino dai primi esempi pervenuti, risalenti al XII sec., anche se a volte si presentano con ampie omissioni o con addizioni particolari.

Fra gli elementi variabili all'interno dei contratti vi sono alcune frasi di riferimento alla normativa che i conduttori dei dazi avrebbero dovuto seguire per assolvere le loro funzioni.

I documenti utili per questa indagine si trovano nel fondo del Comune, Difensori dell'Avere, Amministrazione dei dazi.

Un'altra serie utile allo studio della normativa relativa ai dazi e della loro importanza economica nell'ambito delle entrate ordinarie del comune bolognese del XIV secolo è quella dei «libri incantum dationum» (regg. 48-66 Amministrazione dei dazi) che, istituita nel 1360, si conserva, con qualche lacuna, fino ai primi del XV secolo, quando fu avviata la serie simile dei «liber incantum et locationes dationum». In questi registri venivano riportate le offerte degli aspiranti conduttori dei dazi. In genere l'intestazione di ogni singolo quaderno relativo a un dazio riporta in nota un riferimento alla normativa (es. *...ad pacta vetera...*) e in qualche caso qualche tratto saliente di essa.

Le testimonianze di conduzioni daziarie di privati assommano, per tutto l'arco del Trecento a parecchie centinaia, si è quindi proceduto all'allestimento di un data-base che contiene tutti i dati relativi ai conduttori, dazi e prezzi d'asta; una mole di informazioni che consentirà ampi sviluppi nella ricerca sulla politica fiscale bolognese.

Per quanto riguarda l'indagine sulla produzione di queste norme daziarie sono emersi i seguenti risultati.

Come accennato in precedenza, una prima redazione dei «Pacta dationum», che non ci è pervenuta, era già stata stesa prima del 1315; la cosa è chiaramente testimoniata nelle fideiussioni prestate dai conduttori dei dazi

- ai procuratori del comune:

*... ad pacta et conditionibus in libro registri comunis
Bononie ubi scripte sunt pacta dacionum que continentur quolibet
quod est penes dominos defensores averis ...*²⁰

Una seconda redazione perduta fu redatta nel 1330-31 infatti le fideiussioni dei contratti del febbraio 1330 riportano

... ad pacta vetera et consueta ...

mentre quelle del giugno 1331 recitano

... ad pacta scripta in campione novo ...

La prima redazione conservata è quella del 1334, contenente anche nello stesso volume i contratti di incanto dei dazi dal 1335 al 1341 con una certa completezza e altri sporadici fino al 1344; inoltre riporta le memorie dei pagamenti rateali dei conduttori²¹.

Degna di nota è la struttura di questo volume, che testimonia la prassi di vendita all'incanto dei dazi.

All'origine il volume venne confezionato prevedendo un numero di quaderni pari al numero di rubriche sui dazi. Le rubriche vennero vergate molto elegantemente, in grande formato e con iniziali miniate a colori nella prima carta di ogni quaderno, lasciando le altre bianche.

Conclusa l'asta dei dazi, che si teneva nel Consiglio degli Ottocento, il volume veniva aggiornato scrivendo, dopo la rubrica, il contratto con il quale il dazio era stato locato, in seguito i notai avrebbero segnato anche i pagamenti delle rate.

La prima rubrica del «Liber dacionum», «Jurisdiction, arbitrium et potestas omnium dacionum et conductorum ipsorum» è l'unica che non presenta pagine compilate in un secondo momento; essa assomiglia a una rubrica contenuta in tutti gli Statuti bolognesi dei secoli XIV-XV «De modo locationis dacionum et iurisdictione conductorum»; probabilmente doveva essere a disposizione nel Consiglio degli Ottocento durante l'asta.

²⁰ ASBO, *Comune, Procuratori del Comune*, Busta 7, «Securitates», 1315, cc.8-11

²¹ ASBO, *Difensori dell'averè, Amministrazione del Dazi*, reg. 82 «liber dacionum» 1334-1342

Ovviamente per alcuni anni dopo la stesura queste norme nei contratti venivano chiamate «Pacta nova», ma già i contratti del 1345 presentano i riferimenti alla normativa in questa forma:

*...ad pacta vetera campione scripti manu **Baronis Canipucii** notarius et modum consuetum...*²²

Il protocollo del Campione del 1334 riportante il nome del notaio ci assicura che nel periodo 1334-45 non vennero stese nuove redazioni dei Pacta e che i Pacta «vetera» citati nel documento del 1345 sono quelli del 1334.

*...Liber sive registrum sive campione omnium datiorum et gabellarum comunis Bononie [...] deinde continentur ipsa datia et gabelle [...] ac ipsarum conventiones et pacta [...] scriptum per me **Baronem quondam Campucii** Burtigarii imperiali auctoritate et comunis Bononie notarium...*²³

Col tempo i «Pacta» del 1334 cominciarono a diventare obsoleti e quindi ad essere corredati di addizioni che venivano puntualmente ricordate; anche se non riportate dai contratti.

Egidio dei Tebaldi negli anni 1346-7 fu redattore di molte addizioni ai «Pacta vetera».

Locazione «datium molendinorum» 15 marzo 1348

*...ad pacta et conventiones scripta in libro campione manu Baronis Canipucii notario et ad modos, usus et consuetudines quibus actenus recolecta et exacta sunt et fuerint pro quoscunque officiales seu daciarios preteritos in dicto datio et etiam cum addictionibus, conventionibus et declarationibus pactorum scriptorum manu Egidii de Tebaldi notario dictorum dominorum...*²⁴

In seguito le addizioni si fecero più numerose e quindi rogate anche da altri notai.

²² *Ibid.*, reg.83 «Liber datiorum» 1345-1402

²³ *Ibid.*, reg. 82 «liber datiorum» 1334-1342, c. 1r

²⁴ *Ibid.*, reg.83 «Liber datiorum» 1345-1402, c. 27r

Locazione «datium feni et plearum ...» 18 luglio 1349,
*...locaverunt pactis et conventionibus campionis scripti manu
Baronis Canipucii notarius et Egidii de Tebaldis notario dictorum
dominorum et cum adictionibus pactorum scriptorum manu cuiu-
scumque alterius in campione dicti comunis...*²⁵

La normativa sul dazio delle bestie diversamente dalle altre, non seguì l'iter delle addizioni, ma venne precocemente rinnovata completamente nel 1342. Il registro in esame²⁶ riporta tutti i dati necessari.

Locazione «datium bestiarum» 12 aprile 1345
*... ad pacta nova et secundum modum quod modo coligitur,
recoltum et receptum fuit per Matheum filium Caldarini de Calda-
raria et Bartholomeo Jacobi de Urciis capelle Sancti Bartoli in pa-
lazo conductor presenti dicti datii et ad illa et eadem pacta condi-
tiones et modum et non aliter...*²⁷

Nel 1351 diversi dazi non si riferiscono più in alcun modo ai «Pacta vetera» del 1334; in questo caso ci si riferisce alla consuetudine e a nuovi patti specifici come nel caso del dazio dei pesci e gamberi.

Locazione «datium piscium et gambarorum et octo sol-
dorum» 17 marzo 1351
*...ad pacta, conventiones, modos et usus consuetudines dicti
datii quibus actenus recolepta et exacta fuerunt per quoscunque of-
ficiales et datarios preteritos in dicto datio, que pacta sunt scripta
manu Iohannis domini Laurentiis de Bonachiptis notarius...*²⁸

Una nuova redazione dei patti dei dazi si ebbe sotto il regime di Giovanni Visconti.

I contratti del 1354 si riferiscono tutti ai «Pacta nova», evidentemente redatti in quell'anno, con i quali la normativa del 1334 e le addizioni seguenti vengono completamente superate; questa redazione del «liber campionis» non ci è giunta.

Il Ghirardacci ricorda che nell'anno 1353 fu inoltrata all'Arcivescovo di Milano la relativa richiesta dei bolognesi:

²⁵ *Ibidem*, c. 14v.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibidem*, c. 36r

²⁸ *Ibidem*, c.56r

«[Gli ufficiali bolognesi chiedono] Che si faccia il **nuovo campione** con patti utili, e decenti sopra ciascuno Datio da imporsi, alli quai patti, e non ad altri si debbino vendere li Datii del Commune di Bologna.»

I contratti di incanto del febbraio 1368 sono gli ultimi che si riferiscono ai patti del 1354, detti ancora una volta «Pacta vetera»:

Locazione «datium venditionum, bestiarum et retagli»
11 febbraio 1368

*...ad pacta vetera et modus consuetos [...] tam ex forma statutorum comunis Bononie quam in campionis dacionum comunis Bononie...*²⁹

Nel 1368 sotto il regime della Chiesa venne redatta una nuova versione dei Pacta, anche essa purtroppo non conservata. In questa annata un contratto si riferisce sia ai «pacta vetera» sia ai «pacta nova», segnalando un momento di transizione, probabilmente l'attività legislativa e la redazione del nuovo liber campionis erano in corso:

Locazione «datium vini et panis» 12 marzo 1368

*...ad pacta vetera et ad pacta nova modos consuetos, ad pacta nova campionis novi pactis infrascriptis dans et concedens ipse dominus...*³⁰

Al dettaglio «pactis infrascriptis» sorge l'idea che il volume dei nuovi patti, pur già redatti per il dazio del vino, ma non per altri dazi, non fosse ancora disponibile per la consultazione e quindi occorre ancora riferirsi ai vecchi patti, ma riportare in calce «infrascriptis» le modifiche. Ricordiamo che durante l'asta dei dazi i nuovi conduttori dovevano prendere immediatamente visione della legislazione, prima di far rogare il contratto.

Dal maggio 1368 in avanti i contratti si riferiranno solamente ai «Pacta nova»

Locazione «datium folixellorum» 6 maggio 1368

*...ad pacta nova contenta in libro campionis predictorum dacionum et gabellarum civitatis et comitatus Bononie noviter ordinato et ad modos actenus uxitatos...*³¹

²⁹ *Ibidem*, c.14r

³⁰ *Ibidem*, c. 117r

³¹ *Ibidem*, c. 49r

Sapere che questa redazione fu fatta è importante perché rende evidente l'interesse dei Legati della Chiesa nelle vicende amministrative e fiscali della città di Bologna; inoltre spiega lo scarto temporale fra la redazione statutaria del 1376 e i «pacta» del 1383.

È infatti evidente che all'indomani della cacciata del Legato del 1376 si sentì una pressante esigenza di Statuti rinnovati, ma l'apparato legislativo relativo ai dazi non aveva bisogno di essere rivisto immediatamente perché era stato prodotto solo otto anni prima, quando i precedenti «Pacta vetera» erano rimasti in vigore per quattordici anni e quelli precedenti ancora per quindici.

Il nuovo corpus del 1368, pur resistendo alla stagione neocomunale e all'edizione di nuovi Statuti, nei primi anni Ottanta era già obsolescente. I contratti del 1382 sono già infarciti di addizioni e di aggiustamenti normativi, per lo più trascritti per intero nel corpo dei contratti. Sempre nello stesso anno il patto del dazio delle bestie viene completamente ridefinito perdendo ogni riferimento alla normativa del 1368.

L'ultima redazione trecentesca dei «Pacta dacionum» venne redatta nel 1383 e fortunatamente si è conservata³². Subito, puntualmente nei contratti viene citato il nuovo codice normativo.

Locazione «datium et gabella circularum civitatis Bononie» 17 febbraio 1383

*...ad pacta conventiones et condiciones contentas et contenta in libris campionis dationum et gabellarum civitatis et comitatus Bononie novo seu nuper de presenti anno edito et facto...*³³

Nel 1417 venne stesa l'ultima redazione dei «Pacta» da parte del comune bolognese.

Anche tali norme si sono conservate³⁴ e presentano fortissime analogie con quelle del 1383. La loro vigenza fu lunghissima: ancora nel 1471 venivano redatte semplici addizioni che avevano come riferimento il «campione novo» 1417.

³² *Ibid.*, reg. 84 «Pacta dationum» 1383

³³ *Ibid.*, reg. 83 «Liber dationum» 1345-1402, c. 174r

³⁴ *Ibid.*, reg. 85 «Pacta dationum» 1417

5. Conclusioni

Dato lo stadio di avanzamento della ricerca sarebbe quanto mai azzardato trarre delle conclusioni. Tuttavia si può affermare che questa importante serie documentaria, per molti tratti legata alla produzione statutaria, alla quale si accomuna nei tempi, nei toni e negli stili grafici, oltre che nella gerarchia del diritto, presenta il massimo interesse per gli studi a carattere socio-economico e politico-fiscale.

Quest'ultimo aspetto emerge specie se le fonti sono viste in un'ottica globale diacronica che colga le grandi e sottili differenze presenti nelle raccolte normative pervenutaci, al fine di cogliere le volontà espresse dai diversi regimi politici, sia in linea generale che nei confronti delle varie categorie giuridiche contribuenti.

Queste testimonianze, pur presentando una certa continuità, in quanto redatte in momenti di ripresa politica del Comune Bolognese, lasciano trasparire gli irreversibili sviluppi politici e istituzionali di quell'epoca turbolenta che fu il Trecento.

Significativo è già il fatto che non si siano conservate la redazione risalente all'epoca di Bertrando del Poggetto, quella voluta da Giovanni Visconti e quella stesa ai tempi del Cardinale Anglico, che certamente avrebbero presentato un quadro più differenziato. Tracce di tali norme, che comunque in alcuni casi rimasero in vigenza anche in quadri politico istituzionali profondamente modificati, possono essere rilevate nei singoli contratti di appalto.

In tale ottica è risultata particolarmente proficua la comparazione di alcuni oneri mutevoli nelle loro applicazioni secondo più variabili, sia temporali che giuridiche, che circoscrizionali-pedologiche, quali il dazio delle Moline, del Sale, del Vino e del possesso di bestiame (Boateria).

La ricerca sta procedendo in questa direzione sondando contemporaneamente altri fondi documentari collegati alle esazioni, i «Libri Introituum» della Tesoreria, il fondo dei «Monti o Cumuli di denari del Comune e Pubbliche Prestanze» e a breve gli atti dell'ufficio del «Disco dell'orso», tribunale deputato alle cause per evasione fiscale. Ciò al fine di avere la massima comparazione possibile e di poter quantificare la vera importanza dei diversi cespiti di entrata e i rapporti fra la volontà espressa da tali norme e la effettiva pratica amministrativa.

Tali fonti sono fino ad ora rimaste pressoché ignorate dalla storiografia bolognese se non in lavori di limitato respiro. Tra esse specialmente i Pacta presentano invece una tale messe di dati e di spunti da renderle

senz'altro degne di edizione, al fine di favorirne la fruibilità da parte della maggior parte degli studiosi e permettere confronti con analoghe raccolte prodotte nello stesso periodo in altre realtà comunali, sia pertinenti allo Stato della Chiesa sia al di fuori di esso.

Il presente studio si è dunque rivelato un'occasione per affrontare finalmente le carenze storiografiche sulla politica fiscale di Bologna in età comunale. Si tratta di un primo passo di indagine analitica interna che permetta poi la comparazione con analoghi studi sulle altre entità cittadine e territoriali che adottarono forme politiche e amministrative condizionate dalla dipendenza dalla Chiesa. Data la necessità di una ricerca quanto più vasta ed esaustiva, che riprendesse il tema dalle basi e cercasse di riempire i grandi vuoti rimasti tra le poche e frammentarie analisi condotte in passato, il lavoro non poteva essere condotto che a più mani, coordinando una sistematica raccolta di fonti sia presso gli archivi locali sia presso quelli romani.

Il lavoro complessivo comporterà ancora molti anni di studio, ma intanto stanno affiorando le prime importanti acquisizioni in merito alle categorie giuridico-tributarie che esistevano nella città e nel contado³⁵, ai caratteri e alle evoluzioni degli strumenti del prelievo e alla ripartizione del territorio in zone di trattamento fiscale diverso, per archi di tempo prolungato.

³⁵ Significativo in proposito che anche da parte nostra si siano riviste e a volte corrette precedenti ipotesi, come nel caso dei «cives malnutriti».

APPENDICE

Schema dei temi da trattare nell'ambito del settore di indagine sui criteri e sulle modalità della tecnica amministrativa in campo fiscale

I. I SOGGETTI DELLA POLITICA FISCALE

1) Le persone fisiche

a: Cittadini

b: Fumanti

fumanti dotati di proprietà

fumanti senza proprietà

diversi diritti delle due categorie

c: Abitatori/forestieri:

d: Nobili e esenti vari¹

e: Nullatenenti e «cives malenutriti»

f: Vedove e «pupilli»

2) Concessioni del privilegio di cittadinanza

a: la normativa

b: documenti specifici bolognesi

3) Le comunità

a: privilegi di esenzione

b: differenze di oneri fra città, guardia e contado

c: differenze di oneri fra pianura e montagna

l'onere del salario del Vicario

l'onere del salario del Capitano della Montagna

d: differenze di oneri fra ville e castelli

l'onere della guardia ai fortilizi e manutenzione degli stessi

4) La proprietà ecclesiastica

a: decime

b: Estimi ecclesiastici

c: Monti ecclesiastici

5) Casi particolari

a: Cento e Pieve

b: Medicina, Villa Fontana, Ganzanigo

- c: comitato di Imola
- d: Massa Lombarda
- e: comunità in posizione strategica

II. I MEZZI DELLA POLITICA FISCALE

1) **Caratteri della documentazione bolognese**

- a: questioni dei registri d'estimo
- b: questioni dei registri delle tassazioni

2) **Uffici economici deputati**

- a: *Difensori dell'Avere*
- b: *Riformatori degli estimi*
- c: *Disco dell'Orso*

3) **Tecnica amministrativa fiscale**

- a) Produzione degli estimi
 - la normativa (Statuti, Provvigioni, Pacta)
 - rapporto capitale reale e imponibile
 - rapporto fra estimo e «estimo pagatorio»
 - beni esenti da tassazione (api, utensili ecc.)
- b) Tipologia degli estimi bolognesi
 - frammentarietà degli estimi
 - denunce dei cittadini
 - registri del contado
 - registri preparatori superstiti
- c) Riscossioni su base estimale, previsioni ed esiti
 - bandi di indizione delle collette
 - documentazione relativa
- d) Sanzioni e malpaghi
 - la normativa
 - le cause dell'ufficio «dischum ursi»
- e) Gestione dei dazi
- f) Gestione dei prestiti
- g) Gestione della zecca (lagio monetarum)

III. LE IMPOSTE

1) Origine e natura del prelievo fiscale

- a) Tipologia e sviluppo degli oneri reali,
- b) personali e misti
- c) il fodro
 - il focatico
 - il testatico
 - le collette su base estimale
 - guardia, inghiarazione, cura ponti e fiumi
 - la boateria, il ripatico ecc.
 - la gabella del sale
 - dazio delle moline
- d) Tipologia e sviluppo dei dazi
 - i dazi maggiori (moline, vino, bestie, mercato, porte)
 - i dazi minori (stadere, pesci, postriboli ecc.)
 - nuovi dazi (imbottato)
 - ripresa di dazi precedentemente cassati
- e) Incanti dei dazi e durata degli appalti
- f) I conduttori dei dazi
- g) Sfruttamento signorile dei dazi
 - i Bentivoglio e il dazio delle carteselle 1440 si appalta a privati la gestione della Camera

2) Prestanze e monti

- a: Origine e tipologia
- b: Le prestanze forzose
 - quantificazione della loro entità
 - confronto con altre città
- c: «prestanze recuperate» nei «Liber introituum»
- d: i cumoli o monti della pecunia
 - Nascita dei primi Monti
 - Monti finalizzati (San Petronio)
 - Interesse dei Monti
 - Commercio dei titoli dei Monti
 - Cosa confluiva sui Monti dal contado
 - Usi particolari dei monti

3) Appendice di fonti trascritte

Provisiones taxarum: del 1334, del 1396, del 1456 e del 1475
Pacta datiorum 1334 e del 1383

I primi registri della Camera Apostolica in Romagna nell'Archivio Segreto Vaticano

di Enrico Angiolini

Compiere un'indagine di avvicinamento, una prima presa di contatto con i più antichi registri della tesoreria apostolica nella provincia di Romagna conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano vuol dire innanzitutto andare a "vedere", dal punto di vista storiografico, un possibile *bluff*, giacché la storiografia romagnola ha data per scontata l'inefficacia della politica fiscale papale e della sua attività di esazione.

Questo quadro - pur del tutto convincente - è stato disegnato, per così dire, sulla sfiducia, nel generale, diffuso ribellismo dei "signori di Romagna" nei confronti del Papato: questo senza individuare analiticamente le fonti documentarie in grado di fornire informazioni al riguardo, affidandosi per lo più alle notizie tratte dalle fonti documentarie già edite e, più raramente, da quelle cronachistiche.

A giustificazione di tutto ciò va indubbiamente il fatto che la disponibilità delle fonti documentarie *in loco* per quest'epoca e per gli uffici della *Provincia Romandiolae* è praticamente nulla: la continua instabilità politica, le frequenti sommosse e cacciate più o meno violente dei rettori e dei loro ufficiali, la stessa *instabilitas loci* dei rettori, che per secoli in Romagna non hanno potuto avere una sede fissa in un palazzo e in una città, ma si sono dovuti adattare a risiedere, quando riuscivano ad entrare in provincia, dove potevano e come potevano, hanno concorso alla costante dispersione delle carte degli uffici periferici pontifici già in età molto vicina alla loro creazione, prima ancora che i secoli successivi potessero esercitare su di esse la loro incuria, facendo sì che praticamente tutto sia andato perduto. Non una carta degli ufficiali papali è rimasta, nel territorio di quelle che sarebbero divenute le moderne legazioni, fino al XVI secolo¹. In alcuni rari casi ab-

¹ Cfr. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, II, Roma 1983, e III, Roma 1986, e *Archivi storici in Emilia Romagna*, a cura di G. RABOTTI, Bologna 1991, alle singole voci. In particolare non sono rimasti fondi documentari legati a Forlì, mentre a Cesena si sono salvati in tutto tre mazzi di documenti del governatore pontificio dal 1519 al 1793; nulla

biamo addirittura la registrazione diretta, da parte dei cronisti, della distruzione della invisibile memoria contabile dei rettori, come avviene negli *Annales Caesenates*².

Comunque sia, anche per via induttiva, il funzionamento della Camera apostolica in Romagna è, nelle sue linee generali, abbastanza noto: se non se ne conosce l'inizio dell'attività, al di là dell'ovvio limite della rinuncia alla sovranità di Rodolfo d'Asburgo nel 1278, e non se ne conoscono le modalità operative concrete, se ne riconosce l'opera di esazione dei principali cespiti caratteristici delle prerogative sovrane, riconducibili a quelli delle altre zone. Tuttavia gli unici studi veramente specifici condotti sulla fiscalità pontificia in Romagna si sono attestati, finora, attorno alla figura dell'Albornoz³, ovvero su quella peculiare fonte che è la *Descriptio Romandiolae* del cardinal Anglico e sul problema della più precisa definizione del concetto di *fumantes*, con un più corretto utilizzo, ai fini della demografia storica, degli elenchi dei fumanti⁴.

pure a Rimini, mentre l'archivio del legato pontificio per la Romagna, conservato all'Archivio di Stato di Ravenna, si compone di soli 171 volumi a partire, con continuità, soltanto dal 1697.

² Cfr. E. ANGIOLINI, *Gli Annales Caesenates. Proposta di edizione critica*, Università degli Studi di Firenze, tesi di dottorato di ricerca in Filologia Mediolatina (IX ciclo), a. a. 1996-1997, tutor G. SCALIA, cotutor A. VASINA, p. 75, dove, quando il 12 settembre 1334 Francesco Ordelaffi riprende la città sollevandola contro «gentem domini cardinalis» (Bertrando del Poggetto), «ad rumorem populi, fuerunt omnia banna et acta camere Ecclesie lacerata».

³ U. SANTINI, *I dazi egidiani in Forlì nel 1364*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna» (d'ora in poi AMR), s. IV, vol. IV (1913-1914), pp. 1-122.

⁴ Cfr. L. MASCANZONI, *La «Descriptio Romandiole» del card. Anglic. Introduzione e testo*, Bologna [1985] (in part. il cap. 5, pp. 53-76), e la ricchissima bibliografia prodotta dal dibattito attorno al tema dei *fumantes*: dal primo tentativo di ricostruire un'immagine del popolamento in Romagna sulla base dell'elencazione dei fuochi (L. GAMBI, *Il censimento del cardinale Anglico in Romagna nell'anno 1371*, «Rivista geografica italiana», LIV (1947), pp. 221-247), alla negazione del valore demografico di questi (J. LARNER, *Signorie di Romagna. La società romagnola e l'origine delle Signorie*, Bologna 1972, pp. 301-316), e al successivo dibattito (A. I. PINI, *Problemi di demografia bolognese del Duecento*, AMR, n. s., XVII-XIX (1966-1968), pp. 147-222; F. BOCCHI, *Le imposte dirette a Bologna nei secoli XII e XIII*, «Nuova rivista storica», LVII (1973), pp. 273-312; J. LARNER, *Il «fuoco» e la Descriptio Romandiole del cardinale Anglico Grimoardo*, «Studi Romagnoli» (d'ora in poi SR), XXVII (1976), pp. 241-255; A. I. PINI, *La popolazione di Imola e del suo territorio nel XIII e XIV secolo. In appendice l'estimo di Imola del 1312*, Bologna 1976; ID., *Gli estimi cittadini di Bologna dal 1296 al 1329. Un esempio di utilizzazione: il patrimonio fondiario del beccajo Giacomo Casella*, «Studi medievali», s. III, XVIII (1977), pp. 111-159 (ora in ID., *Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale*, Firenze 1993, pp. 39-92); F. BOCCHI, *I debiti dei contadini (1235). Note sulla piccola proprietà terriera bolognese nella crisi del feudalesimo*, in *Studi in memoria di Luigi dal Pane*, Bologna 1982, pp. 169-209; M. GIANANTE, *Il quartiere bolognese di Porta Procola alla fine del*

Ma, detto questo, un contributo ulteriore potrà venire appunto dall'archivio della Reverenda Camera Apostolica con le serie *Introitus et Exitus* e *Collectoriae*, tuttora praticamente non indagate in un'ottica di studi romagnoli: anche soltanto una rapida occhiata alla *Bibliografia dell'Archivio Vaticano*⁵ fornirà un quadro abbastanza sconsolante, di fondi indagati in tempi oramai lontani alla ricerca di erudite curiosità, o di indagini più moderne e metodiche, tutte concentrate però attorno alla figura dell'Albornoz e alla ricostruzione dei suoi spostamenti. L'auspicio formulato da Yves Renouard nel 1952, per una storia delle risorse finanziarie pontificie ancora tutte da fare⁶, dopo la lontana intrapresa di Paderbon per la compilazione di veri e propri "bilanci" della Camera Apostolica rimasta presto interrotta per

Ducento. Aspetti economici e sociali nell'estimo del 1296-97, «Il Carrobbio», XI (1985), pp. 123-141; A. I. PINI, *Fonti e metodi per la demografia italiana dei secoli XIII-XV*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena», 1985, pp. 95-115; G. ALBINI, *A proposito di una fonte per la storia della Romagna nel Trecento: la «Descriptio Romandiole» del cardinale Anglico (1371)*, «Nuova rivista storica», LXXXI (1987), pp. 390-394; L. GAMBI, *Una fonte per la storia della Romagna. La Descriptio Romandiole del cardinale Anglico*, «Società e storia», X, n. 36 (aprile-giugno 1987), pp. 377-381; A. I. PINI, «*Focularia*» e «*fumantaria*» nel censimento del cardinale Anglico in Romagna nel 1371, *Ibid.*, pp. 383-397; D. ROMAGNOLI, *La Descriptio Romandiole del cardinale Anglico de Grimoard: una indagine «statistica» al servizio della politica*, *Ibid.*, pp. 399-404; L. MASCANZONI, *Anco-ra sull'uso di «focularia» e «fumantes» secondo l'uso fattone dal card. Anglico*, «Romagna arte e storia», a. VII, n. 20 (agosto-settembre 1987), pp. 5-16; R. DONDARINI, *La «Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus» del cardinale Anglico (1371). Introduzione ed edizione critica*, Bologna 1990 (Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna, Documenti e studi, XXIV), in part. alle pp. 17 e segg., dove si introduce il confronto analitico tra i dati forniti dalla *Descriptio* bolognese e gli estimi coevi; A. I. PINI, *Dalla fiscalità comunale alla fiscalità signorile: l'estimo di Bologna del 1329*, AMR, n. s., XLVI (1995), pp. 343-371; P. PIRILLO, *La provvigione istitutiva dell'estimo bolognese di Bertrando del Poggetto (1329)*, *Ibid.*, pp. 373-412.

⁵ Cfr. *Bibliografia dell'Archivio Vaticano*, VII voll., Città del Vaticano 1962-1997, dove al riguardo (oltre all'inventario di J. DE LOYE, *Les archives de la Chambre Apostolique au XIV^e siècle - I^{re} partie: Inventaire*, Paris 1899 (Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et Rome, 80), pp. 119-179) si riscontrano principalmente: G. BISCARO, *Dante a Ravenna. Indagini storiche*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», 41 (1921), pp. 1-142; A. PASQUALI LASAGNI - E. STEFANELLI, *Note di storia dell'artiglieria dello Stato della Chiesa nei secoli XIV e XV*, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 60 (1937); Y. RENOARD, *Le compagnie commerciali fiorentine del Trecento*, «Archivio Storico Italiano», 96 (1938); G. GUALDO, *I libri delle spese di guerra del cardinale Albornoz in Italia conservati nell'Archivio Vaticano*, in *El Cardenal Albornoz y el Colegio de España*, I, Bolonia 1972 (Studia Albornotiana, 11); F. PIOLA CASTELLI, *L'espansione delle fonti finanziarie della Chiesa nel XIV secolo*, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 110 (1987), pp. 63-97.

⁶ Y. RENOARD, *Intérêt et importance des Archives Vaticanes pour l'histoire économique du Moyen Age, spécialement du XIV^e siècle*, in *Miscellanea archivistica Angelo Mercati*, Città del Vaticano 1952 (Studi e testi, 165), pp. 21-41.

comprensibili motivi di ordine finanziario e di "risorse umane"⁷, ha ancora tutto il suo valore, mentre solidissimi studi si hanno per lo Stato pontificio in età moderna, cioè quando - a partire dalla riorganizzazione della curia dopo il ritorno da Avignone, e con più forza dopo la ricomposizione definitiva del Grande scisma d'Occidente - il governo pontificio comincia a confrontarsi con le molteplici implicazioni del divenire Stato nell'accezione d'*ancien régime*⁸.

Innanzitutto si rende necessario un «censimento» di queste fonti; presso l'Archivio Segreto Vaticano, nelle serie *Introitus et Exitus* e *Collectoriae*, si trovano attualmente le seguenti documentazioni prodotte dall'amministrazione camerale provinciale romagnola nel XIV secolo, di cui si danno nell'ordine gli estremi cronologici, il titolo dell'unità archivistica e la segnatura::

1) undici registri di entrate e uscite della tesoreria provinciale, raggruppati sostanzialmente in due nuclei, negli intervalli cronologici che vanno dal 1325 al 1344 e dal 1359 al 1365 (con l'indicazione delle suddivisioni interne dei registri, quando questi siano soltanto in parte relativi alla Romagna):

1325-29 e 1333-34

Collectoriae, 201, contenente:

- *Nota ecclesiarum quae debent dare census Romanae Ecclesiae in archiepiscopatu Ravennatensi et in diocesibus Cerviensi, Foropopiliensi, Ariminensi* (1325), cc. 1-2,
- *Introitus et Exitus Romandiolae* (1325), cc. 3-43,
- *Expensae provinciae Romandiolae* (1326), cc. 44-60,
- *Introitus et Exitus Romandiolae* (1328-1329), cc. 61-125,
- *Liber talliarum provinciae Romandiolae* (1333-34), cc. 126-173;

⁷ Cfr.: *Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Iohann XXII.*, hgg. v. E. GÖLLER; *Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Iohann XXII.*, hgg. v. K. H. SCHAEFFER; *Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Benedikt XII., Klemens VI. und Innozenz VI.*, hgg. v. K. H. SCHAEFFER; *Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Benedikt XII.*, hgg. v. E. GÖLLER; *Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Klemens VI.*, hgg. v. L. MOHLER; *Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter den Päpsten Urban V. und Gregor XI.*, hgg. v. K. H. SCHAEFFER; Paderborn, 1910-1937.

⁸ Cfr.: M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma 1987; P. PARTNER, *The papal State under Martin V*, London 1958; P. PRODI, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio*, Bologna 1968; M. CARAVALE, *La finanza pontificia nel Cinquecento: le provincie del Lazio*, Camerino (MC) 1974; M. CARAVALE, A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978; J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Les pâturages de l'Eglise et la douane du bétail dans la province du Patrimoine (XIV-XV siècles)*, Roma 1981 (Fonti e studi del *Corpus membranarum Italicarum*, XVIII); R. VOLPI, *Le regioni introvabili: centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna 1983.

- 1329-1331 *Introitus et Exitus*, 103
- 1335-1337 *Introitus et Exitus*, 151
- 1337-1338 *Collectoriae*, 380
- 1339-1340 *Introitus et Exitus*, 169
- 1340-1341 *Introitus et Exitus*, 182
- 1341-1342 *Introitus et Exitus*, 189
- 1343-1344 *Introitus et Exitus*, 217
- 1359-1364 *Collectoriae*, 202, contenente:
- *Romandiolae, Marchiae Anconitanae et Patrimonii Beati Petri in Tuscia*, cc. 1-48;
- 1364-1365 *Collectoriae*, 203, contenente:
- *Tabula stipendiariorum existentium Bononiae* (1360), cc. 1-20,
- *Introitus et Exitus Romandiolae* (1364-1365), cc. 21-137,
- *Status Camerae in civitate Bononiae et stipendiarii in Romandiola* (1368), cc. 268-295;
- 1360-1464 *Introitus et Exitus*, 301, contenente:
- *Liber computi de introitu et exitu annuali in Romandiola*, cc. 1-12
- 2) tre registri di *Expense pro bello*:
- 1350 *Collectoriae*, 463
- 1355-1359 *Collectoriae*, 387, contenente:
- *Computus brevis [...] de receptis et de expensis [...] in guerra, tam in Romandiola quam in Marchia Anconitana*, cc. 97-103,
- 1358-1359 *Introitus et Exitus*, 285, contenente:
- *Liber expensarum pro constructione, reparatione, munitione et provisione castrorum Sancte Crucis et Sancti Iohannis super Forlivium, et pro exercitu Sancte Romane Ecclesie in partibus Romandiole*, cc. 1-160;

3) quattro registri di *Expensae pro recuperatione bonorum* (tutti relativi anche alla marca d'Ancona):

1353-1356	<i>Introitus et Exitus</i> , 268
1355-1358	<i>Introitus et Exitus</i> , 276
1355-1358	<i>Introitus et Exitus</i> , 279
1357-1362	<i>Introitus et Exitus</i> 287, contenente: - <i>Liber expensarum factarum in munitioibus et aliis pro recuperatione civitatum et locorum Romandiolae et Marchiae Anconitanae, et in reparatione palatii et rocchae Caesariae.</i>

4) quattro registri di *Stipendia militum*:

1358	<i>Introitus et Exitus</i> , 289
1359	<i>Introitus et Exitus</i> , 290
1359	<i>Introitus et Exitus</i> , 291, contenente: - <i>Manuale expensarum pro constructione novi palatii legati apostolici et reparatione palatii veteris</i>
1361-1362	<i>Collectoriae</i> , 455, contenente: - <i>Nomina stipendiariorum existentium Bononiae et in Romandiola</i> , cc. 1-27.

tutti relativi, questi ultimi tre nuclei, all'età albornoziana.

Qui si proporrà allora un primo sondaggio, limitato ai registri più antichi e meno indagati, quelli per così dire pre-albornoziani, condotto su alcune emergenze notevoli ed atto ad offrire più che altro impressioni, spunti di ricerca e di discussione da sottoporre ad ulteriori verifiche. Non bisognerà poi dimenticare che questa documentazione presenta il limite caratteristico delle fonti proprie di un archivio «centrale» rispetto alle fonti degli archivi «periferici», ragion per cui i registri sono assai spesso veri e propri sintetici «conti consuntivi»⁹, tali da rendere difficile avanzare ipotesi

⁹ Cfr. le considerazioni di Arnold Esch sulle fonti finanziarie ed economiche nell'Archivio Vaticano al seminario *Fonti per la storia della civiltà italiana tardomedievale: l'Archivio*

sui modi della riscossione che possano essere altrettanto approfondite come in altre regioni delle «Terre della Chiesa», più fortunate nella conservazione delle più analitiche fonti locali.

A breve inquadramento storico del periodo preso in esame, si ricorderà come la cesura del 1278 abbia un valore soprattutto di principio giuridico per quanto attiene la definitiva esclusione dell'Impero dallo scacchiere romagnolo: in effetti Rodolfo d'Asburgo, a partire del 1275, si era distinto per una politica ancora assolutamente disimpegnata nei confronti dei precedenti obblighi assunti verso la Chiesa in Romagna; tuttavia l'energia di Nicolò III, che eliminò anche ogni ipoteca angioina sull'area revocando a Carlo d'Angiò il vicariato in Tuscia, valse ad ottenere la sanzione anche formale dell'impegno imperiale «de manutenendis dominiis Romanae Ecclesiae»¹⁰. Tuttavia questo semplificava soltanto in parte lo schieramento delle forze politico-militari in campo, poiché contemporaneamente tutta l'area vedeva riaccendersi i contrasti politici e andare in crisi i precedenti equilibri per il collasso del predominio bolognese in Romagna, dopo il trauma della cacciata dei Lambertazzi e il conseguente attivarsi, sempre in Romagna, di forti nuclei di *extrinseci* bolognesi¹¹. Le prime operazioni diplomatiche del pontefice perché le comunità e i signori romagnoli riconoscessero il nuovo – ovvero antico ma rinnovato – “status subiectionis” alla Santa Sede, incontrarono da subito la decisa avversione – oltre che degli avversari dichiarati – di tutti i signori che prefiguravano come i rappresentanti papali, una volta che si fossero insediati, avrebbero potuto avviare un “vero” governo e una “vera” politica fiscale: iniziava così l'epoca racchiusa nell'efficace formula larneriana dei “signori di Romagna”, di un ribellismo armato e di un rapsodico impegno per sottomettere questo ribellismo da parte del Papato, che durerà fatica ad uscire da una specie di circolo vizioso, per cui per imporre la propria autorità dovrà fare ricorso alle armi, e per finanziare le armi dovrà contare su scarse risorse, da drenare in aree di obbedienza fiscale e militare continuamente sfuggenti.

Vaticano, tenutosi dal 15 al 20 novembre 1997 presso il Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo di San Miniato (PI), raccolte nella cronaca di S. TAMBURINI, *L'Archivio Vaticano. San Miniato (PI), 15-20 settembre 1997*, «Quaderni medievali», 45 (giugno 1998), pp. 229-235, a p. 233.

¹⁰ A. VASINA, *I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale nell'età di Dante*, Firenze MCMLXV, pp. 62-64.

¹¹ *Ibid.*, pp. 43-48.

L'instaurarsi di un sistema basato sull'equivoco interessato e sul compromesso dettato dai mutevoli rapporti di forza, lo scontro tra autonomie cittadine ed accentramento papale così ben definitivo da Augusto Vasina, sarà la trama dei decenni a venire: equivoco e compromesso che comincia fin dall'ordine dato da Nicolò III al primo rettore, Bertoldo Orsini, di non toccare lo "status iuris" dei feudi romagnoli rispetto allo *status* antecedente il 1278¹², e che culminerà nella fuga di questi non appena giunta notizia della morte del pontefice, avvenuta il 22 agosto 1280, e quindi nella cessazione dell'esistenza dell'appena costituita curia provinciale. Nelle oscillazioni del "pendolo" romagnolo si vedrà come l'intenzione di Martino IV di dare il colpo di grazia a Guido da Montefeltro, si risolva per converso nel memorabile «sanguinoso mucchio» di Forlì del 1° maggio 1282.

Non è senza significato che dal parlamento provinciale tenutosi ad Imola tra settembre e novembre del 1294 venga la più chiara ed esplicita conferma della fatale e sistematica dispersione della documentazione curiale, e del tentativo di dare nuovamente ordine al governo provinciale. In quella occasione si adottò infatti la perentoria deliberazione affinché chiunque, chierico o laico, restituisse al tesoriere provinciale i *Libri rationum*, i *Libri condemnationum* e i *Libri bannorum* della curia di cui fosse venuto in possesso in qualsivoglia maniera¹³, con una sostanziale sanatoria sulle pene, ma con altrettanto sicuri risultati nulli.

Così si va avanti nel silenzio più completo delle fonti contabili sopravvissute fino alla fine degli anni Venti del Trecento, tenuto ovviamente conto del fatto che il trasporto della sede papale ad Avignone, poi, non farà che acuire questi problemi.

E se pure gli anni Trenta-Quaranta del Trecento saranno un periodo di più o meno coerente espansione delle risorse finanziarie della Chiesa¹⁴, la Romagna rimarrà pur sempre una delle aree più tormentate, dove il nuovo tentativo di riordino affidato al legato Bertrando del Poggetto¹⁵ sarà travolto dalla gravissima sconfitta di Ferrara del 1333, dopo la quale i signori romagnoli, fatti prigionieri dagli Estensi, intavoleranno nuovi patti con questi e tra loro per tornare su posizioni anticuriali: Malatesti e Ordelaffi simuleranno di essersi riscattati dalla prigionia, ma saranno in realtà liberati per

¹² *Ibid.*, pp. 79.

¹³ Cfr. P. SELLA, *Una costituzione inedita per la Romagna (1295)*, «Rivista di storia del diritto italiano», VI (1933), pp. 144-146, cit. in A. VASINA, *I Romagnoli*, cit., p. 249, nota 4.

¹⁴ F. PIOLA CASTELLI, *L'espansione delle fonti finanziarie*, cit., *passim*.

¹⁵ Sulla sua figura cfr. l'ancora fondamentale L. CIACCIO, *Il Cardinale legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-1334)*, AMR, s. III, vol. XXIII (1904-1905), pp. 85-196, 456-537.

tornare subito al governo di Rimini e di Forlì; ancora più clamoroso sarà il voltafaccia di Ostasio e Lamberto da Polenta che, inviati a Ravenna dal legato per cacciare i «rebelles Ecclesie», come prima cosa espelleranno invece gli ufficiali di Bertrando¹⁶.

Infine anche Bologna, che inizialmente aveva accolto con favore Bertrando, dandosi pacificamente alla sua reggenza nella speranza di ovviare alla propria crisi politica interna e militare esterna, si ribellerà alle tendenze autocratiche e alla crescente pressione fiscale imposte dal legato, e con la sollevazione del 17 marzo 1334 massacrerà i funzionari legatizi francesi e costringerà Bertrando a rifugiarsi nella rocca di Galliera, da cui uscirà soltanto, dopo lunghe trattative, per la fuga definitiva¹⁷. Poi, attraverso il contrastato operato di rettori come Giovanni di Amalrico o Astorgio di Durfort, si andrà verso la cesura - o piuttosto la continuità nell'ambiguità - alboroziana.

Si vedrà ora come nei primi registri conservatisi, e qui presi in esame, si individui ben chiara la figura del tesoriere provinciale, che - se ancora nelle poche attestazioni tardo duecentesche pare essere piuttosto espressione del predominio bancario fiorentino¹⁸ - in età avignonese è sistematicamente un prelado francese di curia; questi riscuote - o dovrebbe riscuotere, come si vedrà - le entrate di prerogativa sovrana riconoscibili anche nelle altre aree del dominio della Chiesa, cioè il dazio del sale, le fumantarie, i proventi delle condanne, la «quarta penne notariorum», i «capisolidi», i danni dati, i beni dei condannati, gli affitti dei beni camerati, ma le entrate più significative sono prevedibilmente oggetto di sistematico appalto. Questo fa sì che anche la riscossione del dazio del sale, miglior segnacolo dell'effettività del potere, divenga relativamente poco utile per una mappa dell'obbedienza in Romagna, poiché si vede come l'appalto di cui si fa carico il vincitore della «gara» sia annuale e generale per tutta la provincia o comunque per subaree ampie, ragion per cui eventuali «falle» nel controllo del territorio possono ben rimanere nascoste, nell'incertezza se l'appaltatore compensi alcuni «vuoti» con i successi - o con una deliberata maggiore pressione - nella riscossione in altre zone.

¹⁶ Cfr. E. ANGIOLINI, *Gli Annales Caesenates...*, cit., pp. 74-77.

¹⁷ L. CIACCIO, *Il Cardinale legato Bertrando del Poggetto*, cit., pp. 127-134.

¹⁸ Ad es. Lapo Diedi nel 1294-1295, «Lapus Marcius de Florentia» nel 1306, Lapo Scanducci nel 1309: cfr. A. VASINA, *I Romagnoli*, cit., pp. 396-397.

I maggiori problemi vengono dalla *tallia militum*: sappiamo che questa, essendo la tassa più invisa e vessatoria – quella, poi, che sarebbe stato più autolesionistico pagare, perché si poteva potenzialmente ritorcere contro gli stessi tassati – fu il maggior punto d'attrito nei parlamenti del 1321 e del 1336¹⁹; poi l'Albornoz, realisticamente, si accordò con i signori per scambiare la concessione di titoli vicariali con l'esazione più contenuta di un *census*, lasciando ai comuni i dazi, mentre dove non si nominarono vicari, venne abolita la *tallia* ma i dazi restarono alla camera²⁰ –.

Per quanto riguarda le uscite, invece, le spese a cui il tesoriere deve far fronte sono essenzialmente i salari dei funzionari (principalmente i «gagia domini rectoris», la cui spaventosa incidenza percentuale rispetto alle entrate fa pensare, come si vedrà subito oltre, che sotto questo capitolo di spesa si debbano inserire anche le spese per il mantenimento della *familia*), e le spese militari, variabili a seconda delle esigenze e delle possibilità e spesso finanziate col ricorso al debito; infine non mancano mai le voci di «cancelleria» nel senso moderno del termine, cioè per l'acquisto degli strumenti materiali necessari al funzionamento dell'ufficio della tesoreria («carta bambucina», «carta pecudinis», etc...).

Un esempio del sondaggio in corso si ha con la lettura del registro vaticano segnato *Introitus et Exitus*, 103, contenente i conti degli anni 1329-1331. È il «liber in se continens omnes introytus et expensas provinciae Romandiolaie perventos ad manus venerabilis viri domini Francisci de Palliayroilis, rectoris ecclesiae de Duroforti [...], dictae provinciae Romandiolaie thesaurarius».

Nel riepilogo generale per tutta la provincia, gli «introytus compositionum et condempnationum» della Curia generale sono assai scarsi, e riscossi a «macchia di leopardo» laddove, verosimilmente, non sono già completamente incassati *de facto* dalle forze comunali-signorili: infatti questi in una città come Cesena, usualmente allineata al papato, appaiono soltanto per condanne per insulti personali, o per calunnie ed accuse non provate, di breve momento economico (40, 60 o 100 soldi, per un totale di 14 lire e 10 soldi in tutta la provincia in un anno), e per questioni di minuto diritto²¹,

¹⁹ L. MASCANZONI, *La «Descriptio Romandiole»*, cit., p. 62 nota 154.

²⁰ *Ibid.*, pp. 62-63.

²¹ Ad esempio i cento soldi comminati a Nicolino «de Rigocellis» di Cesena «pro condempnatione facta de eo quia fecit insultum contra prespiterum Crescentinum, dicentem sibi: «ego faciam tibi cadere cervellas»»: Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), *Camera Apostolica* (d'ora in poi *Cam. Ap.*), *Introitus et Exitus* (d'ora in poi *Int. et Ex.*), 103, c. 2v.

nonché con frequenti remissioni, per povertà²² o per privilegio²³; nello stesso registro si vede come rimangano ancora più consistenti le entrate per condanne nel più fedele comitato di Imola, che «de condempnationibus curie dicti comitatus» incassa 480 lire e 4 denari²⁴.

Contemporaneamente il referente per il meccanismo di versamento non è manifestamente fisso, giacché le stesse tasse, in luoghi diversi, sono versate da referenti diversi, facendo attenzione alle trappole che possono essere tese dalle differenze onomastiche tra cariche sostanzialmente uguali. Se a Meldola è il notaio Manfredo a versare 6 lire «de condempnationibus»²⁵, a Castrocaro è il castellano Giovanni²⁶, mentre l'«introitus Bobii» (cioè del territorio di Sarsina) di 70 lire «de condempnationibus» «habuit dictus thesaurarius per manos Nicolai Barolini vicarius Bobii»²⁷; dell'«introitus vicariatus Montisferetri», significativamente, è entrato in cassa «nichil»²⁸.

Sempre *Introitus et Exitus*, 103, è illuminante per confermare da un lato che i «gagia rectoris» debbono coprire le spese della *familia*, ma d'altra parte anche che, ove questi «gagia» non siano sufficienti, la Camera dovrà sobbarcarsi ulteriori aggravii: il tesoriere, partito da Avignone il 27 dicembre 1329, arriva il 29 gennaio successivo e si vede versare 25 fiorini per le «spese correnti» dal suo camerario, che stende questa annotazione:

«Exivit de Avinione causa veniendi ad provinciam Romandiole dominus Franciscus thesaurarius supradictus, die XXVII decembris anni Domini millesimi CCCXXVIII, et intravit provinciam antedictam die XXVIII mensis ianuarii, et recepit a domino camerario, pro expensis suis faciendis, florenos aureos XXV. Ita tamen quod protestatus fuit dictus dominus thesaurarius dicto domino camerario, quod, nisi gagia sua

²² «Domina Margherita» di Cesena, multata di cinque lire per furto, ridotte a quattro «per paupertatem, quia in hospitali morabatur»: cfr. *Ibid.*, c. 4v.

²³ Ad esempio *pro* «Andrea de Polenta, habitatore Meldula, condempnato in XXV libras quia ceperat dominam Agnesiam, uxorem Guiducii Barillieri per capillos; residuo [rispetto alle dieci lire effettivamente pagate] sibi dimisso ad instanciam domini comitis Rogerii, de voluntate domini comitis»: cfr. *Ibid.*, c. 4r.

²⁴ *Ibid.*, c. 13r.

²⁵ *Ibid.*, c. 16v.

²⁶ *Ibid.*, c. 17r.

²⁷ *Ibid.*, c. 16r.

²⁸ *Ibidem*.

sibi sufficerent, quod intendebat ire expensis camere, quousque esset in provincia memorata. Et quia dicta sua gagia non poterunt sibi sufficere, ymo ultra dictos XXV florenos [...] florenos quindecim cum dimidio expendidit, [...] quos sibi retinuit dictus thesaurarius de introitibus supradictis»²⁹.

A parte ciò, per dare un esempio del «giro d'affari» complessivo della camera provinciale, il riepilogo generale dell'anno 1329 vede un totale, in capo all'anno, di 10.736 lire, 19 soldi e 1 denaro di entrate, e di 7.447 lire e 17 soldi di uscite: «unde, facta compensatione de supradictis introitibus cum expensis [...], plus sunt de introytibus quam expensis libre III^m.CCLXXXVIII, solidi II, denarii I»³⁰.

Le voci delle entrate per l'esercizio del 1329 sono così ripartite: ad un avanzo di cassa di 3.000 lire trasmesso «a domino B[ernardo] de Pereto predecessore», si aggiungono le seguenti voci: per la «summa compositionum et condempnationum», 2.662 lire e 3 soldi; per la «summa caposoldorum et quarta penne notariorum», 275 lire, 2 soldi e 6 denari; per la «summa introytus comitatus Ymolae» 1.260 lire, 6 soldi e 3 denari; per la «summa introytus vicariatus Galiate», 447 lire e 15 soldi; per la «summa introytus vicariatus Bobii», 70 lire; per la «summa introytus vicariatus Meldule», 22 lire e 13 soldi; per la «summa introytus vicariatus Castrucarii», 46 lire; per la «summa introytus donicatum et censum», 156 lire, 13 soldi e 4 denari; per la «summa introytus sigilli curie generalis», 12 lire e 16 soldi; per la «summa introytus fumantarie», 2.564 lire e 12 soldi; per la «summa introytus bonorum bannitorum», 41 lire e 18 soldi; per la «summa introytus Sancte Reparate», 177 lire³¹, per un totale di 10.736 lire, 19 soldi e 1 denaro.

Le uscite sono: la «summa stipendiorum domini rectoris», pari a 6.351 lire (cifra che corrisponde a ben l'85 % delle spese dell'intero esercizio); la «summa gagarum domini thesaurarii», pari a 510 lire, 17 soldi e 6 denari; la «summa gagarum iudicum», pari a 330 lire, 5 soldi e 2 denari; la «summa expensarum extraordinariorum», pari a 255 lire, 14 soldi e 4 denari, per un totale di 7.447 lire e 17 soldi.

Si veda *Introitus et Exitus*, 151, per gli anni 1335-1337, che è il primo di una serie di registri cronologicamente consecutivi, tutti tenuti da «Stefanus

²⁹ *Ibid.*, c. 28v.

³⁰ *Ibid.*, c. 29r.

³¹ *Ibid.*, c. 22r.

Benerii, rector ecclesiae de Gauleiaco, Sarlatensis diocesis³², thesaurarius Sanctae Romanae Ecclesiae in provincia Romandiolae», i quali, per la lunga durata dell'incarico di tesoreria di questo personaggio di assoluto rilievo (fino al 1343), sembrano acquisire una certa maggiore sistematicità. Questo suo primo registro conservatosi si apre, come poi tutti i seguenti, con l'«Instrumentum pactorum et condicionum emolumenti salis dictae provinciae», cioè l'appalto annuale del principale cespite fiscale, che viene vinto - come negli anni seguenti - da un «consorzio» di *provinciales* composto da Bartolomeo «quondam Zarlotti de la Bordella» di Imola, Checco del fu Nicolò Milanetti e Natale del fu Pietro «Bochacii» di Ravenna³³. Peccato però che in questi libri dal carattere consuntivo non si abbia nessuna indicazione più approfondita, perché l'appalto è generale per tutta la provincia e il pagamento rateizzato durante il corso dell'anno: per cui quando nella registrazione contabile «sequitur pecunia per me recepta», si hanno i primi versamenti da parte degli appaltatori il 4 ottobre e il 3 maggio 1336, ma quando si sarebbe dovuti venire alla terza rata si viene a conoscere soltanto la realtà più generale, già facilmente intuibile: «tertiam vero solutionem a predictis emptoribus non exegi, post magnum et longum litigium habitum cum eisdem, solvere recusantibus ex eo quod asserebant provinciales adeo inobedientes fuisse»³⁴. Rimangono tutti i dubbi se le prime due rate effettivamente pagate potessero essere il frutto dell'esazione raccolta esclusivamente in zone *obedientes*, ovvero se altre comunità avessero più o meno contribuito fino alla loro soglia di tollerabilità, per poi passare all'*inobedientia*.

Probabilmente questa mappa dell'obbedienza all'obbligo del sale si potrà immaginare più o meno sovrapponibile a quella del seguente «compositionum et condemnationum introitus de dicto anno»³⁵, dove sono contemplate entrate quasi esclusivamente dalla diocesi imolese (Tossignano, Codrignano, Mordano, Mazzolano, Fontanelice, Bagnara, Fiagnano, Peditano, Montecatone), anche con conguagli «collettivi», come quello versato dal massaro di Dozza «super omnibus et singulis bannis et condemnationibus, processibus ex quocumque causa»³⁶.

³² È Stefano Bénier, rettore di Gaugeac in Dordogna, nella diocesi di Sarlat, suffraganea di Bordeaux. Il Bénier sarà anche vicario della provincia di Romagna dopo la morte di Guglielmo di Arnaldo di Querio, *ut infra*, quindi rettore *in spiritualibus* e, dal 1343 fino alla morte, nel 1378, vescovo di Faenza.

³³ ASV, *Cam. Ap., Int. et Ex.*, 151, c. 6v.

³⁴ *Ibid.*, c. 7r.

³⁵ *Ibid.*, cc. 10r-14r.

³⁶ *Ibid.*, c. 13.

E infatti questa sostanziale disponibilità dell'Imolese – e praticamente soltanto dell'Imolese – a corrispondere le dovute entrate fiscali è perfettamente conseguente alla situazione politica illustrata dall'importante studio di Leardo Mascanzoni³⁷: la situazione di una città "anomala", in quanto prima caratterizzata dalla forte alterità tra il comune e il vescovo, insediato al di fuori della città, nel *castrum Sancti Cassiani*, e poi rimasta priva del controllo del proprio contado, «immediate subiectum» alla curia³⁸, e perciò fortemente debitrice per il proprio approvvigionamento dalle strutture amministrative papali. A questa anomalia si sovrappose la presa del potere da parte di Lippo Alidosi nel 1334, che determinò una singolare convergenza di interessi tra una «signoria fragile», bisognosa di «immediato riconoscimento» e lo «stato di necessità» della Chiesa³⁹: nacque così l'elaborazione a fini politici della leggenda della singolare *pietas* degli Alidosi, per accreditarli come credibili *partners* della Chiesa, ma nacque anche (subito nello stesso anno 1334) una nuova redazione statutaria in cui il podestà giura esplicitamente di essere «obediens subditus et fidelis Sancte Matris Ecclesie», in cui i capitoli «De conservatione iurium ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum» precedono anche la più tradizionale parte «politica» degli statuti⁴⁰, e che contengono singolari, anacronistiche presenze di disposizioni antiereticali⁴¹.

Questa fedeltà «costante e di lungo periodo», che è anche certezza della possibilità di insediamento in città per i funzionari curiali, fu significativamente compensata nel 1341 con la concessione del vicariato apostolico, e suggellata dalla nomina a vescovo di Imola del fratello di Lippo, Carlo Ali-

³⁷ Cfr. L. MASCANZONI, *Imola nei decenni centrali del XIV secolo: un'anomalia paradigmatica nei rapporti signori - Santa Sede in Romagna*, SR, XXXVIII (1987), pp. 43-59.

³⁸ Cfr. G. FASOLI, *I conti e il comitato di Imola (secc. X-XIII)*, «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», VIII (1942-1943), pp. 120-192; A. I. PINI, *La popolazione di Imola*, cit.; M. MONTANARI, *Una città mancata: S. Cassiano di Imola nei secoli XI-XII*, SR, XXIX (1978), pp. 495-526; e soprattutto la sintesi offerta dal volume miscelaneo *Medioevo imolese*, Bologna 1982, con contributi di G. Fasoli, A. Vasina, G. Pasquali, M. Montanari, A. I. Pini, G. Pinto, M. Ronzani, C. Dolcini e A. Padovani.

³⁹ L. MASCANZONI, *Imola nei decenni centrali del XIV secolo*, cit., p. 46.

⁴⁰ Cfr. E. ANGIOLINI, «*Laudabiles consuetudines, que tamen non sint a iure prohibite*»: gli stretti margini di libertà delle comunità romagnole, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo*, atti del convegno (Cento, 6-7 maggio 1993), a cura di R. DONDARINI, Cento (FE) 1995, pp. 155-183, alle pp. 168-169.

⁴¹ A. PADOVANI, *Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini e del contado di Imola nel secolo XIV*, SR, XXVI (1975), pp. 137-161.

dosi⁴². Di seguito nello stesso registro, però, il tesoriere Stefano Bénier riporta una prova di come, anche nell'obbedienza imolese, la situazione romagnola resti ibrida e contraddittoria, giacché proprio in Imola la Camera viene a ricevere danno nella riscossione dell'«*emolumentum sigilli*» dalla necessità di convivere affianco al vescovo, in cui prevedibilmente si trova più affidabile ricorso: infatti l'«*emolumentum sigilli curie generalis de tempore quo una cum domino episcopo Imolensi exercui vicariatus officium provincie Romandiole*» (cioè dal maggio 1337, come si vedrà *infra*), è pari a soltanto 9 lire e 1 soldo bolognesi, poiché «*est sciendum quod ideo modicum valuit prefatum emolumentum, quia dictus dominus episcopus et ego morabamur in eadem civitate, propter quod quasi omnes ad dictum dominum episcopum et non ad me habuerunt recursum*»⁴³.

Nei registri, terminate le entrate di pertinenza della curia generale, vengono poi usualmente le diverse voci specifiche secondo i canoni consueti: anche qui però le prerogative sovrane vengono riscosse soltanto nel comitato di Imola⁴⁴ e nella curia e nella terra di Meldola⁴⁵, ovvero sono costituite da cifre di piccola entità provenienti dai censi e dagli affitti delle terre di Medicina, Ganzanigo e Villa Fontana⁴⁶, oppure da residui di decime e frutti di benefici vacanti⁴⁷.

Ma il carattere episodico delle entrate emerge bene dalla successiva «*distributio tallie quadraginta armigerorum equitum et quinquaginta servientium peditum*» promessi al rettore Guglielmo di Arnaldo di Querio per gli anni 1336-1337⁴⁸: la lunga lista di comunità romagnole tra cui viene ripartita la *tallia* è una serie di «*debet solvere*» accollati alle comunità, dalle 829 lire e 10 soldi assegnati a Rimini, alla lira e 10 soldi accollati a Voltre (oggi località di ottanta abitanti, nel comune di Civitella di Romagna, in provincia di Forlì), che saranno tutti da verificare nella loro possibilità di trasformarsi in «*solvit*» o meno. Infatti l'«*introitus*» effettivo che segue è come previsto estremamente frammentario, con casi come quello di Faenza dove la città ha sufficiente forza per imporre quanto meno una moderazione *de facto* della tassazione attraverso un abile utilizzo della leva dei cambi valutari, e il tes-

⁴² L. MASCANZONI, *Imola nei decenni centrali del XIV secolo*, cit., p. 48.

⁴³ ASV, *Cam. Ap., Int. et Ex.*, 151, c. 17r.

⁴⁴ *Ibid.*, cc. 19-23.

⁴⁵ *Ibid.*, cc. 24-25.

⁴⁶ *Ibid.*, c. 26.

⁴⁷ *Ibid.*, c. 27.

⁴⁸ *Ibid.*, c. 29.

riere non può far altro che accontentarsi di quanto riceve, e quando lo riceve. Il massaro del comune di Faenza Pietro Pritelli deve aver dichiarato chiaro e tondo che la sua città considera di aver pagato quanto dovuto in fiorini, applicando però un riduttivo cambio di 35 denari per un fiorino, e il Bénier non può far altro che registrare il fatto e contentarsi: «sciendum est quod oportebat me a dicto comuni Faventie illud quod pro quibus termino mihi solvere voluerint, et computare florenos pro illo precio quod voluerint, quia eos compellere non poteram; et sic de singulis aliis propter impotentiam»⁴⁹.

I ripetuti scacchi della Camera apostolica sono ben evidenti anche nel registro immediatamente seguente, *Collectoriae*, 380, degli anni 1337-1338, dove a Stefano risulta impossibile appaltare il dazio del sale («cum emolumentum salis, ut fieri consuevit, presenti anno vendere non potuerim, quia in Cervia vel alio loco provintie de sale factum non fuerit»⁵⁰) e neppure più nel comitato d'Imola si può garantire l'esazione («De emolumento vero bannitorum curie comitatus Imole anno isto propter impotentiam nichil habui vel percepi»⁵¹).

Ancora più chiare le difficoltà camerale in *Introitus et Exitus*, 169, per gli anni 1339-1340. Innanzitutto si vede come, per la riscossione delle *fumantarie*, coesistano il ricorso all'appalto e l'esazione tramite gli *officiales* del luogo: verosimilmente questo dipenderà, caso per caso, dalla situazione del luogo, dall'opportunità e dalla maggiore affidabilità di un mezzo piuttosto che dell'altro, per cui la «pecunia fumantarie provincie Romandiole» è «per me recepta tam ab infrascriptis emptoribus [...] quam ab officialibus infrascriptis ad ipsas exigendas per me deputatis»⁵².

Ma la situazione per cui la camera agisce in costante emergenza, impegnata soprattutto a cercare di rastrellare le risorse per una politica militare il più possibile efficace, e costretta a farlo in un contesto di sostanziale *inobediencia*, è riconosciuta nei libri di conti, che non possono conoscere certe sfumature della diplomazia. La conferma della precarietà della situazione di cassa - e quindi militare - pontificia, per cui l'appalto è alle volte una temporanea via di fuga per assicurarsi subito una certa liquidità - e non praticabile senza l'appoggio degli stessi poteri locali, come per Faenza -, viene

⁴⁹ *Ibid.*, c. 30r.

⁵⁰ ASV, *Cam. Ap.*, *Collectoriae*, 380, c. 251.

⁵¹ *Ibid.*, c. 269r.

⁵² ASV, *Cam. Ap.*, *Int. et Ex.*, 169, c. 2r.

dalle parole dello stesso Bénier, che deve appunto appaltare anticipatamente la fumantaria di Faenza per pagare il soldo dei soldati alla guardia della rocca di Meldola:

«die vigesimo octavo mensis decembris, anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo nono, cum in Camera provincie Romandiole non esset pecunia de qua possim satisfacere soldatis et stipendiariis ad castrum Meldule custodiam deputatis, et oporteret dictis soldatis satisfieri, quod nisi foret eis satisfactum, erat periculum quod castrum predictum totaliter perderetur, nec aliunde quam ex venditione fumantarie anni presentis civitatis Faventie et eius comitatus pecunia poterat haberi facilius nec comodius, facta prius subastatione solemni in curia generali provincie Romandiole, eapropter de voluntate et ordinatione domini Iohannis Amalrici, Romandiole rectoris, habui a ser Iohanne de Portico, syndico et procuratore comunis Faventie, emptore fumantarie civitatis et comitatus predicti, pro anno presenti incipiendo in kalendis maii proximi futuri, et finiendo in aliis kalendis mensis maii: unde subsecuntur precio quadringentorum librarum Bononinorum»⁵³.

Con l'identica causale *ad verbum*, subito di seguito Stefano vende poi la fumantaria di Imola a Nanni «quondam Timidei de Meçanis, civis Faventie»⁵⁴. In effetti la vivissima preoccupazione che Meldola «totaliter perderetur» è lo specchio del ruolo strategico assunto da quella rocca⁵⁵, che è la chiave della valle del Bidente e delle strade per Cusercoli, Civitella, Galeata e Predappio: assediata nel maggio 1335 da Francesco Ordelauffi, fu liberata nel settembre successivo da Fiorentini capitanati da Pino della Tosa⁵⁶; il 1° agosto 1336, dopo un lungo contenzioso, Benedetto XII dichiarava nulla ogni pretesa forlivese su Meldola e addirittura, il 13 seguente, dava disposizione

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Su Meldola nel Medioevo il riferimento d'obbligo è alla documentatissima opera di G. ZACCARIA, *Storia di Meldola e del suo territorio. Vol. I. Dall'età protostorica al secolo XVI*, Meldola (FO) 1974, poi continuata con *Id.*, *Storia di Meldola e del suo territorio. Vol. II. Dal 1500 ai primi del '600*, Meldola (FO) 1980. Sulla figura di Zaccaria cfr. il ricordo di G. RABOTTI, *Mons. Giacomo Zaccaria (1904-1991)*, SR, XLII (1991), pp. 757-762.

⁵⁶ ASV, *Registri Vaticani* (d'ora in poi *Reg. Vat.*), 130, c. 122, cit. da G. ZACCARIA, *Storia di Meldola [...]* Vol. I., cit., pp. 95-97.

al rettore Guglielmo di Arnaldo di Querio e allo stesso Stefano Bénier di trasferirsi da Faenza in quella rocca, «pro utilitate communi provincie Romandiole, tutiorique dicti castris custodia»⁵⁷. Si tratta di un classico tentativo di riaffermare attraverso la presenza dei funzionari al massimo livello il principio dell'autorità pontificia, salvo trovarsi nell'incapacità di mantenere nei fatti, con le armi, queste premesse: infatti dopo la morte del rettore, il 16 maggio 1337, si verifica come lo stesso tesoriere, nominato vicario sino a nuova disposizione assieme al vescovo di Imola Rambaldo, risieda appunto in quest'ultima più sicura città (dove i due si fanno concorrenza per l'«emolumentum sigilli», *ut supra*), lasciando Meldola esposta alle minacce degli Ordelaffi e difesa da uomini che rimangono debitori di soldi arretrati sempre più consistenti, salvo tornarvi, episodicamente, verso la fine del 1340, quando a Meldola si tenne l'appalto per l'«emolumentum salis» dell'anno 1341⁵⁸.

La difficoltà endemica di finanziamento della Camera viene soltanto temporaneamente stornata da “provvedimenti tampone”: la stessa Camera continuerà ad accettare *compositiones* deboli, con fortissimi tassi di riduzione della pena – verosimilmente per assicurarsi liquidità immediata a qualsiasi condizione –, come nel caso della *compositio* pagata dall'arciprete della pieve di Montemaggiore, nel comitato di Imola, per conto di otto uomini e donne «banniti [...] de mille libris Bononinorum parvorum [...] pro eo quod homicidium comiserunt», che si risolve, a meno di improbabili errori di trascrizione, nel versamento di soltanto «libras viginti Bononinorum parvorum»⁵⁹.

La situazione critica di Meldola avvia una di quelle caratteristiche «reazioni a catena» per cui una data disubbidienza locale da un lato annulla le entrate *in loco*, dall'altro obbliga a drenare risorse altrove, laddove si può, e ad effettuare appalti e *compositiones* anche frettolose e a condizioni sfavorevoli: a c. 18 *recto* dello stesso registro, il metodico Stefano segnerà significativamente: «sequitur introitus emolumenti terre Meldule et eius curie» in cima ad una pagina bianca⁶⁰, e a c. 45 *recto* si vedranno tra le uscite i mutui fatti per consolidare temporaneamente i debiti accumulati per il soldo nei confronti dei soldati di Meldola, nell'attesa di saldarli con gli introiti anti-

⁵⁷ ASV, *Reg. Vat.*, 131, c. 63, cit. da G. ZACCARIA, *Storia di Meldola [...] Vol. I.*, cit., pp. 100-101.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 109.

⁵⁹ ASV, *Cam. Ap., Int. et Ex.*, 169, c. 11r.

⁶⁰ *Ibid.*, c. 18r.

cipati delle fumantarie appaltate: sono i «mutua facta stipendiariis peditibus infrascriptis, ad castrum terre Meldule custodiam et allibi deputatis, quia in camera non erat sufficiens pecunia pro ipsorum integris debitis stipendis exsolvendis»⁶¹.

In breve sono eloquenti fatti come quello attestato da *Introitus et exitus*, 182, dove finalmente si vede che per l'anno seguente 1341 l'«*emolumentum salis*» è appaltato per «signorie»⁶², cioè per aree che traggono la loro omogeneità dall'essere sottoposte al medesimo signore (Ostasio da Polenta, Francesco Manfredi e Lippo Alidosi) e quindi hanno il medesimo allineamento ed atteggiamento verso la Camera. È il primo riflesso significativo sul piano fiscale della percezione mentale del reale spazio geopolitico romagnolo, anche da parte del tesoriere apostolico. Nel successivo 1342, peraltro, l'asta per l'appalto della riscossione del dazio del sale risulterà evidentemente essere tanto poco interessante - ovvero oggetto di manovre speculative - da andare deserta più volte («*nemo comparuit aliquid offerens*») prima di essere appannaggio di un consorzio di *provinciales* divisi per "aree" (Zanne del fu Alberto di Forlimpopoli, abitante a Ravenna, Giuntola del fu Santolino di Imola e Lorenzo del fu Pascuccio di Faenza) per la cifra di 1.900 lire complessive⁶³.

Venendo alle prime possibili conclusioni, già da questo breve e limitato sondaggio si rileva la tendenza al crescente drenaggio di risorse, quando si riesce a sostanziare il proprio potere, e le contrapposte, spesso soverchianti difficoltà di esazione (tra molti «*nihil solvit*» e molti appalti dal carattere di "emergenza"); nonché l'alta incidenza delle retribuzioni dei funzionari camerali sul totale generale delle spese (fatto salvo l'accorpamento a questa retribuzione di una serie di spese per la *familia*, anche se la voracità dei curiali, soprattutto nel periodo avignonese, è proverbiale) che giunge fino a costituire il 70-80 % delle uscite totali.

Probabilmente si può dire che questo sistema rispecchia la costante per lungo tempo di tutta l'amministrazione pontificia in Romagna: quella di un sistema di rapporti pragmatico e discontinuo, di un potere impegnato in un tentativo di accentramento che va verificato caso per caso, e che fino al XV secolo inoltrato - sempre in Romagna, s'intende - si potrà definire con certezza soltanto per determinate aree e in periodi limitati. Perché questo

⁶¹ *Ibid.*, c. 45r.

⁶² ASV, *Cam. Ap., Int. et Ex.*, 182, cc. 1-5.

⁶³ ASV, *Cam. Ap., Int. et Ex.*, 189, cc. 1-11.

sistema che va avanti per tentativi è forzatamente fluido, laddove si agisce a seconda di quello che la situazione politico-militare del momento consente, o del rapporto di mediazione del potere che si è instaurato *in loco*. Il primo contributo di queste fonti potrà quindi essere la ricostruzione di una mappa cronologica dei rapporti di potere, volta a riconoscere dove e quando si pagano le imposizioni: non una mappa delle circoscrizioni fiscali, ma piuttosto una cronotassi dell'obbedienza, costruendo riscontri dei periodi in cui si riesce a compiere la riscossione di quei diritti fiscali il cui esercizio è specchio fedele dell'effettiva capacità di esercizio delle prerogative sovrane.

Si potrà poi lavorare su alcuni problemi che restano aperti: oltre a tentare una più approfondita ricostruzione, se possibile, in casi singoli o metodica, dei procedimenti di esazione, bisognerà continuare a verificare quali sono le "aree di imposta" (laddove, nel caso della Romagna e dei registri camerari romagnoli, sembrerebbe che l'esazione delle entrate avvenga ancora per ambiti territoriali coincidenti con quelli dei tradizionali comitati, salvo poi passare direttamente alle aree di dominio signorile); e bisognerà valutare anche per la Romagna fino a che punto le *compositiones* siano da intendersi quale segno di debolezza o di recuperata forza.

Infine occorrerà rimarcare come non esistano ancora cronotassi dei *Thesaurarii* che continuino la serie completa degli ufficiali della curia provinciale compilata da Vasina fino al 1350⁶⁴, per procedere nella ricostruzione degli ambienti sociali, geografici e culturali di provenienza di questi funzionari, delle loro reti di rapporti e di «solidarietà»: e queste fonti sono ovviamente quelle fondamentali al fine di questo ulteriore passo avanti per la storiografia romagnola.

⁶⁴ A. VASINA, *I Romagnoli*, cit., pp. 395 e segg.

L'evoluzione di una funzione amministrativa: i tesoreri provinciali della Marca nel secolo XIII

di Francesco Pirani

I tesoreri provinciali dello Stato della Chiesa rappresentano i responsabili delle finanze pontificie nelle articolazioni periferiche dello stato: rivestono dunque una precipua funzione amministrativa ed esercitano, conseguentemente, un ruolo di mediazione fra potere sovrano e realtà periferiche. Questa ricerca si prefigge un'analisi prosopografica dei personaggi che nel Duecento hanno rivestito la funzione di referenti finanziari in una delle province dello Stato della Chiesa, la Marca; mira altresì a chiarire a livello più generale i contorni delle funzioni istituzionali dei tesoreri provinciali nel momento della progressiva strutturazione degli apparati amministrativi periferici nello Stato della Chiesa. Attraverso lo studio dei responsabili delle finanze e della loro funzione amministrativa si vuole infatti cogliere, a livello più generale, la concreta modalità secondo cui prese forma la costruzione dello Stato della Chiesa nell'Italia centrale durante il secolo XIII¹.

¹ Si è tenuto conto di alcuni studi complessivi sull'amministrazione dello Stato della Chiesa e sulla fiscalità pontificia nel secolo XIII: a livello generale, D. WALEY, *The Papal State in the Thirteenth Century*, Macmillan, London 1961; incentrati su alcune funzioni dell'amministrazione statale gli studi di G. ERMINI, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa*, «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XLIX (1926), pp. 5-126; *I rettori provinciali dello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz*, «Rivista di storia del diritto italiano», IV (1931), pp. 29-104; *I giudici provinciali della monarchia pontificia nel medioevo*, «Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Cagliari», XVIII-XIX (1931), pp. 267-276. Sulla fiscalità pontificia, anche per le considerazioni di ordine storiografico, A. GARDI, *La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna*, «Società e storia», 33 (1986), pp. 509-557; fra gli altri studi complessivi: C. BAUER, *Die Epochen der Papstfinanz*, «Historische Zeitschrift», 138 (1928), pp. 457-503; L. NINA, *Le finanze pontificie nel Medioevo*, Milano-Roma 1929-32; E. LUND, *Papal Revenues in the Middle Ages*, Octagon Books, New York 1965 (1^a ed. 1934). A livello di analisi su realtà periferiche dello stato, i rapporti fra città e amministrazione provinciale sono esaminati in *Società ed istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, *Congresso storico internazionale (Perugia 6-9 novembre 1985)*, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Perugia 1988, (si vedano a proposito i contributi di Waley, Petrucci, Paravicini Bagliani, Segolini e relative discussioni); utili considerazioni anche in L. COLINI-BALDESCHI, *Vita pubblica e privata maceratese nel Duecento e nel Trecento*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», VI (1906), Nota A: *Dei rapporti economici con la Curia generale*, pp. 228-262.

Una considerazione preliminare merita di essere svolta in ordine alle fonti documentarie. Relativamente al Duecento ed a gran parte del Trecento gli archivi del rettore, dei tesoriere e dei giudici provinciali, come è noto, sono andati perduti²: unico documento superstite risulta un libro contabile redatto da un notaio attivo presso il tesoriere della Marca negli anni 1279-80 e conservato presso l'Archivio Segreto Vaticano³. Si è creduto allora opportuno fondare euristicamente questa ricerca sulla documentazione archivistica periferica atta a certificare i rapporti di natura finanziaria fra comuni e strutture amministrative provinciali⁴. L'indagine si è svolta principalmente su fondi diplomatici e, in particolare, su *libri iurium* comunali, nei quali, come vedremo, risulta evidente l'attività di copiarizzazione di serie di atti prodotti dalla tesoreria provinciale; soltanto pochissimi archivi comunali conservano registri finanziari duecenteschi di entrata e uscita e comunque in serie molto discontinue⁵.

² Sui fondi archivistici della tesoreria provinciale della Marca a partire dal 1397, conservati presso l'Archivio di Stato di Roma, cfr. M.G. PASTURA RUGGERO, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi Archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma, Archivio di Stato 1987; più in generale, per una bibliografia degli studi sulla camera apostolica nel Duecento, cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996 («Studi Superiori», 299), pp. 83-84.

³ G. PALMIERI, *Introiti ed esiti di papa Niccolò III [1279-1280] antichissimo documento di lingua italiana etc.*, Tipografia Vaticana, Roma 1889: il registro, di contabilità doppia, riguarda in realtà esclusivamente la Marca.

⁴ La ricerca sulla documentazione edita, si è svolta principalmente nelle sillogi di seguito indicate: *Carte diplomatiche jesine*, a cura di A. GIANANDREA, in «Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane», II, Ancona 1872 (rist. anast., Forni, Bologna 1976), V, Ancona 1884; *Il Libro rosso del comune di Osimo (documenti dei secoli XII-XIII)*, a cura di L. COLINI-BALDESCHI, Macerata 1909; *Le pergamene di Matelica, I (1162-1275)* [Regesto], a cura di G. GRIMALDI, Deputazione di Storia Patria per le Marche, Ancona 1915; *Regesti di Rocca Contrada. Secolo XIII*, a cura di V. VILLANI, Deputazione di Storia Patria per le Marche («Studi e Testi» 15), Macerata 1988; *Le pergamene dell'Accademia Georgica di Treia (1161-1854)* [Regesti], a cura di I. CERVELLINI e M.G. PANCALDI, Macerata 1995; *Liber iurium dell'episcopato e della città di Fermo (977-1266). Codice 1030 dell'Archivio storico comunale di Fermo*, a cura di D. PACINI, G. AVARUCCI, U. PAOLI, Deputazione di Storia Patria per le Marche, («Fonti per la storia delle Marche» n.s., I), Ancona 1996; *Il Libro rosso del comune di Fabriano*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, e. IRACE, A. MAIARELLI, Deputazione di Storia Patria per le Marche, («Fonti per la storia delle Marche» n.s., II), Ancona 1998. A queste si aggiungano l'edizione di documenti in appendice agli studi della serie di W. HAGEMANN, *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zietalter der Stauffer*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken»: I, *Corridonia (Montolmo)*, XXXVII (1957), pp. 103-135; III, *Sant'Elpidio a mare*, XLIV, (1964), pp. 72-151; IV, *Tolentino*, XLIV (1964), pp. 152-288 e XLVI (1966), pp. 91-218; V, *Montegiorgio*, LII (1972), pp. 298-396, LIV (1974), pp. 58-121 e LV-LVI (1976), pp. 96-158.

⁵ In area marchigiana, rari sono gli esempi di registri contabili comunali conservati relativamente al XIII secolo: *Archivio Storico Comunale di San Ginesio*, *Archivio Priorale*, *Introito ed*

La documentazione esaminata si segnala per la particolare abbondanza e precocità rispetto a quella di altre provincie dello Stato della Chiesa: per rendersi conto di queste caratteristiche è sufficiente leggere il capitolo relativo alle strutture finanziarie dello Stato della Chiesa nel XIII secolo nel volume di Daniel Waley, quasi interamente fondato su attestazioni documentarie di area marchigiana⁶. L'abbondanza di fonti non costituisce certo un fatto casuale ma, sua volta, può essere interpretata come in senso euristico come un preciso segnale del ruolo di primo ordine, rivestito dalle entrate provenienti dalla Marca, nel quadro delle finanze pontificie; contemporaneamente, la grande quantità di quietanze della tesoreria provinciale conservata dai comuni rivela l'affermarsi, nel corso del Duecento, di un rapporto amministrativo tendenzialmente stabile e codificato fra centro e periferia.

La Marca costituisce dunque, sulla base di questi preliminari elementi valutativi, un'area geografica particolarmente significativa per una indagine sulle strutture dell'amministrazione finanziaria provinciale dello Stato della Chiesa nel secolo XIII. Credo opportuno ripartire cronologicamente l'argomento di questa indagine in due periodi: il primo, che va circa dagli anni '30 alla definitiva rinuncia delle pretese imperiali sulla regione con la sconfitta degli ultimi Svevi, caratterizzato da una proto-organizzazione dell'apparato finanziario provinciale che non traduce ancora le proprie istanze organizzative nell'istituzionalizzazione di un referente stabile a capo dell'apparato stesso; il secondo, che va dal 1272 al pontificato di Bonifacio VIII, segnato dalla costante presenza nell'amministrazione finanziaria provinciale di un ufficiale di nomina pontificia (il tesoriere) e dalla progressiva separazione fra la sfera di competenze di quest'ultimo e quelle del rettore.

esito, b. I (1240, 1244, 1249, 1250, 1260, 1299); *Fondo Pergamenaceo*, 4/30 (entrate: gennaio-marzo 1249); 4/37 (entrate: luglio settembre 1249); 4/32 (uscite: ottobre-dicembre 1249); 5/1 (entrate: luglio 1251); 5/51 (entrate: ottobre-dicembre 1255); 6/12 (entrate: gennaio-marzo 1256); 21/11 (entrate: gennaio-marzo 1257); 6/17, 25 (entrate: 1258); 7/25 (uscite: agosto-dicembre 1258); 6/41, 31 (entrate: giugno-agosto 1259); *Archivio Storico Comunale di Matelica, Entrate e uscite*, n. 1 (1262, gennaio 11- dicembre 6), n. 3 (1264, gennaio 13- marzo), n. 5 (1268, dicembre 5 - 1269, febbraio 28), n. 6 (1269, marzo 3 - maggio 31), n. 7 (1274, giugno), n. 8 (1276, gennaio 1 - marzo 31), n. 11 (1278, 5 novembre - 1279, febbraio), n. 12 (1279, gennaio - marzo), n. 13 (1279, ottobre 9 - 1280, marzo 18), n. 15 (1294, 15 novembre - 18 dicembre); ARCHIVIO DI STATO DI MACERATA (d'ora in poi, A.S.M.), *Archivio del Comune di Macerata, Archivio Priorale*, n. 160 (1280, marzo 1 - agosto 31), n. 161 (1291).

⁶D. WALEY, *The Papal State* cit., pp. 252-275.

1. I «camerarii» cardinalizi nel periodo di lotte per l'egemonia fra papato e impero.

Il periodo di lotte fra il papato e gli Svevi fu caratterizzato nella Marca dalla netta alternanza delle due dominazioni, della quale cercano di trarre il massimo vantaggio i comuni consolidando le locali autonomie di governo e ampliando il proprio raggio giurisdizionale. Come ha dimostrato recentemente J.-C. Maire Vigueur in relazione ai problemi legati all'amministrazione della giustizia, la regione costituì inoltre un terreno di confronto fra i due poteri universali nella sperimentazione di forme di governo e nella costruzione di entità statuali⁷. Sul versante della fiscalità, in particolare, si può osservare l'adozione che papato ed impero misero sovente in atto una comune strategia politica: quasi ogni archivio comunale conserva, infatti, privilegi pontifici e diplomi imperiali (o di rappresentati di quei poteri) in cui, accanto a concessioni giurisdizionali e di seguito a formule encomiastiche per la probata fedeltà politico-militare a questo o a quel partito, si fa riferimento a contribuzioni regolari cui il comune era tenuto a corrispondere come forma di riconoscimento di un potere sovrano. Vediamo ora di illustrare concretamente la dinamica della fiscalità comunale attraverso alcuni esempi.

Il caso del comune di Matelica, studiato all'inizio del secolo da Gino Luzzatto, permette di seguire agevolmente le fasi di alternanza del potere papale ed imperiale in relazione al tema della fiscalità. Il centro appenninico, fra 1229 e 1239 (una fase di ristabilimento dell'autorità pontificia nella regione), militava nelle file papali, pagando in segno di riconoscimento dell'autorità sovrana una somma pari a 25 lire annue; negli anni Quaranta, passato dalla parte dell'Impero ed amministrato da podestà imperiali, continuò a corrispondere la medesima cifra all'impero. Tornato nuovamente all'obbedienza pontificia e dichiarato da Innocenzo IV, dopo il 1266, «*demanium Curiae speciali*», troviamo il comune versare nuovamente le 25 lire nelle casse delle finanze provinciali del papa⁸.

La stessa alternanza può essere osservata nel per il caso di Tolentino, ove il comune contribuiva, nel 1256, al procuratore del margravio per il distretto di Camerino, Matteo di Monterubbiano, per la somma di 25 lire an-

⁷ J.C. MAIRE VIGUEUR, *Impero e papato nelle Marche: due sistemi di dominazione a confronto*, in *Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994*, hrsg. von A. ESCH und N. KAMP, Max Niemeyer, Tübingen 1996 («Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom», 85), pp. 381-403.

⁸ G. LUZZATTO, *Le finanze di un castello nel XIII secolo* (ed. orig, 1913), in *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica*, Laterza, Bari 1966, pp. 272-274.

nue e, dieci anni dopo, versava la medesima cifra nelle mani di Giovannuccio di Piacenza, procuratore del cardinale Simone di San Martino, rettore della Marca: in entrambi i casi la somma versata andava sotto il medesimo nome di *affictus*⁹. A Macerata una concessione fatta al comune nel 1238 da Enrico, re de Sardegna, poi confermata da Federico II nel 1249, stabiliva che la comunità pagasse l'*affictus* alla camera imperiale in ragione di 25 lire annue; la stessa cifra risulta essere versata dal comune nelle casse dell'amministrazione finanziaria provinciale dello Stato della Chiesa dopo il ritorno di questi all'obbedienza pontificia¹⁰.

La netta alternanza fra la dominazione papale ed imperiale nella Marca fino al periodo della sconfitta degli ultimi Svevi acquista per lo studioso di storia una importante funzione euristica, in quanto consente di cogliere concretamente gli strumenti politici ed amministrativi messi in atto per il controllo dei nuclei di potere autonomo nella regione. Gli esempi ora addotti (se ne potrebbero produrre facilmente molti altri) mettono in particolare risalto l'utilizzo di strumenti di dominazione comuni, o addirittura identici, adottati dai due poteri universali nel campo della fiscalità. Questo atteggiamento politico è attestato a partire dai periodi più risalenti, come dimostrano, ad esempio, alcuni privilegi concessi nel 1214 da Aldobrandino d'Este a vari comuni e città della Marca: in questi atti, infatti, si stabiliva che l'importo delle contribuzioni annue da versare alla Chiesa venisse fissato nella stessa misura di quanto i comuni versavano in precedenza al margravio imperiale Marcovaldo d'Antweiler¹¹. Nella documentazione comunale, inoltre, prevale il carattere di continuità delle contribuzioni fiscali attraverso le diverse fasi di dominazione papale ed imperiale. La coscienza che i comuni avevano del precipuo carattere della dominazioni imperiale e papale traspare nell'espressione contenuta in un atto risalente al 1226, in cui un massaro di Montecchio, Bonagiunta di Blasio, riceveva dal podestà i diritti di cittadinanza ad Osimo¹². Nella parte del documento in cui si discute la questione delle esenzioni di tipo fiscale concesse al massaro, si parla di *affictum pape et imperatoris*: nella formulazione dell'espressione da parte del notaio comunale, la coordinazione fra i due termini tende a scolorire i con-

⁹ W. HAGEMANN, *Tolentino* cit., II, doc. 104 (22 agosto 1256) e 115 (14 giugno 1266).

¹⁰ L. COLINI-BALDESCHI, *Vita pubblica e privata maceratese* cit., pp. 246-250.

¹¹ Cfr., per Fano, P.M. AMIANI, *Memorie storiche della città di Fano*, II, Fano 1751, doc. XXIII; per Osimo, *Il Libro Rosso del comune di Osimo* cit., doc. CXVI (1214 aprile 21); per Fabriano, *Il Libro rosso del comune di Fabriano* cit., n. 3 (1214 maggio 22); per Fermo, *Liber iurium dell'episcopato e della città di Fermo* cit., n. 423 (1214 giugno 10).

¹² *Il Libro Rosso del comune di Osimo* cit., doc. CXVI.

torni di peculiarità dei due sistemi di governo, mentre ne accentua il carattere di intermittenza.

Un importante mutamento nell'amministrazione provinciale dello Stato pontificio si verificò nel 1229 con l'istituzionalizzazione della figura del rettore¹³. Attraverso la presenza stabile di un rappresentante del papa nella regione si creavano infatti i presupposti per una presenza più salda e articolata dell'amministrazione pontificia nella Marca. Fra le funzioni assolute dal rettore, in questo periodo, appare anche quella di responsabile delle finanze provinciali, amministrato spesso in prima persona. Nella documentazione comunale, almeno fino agli anni '70 del secolo XIII, i titolari delle quietanze sono spesso gli stessi rettori e meno frequentemente si incontrano personaggi, comunque strettamente legati a questi ultimi, preposti alla riscossione di pagamenti. La lista che segue comprende i nomi dei funzionari incaricati a ricevere alcuni dei tributi comunali nel periodo di lotte fra papato e impero¹⁴:

frater Bernardus, camerarius d. Johannis de Columna (?), 1226¹⁵;

Paulus, camerarius card. Sinibaldi, 1235¹⁶;

Simon, nuntius d. Sinibaldi card., 1235¹⁷;

Nicholaus camerarius d. Synibaldi, 1236 e 1238¹⁸;

¹³ Sull'istituzione del primo rettore della Marca nella persona di Enrico da Parignano, suddiacono del papa, cfr. W. HAGEMANN, *Herzog Rainald von Spoleto und die Marken in die Jahren 1228-29*, in *Adel und Kirche. Festschrift für Gerd Tellenbach*, Freiburg-Basel-Wien 1968, P. 451; Per La Serie Dei Rettori Dal 1230 In Poi, D. WALEY, *The papal State* cit., pp. 314-316; in particolare, sul significato politico del cambiamento indotto nell'amministrazione pontificia con la figura del rettore, J.C. MAIRE VIGUEUR, *Impero e papato nelle Marche* cit., pp. 389-390.

¹⁴ Una lista di ufficiali provinciali della Marca, a partire dalle prime attestazioni documentarie, fu stilata dall'erudito alsaziano A. Vogel nella prima metà dell'Ottocento ed è oggi conservata nel fondo manoscritti della Biblioteca Benedettucci di Recanati: A. VOGEL, *Memorie storiche della Marca [secc. XI-XIX]*, II, *Serie de' Tesorieri generali della Marca (1226-1780)*, c. 11r-15v. Nonostante il compilatore ometta sovente il riferimento alle fonti documentarie ho tenuto debitamente conto di questa serie, in considerazione dell'accuratezza redazionale e dell'enorme massa documentaria cui verosimilmente poteva aver attinto il religioso d'Oltralpe nella sua esperienza e pratica erudita.

¹⁵ Attestato soltanto in A. VOGEL, *Serie de' Tesorieri* cit., c. 11r.

¹⁶ *Carte diplomatiche jesine* cit., LXIII (1235 aprile 24): da identificare probabilmente in *Paulus de Carfagnana* (cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di Curia e «famiglie» cardinalizie dal 1227 al 1254*, Antenore, Padova 1972 [Italia Sacra, 19], p. 70).

¹⁷ *Le pergamene di Matelica* cit., LXVIII (1235 luglio 28).

¹⁸ *Carte diplomatiche jesine* cit., LXXIV (1236 settembre 21); *Regesti di Rocca Contrada* cit., n. 149 (1238 settembre 10); cfr. W. HAGEMANN, *Montegiorgio* cit., I, p. 333 n. 102.

Jacopo di Gubbio, procuratore del card. Sinibaldo Fieschi, 1237¹⁹;
frate Rinaldo, camerlengo del card. legato Raniero di Viterbo,
1248²⁰;
Rollandus, notarius de Viterbio, 1248²¹;
Angelus, camerarius d. Petri ad Velum Aureum diaconi card.,
1251²²;
Phylippus, abbas Rambone, 1251²³;
Robertus, camerarius d. Gerardi Cassadoce, 1254²⁴;
Uberto de Pilloris, camerarius d. Gerardi Cassadoce, 1254-
1255²⁵;
Petrus, camerarius d. Rollandi [de Campania], 1255²⁶;
Matthews de S. Alberto, romanus proconsul, 1257²⁷
Guido, arciprete della pieve de Saxo, 1263²⁸;
Giovannuccio di Piacenza, procuratore del card. Sinibaldo
Fieschi²⁹;
Romanus de Placentia, 1266³⁰;
Ugolinus Germani de Fano, procurator d. Symonis card., 1267³¹;
Benvenutus Carpelle, notarius et procurator d. Symonis card.,
1267³²
Boldrus de Florentia, thesaurarius curia d. Symonis card. (?),
1267³³

¹⁹ Regesti di Rocca Contrada cit., n. 125 (1237 maggio 10).

²⁰ Le pergamene dell'Accademia Georgica cit., 18 (1248 febbraio 1).
XCIX(1248 maggio 28).

²² Le pergamene di Matelica cit., XCVII (1251, febbraio 11): appare con la qualifica di clericus camerae del card. Pietro Capocci in un atto rogato a Viterbo nel 1257 (A. PARAVICINI BAGLIANI, Cardinali di Curia cit., p. 308).

²³ Il Libro rosso del comune di Fabriano cit., n. 125 (1251 ottobre 3).

²⁴ Carte diplomatiche jesine cit., CXXVI (1254 luglio 1), CXXVII (1254 luglio 3).

²⁵ Ibid., CXXXI (1254 dicembre 9), CXXXII (1254 dicembre 10), CXXXIII (1254 dicembre 11), CXXXVI (1254 dicembre 18), CXXXVII (1254 dicembre 24), CXXXVIII (1255 gennaio 2), CXXXIX (1255 gennaio 5); cfr. W. HAGEMANN, Montegiorgio cit., p. 76 n. 39, p. 111.

²⁶ Carte diplomatiche jesine cit., CLVIII (1255 novembre 2).

²⁷ Le pergamene di Matelica cit., CXLI (1257 maggio 24); A.S.M., Archivio del Comune di Macerata, Archivio Priorale, Fondo Pergamene, IIII (1257 febbraio 19).

²⁸ Regesti di Rocca Contrada cit., n. 506, (1263 giugno 14).

²⁹ W. HAGEMANN, Tolentino cit., II, doc. 115 (14 giugno 1266).

³⁰ SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI FERMO, Fondo diplomatico, n. 1324 (1266 novembre 4).

³¹ Il Libro rosso del comune di Fabriano cit., n. 138 (1267 marzo 8).

³² Le pergamene di Matelica cit., CC (1267 agosto 24).

³³ Attestato soltanto in A. VOGEL, Serie de' Tesorieri cit., c. 11r.

Thomas, praepositus pensauriensis, 1268³⁴;
Petrus de Montebruno, Apostolice Sedis camerarius, 1269³⁵.

Nel periodo delle lotte per l'egemonia fra papi e gli ultimi Svevi, i personaggi nelle cui mani i comuni versano contributi di vario genere e saldano multe giudiziarie loro inflitte sono strettamente legati alla figura del rettore. Questi personaggi dichiarano espressamente di agire *nomine rectoris et Romanae Ecclesiae* e il loro specifico incarico appare stabilito nella documentazione in modo circostanziato. Nel 1236, ad esempio, *Nicholaus camerarius* del cardinale Sinibaldo Fieschi, rettore della Marca, nel ricevere a San Severino 125 lire *pro auditorio domini Papae* dal comune di Jesi, dichiarava di agire in qualità di vicario *in spiritualibus* del rettore stesso³⁶. Un altro camerlengo dello stesso cardinale, Paolo, risulta l'anno precedente a Fano fra i testimoni e non come soggetto in un atto di quietanza emesso dal rettore Sinibaldo Fieschi al comune di Jesi³⁷.

A differenza degli ufficiali dell'amministrazione imperiale, che sembrano nello stesso periodo sembrano muoversi in base a ripartizioni fiscali territoriali³⁸, l'unico elemento caratterizzante l'attività dei funzionari pontifici è costituito dal personale legame con i rettori provinciali. I personaggi

³⁴ *Le pergamene di Matelica* cit., CCLXXV (1268 settembre 7).

³⁵ *Ibid.*, CCLXXXIX (1269 dicembre 17); cfr. B. RUSCH, *Die Behörden und Hofbeamten der päpstlichen Kurie des 13. Jahrhunderts*, Königsberg 1936 («Schriften der Albertus-Universität», Band 3), p. 140, n. 21.

³⁶ *Carte diplomatice jesine* cit., LXXIV (1236 settembre 21).

³⁷ *Ibid.*, LXIII (1235 aprile 24).

³⁸ Queste le attestazioni degli ufficiali della fiscalità imperiale:

- Leonardo, procuratore di Federico II nel comitato di Camerino (solo in A. VOGEL, *Serie de' Tesorieri* cit., c. 11r.);
- Tommaso *de Rosceto* (*Regesti di Rocca Contrada*, n. 177; 1241 agosto 16);
- Bonizello, balivo della curia imperiale in Fabriano e Sassoferrato (*Ibid.*, n. 201; 1244 maggio 16);
- Ventura di Parisio, balivo della curia nel comitato di Camerino (*Ibid.*, n. 411; 1254 maggio 31);
- Nicodemo di d. Tornaimparte, balivo della curia nel comitato di Nocera (*Ibid.*, n. 412; 1254 maggio 31);
- Iagni, *procurator curie in comitatu camerinense* (*Le pergamene di Matelica* cit., CXXIV; 1255 maggio 24);
- Lorenzo, procuratore della curia nel comitato di Senigallia (*Regesti di Rocca Contrada*, n. 482; 1258 maggio 13);
- Bartolo, giudice e procuratore della curia nel comitato di Nocera (*Ibid.*, n. 488; 1259 settembre 27).

sopra elencati appaiono infatti quasi sempre legati alla *familia* cardinalizia del rettore: non esprimono ancora una funzione istituzionale ben definita, né esercitano una effettiva funzione di governo, ma assolvono soltanto temporanei mandati di riscossione presso i comuni su mandato dei rettori. A partire dagli anni Settanta, però, questa struttura amministrativa subì un importante cambiamento, segnato dall'introduzione di uno stabile responsabile delle finanze provinciali.

2 I tesoriere provinciali, «*socii mercatorum Camera*».

Nel 1272 papa Gregorio X nominò Rufino *de Stradiliano*, membro della sua *familia*, tesoriere per le province della Marca Anconitana, Massa Trabaria e città di Urbino: l'atto di nomina è pervenuto attraverso la registrazione in un *liber iurium* comunale, il Libro rosso del comune di Camerino, di una copia redatta nel dicembre 1276 da un notaio attivo in quegli anni presso la curia rettorale della Marca, Benvenuto Carpelle di Foligno³⁹. Veniva così creata *ex novo* nei ruoli amministrativi dello Stato ecclesiastico la carica di tesoriere provinciale, le cui funzioni erano individuate nel «petere et recipere nostro et Camere nostre nomine omnem pecuniam et quoslibet redditus et proventus» spettante, a qualsiasi titolo, alla Camera apostolica. La scelta di Rufino *de Stradiliano*, piacentino, socio di Bernardo Scotti, evidenziava inoltre il legame fra Tebaldo Visconti e le compagnie mercantili della sua città di origine: nel febbraio 1273, ad esempio, in una *littera bullata* inviata al comune di Fermo, Gregorio X chiedeva a quest'ultimo di far pervenire alla

³⁹ SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI CAMERINO, *Archivio del Comune di Camerino, Libro Rosso*, c. 12 v. (un regesto in M. SANTONI, *Il Libro Rosso del comune di Camerino (1207-1336)*, «Archivio storico per le Marche e l'Umbria», II, 1885, doc. XXV bis). Questo il testo della *littera cum bulla plumbea* data ad Orvieto l'8 aprile 1272 (la copia ivi registrata risale al 13 giugno 1297): *Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Rufino de Stradiliano civi placentini familiari nostro salutem et apostolicam benedictionem. De tua fidelitate plenam in Domino fiduciam optinentes petendi, recipiendi nostro et Camere nostre nomine omnem pecuniam et quoslibet redditus et proventus qui et quod debeatur vel deberi contingitur nobis et eidem Camere pretestu condemnationum et bannorum scilicet quamcumque alia ratione vel causa per te vel per nuntios tuos quos ad hoc idoneos esse cognoveris a quibuscumque comitatibus vel spetalibus personis Marchiae Anconitanae, Massae Trabariae et civitatis Urbini nec non componendi, satiendi quoque refutationem, absolutionem, remissionem et quietationem de omnibus predictis et singulis prout videris expedire ac alia omnia gerenda et exercenda quae in hiis extitentur opportuna. Et per quem huiusmodi negotium tibi commissus prospexeris utilius et facilius explicari devotioni tue plenam et liberam tenore presentium concedimus facultatem. Ratum habitur quidquid circa promissa duxeris satiendi. Datum apud Urbem Veterem VI idus aprilis pontificatus nostri anno secundo.*

Camera apostolica un pagamento attraverso Bernardo Scotti, definito nell'atto *familiaris nostro*; quest'ultimo avrebbe provveduto poi, come da precedenti accordi, al trasferimento del denaro a Bologna⁴⁰.

La nomina di un responsabile delle finanze provinciali può essere messa in relazione al tentativo di ristrutturazione amministrativa operato da Gregorio X che, nell'ottobre del 1272, ordinava a Guido de Zena, canonico mantovano, di far redigere una lista dei diritti di cui godevano le città e le «terre» dello Stato della Chiesa al fine di poter esigere i censi, gli affitti e ogni altro reddito⁴¹. Il periodo che seguì l'istituzione del tesoriere provinciale coincise, da un punto di vista più generale, con una fase marcata dall'inserimento degli organi rappresentativi dello Stato della Chiesa nella regione: in questi anni, infatti, il parlamento provinciale iniziò ad essere convocato con più frequenza e regolarità, acquistando un rilievo politico sempre maggiore⁴²; nello stesso periodo, inoltre, l'attività istituzionale dei rettori, dei giudici provinciali e degli stessi tesoriere tese ad organizzarsi in modo sempre più stabile attraverso la residenza fissa della *curia* a Macerata ed a Montolmo⁴³.

I personaggi che, fino all'epoca di pontificato di Bonifacio VIII, ricoprirono la carica di tesoriere provinciali della Marca sono di seguito elencati (nei rimandi in nota vengono indicate le attestazioni relative agli estremi cronologici della durata in carica)⁴⁴:

⁴⁰ SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI FERMO, *Fondo diplomatico*, n. 1190 (1273 febbraio 12).

⁴¹ A. THEINER (ed.), *Codex diplomaticus domini temporalis Sanctae Sedis*, Roma 1862, doc. CCCXXV (1272 ottobre 8).

⁴² Cfr. D. CECCHI, *Il Parlamento e la Congregazione Provinciale della Marca di Ancona*, Giuffrè, Milano 1965 («Archivio della Fondazione Italiana per la storia amministrativa», 2), pp. 199-200.

⁴³ Sull'attività giudiziaria e finanziaria della curia rettorale a Montolmo, cfr. T. BOESPLUG-MONTECCHI, *Montolmo e la curia rettorale negli ultimi decenni del sec. XIII*, «Studi Maceratesi» 25 (1989), pp. 101-116.

⁴⁴ Liste di ufficiali della tesoreria provinciale della Marca sono state pubblicate in alcuni studi sull'amministrazione dello Stato della Chiesa nel secolo XIII: la serie duecentesca di D. WALEY, *The papal State* cit., pp. 323-324, può essere confrontata, per gli anni 1270-1305, con quella pubblicata da T. BOESPLUG-MONTECCHI, *Montolmo* cit., pp. 115-116. Relativamente ai tesoriere impegnati in attività creditizie molto utile risulta inoltre la serie pubblicata all'inizio di questo secolo da E. JORDAN, *De mercatoribus camerae apostolicae saeculo XIII*, Rennes 1909, pp. 108-112 (cap. IV: *De officiis thesauriorum in provinciis Ecclesiae mercatoribus camerae commissis*); lacunose le liste in appendice a: F. RAFFAELLI, *Giunte alle serie fin qui pubblicate de' Rettori Piceni*, Ancona 1826 e M. LEOPARDI, *Series rectorum Anconitanae Marchiae etc.*, Recaneti 1824.

Rufino *de Stradiliano*, 1272-1273⁴⁵;
Giovanni *de Bubianno*, notaio e procuratore⁴⁶;
Ugerius Montani, 1277⁴⁷;
Enrico (*Arrigus*) di Firenze, 1278-1279⁴⁸;
Ruggero di Firenze, 1279-1280⁴⁹;
Rambertino Piovaneli, 1280-1281⁵⁰;
Filippo di Ugone Spine, 1281-1282⁵¹;
Rinaldo *Campane* di Firenze, 1282-1283⁵²;
Filippo di Ugone Spine, 1284⁵³;
Chiaro *Sagyme* di Firenze, 1284-1285⁵⁴;
Manfredo di Rainuccio di Siena, 1286⁵⁵;
Altovito Bartolomei di Siena, 1287-1288⁵⁶;
Simone Bonaccursi dei Chiarenti di Pistoia, 1288⁵⁷;
Orlandino de' Paganelli *de societate Ricciardorum* di Lucca, 1289-1294⁵⁸;

⁴⁵ In carica come *thesaurarius* dall'aprile 1272 (cfr. sopra, n. 39) fino al marzo successivo: *Carte diplomatiche jesine* cit., CLXXX (1273 marzo 5). Nel 1277 è testimone in una quietanza rilasciata a Montolmo (*Il Libro rosso del comune di Fabriano* cit., n. 141, 1277 marzo 20).

⁴⁶ A.S.M., *Archivio Comunale di Montelupone, Membranaceo*, 1 (1275 giugno 27).

⁴⁷ *Il Libro rosso del comune di Fabriano* cit., n. 141 (1277 marzo 20); A.S.M., *Archivio del Comune di Macerata, Archivio Priorale, Fondo Pergamene*, n. 103 (1277 23 dicembre); erroneamente «Hugo» in D. WALEY, *The papal State* cit., p. 323.

⁴⁸ P. FERRANTI, *Memorie storiche della città di Amandola*, Ascoli Piceno 1892, III, n. 117 (1278 maggio3); *Le pergamene dell'Accademia Georgica* cit., n. 36 (1279 marzo 26).

⁴⁹ *Carte diplomatiche jesine* cit., CXCIV (1279 giugno 5); *Il Libro rosso del comune di Fabriano* cit., n. 132 (1280 marzo 11).

⁵⁰ *Carte diplomatiche jesine* cit., CXCIX (1280 agosto 2); *Il Libro rosso del comune di Fabriano* cit., n. 134 (1281 marzo 24).

⁵¹ *Carte diplomatiche jesine* cit., CCII (1281 giugno 17); *Ibid.*, CCV (1282 febbraio 14).

⁵² *Il Libro rosso del comune di Fabriano* cit., n. 136 (1282 febbraio 20); *Carte diplomatiche jesine* cit., CCXV (1283 giugno 17).

⁵³ *Carte diplomatiche jesine* cit., CCXVIII (1284 gennaio 11); C. ACQUACOTTA, *Memorie di Matelica*, Ancona 1838, doc. 144 (febbraio 1284).

⁵⁴ G. GRIMALDI, *Il nonno del Petrarca nelle Marche*, in *Miscellanea per nozze Crocioni-Ruscelloni*, Roma 1908, p. 88 (1284 giugno 24); *Ibid.*, pp. 91-92 (1285 giugno 26).

⁵⁵ *Le pergamene dell'Accademia Georgica* cit., n. 39 (1286 luglio 15).

⁵⁶ A.S.M., *Archivio del Comune di Macerata, Archivio Priorale, Fondo Pergamene*, n. 171 (22 agosto 1287); *Carte diplomatiche jesine* cit., CCXXXI (1288 giugno 18).

⁵⁷ SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI CAMERINO, *Archivio del Comune di Camerino, Libro Rosso*, c. 13r. (1288 settembre 20).

⁵⁸ *Il Libro rosso del comune di Fabriano* cit., n. 246 (1289 aprile 3); A.S.M., *Archivio del Comune di Montelupone, Pergamenaceo*, n. 3 (1294 settembre 12).

Guidone Migliori (*Melloris*) di Firenze, *procurator*, 1289⁵⁹;
Cecius Dentis di Lucca, *procurator et vicegerens*, 1290-1291⁶⁰;
 Uberto *Simonicti* di Firenze, 1295⁶¹;
 Nicolò Giandonati *de societate Clarentium* di Pistoia, 1295(?)-
 1296⁶²;
 Nicolò di Gualtiero di Anagni, 1296(?)-1300⁶³;
 Baldo dei Rambertini di Firenze, 1301⁶⁴;
Avogadus Gherardi di Firenze (tesoriere di Marca e Ducato),
 1302⁶⁵;
 Nello dei Paganelli di Firenze, *de societate Spinorum*, 1303⁶⁶;
Symon de Manulla, cappellano papale, 1303⁶⁷;
 Buonconte e Francesco Bernardi, *de societate Circulorum*, 1304⁶⁸;
Dedus di Buonconte di Firenze, *de societate Circulorum*, 1305⁶⁹.

Gli ufficiali chiamati a ricoprire la carica di tesoriere provinciali della Marca negli ultimi venti anni del Duecento, come emerge da questa lista, sono quasi tutti agenti toscani dediti ad attività creditizie: provenienti da Pisa, Siena, Lucca, Firenze e Pistoia, appartenevano alle società bancarie dei Riccardi, dei Pulci, dei Roberti, degli Scotti e dei Chiarenti. Alcuni di essi erano attivi su scala europea nella riscossione su appalto di proventi destina-

⁵⁹ A.S.M., *Archivio del Comune di Macerata, Archivio Priorale, Fondo pergamene*, n. 217 (1289 settembre 30).

⁶⁰ *Carte diplomatiche jesine* cit., CCXXXV (1290 gennaio 30); A.S.M., *Archivio del Comune di Macerata, Archivio Priorale, Fondo pergamene*, n. 294 (1291 maggio 21).

⁶¹ *Archivio Storico Comunale di San Ginesio, Archivio Priorale, Fondo pergamene*, 9/20 (1295 gennaio 29); P. FERRANTI, *Memorie storiche della città di Amandola* cit., III, n. 216 (1295 febbraio 3).

⁶² Solo in A. VOGEL, *Memorie storiche della Marca* cit., c. 96v. (1295 maggio 15); *Archivio Storico Comunale di San Ginesio, Archivio Priorale, Fondo pergamene*, 9/22 (1296 aprile 26)

⁶³ Solo in A. VOGEL *Memorie storiche della Marca* cit., c. 96v. (1296 maggio); SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI CAMERINO, *Archivio del Comune di Camerino, Libro Rosso*, c. 28r. (1300 maggio 26).

⁶⁴ P. FERRANTI, *Memorie storiche della città di Amandola* cit., III, n. 286 (1301 gennaio 3); A. VOGEL, *Memorie storiche della Marca* cit., c. 97r. (1301 aprile 28).

⁶⁵ P. FERRANTI, *Memorie storiche della città di Amandola* cit., III, n. 305 (1302 maggio 2); SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI FERMO, *Fondo diplomatico*, n. 662 (1302 giugno 23).

⁶⁶ Solo in A. VOGEL, *Serie de' Tesorieri* cit., c. 11v. (1302 ottobre 17).

⁶⁷ T. BOESPLUG-MONTECCHI, *Montolmo* cit., p. 116.

⁶⁸ P. FERRANTI, *Memorie storiche della città di Amandola* cit., III, n. 320 (1304 gennaio 19); *Ibid.*, n. 325 (1304 giugno 8).

⁶⁹ T. BOESPLUG-MONTECCHI, *Montolmo* cit., p. 116.

ti alla Chiesa romana, come accade per Chiaro *Sagyna* e Orlandino Paganelli, fiorentini, impegnati in quegli anni nella raccolta delle decime papali in Inghilterra⁷⁰. Altri, definiti nella documentazione con la qualifica di *socii mercatorum Camerae*, sembrano detenere una posizione di vero e proprio monopolio all'interno delle finanze papali: è il caso del tesoriere Rinaldo Campana di Firenze, designato nel 1282 con il titolo di *socius mercatorum Camerae* da Martino IV in una epistola rivolta al rettore della Marca Giffredo di Anagni⁷¹. A partire dagli anni Settanta, veniva inoltre emergendo un legame congiunturale tra pontefici romani e compagnie bancarie utilizzate: anche per l'amministrazione delle finanze provinciali ogni papa si rivolgeva a compagnie di fiducia e, con l'avvento al soglio pontificio di Bonifacio VIII, il monopolio delle finanze papali fu affidato alle società dei Cerchi, dei Mozzi e degli Spini⁷². Durante l'epoca di pontificato di Benedetto Caetani, accanto ad agenti finanziari delle tre società toscane, ricopriva la carica di tesoriere provinciale *magister* Nicolò di Gualtiero di Anagni, legato alla figura di Pietro Caetani, nipote del papa e rettore della Marca: si intuisce chiaramente un disegno politico teso ad ottenere garanzie politiche attraverso il conferimento di pubblici incarichi personaggi iscritti nella propria cerchia familiare.

Il ricorso a società bancarie toscane per la gestione di proventi derivanti dalle provincie dello Stato della Chiesa è attestato per la prima volta durante il pontificato di Clemente IV. Risale al luglio del 1266, infatti, un'obbligazione di un mercante fiorentino, Francesco Guidi, cui viene richiesto dal papa il versamento alla Camera apostolica dei proventi ricevuti dal rettore della Marca, Simone card. dal titolo di S. Martino⁷³. Il coinvol-

⁷⁰ E. LUNT, *Studies in Anglo-Papal Relation during the Middle Ages. I. Financial Relations of the Papacy with England to 1327*, Cambridge Mass. 1939, Appendix VI, pp. 641-665.

⁷¹ E. JORDAN, *De mercatoribus*, pp. 109-110.

⁷² Cfr. C. BAUER, *Die Epochen der Papstfinanz*, cit., pp. 465-467; in particolare l'esclusivo legame, fra Bonifacio VIII e le società di Cerchi, Mozzi e Spini è documentato in T. SCHMIDT, *Libri rationum Camerae Bonifatii Papae VIII (Archivum Secretum Vaticanum, Collect. 446 necnon Intr. et ex. 5)*, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, Città del Vaticano 1984 (*Littera Antiqua*, 2), p. 12 § 53: le tre società ricevono pagamenti *a quibusdam communitatibus et castris Marchiae Anconitanae pro certis immunitatibus concessis eis a sede apostolica* per l'anno 1299 (1299 maggio 3); p. 227, §1748: le tre società ricevono 2751 lire relative ai censi della Marca del 1302 (1302 maggio 1); cfr. anche F. BAETHGEN, *Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung unter Bonifaz VIII*, «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», XX (1928-29), pp. 114-195 (d'ora in ID., *Medievalia*, «Schriften der Monumenta Germaniae Historica» 17/1, Stuttgart 1960, pp. 228-295).

⁷³ *Les registres de Clément IV (1265-1268)*, ed. JORDAN, Paris 1893, n. 788.

gimento delle società toscane nell'amministrazione delle finanze provinciali dello Stato a partire dal periodo di lotta fra i papi e gli ultimi Svevi può essere collegato al crescente indebitamento dei pontefici romani verso le prime, soprattutto in relazione al finanziamento della spedizione di Carlo d'Angiò nel Sud dell'Italia e traeva molto probabilmente origine da una situazione molto redditizia delle finanze marchigiane. Per rendersi conto di quest'ultima caratteristica basti qui ricordare il giudizio di un acuto osservatore dell'epoca, fra' Salimbene da Parma, il quale annotava in rima: «Marchia Anconitana sub Ecclesia stabit Romana/ que semper lanam evellit sibi cotidianam»⁷⁴.

A livello locale, seppur poco frequentemente, agivano pure personaggi dediti ad attività di prestito: è il caso di Guido Migliori, fiorentino, procuratore del tesoriere Orlandino dei Paganelli nel 1289, il quale appaltò nel 1283 il servizio di riscossione fiscale per il comune di Macerata, città in cui ormai stabilmente risiedeva ed operava⁷⁵. In un solo documento, inoltre, è stato possibile rintracciare anche la presenza un prestatore ebreo, Mele, che nel 1286 funse da intermediario fra il tesoriere Manfredò di Rainuccio di Siena e il comune di Montecchio per il pagamento di una multa inflitta a quest'ultimo per condanna⁷⁶.

Negli ultimi venti anni del Duecento, dunque, si compiva, all'interno dell'amministrazione provinciale dello Stato della Chiesa, il passaggio di competenze finanziarie dalle mani del rettore a quelle del tesoriere, ufficiale che nelle Marche fece il suo ingresso circa dieci o quindici anni prima rispetto ad altre provincie dello Stato⁷⁷. Ben si attaglia, per quest'ultima serie di funzionari, la definizione data da Andrea Gardi di «ufficiali periferici della Camera Apostolica che rilevano i rettori provinciali in quelli che erano stati i loro compiti fiscali e finanziari»⁷⁸. Occorre però osservare che la separazione di competenze amministrative fra tesoriere e rettori provinciali non fu immediata, bensì costituì il risultato di un processo lento e graduale che si

⁷⁴ SALIMBENE DE ADAM, *Cronica*, ed. G. SCALIA, Bari 1966, p. 787.

⁷⁵ A.S.M., *Archivio del Comune di Macerata, Archivio Priorale, Fondo pergamene*, VIII.RR.; una riforma del 22 aprile 1287 attesta che il comune era indebitato nei confronti di Guido Migliori per 420 lire, anticipate al tesoriere della Marca Rinaldo Campana (*Ibid.*, Riformanze, n. 1, 1287).

⁷⁶ *Le pergamene dell'Accademia Georgica* cit., n. 39 (15 luglio 1286).

⁷⁷ Cfr. D. WALEY, *The papal State* cit., pp. 322-324: l'istituzione della carica di tesoriere nelle altre amministrazioni provinciali è attestata per il 1280 nel Ducato di Spoleto, 1285 in Romagna, 1290 nel Patrimonio in Tuscia e 1299 in Campagna e Marittima.

⁷⁸ A. GARDI, *La fiscalità pontificia* cit., p. 523.

svolse fino al termine del secolo XIII. Infatti, anche dopo la *littera bullata* di Gregorio X del 1272 in cui viene istituita la figura di un responsabile delle finanze provinciali, la carica di tesoriere risulta caratterizzata da una labile definizione istituzionale. Vedremo ora di ricostruire le tappe fondamentali del progressivo «affrancamento» delle funzioni del tesoriere provinciale da quelle del rettore circa le competenze di natura finanziaria.

Fin oltre la metà degli anni '80 del secolo molte quietanze di pagamento venivano ancora rilasciate dai rettori. Nel 1275, ad esempio, era il rettore della Marca a rilasciare una quietanza al comune di Camerino relativa ad un multa inflitta per condanna: Ruffino de Stradiliano compariva nell'atto, questa volta, non come tesoriere bensì in qualità di nunzio papale deputato «ad omnia iura redditus, condempnationes et proventus percipiendum»⁷⁹. Nello stesso anno, era sempre il rettore della Marca, Fulco *de Podio* Riccardi, a ricevere un pagamento di 150 lire dal comune di Fabriano *pro stipendio militum*⁸⁰. Accanto ai tesoriere, inoltre, è attestata l'attività finanziaria di alcuni personaggi legati in vario modo alla figura del rettore. Nel 1272, ad esempio, una quietanza di pagamento veniva infatti rilasciata al comune di Roccacontrada da Benvenuto Carpelle, notaio molto attivo nella Curia provinciale⁸¹; qualche anno più tardi, era un procuratore del rettore, Berlingerio *de Soleris* a ricevere il pagamento di una multa inflitta da papa Gregorio X al comune di Jesi⁸². Nel 1288 troviamo ancora il rettore a ricevere una somma da parte del comune di Camerino per una multa inflittagli, ma questa volta dichiara di agire per temporanea assenza del tesoriere Simone Bonaccursi⁸³. Non mancano dunque, nel corso delle ultime decadi del Duecento, casi di interferenze, all'interno delle competenze amministrativo finanziarie, fra rettore e tesoriere. Un ulteriore esempio dei labili confini istituzionali fra le due cariche può essere offerto da una quietanza di pagamento, risalente al 1282, emessa al comune di Fabriano contemporaneamente dal rettore Amelio *de Agato* e dal tesoriere Rinaldo Campana⁸⁴; l'anno seguente il comune di Jesi dichiarava di versare nelle mani di quest'ultimo l'*affictus* annuale, pari a 50 lire, che *annuatim rectori Ecclesie romane solvere tenetur*, sottolineando così che

⁷⁹ SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI CAMERINO, *Archivio del Comune di Camerino, Libro Rosso*, c. 12v (1275 dicembre 12).

⁸⁰ *Il Libro rosso del comune di Fabriano* cit., n. 140 (1275 ottobre 13).

⁸¹ *Regesti di Rocca Contrada* cit., n. 599 (1272 giugno 24).

⁸² *Carte diplomatiche jesine* cit., CLXVIII (1276 maggio 16).

⁸³ SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI CAMERINO, *Archivio del Comune di Camerino, Libro Rosso*, c. 13r (1288 settembre 20).

⁸⁴ *Il Libro rosso del comune di Fabriano* cit., n. 186 (1282 febbraio 29).

la titolarità dell'esazione spettava ancora al rettore⁸⁵. Poco dopo, nel 1284, Martino IV si rivolgeva al rettore della Marca, Giffredo d'Anagni, per sollecitare il pagamento da parte dei comune di Ascoli, Jesi e Ripatransone, di alcune multe loro inflitte⁸⁶; nel 1286 Onorio IV, *compatiens paupertate civium*, aderendo alle suppliche degli jesini, ordinava ancora al rettore della Marca di sospendere l'esazione delle 4500 lire imposte al comune per varie condanne⁸⁷.

Dagli esempi addotti si evince che in questi anni il rapporto fra funzioni del rettore e del tesoriere era ancora carico di ambiguità. Nei documenti, infatti, compare l'uno o l'altro ufficiale a seconda che si voglia sottolineare l'aspetto politico-giurisdizionale o finanziario delle contribuzioni fiscali dovute dai comuni all'amministrazione provinciale dello Stato della Chiesa. Soltanto a partire dagli anni di pontificato di Bonifacio VIII osserviamo il rettore provinciale ormai esautorato da ogni tipo di competenza finanziaria ed assente anche in alcune decisioni politico-finanziarie di particolare importanza. Nel 1295, ad esempio, a stabilire l'ammontare del *consum* per la libera elezione del podestà nel comune di San Ginesio troviamo il cardinale camerario del papa, Teodorico Ranieri di Orvieto, già vescovo di Pisa⁸⁸; lo stesso anno Teodorico rilasciava anche una quietanza al comune di Amandola per il pagamento del censo annuo⁸⁹. Un elemento che accelerò la progressiva separazione delle competenze fra rettori e tesorieri fu la produzione di serie documentarie finanziarie distinte da parte dei due ufficiali. Prima Martino IV, nel 1282, poi Nicolò IV, nel 1288, ordinarono ai rettori ed ai tesorieri provinciali di redigere accuratamente documentazione contabile separata e di trasmetterli alla camera apostolica⁹⁰. Inoltre, da una lettera di nomina di Orlandino di Paganello a tesoriere della Marca fatta il 3 aprile 1289 da parte di Nicolò III, risulta che sia il rettore che il tesoriere producevano serie di atti contabili sepatati, *prout fieri consuevit*, in modo da renderne ragione prontamente alla Camera apostolica⁹¹: questa pratica documentaria trovò più tardi sanzione normativa nelle Costituzioni egidiane⁹².

⁸⁵ *Carte diplomatiche jesine* cit., CCXIII (1283 maggio 20).

⁸⁶ A. THEINER, *Codex diplomaticus S. Sedis* cit., CCCXXXIII (1284 aprile 8).

⁸⁷ *Carte diplomatiche jesine* cit., CCXXVI (1286 febbraio 24).

⁸⁸ *Archivio Storico Comunale di San Ginesio, Archivio Priorale, Fondo Pergamene*, 34/26 (11 aprile 1295) e 9/21 (8 aprile 1296).

⁸⁹ P. FERRANTI, *Memorie storiche della città di Amandola* cit., III, n. 222 (1295 aprile 14).

⁹⁰ E. JORDAN, *De mercatoribus* cit., pp. 109-110.

⁹¹ *Il Libro rosso del comune di Fabriano* cit., n. 246 (1289 aprile 3).

⁹² *Costituzioni egidiane MCCCCLVII*, a cura di P. SELLA, Roma 1912, I, 19.

Nell'ultimo quarto del secolo XIII si osserva una maggiore complessità e strutturazione dell'amministrazione finanziaria provinciale grazie anche alla presenza di procuratori dei tesoriere e di notai strettamente legati all'attività di questi ultimi. La specializzazione notarile, inoltre, veniva ad assumere, in certi casi, i contorni di una cultura meramente mercantile, come testimoniato dall'uso del volgare nella compilazione di un registro contabile, relativo alle finanze marchigiane, negli anni 1279-80⁹³. Mentre fino agli anni '70 a rogare gli atti di quietanza erano nella maggioranza dei casi notai della curia provinciale, da questo momento in poi troviamo a sottoscrivere i documenti notai dei tesoriere, spesso di provenienza toscana, come gli ufficiali alle cui dipendenze lavoravano. Nel 1281, ad esempio, Bertoldo Pandolfini di Signa sottoscriveva un atto di quietanza in qualità di *notarius thesaureriz*⁹⁴; un anno dopo, Rinaldo Mainetti, fiorentino, si definiva «auctoritate imperialis iudex et notarius et nunc dicti domini thesaurerii pro romana curia notarius»⁹⁵. Fra i notai alle dipendenze del tesoriere Chiaro Sagyne si segnalava anche Parenzo di Garzo di Incisa Valdarno, che rogò alcuni atti di quietanza al comune di Matelica nel maggio-giugno 1285, sottoscrivendo gli atti come *thesaurarii scriba publicus*: la presenza di quest'ultimo notaio nella Marca è stata posta in luce all'inizio del secolo da Giulio Grimaldi non tanto per il suo ruolo istituzionale bensì perché legato al nome del più celebre dei suoi nipoti, Francesco Petrarca⁹⁶.

A livello di forme documentarie, le quietanze rilasciate dai tesoriere a partire dalla metà degli anni '70 in poi, oltre ad essere quantitativamente più numerose, acquistano, rispetto a quelle del periodo precedente, un carattere di standardizzazione che marca l'inserimento dell'attività dei tesoriere in una normale pratica di amministrazione. Non a caso per alcune piccole comunità, come ad esempio quella di Montelupone, gli atti di quietanza rilasciati dai tesoriere provinciali ai rappresentanti del comune costituiscono la più antica documentazione superstite. Un elemento di particolare rilievo, adatto a cogliere l'importanza dei rapporti finanziari con la curia provinciale agli occhi delle locali autonomie di governo comunale, è rappresentato, durante gli anni '80, dall'attività di copiarizzazione di quietanze rilasciate dai tesoriere nelle cancellerie comunali. La prima testimonianza di questa

⁹³ G. PALMIERI, *Introiti ed esiti di papa Niccolò III* cit.

⁹⁴ *Carte diplomatiche jesine* cit., CCII (1281 giugno 17).

⁹⁵ *Il Libro rosso del comune di Fabriano* cit., n. 142 (1282 giugno 8).

⁹⁶ G. GRIMALDI, *Il nonno del Petrarca* cit., pp. 83-92: i quattro atti, tutti rogati a Montolmo, risalgono rispettivamente al 7, 24 e 28 maggio e al 26 giugno 1285.

attività risale in realtà al 1273, allorché il notaio Benvenuto di Egidio dichiarava di esemplare per il comune di Fermo una atto rogato da Benvenuto Carpelle e contenuto *in actis curie*⁹⁷. La stessa operazione documentaria è attestata a Matelica in una pergamena del 1287 che riporta vari estratti da un libro di entrata e uscita del tesoriere Filippo Ugone Spine⁹⁸.

L'inserimento di serie di quietanze o, più in generale, di documentazione relativa agli obblighi di natura fiscale con la curia provinciale, in alcuni dei *libri iurium* comunali compilati negli anni '80 del secolo XIII acquista un significato di particolare rilievo. Nel caso del Libro rosso di Jesi, ad esempio, il notaio Giovanni di Giovanni procedeva, nel 1284, alla collazione di ventitré atti datati fra marzo 1273 e giugno 1283 sui rapporti fra il comune e la tesoreria provinciale: questa serie costituisce uno dei blocchi tematici del *liber iurium*⁹⁹. A Fabriano il notaio Rizzardello esemplava nel Libro rosso, quattro anni più tardi, una serie di atti relativi ai rapporti finanziari con l'amministrazione provinciale dello stato, compresi fra il 1251 e il 1282, preceduta da una intestazione¹⁰⁰. A Camerino, infine, una serie meno cospicua di atti attesta, nel Libro rosso, l'interesse archivistico e politico-giurisdizionale che rivestiva per il comune la raccolta di documentazione relativa ai rapporti in materia finanziaria con l'amministrazione provinciale dello Stato della Chiesa¹⁰¹. Tali attestazioni, soprattutto se considerate alla luce della funzione documentaria dei *libri iurium*, sembrano sufficienti a dare la misura della sussistenza di un rapporto tendenzialmente stabile e codificato fra strutture finanziarie provinciali e organismi di potere periferici.

Lo studio dell'evoluzione delle funzioni istituzionali dei tesoriere nella Marca durante il secolo XIII ha indicato le scelte operate e forme concrete attraverso cui prese forma nell'Italia centrale la costruzione dello Stato della Chiesa: duttilità e pragmatismo appaiono in questo periodo le fondamentali caratteristiche associate al reclutamento e all'attività degli ufficiali responsa-

⁹⁷ SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI FERMO, *Fondo diplomatico*, n. 1324 (copia del 10 aprile 1273).

⁹⁸ *Le pergamene di Matelica* cit., CCCXX.

⁹⁹ La raccolta occupa il XII quaderno e costituisce la IV collazione documentaria del *liber iurium*: cfr *Carte diplomatiche jesine* cit., pp. XLI-XLIV.

¹⁰⁰ L'intestazione di Rizzardello recita: *Absolutiones et quietationes facte comuni Fabriani per marchiones Marchie inferius nominatos taliarum occasione sibi comuni inpositarum pro militibus vel alia quacumque* (c. 88 r).

¹⁰¹ SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI CAMERINO, *Archivio del Comune di Camerino, Libro Rosso*, cc. 12r-13v.

bili delle finanze provinciali. Soltanto a partire dall'età avignonese si produssero cambiamenti significativi all'interno dell'amministrazione provinciale dello Stato della Chiesa: lo sforzo di affermazione politica operato da Giovanni XXII attraverso una più incisiva presenza repressiva a livello giudiziario¹⁰² si tradusse infatti, sul piano istituzionale, con una continua presenza di ufficiali d'Oltralpe, profondamente inseriti nelle maglie della gerarchia ecclesiastica. A capo dell'amministrazione finanziaria provinciale la schiera banchieri e creditori toscani venne ben presto sostituita con ufficiali di diversa estrazione¹⁰³: il primo a segnare tale svolta fu nel 1306 Vitalis Brost, chierico di Bordeaux, il quale ricoprì contemporaneamente la carica di tesoriere e di *rector in spiritualibus*; a questo ufficiale succedettero altri ecclesiastici, provenienti da varie diocesi della Francia, ad esempio Le Mans, nel caso di Ugo *Bovis*, nominato tesoriere nel 1321, oppure anche della Spagna, come nel caso del canonico di Salamanca Fulco *de Popie* designato ufficiale responsabile delle finanze marchigiane nel 1328¹⁰⁴. Dopo un secolo di sperimentazione e messa a punto degli strumenti politici atti a garantire il funzionamento di un efficiente apparato provinciale, quella che segue appare ormai la storia amministrativa di uno stato dotato di strumenti di ampio raccordo con le strutture periferiche di governo.

¹⁰² Cfr., a proposito, F. BOCK, *Studien zum politischen Inquisitionsprozess Johannis XXII*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischer Archiven und Bibliotheken», 26 (1935-36), pp. 21-142; 27 (1937) pp. 109-134 Id., *I processi di Giovanni XXII contro i Ghibellini delle Marche*, in «Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 57, 1941, pp. 19-65.

¹⁰³ Relativamente alle fonti della Camera Apostolica in età avignonese, E. GÖLLER, *Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Johann XXII*, Schoningh, Padeborn 1910 («Vatikanische Quellen zur Geschichte der Papstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316-1378», I); K. SCHÄFFER, *Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Johann XXII*, Schoningh, Padeborn 1910 («Vatikanische Quellen zur Geschichte der Papstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316-1378», II).

¹⁰⁴ Cfr. A. VOGEL, *Serie de' Tesorieri* cit., c. 12r.

L'amministrazione finanziaria della Marca nel XIII-XIV secolo. I casi di Jesi e Matelica*

di *Francesca Bartolacci*

Questa relazione che deriva, con le opportune modifiche, dal lavoro fatto per la tesi di laurea, si propone di evidenziare, attraverso le modalità di richiesta dei tributi, l'evoluzione del governo pontificio nella Marca Anconitana nei secoli centrali del basso medioevo.

A questo proposito le fonti usate sono state principalmente le quietanze di pagamento dei tributi, rilasciate dalla tesoreria pontificia, dei comuni di Jesi e Matelica che negli Archivi Comunali medesimi si conservano con particolare dovizia.

La scelta di tali archivi, dettata esclusivamente da motivi di opportunità, si è rivelata in conclusione assai fortunata, visto che i due comuni da noi presi in esame, corrispondono a due diversi «approcci» da parte della Chiesa nei confronti di terre da sottomettere.

Altre fonti da noi usate sono stati alcuni documenti provenienti dall'Archivio Vaticano¹, soprattutto «excerpta» da libri di Introiti ed Esiti, che, quando non offrono dati nuovi, sono un validissimo strumento di confronto ed integrazione.

Ultimo, ma non ultimo, il libro di conti dell'anno 1279, edito verso la fine del secolo scorso dal Palmieri, con il titolo di «Introiti ed Esiti di papa Niccolò III»².

Passiamo ora, dopo questa piccola premessa, a parlare dei tributi veri e propri, che, come i funzionari preposti al governo della provincia, subiscono nel tempo alcune evoluzioni, sia nelle modalità di richiesta, sia nella loro stessa essenza.

L'*affictus*, o meglio l'«*affictus Curiae*», versato in riconoscimento della sovranità pontificia, è il tributo che viene pagato dai comuni marchigiani

¹A. THEINER, *Codex Diplomaticus Domini Temporalis S. Sedis*, Roma 1961-2, 1, CCCCXXVII, CCCCLXXX, CCCCLXXXI, CCCCLXXXII, CCCCLXXXIV; 2, CXLIV, CXC, CCCXXV.

²G. PALMIERI, *Introiti ed esiti di papa Niccolò III (1279-80)*, Roma 1889.

per un tempo più lungo, con somme che non mutano nel tempo e con un computo fatto sempre in libbre, lire, ravennati o anconitane, anche nel XIV secolo, quando ormai le altre tasse vengono richieste in fiorini o ducati.

L'*affictus* non viene naturalmente corrisposto da tutte le terre della Marca nella medesima misura, ma viene stabilito in base al numero dei fuochi. In una tacitazione di pagamento riguardante Jesi si parla infatti di «*affictus fumantie*»³.

Il primo pagamento dell'*affictus* da parte del comune di Jesi, che verserà sempre 50 lire, è del 1273. O meglio nel 1273 Jesi paga l'*affictus* arretrato per gli anni 1269-70-71-72 più una somma per le multe fatte «*pretextu eiusdem affictus*»⁴.

Nella quietanza la parte più interessante è senz'altro quella riservata alla protesta che il delegato del comune fa alla presenza del tesoriere, in cui si dice che tale pagamento non è dovuto da Jesi, che non ne ha mai sentito parlare, e che la promessa di pagamento è stata estorta sotto minaccia di scomunica da parte del vicario *in spiritualibus*. Non dovuto «*de iure*» quindi, ma fatto «*ut coactus*».

Comunque nella quietanza seguente, che è del 1276⁵, non troviamo più proteste, anzi la struttura stessa della tacitazione inizia ad assumere quella forma e quelle formule che si manterranno costanti per più di un secolo (l'ultimo pagamento di cui abbiamo memoria è del 1382⁶).

Non così per Matelica.

La prima quietanza di *affictus* che la riguarda è del 1235⁷. E non sembra affatto sentire questo tributo come qualcosa di estraneo.

Quando nel 1259, e fino al 1265, Matelica si affianca a Manfredi, continua a pagare a lui l'*affictus* nella medesima quantità, 25 lire, che prima versava alla Chiesa⁸.

Dopo la caduta di Manfredi Matelica ritorna dalla parte del papa e l'*affictus* cambia solo destinatario⁹.

Nel 1272 poi Matelica si appella davanti al rettore chiedendo la conferma di un privilegio datole da Federico Barbarossa nel 1185 «*maxime de*

³ A. GIANANDREA, *Carte Diplomatiche Jesine*, doc. CLXXXIV, Ancona 1884.

⁴ *Ibid.*, doc. CLXXX.

⁵ *Ibid.*, doc. CLXXXIV.

⁶ *Archivio Storico Comunale di Jesi*, d'ora in poi ASCJ, *Collezione delle Pergamene*, perg. n. 234.

⁷ G. GRIMALDI, *Le pergamene di Matelica (1162-1275)*, R. Deputazione di Storia Patria, Ancona 1915, doc. LXVIII.

⁸ *Ibid.*, docc. CLVII, CLXXV, CLXXXI, CLXXXVI, CCV.

⁹ *Ibid.*, doc. CCXXVI.

affictu seu fodro» in cui le veniva concesso di pagare 12 danari «de quolibet fumo» ma «omni tertio anno»¹⁰. Quindi un anno sì e uno no.

È evidente che Matelica considera l'*affictus* come una continuazione del fodro imperiale. Quello che, in un certo senso ci sorprende di più invece è la richiesta, alla Chiesa, di rendere valido e attivo un privilegio concesso dall'impero.

Ma non sorprende altrettanto la Curia, visto che il rettore convalida il privilegio di cui sopra, che, escludendo pochissimi anni, avrà valore fino agli inizi del secolo XV.

Considerando poi che Matelica, secondo il privilegio suddetto, doveva pagare 12 denari per ogni «fumo», e facendo alcuni conti¹¹, è possibile ipotizzare per Matelica una popolazione di 500 fuochi. Tenendo poi presente che Jesi paga ogni anno 50 lire, ci si può spingere ad ipotizzare per Jesi appunto, una popolazione di 1000 fuochi.

Altro tributo che le terre marchigiane dovevano versare entro 15 giorni dopo la Pasqua è il *census*.

Il censo, usato come nome di un tributo ben preciso, ha nel tempo due significati diversi. In un documento del 1283¹² (dove è chiamato *census* o «*affictus potestarium*»¹³) esso è il salario che i comuni pagano ai loro podestà, scelti per loro dal governo pontificio, senza peraltro vederli, e che va interamente alla Curia.

In seguito il censo viene pagato in risposta ad un privilegio, che a molte città marchigiane viene concesso nel 1290¹⁴, «*ut potestatibus et alios officiales (...) sibi eligere possint*».

Naturalmente i comuni da questo momento pagano direttamente il salario al loro podestà, che possono scegliere liberamente.

¹⁰ G. GRIMALDI, *Archivio Storico Comunale di Matelica*, in *Gli Archivi della Storia d'Italia*, serie II-vol. II (VIII della raccolta), Rocca di S.Casciano 1911, perg. n. 5,323,339.

¹¹ 12 danari fanno un soldo e 20 soldi una lira.

¹² A. THEINER, *Codex cit.*, 1, CCCCXXVII.

¹³ Questo riferimento all'*affictus potestarium* ha spesso portato a confondere quest'ultimo con l'*affictus curiae*. Il Waley ad esempio confronta le cifre di quello che lui crede essere l'*affictus curiae* ricavate da questo documento con le cifre dell'*affictus* (quello vero) ricavato dal libro di conti del 1279. Essendoci una notevole discrepanza il Waley conclude che le somme del documento del 1283 sono quelle che la Chiesa in teoria esige e quelle del 1279 quelle che i vari comuni della Marca danno in realtà (D. WALEY, *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961, pag. 263).

¹⁴ *Archivio Storico Comunale di Matelica*, d'ora in poi ASCMa, *Fondo Pergamene*, perg. n. 584. A. THEINER, *Codex cit.*, 1, CCCCLXXX, CCCCLXXXI, CCCCLXXXII.

Nella «*Descriptio Marchiae Anconitanae*»¹⁵, compilata verso la metà del XIV secolo, compaiono, fra le altre cose, due elenchi di comuni che pagano il censo, uno inteso come risposta al privilegio di poter eleggere liberamente il podestà, l'altro inteso, o perché tali comuni non hanno ricevuto il privilegio, o perché è stato loro tolto, come salario al podestà.

Matelica riceve il privilegio sulla libera elezione del podestà nei primi anni del XIV secolo¹⁶, mentre Jesi, avendo avuto sin dal 1248¹⁷, dopo la concessione di alcuni prestiti alla Curia, dal rettore cardinal Rainerio, la capacità di poter eleggere liberamente il rettore, e poter giudicare in alcune cause minori, sarà libera da almeno uno dei tributi dovuti alla Chiesa.

La *tallia militum*, che sostituisce la partecipazione all'esercito provinciale con un pagamento in danaro, è richiesta, almeno nei comuni di Jesi e Matelica, dagli anni 70 del XIII secolo ed è senz'altro in questo momento un tributo straordinario, richiesto a seconda delle necessità¹⁸.

Matelica e Jesi pagano rispettivamente 100 e 200 lire ravennati o anconitane¹⁹. Essendo anche la *tallia* come l'*affictus* stabilita in proporzione al numero dei fuochi, e prendendo come vera l'ipotesi fatta sopra di 500 fuochi per Matelica e di 1000 per Jesi, risulterebbe che la *tallia* veniva pagata in ragione di 4 soldi a fuoco.

Quando poi Matelica chiede al rettore una riduzione della *tallia*, non è la *tallia* in sé ad esser ridotta, ma il numero dei fuochi²⁰.

È questo quindi il punto di tangenza fra le due amministrazioni, quella pontificia, che richiede i tributi in base ad un numero forfettario di fuochi e quella comunale, che probabilmente richiede ai cittadini di contribuire in proporzione al loro censo.

Nel XIV secolo il peso della *tallia* diviene più gravoso. Da un documento del 1342²¹, tratto da un libro di Introiti ed Esiti della Marca, che riguarda le *talliae* raccolte da *collector* Paolo Guidi, risulta che Matelica versa più di 655

¹⁵ *Ibid.*, 2, CCCXXV.

¹⁶ *Archivio storico comunale di Matelica*, d'ora in poi ASCMa, *Fondo Pergamene*, perg. n. 854. Questa quietanza è dell'anno 1307. Già nel 1300 il rettore della Marca concede a Matelica di poter eleggere il podestà e gli altri ufficiali, ma solo per l'anno seguente. Quindi una concessione limitata nel tempo.

¹⁷ A. GIANANDREA, *Carte* cit., doc. XCII.

¹⁸ *Ibid.*, doc. CLXXXVIII. G. GRIMALDI, *Le pergamene* cit., doc. CCCLI.

¹⁹ Quando al comune di Jesi, nel 1281 e nel 1282, verrà richiesta una taglia di 400 lire, questa sarà una «*tallia militum duplicata*» (A. GIANANDREA, *Carte* cit., docc. CCII, CCV).

²⁰ G. GRIMALDI, *Archivio* cit., perg. n. 402.

²¹ A. THEINER, *Codex* cit., 2, CXC.

fiorini, cioè circa 1079 lire ravennati. Confrontando poi tali dati con l'elenco dei «fumantes» della «Descriptio Marchiae Anconitanae» si evince che venivano ora pagati 62 fiorini ogni 100 fuochi ovvero 1 lira e 7 soldi a fuoco.

Con l'arrivo dell'Albornoz la taglia si regolarizza, diviene un tributo ordinario, assai più consistente, richiesto, dopo il parlamento provinciale dell'agosto del 1355, in tre termini: alle calende di settembre, alle calende di gennaio e alle calende di maggio, a cominciare dal 1^o settembre 1355, 1^o termine del primo anno.

Jesi da questo momento pagherà per la *tallia* 1000 fiorini²², circa 2200 lire ravennati e Matelica 1200 fiorini²³, pari a 2640 lire ravennati.

Altro tributo è il *subsidiium*, un aiuto in danaro richiesto alle province della Chiesa in momenti di particolare difficoltà. L'entità di questo tributo, di cui non c'è traccia nel XIII secolo, viene decisa, così come avviene per la *tallia*, nei parlamenti provinciali, e le somme, richieste in genere in due termini, variano di anno in anno.

A Jesi così come a Matelica, il *subsidiium* viene richiesto dagli anni 60 del XIV secolo, «pro concordia societatis domini Anichini de Bongardo»²⁴, ovvero per poter patteggiare con questo capitano di ventura, ed evitare altri saccheggi e rapine, per difendere e conservare le terre della Chiesa²⁵, per combattere contro i Visconti di Milano²⁶, per pagare gli stipendi ai mercenari²⁷ e per le necessità varie della Curia.

Un accenno soltanto alle *multe* che, se non sono un tributo, sono comunque una fonte assai cospicua di entrate per la Chiesa, che però, forse per paura di non vedersi mai pagate tali somme, o forse per non opprimere troppo i suoi sottoposti, perviene in pratica sempre a composizione²⁸.

²² ASCJ, *Collezione delle Pergamene*, perg. n. 237, 239. Dal 1361 Jesi vedrà ridotta la sua taglia a 750 fiorini, riduzione che, nella medesima percentuale riguarda anche Matelica.

²³ ASCMa, *Fondo Pergamene*, perg. n. 1053, 1055, 1056, 1058, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069. Da questo momento ci è stato impossibile trovare un rapporto fra il numero dei fuochi e la taglia richiesta, forse perché questo non è più l'unico criterio usato per l'attribuzione delle taglie.

²⁴ ASCJ, *Collezione delle Pergamene*, perg. n. 279. ASCMa, *Fondo Pergamene*, perg. n. 1091.

²⁵ ASCJ, *Collezione delle Pergamene*, perg. n. 304. ASCMa, *Fondo Pergamene*, perg. n. 1074, 1076.

²⁶ ASCJ, *Collezione delle Pergamene*, perg. n. 311.

²⁷ *Ibid.*, perg. n. 304.

²⁸ Il comune di Jesi, ad esempio, viene multato al tempo del rettore Gerardo Cossadoca (in carica dal 1253 al 1254) per 10000 lire, ma poi nel 1255 perviene ad accordo con l'attuale

Questo è ben visibile nel libro di conti del 1279, dove, nel 55 % dei casi le multe, che riguardano però persone, vengono ridotte.

I motivi di tali multe riguardano disobbedienze varie: per aver scelto il podestà, ricusando quello mandato dalla Chiesa, pur non avendone la possibilità²⁹, o per averne scelto uno pur essendo «*exbannitum Curie*»³⁰; per aver dato ricetto a nemici della Chiesa³¹; per non aver mandato milizie nelle città ribelli³², ma anche per non aver pagato entro il termine stabilito le multe dovute³³.

Per concludere prendiamo in esame gli «Introiti ed Esiti di papa Niccolò III» pubblicato da Gregorio Palmieri, studioso della lingua italiana, verso la fine del secolo scorso.

Diciamo subito che questo documento, che è anche il più antico testo in volgare italiano (senese), non è né del tesoriere della Marca, Rogerio da Firenze, né di un uomo d'affari, ma è, come si evince da un'analisi attenta del testo, un semplice libro di conti che esce dalla cerchia dei «ragionieri» della tesoreria, quelli che ricevono immediatamente il danaro e che annotano mano a mano le varie somme. Il nostro collettore non lavora da solo: è nominato più volte infatti un tale Arigo, evidentemente suo collega, citato ad esempio quando il collettore fa quietanza di somme ricevute in parte da lui e in parte da quest'ultimo³⁴.

L'anello di congiunzione fra il collettore e la tesoreria è il notaio, tale Bonaventura da Siena, che il collettore chiama «mio notaio», con cui controlla mano a mano i suoi conti³⁵ e che compare in alcuni documenti ufficiali, come notaio del tesoriere della Marca Rogerio³⁶.

rettore e paga, per l'assoluzione da tutte le condanne 3500 lire (A. GIANANDREA, *Carte cit.*, doc. CLV).

²⁹ ASCMa, *Fondo Pergamene*, perg. 476.

³⁰ A. GIANANDREA, *Carte cit.*, doc. CXC VII.

³¹ *Ibid.*, docc. CCI, CCIV, CCVII, CCIX, CCXV. G. GRIMALDI, *Archivio cit.*, perg. n. 509, 517, 518, 522. ASCMa, *Fondo Pergamene*, perg. n. 507, 719, 817, 820.

³² A. GIANANDREA, *Carte cit.*, doc. CXC VII. ASCMa, *Fondo Pergamene*, perg. n. 976, 979, 980.

³³ A. GIANANDREA, *Carte cit.*, doc. CCXIX..

³⁴ «... ed io ne feci fine loro di libre sedici per ciò ch'Arigo n'avea ricevuti dinanzi da me libre otto e nove avea fatto loro fine, sì ch'a me la convenne fare di tutto» (G. PALMIERI, *Introiti cit.*, pagg. 19, 38, 74).

³⁵ «Infino a quie si l'ho iscontrato con ser Bonaventura, e trovasi bene» (*Ibid.*, pagg. 75, 82, 105, 106).

³⁶ A. GIANANDREA, *Carte cit.*, docc. CXC, CXCI, CXCI, CXCIV, CXC VIII, CXCIX, CC. ASCMa, *Fondo Pergamene*, perg. n. 387, 423, 449.

Il libro contiene le entrate e le uscite dello stato della Chiesa, nella provincia marchigiana, in un periodo compreso fra il 1^o maggio 1279 e il 1^o marzo 1280. La percentuale più alta degli introiti spetta all' *affictus*, che su una somma totale di 5545 lire ravennati o anconitane e 9 soldi, è di circa il 28 %. Più del 17 % spetta invece alle condanne, condanne fatte a persone singole o a gruppi di persone, che vengono pagate molto spesso in ritardo (un'alta percentuale delle condanne è stata fatta da giudici che nel 1279 non sono più in carica) e con notevoli riduzioni, come abbiamo già visto, essendo la frase più ricorrente «lasciamogli il sopra piue per povertade». Solo il 40 % delle somme esatte dai giudici vengono pagate realmente.

Il collettore non indica i motivi per cui tali condanne vengono fatte, ma annota i nomi delle persone multate e talvolta accosta anche il tipo di lavoro svolto. È ricordato un Ditisalvi pecoraio, un Tinto «che fue balio de la corte», un Guido Pietro Buono «notaro» da Pesaro e un Nicola anche lui notaio, un Ramondo di Benvenuto «sartore» e infine un Bono «arbergadore» da Tolentino. Compagno fra questi nomi anche quelli di alcune donne: ancora più interessante sarebbe stato sapere i motivi delle loro condanne.

Un'altra forma di introito, quasi il 14 % del totale, è quella che il collettore chiama *la terza parte*, e che consiste appunto in un terzo (quello che spetta alle casse della Chiesa) di alcune entrate giudiziarie del vicario *in spiritualibus*, dei giudici generali, che in questo periodo sono ancora due, e dei giudici dei tre distretti in cui è suddivisa la provincia.

Ai *caposoldi*, tassa pagata per le cause civili, spetta l'8,8% del totale delle entrate. Fra i giudici che consegnano i *caposoldi* compare anche il Rettore provinciale, visto che era possibile appellarsi a lui.

Sono presenti poi fra le entrate la *procuratio*, pagata esclusivamente dal clero, e somme che derivano dalla vendita di beni requisiti agli «isbanditi», cioè agli esiliati, consegnati alla tesoreria provinciale per mezzo dei giudici che avevano fatto le requisizioni o per mezzo di procuratori.

Come abbiamo potuto notare non è presente la *tallia militum*, che però viene sicuramente pagata in questo periodo, e, almeno per quanto riguarda Jesi e Matelica, i pagamenti furono ben tre (due nell'agosto 1279 e uno nel febbraio 1280)³⁷. È possibile che il nostro collettore non fosse «abilitato» alla raccolta di tali proventi, che potevano prendere vie diverse da quelle provinciali.

³⁷A. GIANANDREA, *Carte cit.*, docc. CXCVI, CXCVIII. ASCMa, *Fondo Pergamene*, perg. 423.

Infatti considerando che la somma totale delle entrate nel libro è di circa 5545 lire, e quella delle uscite 4231 lire, è evidente che gran parte dell'introito veniva speso nella stessa provincia.

Per quanto riguarda le uscite, quasi tutte (circa il 90%) consistono in salari per il rettore, per i giudici, per il notaio del tesoriere, ma non per il tesoriere che viene pagato direttamente da Roma.

Il resto delle uscite consiste in piccoli risarcimenti per i giudici, per i procuratori e per i baiuli, i «balii» del collettore, che vengono mandati in tutti i comuni marchigiani per questioni riguardanti i giuramenti di fedeltà alla Chiesa, per sapere che «patti volessono fare (...) per istarvi la corte» e per spingere i comuni della Marca a pagare l'*affictus*³⁸, sintomo di un governo pontificio evidentemente ancora non troppo saldo.

³⁸ G.PALMIERI, *Introiti* cit., pagg. 88, 94, 95.

«Ut amor patris in filium».

Autonomia e rapporti di dipendenza a Perugia e territorio nel XIII secolo.

di Maria Grazia Bistoni Colangeli

Lo studio dei rapporti e delle relazioni intercorrenti, in età medioevale, tra centro e periferia nei territori dello Stato Ecclesiastico è senza dubbio affascinante e complesso data la molteplicità dei soggetti interessati e la fluidità del quadro politico e istituzionale in cui essi si collocano.

Il tema non è nuovo, essendo stato ampiamente trattato sotto vari aspetti - soprattutto sotto quello giuridico-istituzionale -, come è stato recentemente ricordato da Angela Lanconelli nel suo intervento al convegno di Cento sulle autonomie locali in epoca medioevale¹.

In particolare, gli studi in materia hanno conosciuto vivacità di dibattito e molteplicità di posizioni proprio in relazione al dato dell'autonomia perugina, limitata - secondo alcuni - da una sostanziale continuità della presenza e dell'autorità pontificia, in grado di ottenere reiterate promesse e giuramenti *devotionis, subiectionis ac fidelitatis*,² contenuta - secondo altri - da una struttura duttile e capace di adeguarsi alle esigenze del momento³; quasi assoluta - secondo altri ancora -, in un contesto di disgregazione delle strutture politico-amministrative centrali⁴, che giustifica l'asserzione di Bartolo da Sassoferrato «*civitas perusina non subit Ecclesie nec Imperio*».

¹A. LANCONELLI, *Autonomie comunali e potere centrale nel Lazio dei secoli XIII-XIV in La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo, Atti del convegno nazionale di studi. Cento 6-7 maggio 1993*, Ferrara 1995, p.83.

²D. SEGOLONI, *Per la storia dello Stato della Chiesa nel secolo XIII in Storia e arte in Umbria nell'età comunale, Atti del VI convegno di studi umbri, Perugia 1971*, II, pp.771-801.

³E. PETRUCCI, *Innocenzo III e i comuni dello Stato della Chiesa. Il potere centrale in Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV), Atti del congresso internazionale. Perugia 6-9 novembre 1985*, Perugia 1988, I, pp. 91-135.

⁴D. WALEY, *I comuni delle terre della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz. Dalla parte delle città: le autonomie comunali*, Ibidem, pp.137-153. Si veda, inoltre, F. FRASCARELLI, *La Curia papale a Perugia nel Duecento in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia*, XV, Nuova serie, I, Perugia 1982, pp.153-213.

Tutti concordano, comunque, nel dire che Perugia fosse, delle città comprese tra Roma e Bologna, quella dotata di maggior forza e di maggiori prerogative.

Si intende, in questa sede, utilizzare un approccio metodologico diverso rispetto al passato: un approccio basato sull'esame della documentazione dell'antico comune di Perugia conservata nell'Archivio di Stato, secondo quanto auspicato dalla stessa Lanconelli e da M. Grazia Nico e Patrizia Bianciardi nel medesimo convegno di Cento⁵; se, infatti, in quella occasione, furono prese in considerazione, per l'Umbria, le fonti statutarie, fu chiaramente espresso l'auspicio che altro tipo di documentazione potesse essere studiato, con particolare riferimento alle fonti finanziarie e ai verbali dei consigli.

Perugia e Spoleto furono individuate come poli di situazioni dissimili e sufficientemente documentate: nel caso di Perugia, ci si è riferiti alle serie archivistiche dei *Massari* e dei *Conservatori della moneta* (per la parte relativa alle uscite), al fine di individuare se, quanto, con quali motivazioni e frequenza risultassero esborsi in denaro destinati al papa e alla Curia, se *onera* di varia natura, se rapporti diretti a mezzo di ambasciatori, cursori, procuratori, sindaci o «spie» e, in casi particolari, podestà e capitano del popolo, dai quali risultasse una soggezione riscontrabile nei fatti, oltre che nelle enunciazioni di principio.

Tali fonti, per Perugia, non sono comunque anteriori al 1277; risultano discontinue ed estremamente sintetiche, al punto che non si è potuto fare a meno di trasferire l'indagine al Diplomatico comunale e ad alcuni registri di Consigli e riformanze, anch'essi, per il Duecento, lacunosi ed ampiamente miscellanei.⁶

A ciò si aggiunge il fatto che, in occasione di avvenimenti particolari, quali visite di principi e prelati, conclavi e passaggi di truppe venivano no-

⁵M.G. NICO - P. BIANCIARDI, *L'Umbria tra potere pontificio e autonomie locali: Perugia e Spoleto nella normativa due-trecentesca*, in *Atti...*, cit., Ferrara 1995, p.104.

⁶In particolare, sono stati schedati i regg. n.176-179, relativi, rispettivamente, ai periodi maggio-dicembre 1277; gennaio-dicembre 1281; luglio-settembre 1288; aprile-giugno 1292 e i regg. n.4-7, relativi a periodi compresi tra il 1259 e il 1308. Si veda *Inventario dell'archivio storico del comune di Perugia*, a cura di G. CECCHINI, Pubblicazioni degli Archivi di Stato XXI, Roma 1956, p.18.

È doveroso, a questo punto, ringraziare la dott. Margherita Malagnino, archivista di Stato dell'Archivio di Stato di Perugia, che ha collaborato alla ricerca in modo determinante, lavorando con rigore e impegno alla schedatura delle fonti.

minati ufficiali deputati all'organizzazione dell'ospitalità e dei festeggiamenti con il compito di effettuare i pagamenti relativi all'avvenimento. Tali uscite venivano registrate su fascicoli o registri particolari che sono pervenuti in numero molto limitato.⁷ Ciò spiegherebbe la scarsità di informazioni relative ad avvenimenti di ampia portata e di notevolissimo impegno economico quali i conclavi svoltisi a Perugia.

Dall'indagine è emerso un quadro notevolmente articolato, caratterizzato da rapporti nel complesso frequenti con il papa e la Curia, ma distribuiti nel tempo in modo ineguale, intrattenuti secondo una prassi consolidata che prevede la presenza o l'intervento di determinati personaggi a seconda della natura e dell'importanza della questione trattata.

L'esame delle fonti consente di affermare che in tali contatti vi è molto più di occasionale che di istituzionale.

Le registrazioni delle spese sostenute dal comune per il personale presso la Curia (ambasciatori, corrieri, giudici e notai) nel periodo gennaio - maggio del 1277, ad esempio, sono molto inferiori a quelle relative al 1282, l'anno della crisi con Foligno⁸.

Per il 1293, anno di sede vacante, non vi è alcuna registrazione⁹.

Le ambascerie sono sempre collegiali, composte da un numero di membri variabile da due a dieci coadiuvati da un notaio; si tratta di personaggi scelti tra coloro che hanno ricoperto incarichi pubblici, dotati di particolari requisiti professionali necessari per la trattazione di affari particolari: non di rado vengono scelti giurisperiti, ma anche religiosi esperti in diritto canonico o, più genericamente, «sapientes».¹⁰ Costoro sono chiamati a

⁷Si vedano, a questo proposito, le serie *Vari ufficiali* e *Appendice provvisoria* dell'archivio storico del comune di Perugia, conservato nell'Archivio di Stato di Perugia (d'ora in poi ASP). D'ora in poi, nelle citazioni relative a documenti dell'archivio storico del comune di Perugia, si indicherà solo la serie archivistica).

⁸Le uscite dei mesi gennaio-maggio 1277 mostrano una oscillazione compresa tra le 54 ll. e 15 s. del mese di aprile e le 139 ll., 19 s. e 9 d. del mese di febbraio (*Massari, 3, cc. 33r-42v e 9r-20r*). Nel marzo 1282 ammontano a 201 ll. e 16 s (*Massari, 16*), cui vanno ad aggiungersi 52 fiorini d'oro destinati, rispettivamente, 2 per i corrieri inviati dal papa a prendere il pesce per la cena del giovedì santo e 50 per il costo del pesce stesso e per un donativo al Legato pontificio occasione *Fulginei* (*Massari 16, cc. 27r e 28r*).

⁹Le registrazioni relative al 1293 si trovano in *Massari 30 e 31*. La documentazione si riferisce ai periodi 17-29 aprile e 4-30 luglio.

¹⁰Il 27 ottobre 1291 è registrato un pagamento a favore di *domino Bevenuto domini Iohannis iudici, sindaco adque ambasciatori advocato communis Perusii ituro ad Curiam romanam pro comuni Perusii*, per tre mesi, per l'ammontare di 100 lire (*ASP, Appendice provvisoria, 8, c. 5r*); nel dicembre 1292 viene pagato per essere rimasto a Roma oltre sette mesi per quanto *recipere debet a comuni... pro invamine prestita ab eodem singularibus personis civitatis, comitatus et districtus Perusii* (*Massari 29*,

svolgere tali compiti non solo per conto del comune perugino, ma, spesso, anche per città e comunità del contado e del distretto che ne richiedono la presenza per motivi diversi: l'adeguata preparazione, la consolidata esperienza e la garanzia di essere in linea con la posizione della città dominante. Senza dubbio la cosa ha relazione con la protezione e la difesa degli interessi dei *subditi* tante volte menzionate negli atti di sottomissione a Perugia.

La presenza di un procuratore presso la Curia è documentata per più anni ed è particolarmente rilevante nei periodi di «crisi», allorché si infittiscono gli scambi e le comunicazioni per mezzo di messi e cursori incaricati di recapitare missive e denaro e di recare le risposte nel più breve tempo possibile. Gli anni della guerra con Foligno sono, a questo proposito, particolarmente significativi, densi di scambi quasi convulsi con Fomasio di Benvenuto di Presenzano, procuratore del comune presso la Curia¹¹.

La trattazione di un singolo affare di rapida soluzione prevede la designazione di un sindaco, dotato di ampi poteri, agente in nome e per conto della città¹², mentre questioni politiche gravi, quali la guerra con Foligno, cui seguirono interdetto, scomunica e applicazione di una multa elevatissima, impongono la presenza del podestà e del capitano del popolo presso la Curia.

Il mandato del sindaco risulta talora più genericamente inteso, assimilabile a quello del procuratore, *pro causis comunis in Curia agitandis et defendendis*.¹³

c.65); altri pagamenti risalgono al 26 settembre 1296 (*Massari* 36, c.48r) e al 14 novembre 1297 (*Massari* 37, c.3v), con motivazioni analoghe. Nel 1285 Guido di Ripafratta è procuratore presso la Curia *ad impetrandum et contradicendum litteras tam simplices quam legendas, gratiam et iustitiam continentes... et ad defendendum iura comunis Perusii* (*Consigli e riformanze*, 5, c.196v); frequenti sono i pagamenti a favore di altri giudici e procuratori.

¹¹*Massari* 21, c.1v; *Camerlenghi* 2, c.3r e 1r. Fomasio risulta anche creditore del comune *causa mutui*.

¹²È interessante, a questo proposito, la difesa da parte della città di Gerardo Rangoni, capitano del popolo nel 1284, contro il quale era stato intentato un processo penale presso la Curia; al sindaco designato è concessa *liberam et generalem administrationem in predictis* (*Consigli e riformanze*, 5, c.162rv) (anno 1285).

¹³Il 24 settembre 1260 il sindaco del comune di Perugia presso la Curia solleva la questione economica chiedendo fondi sufficienti a sostenere le spese necessarie alla trattazione dei singoli procedimenti: *item, auditis hiis que in dicto consilio dicta et proposita fuerunt per magistrum Bartholomeum syndicum comunis in Curia domini pape qualiter requisivit potestatem, capitaneum, consilium et comune Perusii ut debeant providere et taliter administrare ut ipsi, pro causis que moventur et moverentur in Curia contra ipsum comune habeant pecuniam tam ad satisfaciendum iudicem seu advocatum* (*Consigli e riformanze*, 4, c.99v).

Riguardo all'amministrazione della giustizia, più volte Perugia riceve dal pontefice il privilegio che il tribunale cittadino possa giudicare i *cives* tanto nel civile che nel penale, fino alla condanna capitale¹⁴ e che i perugini non possano essere giudicati al di fuori della loro città. Riguardo alla stessa materia non sono infrequenti accordi bilaterali con altri comuni, quali Gubbio¹⁵ e Città di Castello¹⁶, per l'esercizio della giurisdizione penale nel caso di reati commessi da cittadini di quel comune in territorio perugino e viceversa.

La materia dei danni dati e delle rappresaglie che ne conseguono e il problema dell'ospitalità ai fuorusciti sono regolati per mezzo di arbitrati¹⁷.

La Curia Romana è chiamata in causa in quanto riconosciuta quale autorità superiore nelle controversie che oppongono la città ad altri comuni non gravitanti nella sua orbita¹⁸, a soggetti o a enti religiosi¹⁹, a privati di estrazione nobiliare²⁰.

Il consiglio delibera *quod potestas et capitaneus et sui iudices habere debeant sapientes inris quos eis placuerit et cum eis videre et determinare de pecunia danda magistro Bartholomeo syndico comunis in Curia pro cansis agitandis et defendendis (Ibidem).*

¹⁴La concessione di Innocenzo IV, data da Perugia il 30 ottobre 1252, viene confermata da Alessandro IV il 28 febbraio 1256 e, successivamente, da Urbano IV il 16 maggio 1263 e da Martino IV il 27 febbraio 1282. A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, II, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria (d'ora in poi DSPU). Fonti per la storia dell'Umbria 17, Perugia 1985, p.596. Il Consiglio delibera che podestà e capitano del popolo *ius reddant* a tutti gli uomini del Chiugi che ne facciano richiesta (*Consigli e riformanze*, 6, c.152r).

¹⁵Il consiglio comunale di Perugia conferma *capitula facta inter commune Perusii et commune Eneubii pro iure reddendo*. (*Consigli e riformanze*, 4, c.41v) (anno 1260). Si veda inoltre *Consigli e riformanze*, 7, c.67v (anno 1273).

¹⁶*Consigli e riformanze*, 4, c.106r (anno 1260).

¹⁷Nel 1273 sono menzionati quelli con Todi (*Consigli e riformanze*, 7, c.62v), con Siena (*Ibidem*, c.39 e 62v) e con Città di castello (*Ibidem*, c.69v). Nel 1269 vengono nominati arbitri per dirimere questioni tra Perugia e Gubbio (*Consigli e riformanze*, 6, c.251v).

¹⁸È il caso di Montepulciano, documentato nel 1290 in *Massari* 27, c.17v. Nel 1260 le questioni vertenti con il comune di Orvieto devono essere risolte da un'autorità *super partes* (*Consigli e riformanze*, 6, c.57v). Perugia *non facit ius* tra forestiero e forestiero. Riguardo a un furto in cui si trovano implicati Romani e Orvietani, commesso al tempo in cui il papa era in città, il Consiglio è dell'avviso che la questione debba essere valutata dallo stesso pontefice e dal suo marescalco (*Consigli e riformanze*, 6, c.152r).

¹⁹Ampliamente documentata è la controversia con l'abate di Campoleone (*Consigli e riformanze*, 6, c.49r; 67v e 148r), così come quella con il priore di S. Fiorenzo, insorta a motivo dell'ampliamento e della sistemazione del Campo Battaglia (*Ibidem*, 4, c.30v). Nella questione tra Assisi e Bettona per la nomina dell'abate del monastero di S. Crispolto, i cardinali, riuniti ad Orvieto in periodo di sede vacante, inviano a Perugia un proprio rappresentante per dissuadere la città a prendere le difese di Assisi contro Bettona, con esito positivo (*Consigli e ri-*

Non mancano casi in cui il comune ritiene di dover intervenire presso la Curia a difesa dei diritti di privati²¹.

Le controversie di lunga durata sono affidate ai procuratori già presenti *in loco*, quali Fomasio o Tommaso di Presenzano, Giovanni Montesperelli ed Elemosina di Recabene, questi ultimi frati della penitenza,²² o a procuratori *specialiter deputati*²³.

In qualche caso si richiede il patrocinio o il *consilium* di avvocati di Curia, anche per periodi prolungati, come nel caso di Benentende da Matelica, cui viene assegnato il salario annuo di 40 fiorini d'oro per la trattazione della causa contro l'arcivescovo di Pisa Ruggero Ubaldini²⁴.

Considerato il numero dei reati e delle questioni trattate presso le curie dei magistrati perugini, si rileva che i casi di trasferimento del dibattimento a Roma costituiscono una percentuale esigua. Quella che si potrebbe definire la «normale amministrazione», sia nel civile che nel penale, viene trattata in città, anzi, Perugia più volte avanza la richiesta di poter esercitare la propria giurisdizione anche sui chierici, *in temporalibus*²⁵.

È interessante, al riguardo, l'avvenimento in cui il vescovo Bulgaro Montemelini richiede ufficialmente, con lettera recapitata da un suo «fami-

formanze, 6, c.288r). Nella controversia tra il comune, il vescovo e i *clerici laici*, tutta la documentazione comunale, così come i *libelli* della controparte, dovranno essere inviati al papa per un parere che verrà riportato in consiglio (*Consigli e riformanze*, 6, c.102v). (Anno 1266).

²⁰Valgano ad esempio la questione con i Conti di Marsciano, nel 1282 (*Massari*, 16, c.9r); con alcuni *exbanniti* di cui non è riportato il nome, nel 1273 (*Consigli e riformanze*, 7, c.43rv) e con Filippa di Matteo di Rieti (*Ibidem*, 6, cc.32v, 67v, 148r, 207r-209v, 210v, 289v-290r). Il podestà e il capitano del popolo vengono citati per mezzo del vescovo di Perugia dopo che Filippa ha esposto la questione al cardinale Stefano Vancsa, arcivescovo Prenestino (*Ibidem*, 6, c.32v). (Anno 1266). Per l'identificazione del personaggio si veda C.EUBEL, *Hierarchia catholica Medii Aevi*, *Monasterii* 1913, I, p.37.

²¹Nel 1260 si discute se si debba intervenire a favore del marchese Guido di Valiana (*Consigli e riformanze*, 6, c.40r).

²²*Ibidem*, *Consigli e riformanze*, 178, cc.5v-6v.

²³Nel 1282 viene assegnato a Fomasio il salario annuo di 150 ll. e la somma di 25 tornesi grossi per le spese (*Massari* 16, c.122r); a Bernardo, notaio dell'Uditore, vengono assegnati 20 ff. d'oro per venti giorni in cui stette *ad recipiendum testes pro comuni* (*Ibidem*). Nel 1288 gli è confermato l'incarico di procuratore presso la Curia per un anno. I consigli riportano il testo del suo giuramento (*Consigli e riformanze* 178, c.1rv).

²⁴*Ibidem* 178, c.7v. Per l'identificazione del personaggio si veda C.EUBEL, *Hierarchia...cit.*, *Monasterii* 1913, I, p.400.

²⁵*Consigli e riformanze* 6, c.196r (anno 1268).

liare», la restituzione alla curia episcopale del chierico *Manuello Coççarelli*, detenuto nelle carceri comunali con l'accusa di aver commesso alcuni reati²⁶.

Va, parallelamente, notata l'azione esercitata dai vescovi per contrastare i tentativi del comune di imporre collette al clero²⁷; essa comporta il ricorso diretto al pontefice e alla Curia Romana e il pronunciamento di questa, a favore del clero. Se ne ha un esempio nel 1270, con l'intervento del collegio dei cardinali, riunito a Viterbo in tempo di sede vacante, con il quale si diffida la città dal gravare con imposizioni il vescovo e il clero, si richiede la restituzione di quanto fino ad allora riscosso e l'impegno a non pretendere nulla per il futuro in quanto la cosa sarebbe «in pregiudizio della libertà ecclesiastica»²⁸.

Più nota è la vicenda relativa ai figli di Andrea *Iacobi*, uno degli ultimi podestà autoctoni, che ricopre il suo ultimo incarico nel 1242, è riconosciuto traditore e nemico della Chiesa e della città e sottoposto *post mortem* alla confisca dei beni e a *damnatio memorie*.

I beni suoi e dei suoi figli vengono confiscati e se ne intraprende la vendita, ma alcuni anni dopo, il figlio Giacomo, non menzionato insieme ai fratelli nella condanna, viene reintegrato nel possesso del patrimonio per intervento del pontefice, sotto pena di scomunica per la città in caso di mancata ottemperanza²⁹.

Nel 1276 il comune decide l'acquisto dei beni da Andruccio e Iacopello figli di Giacomo³⁰ per 2200 ll. con la seguente motivazione: *cum illa emptio sit magne utilitatis comuni et hominibus Perusii*.³¹

L'esame delle fonti finanziarie non ha rivelato la presenza di censi e tributi. Non compaiono uscite ricorrenti e periodiche destinate al papa e alla Curia, ad eccezione del «tributo» in natura del pesce del lago Trasimeno destinato alla cena del giovedì santo.

Si tratta di una *consuetudo Romane Ecclesie*³², ma è necessario che venga richiesto ogni volta³³ e non sempre è concesso di buon grado, tanto che nel dibattito consiliare del 1260 c'è chi si oppone all'invio in quanto la ri-

²⁶ *Diplomatico, Appendice, n.9* (anno 1302).

²⁷ U. NICOLINI, *Réformations comunis Perusii que extant anni MCCLXII* in DSPU, *Fonti per la storia dell' Umbria* 5, Perugia 1969, pp. XXXIX-XL e 46.

²⁸ *Diplomatico, I, p.3, cass.2, A 45* (27 luglio 1270).

²⁹ A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico cit.*, II, pp.459 e 521.

³⁰ *Consigli e riformanze*, 7, c.270r.

³¹ *Ibidem*, c.271r.

³² *Consigli e riformanze*, 4, c.130v.

³³ *Consigli e riformanze*, 7, cc.203v-204r (anno 1276).

chiesta è giunta troppo tardi e non è possibile inviare il pesce *pro brevitare temporis*.³⁴

In occasione del Natale dello stesso anno, il consiglio risponde negativamente³⁵; a onor del vero c'è, in un caso, anche chi propone di inviarne una quantità superiore al richiesto, ma la proposta viene respinta.

In un solo caso si ha notizia di un censo versato da Perugia alla Curia: quello dovuto da Gubbio, il cui territorio è pervenuto sotto l'influenza e l'autorità perugina, cosicché il comune dominante subentra nel pagamento in nome e per conto di quello soggetto, dal quale, tuttavia, preleva la cifra da esborsare³⁶.

Alcuni anni dopo, nel 1273, Gregorio X manifesta il proposito di riappropriarsi dei territori di Gualdo, Nocera e Gubbio a vantaggio del rettore del ducato di Spoleto³⁷; ingiunge a Perugia - per il tramite del vescovo - di versare al rettore stesso 600 ll. per il censo del quinquennio in corso³⁸.

Alcuni mesi dopo fulmina di scomunica tutti i reggitori della città per l'insolvenza nel pagamento del censo dell'eugubino e per 300 ll. dovute per la restituzione del contado di Nocera e la revoca del podestà di Gualdo³⁹.

Il consiglio afferma con energia che i diritti di Perugia *manuteneantur ubicumque fuerint*, che il censo è stato versato e non lo si deve pagare di nuovo⁴⁰.

Le spese più consistenti sono collegate con la presenza in città del papa e dei cardinali.

L'evento non è infrequente e talvolta prolungato; rinsalda vincoli e determina condizionamenti provocando contraccolpi politici ed economici.

³⁴Uno dei pareri espressi è che *pro brevitare temporis non potuit comune domino pape mittere pisces* e un altro *dicatur domino pape de facto piscium quod pisces isto tempore non possunt ei destinare. (Consigli e riformanze, 4, c.45r).*

³⁵*Mafens Peregrini* propone che *ad presens pisces non mittantur domini pape. Placuit toti consilio secundum dictum Mafem in omnibus. (Consigli e riformanze, 4, c.130v).*

³⁶*Consigli e riformanze, 4, c.35v.* L'episodio risale ai primi del 1260. Nel mese di marzo si delibera riguardo alle 200 lire *quas comune Perusii dare debet camere pape pro censu comittatus Engubii*. Si propone di inviare un sindaco ed un notaio *ad requirendum et denunciandum comuni et hominibus de Engubio quod solvant partem contingentem eis de ducentis libris quas dominus papa exigit et petit a comune Perusii. (Ibidem, c.39v).* Nello stesso giorno la decisione viene rimandata in quanto è necessario, prima di tutto, stabilire con il papa la data di scadenza del pagamento che non è stata definita (*Ibidem, c.40v*).

³⁷*Consigli e riformanze, 7, c.45v.*

³⁸*Ibidem, c.92v.*

³⁹*Ibidem, c.161r* (aprile 1274).

⁴⁰*Ibidem, c.163r.*

Secondo Agostino Paravicini Bagliani, che si riferisce al pontificato di Innocenzo III, la presenza e la permanenza del papa nelle varie città è legata alla politica di recupero dello Stato e realizza, mediante la presenza fisica, la conferma e l'esercizio del potere feudale⁴¹.

Le fonti finanziarie registrano uscite per l'accoglienza al papa, per gli alloggi dei cardinali e delle loro famiglie e per il risarcimento dei danni arrecati; mancano l'indicazione delle spese quotidiane, probabilmente registrate in fascicoli a parte che non sono giunti fino a noi.

Nel 1285, ad esempio, vengono organizzati, a spese del comune, giochi equestri in onore di Martino IV, cui partecipano almeno 18 cavalieri tra i quali è possibile individuare i figli di Averardo Montesperelli, di Ugolino di Ramberto di Ascagnano e di Tancredi *Giptii*⁴².

Il 1266 risulta un anno cruciale essendosi la città trovata ad affrontare le difficoltà logistiche, economiche e di ordine pubblico legate alla presenza dei cardinali riuniti per eleggere il successore di Urbano IV.

Buona parte del bilancio comunale e dell'attività dei consigli è destinata a soddisfare le esigenze degli ospiti, verso i quali la cittadinanza finisce per manifestare la propria esasperazione con ingiurie verbali e fisiche che provocano le lagnanze dei cardinali insieme alla richiesta di protezione e di maggiore sicurezza⁴³.

Il comune provvede quadruplicando le pene per i reati commessi contro le persone dei cardinali e dei loro familiari, comminando la pena capitale in caso di omicidio, facendo custodire da uomini fidati le loro case e alloggi, sia di giorno che di notte, sotto la diretta responsabilità del podestà⁴⁴.

Il comune è costretto a ricorrere a prestiti da privati per i donativi al papa e ai cardinali nel Natale del 1265⁴⁵ e a bandire una imposizione per il sostentamento degli ospiti, cosa che incontra enormi resistenze⁴⁶.

⁴¹A. PARAVICINI BAGLIANI, *La mobilità della Curia Romana nel secolo XIII. Riflessi locali in Società e istituzioni*, cit., p.220.

⁴²*Appendice provvisoria*, 5, cc.4r,22rv,26r,27r,42v,44v,45r,46r,47v,48v,50v,52r e 55r.

⁴³*Consigli e riformanze*, 6, c.52rv.

⁴⁴*Ibidem*, c.31v. Il salario dei custodi è pari a 3 soldi al giorno. Risulta che nel mese di dicembre non è ancora stato pagato (*Ibidem*, c.142v). Ugualmente, dopo alcuni mesi dalla partenza dei cardinali, non sono stati ancora pagati gli alloggi (*Ibidem*, c.88v).

⁴⁵I cinque cambiatori che si sono impegnati personalmente con il prestatore rischiano di dover far fronte al debito (*Ibidem*, cc. 17r-18r).

⁴⁶Le imposte per il sostentamento degli ospiti vengono bandite più volte ma largamente boicottate; dopo il terzo bando, il comune ribadisce la necessità che gli insolventi *coequentur aliis* senza tuttavia applicare multe o contravvenzioni (*Ibidem*, c.31v).

Ancora più elevate sono le spese per gli affitti e per il risarcimento dei danni arrecati alle case abitate dai cardinali in occasione del conclave per l'elezione del successore di Benedetto XI.

Una nota curiosa è costituita da alcune causali di pagamento che mostrano la pressione crescente esercitata dalla città sui porporati per indurli ad accelerare i tempi. Vengono dapprima pagati i custodi ad *sportellum in quo sunt declusi cardinales*⁴⁷; quindi i muratori che dovranno costruire la cortina muraria a chiusura della zona in cui si trovano i cardinali, cortina provvista di aperture per porte e finestre⁴⁸; segue la chiusura delle finestre e l'apposizione di stanghe alle porte⁴⁹ e infine lo scoperchiamento del tetto⁵⁰.

Ma alla richiesta di Uberto di Cocconato, cardinale del titolo di S. Eustachio, di revocare il bando pronunciato contro suoi familiari che si trovano a S. Giustino, località posta sotto la giurisdizione della Chiesa e non di Perugia, il consiglio fa sapere che la richiesta potrà essere accolta solo a condizione che essi si presentino davanti al podestà e al capitano del popolo, secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie, *legitime*⁵¹.

Nello stesso 1265 è necessario soddisfare le richieste di approvvigionamento di uomini al servizio del papa che si trovano nel territorio di Città di Castello⁵².

Anche riguardo alle spese per l'invio di uomini in aiuto del papa, le registrazioni non sono frequenti nel corso del XIII secolo, contrariamente a quanto si verificherà nel secolo successivo.

L'aiuto in uomini e vettovaglie si configura, da un lato, come un vero proprio *auxilium* feudale, dall'altro come la difesa, da parte della città, di se stessa e del proprio territorio, in una coincidenza di interessi da cui non è possibile desumere in quale misura agisca ciascuno dei fattori.

La presenza delle forze imperiali e filo-pontificie nell'Italia centrale crea una situazione di pericolo e di allarme inducendo Perugia ad accondiscendere a richieste che, altrimenti, sarebbero state disattese. Così, ad esempio, nel giugno del 1268, nell'imminenza delle fasi cruciali della lotta per il predominio in Italia, si discute animatamente riguardo agli armati che dovranno

⁴⁷Massari, 48, cc. 2r e 5r. Dicembre 1304.

⁴⁸Ibidem, c.12v. Febbraio 1305.

⁴⁹Ibidem, c. 17v.

⁵⁰Ibidem, c. 31v. Maggio 1305.

⁵¹Consigli e riformanze, 6, c.47r.

⁵²La richiesta riguarda pane, vino e spelta in quantità prefissata, a settimana (*Ibidem*, c.121rv).

andare al servizio del papa: sul numero e il valore dei cavalli da assegnare a ciascuno⁵³, sugli stipendi, su come reperire i fondi necessari⁵⁴; non è chiaro, tuttavia, se sia stata accolta la richiesta di Clemente IV di prorogare la condotta di alcuni giorni rispetto a quanto deliberato.

Maggiormente documentate sono le difficoltà incontrate nell'anno successivo per far fronte alle spese per i *militēs* inviati al servizio dei cardinali a Orvieto. Si ha notizia di uno scambio di corrispondenza tra il notaio della Curia Berardo, Giovanni Montesperelli, capitano delle milizie perugine al servizio dei cardinali, e il comune che, anche in questa occasione, si trova costretto a chiedere un prestito per pagare gli stipendi⁵⁵. Alle difficoltà finanziarie di base si aggiungono le contestazioni relative alla restituzione dei cavalli utilizzati nella spedizione; i proprietari che li fornirono rifiutano di riprenderli perché *lesi et magagnati*, e chiedono un adeguato risarcimento⁵⁶.

Nel quadro politico cittadino si è intanto inserito Carlo d'Angiò; nell'aprile del 1267 invia missive al comune per chiedere vettovaglie per i suoi uomini, in transito nel territorio di Città della Pieve, *pro competenti pretio*⁵⁷.

Due anni dopo riceve aiuto nella spedizione contro Pisa; viene deliberato, infatti, l'invio di *unum bonum capitaneum* con soldati a cavallo, dotati ciascuno di due animali: *unum bonum equum de batalia et unum roncinum*⁵⁸.

Si configura, in quel torno di tempo, la coincidenza tra gli interessi e l'azione del pontefice e della casa d'Angiò: l'*amor Ecclesie* si manifesta, pertanto, nel prestare aiuto a Carlo, che della Chiesa è il difensore e il braccio armato. Ma, abbracciando tale causa, Perugia difende se stessa dal pericolo reale costituito dalla presenza dell'esercito imperiale e dai potenziali attacchi delle città di tradizione ghibellina.

Non si può tacere, a questo proposito, della seduta consiliare del 12 agosto 1268 per l'allarme e la concitazione che la caratterizzano.

È giunta notizia che il re Carlo e Corrado sono alle porte; che fare per la difesa della città e del territorio? C'è chi propone di rafforzare le rocche e i castelli con l'invio di castellani; di intensificare il controllo sui cittadini e

⁵³*Ibidem*, cc. 213v-214v.

⁵⁴*Ibidem*, cc. 217r-218r.

⁵⁵*Ibidem*, cc. 295r-297r.

⁵⁶Il risarcimento viene concesso. *Ibidem*, cc. 290r-293v.

⁵⁷*Ibidem*, c. 186rv.

⁵⁸*Ibidem*, cc. 290r-293v.

sugli abitanti del contado, per parrocchia, affinché non si deroghi in alcun modo dall'obbedienza al comune e dalla fedeltà alla Chiesa; di riscuotere i canoni dai castelli, dalle comunità del territorio e dalle isole. C'è chi aggiunge che si faccia incetta di tutto il grano e il biado del territorio per portarlo in città⁵⁹.

La «lealtà» a Carlo giunge al punto che vengono comminate pene molto severe per coloro che osino farlo oggetto di motti e canti irriverenti, così come per coloro che ardiscano inneggiare a Corradino.⁶⁰

Passando a considerare i rapporti di Perugia con le città e le comunità del territorio e delle aree circostanti, si nota una gamma diversificata di situazioni che vanno dal controllo consolidato e stabile su città e territori alla presenza non continua ma attiva agli scambi occasionali richiesti da situazioni contingenti.

Il disegno politico di fondo, perseguito con tenacia fin dai primi del XII secolo, consiste nel voler realizzare un dominio stabile sul territorio, il controllo dei centri minori e lo smantellamento progressivo delle signorie feudali. Rocche e castelli vengono controllati direttamente per mezzo di uomini stipendiati dal comune; ai centri minori vengono forniti podestà e capitani perugini, scelti ed inviati dai consigli; i confini territoriali delle singole comunità sono individuati e delimitati da *diffinitores* perugini⁶¹; i tributi vengono imposti, in forma ordinaria e straordinaria, secondo aliquote non sempre omogenee, a discrezione di Perugia (ciascuna località è chiamata a pagare, tra l'altro, le spese per le opere pubbliche realizzate nel suo territorio su mandato del comune perugino); le strade di accesso vengono riparate e mantenute a spese e con l'apporto dei residenti.

I rapporti intercorrenti tra Perugia e i centri minori sono fitti e in buona parte istituzionalizzati: la richiesta di voler designare il nuovo podestà o capitano è avanzata in forma ufficiale mediante l'invio di ambasciato-

⁵⁹*Ibidem*, cc. 229v-230r.

⁶⁰*Qui fecerit cantionem contra regem Karolum, vel dixerit, vel cantaverit, solvat pro qualibet vice 100 libras denariorum...et si non possit solvere dictam penam, amputetur ei linguam, secundum quod amputari debet intenzantibus Cburadino...et hoc baniatur quolibet mense per civitatem et burgos (Ibidem, 6, c.310r).*

⁶¹Nel 1269 i Bettonesi vengono messi al bando per avere rimosso i termini posti dai *diffinitores* perugini al confine con il territorio di Deruta. Viene loro imposto di reintegrare immediatamente i pilastri per non subire rappresaglie (*Ibidem*, 6, c.206rv e 308r-309r). Riguardo al significato e all'importanza politica delle *diffinitiones* si veda M. VALLERANI, *Il «liber terminationum» del comune di Perugia* in «Mélanges de l'école française de Rome» 99,2, (1987) pp.649-699.

ri. Così è per città come Spello, Trevi, Bevagna, Bettona, Montone, Nocera, Chiusi⁶².

I rapporti con Città di Castello, Todi e Gubbio, più articolati, mostrano un maggior grado di autonomia delle tre città rispetto ai centri minori: esse, per lo più, reclutano i propri magistrati all'esterno, in aree anche molto dislocate, secondo modalità analoghe a quelle utilizzate da Perugia. Valga ad esempio il caso dei Gallucci di Bologna che forniscono magistrati a Perugia, Spoleto, Todi, Orvieto e Gubbio⁶³.

Perugia invia propri uomini in particolari situazioni ;con Città di Castello, in particolare, gli scambi risultano intensi per il problema dei fuorusciti, con i quali Perugia intrattiene rapporti⁶⁴, per i contrasti con il marchese Guido di Valiana a causa del possesso del castello di Monte Santa Maria Tiberina che Guido dichiara essere, come tutte le sue terre, *sub protectione communis Perusii*,⁶⁵ e per alcune rappresaglie in corso tra i due comuni, motivate da aggressioni perpetrate ai danni di perugini in territorio tifernate. L'atteggiamento tenuto da Perugia nei confronti di Città di Castello appare generalmente prudente, incline alla mediazione, pronto alla composizione delle divergenze anche mediante la stipula di accordi bilaterali.

Foligno è, tra tutte le città circostanti, quella che maggiormente e con maggiore continuità si oppone a Perugia svolgendo una politica autonoma - per quanto possibile - e intrattenendo rapporti diretti con il papa e i comuni circostanti, anche del versante marchigiano, come Camerino e Fabriano. Perugia, quando è possibile, vi invia un proprio podestà⁶⁶ e, comunque, ha cura di tenere saldamente il controllo dei centri circostanti - Bevagna, Trevi e Spello - di cui continuamente accoglie le istanze; si oppone al rafforzamento delle mura di Foligno e di alcuni capisaldi strategici e intrattiene rapporti con Camerino e i comuni del versante marchigiano anche in funzione antifolignate⁶⁷. È noto come le ostilità tra le due città abbiano condotto Foligno alla resa del 1254 che prevedeva, tra l'altro, la presenza, per dieci anni, di un podestà perugino e alla «crisi» del 1282 che aveva comportato, per Pe-

⁶²*Ibidem*, 7, c.104v (anno 1273) e c. 298r (anno 1276).

⁶³*Carte che ridono. Immagini di vita politica, sociale e d economica nei documenti miniati e decorati dell'Archivio di Stato di Perugia. Secoli XIII-XVIII*, Sesto Fiorentino 1987, p.81.

⁶⁴*Consigli e riformanze*, 6, cc. 24v, 60r, 176v, 184r.

⁶⁵*Ibidem*, 4, c.48r. Marzo 1260.

⁶⁶Nel 1273 vi invia Armano Sappolini. (*Ibidem*, 7, c.104v).

⁶⁷*Ibidem*, 6, c.75v (a. 1266).

rugia, la ricerca convulsa di accordi con il papa cui era seguita la sentenza di scomunica⁶⁸.

Nei confronti dei lignaggi titolari di signorie feudali, si hanno posizioni e atteggiamenti differenziati. Si è già ricordato lo scontro aperto contro la persona e la stirpe di Andrea *Iacobi*; generalmente si persegue una via di «pressione persuasiva» che eviti lo scontro frontale e tenda all'inserimento di costoro nei gangli della vita cittadina fino a procedere all'acquisto delle loro proprietà terriere⁶⁹.

I rapporti con Cortona, ad esempio, risultano fortemente condizionati dalla presenza di Arezzo e di Siena e, in minor misura, dai signori di Pierle.

Perugia prende le parti dei Cortonesi svolgendo un'azione mediatrice tra loro, Siena e il papa, ai danni di Arezzo⁷⁰ ma pretende lealtà in campo politico ed economico anche a costo di ritorsioni e minacce.

Nel 1260 appoggia la richiesta di ricostruzione della città, distrutta dagli Aretini, presso i Senesi ma *dominus* Enrico Taiabove, di ritorno dalla missione con altri ambasciatori cortonesi, riferisce di avere ottenuto dal conte Giordano non più di una generica promessa di *auxilium et favorem* insieme al disimpegno dall'onere della ricostruzione: la città *per comune Perusii refficiatur*⁷¹ ed è chiamata ad intervenire nella questione presso *dominus* Gualfreduccio *domini Iacobi* di Pierle il quale rifiuta l'imposizione di qualsiasi ulteriore gravame da parte dei Cortonesi⁷².

Il delicato fronte del Chiugi è motivo di attrito tra le due città per la questione del divieto di esportazione dei frutti del Lago, esteso anche ai proprietari cortonesi⁷³.

Nel 1267 l'aggressione perpetrata ai danni di ufficiali perugini incaricati del trasporto delle grasse provoca una reazione che prevede, tra l'altro,

⁶⁸A. I. GALLETTI, *La società comunale di fronte alla guerra nelle fonti perugine del 1282*, in *BDSPU*, LXXI (1974), pp. 35-82.

⁶⁹Valga, a questo proposito, citare le trattative intraprese con i conti Bulgarello, Ranaldo e Bernardino di Tancredi e con Orabile, figlia del marchese Guido, per l'acquisto di terreni nel Chiugi (*Consigli e riformanze*, 6, cc. 250v e 262v. Anno 1269). Si veda inoltre G. GRUNDMANN, *The popolo at Perugia (1139-1309)*, *DSPU*, Fonti per la storia dell'Umbria 20, Perugia 1992, *passim*.

⁷⁰*Placuit maiori parti consilii quod duo ambascatores cum uno notario mittantur Senas ad comitem Iordanum faciendum notum qualiter Perusini intendere volebant ad reedificationem Cortonii...et...ne in predicto negotio per suos complices prestetur impedimentum..* (*Consigli e riformanze*, 4, c.97r.). Anno 1260.

⁷¹*Ibidem*, c.99v.

⁷²*...homines Cortoni universam questionem predictam determinare et fruire volebant ad voluntatem et mandatum comunis Perusii et ipsius domini Gualfredutii.* (*Ibidem*, c.94r.).

⁷³*Ibidem*, c.54v.

l'imposizione di una multa notevolmente elevata. I Cortonesi, allarmati, inviano ambasciatori per protestare, con un discorso circostanziato e sapientemente articolato, la piena lealtà e la completa sottomissione della loro città nei confronti di Perugia⁷⁴ e si dicono disposti a versare il censo annuo di 26 d. per ogni fumante. Se è vero che un tempo tale sottomissione era stata forzata (*coacta*), al presente è vissuta *puro animo et amore*.

Segue l'esposizione dei fatti e la richiesta di evitare il pagamento della multa di 1000 marche d'argento.

La risposta dei consiglieri perugini è non meno efficace: l'intervento maggiormente significativo è quello di Bianco Bonosmeri il quale esordisce dicendo che *nullus maior amor est nisi ut amor patris quod habet in filium et quod Perusini ...Cortonensibus*⁷⁵ e prosegue affermando che Perugia ha sempre considerato come dirette a sé le minacce rivolte dagli Aretini ai Cortonesi; che per la loro difesa ha intrapreso una *guerram maximam* costata oltre 100.000 marche d'argento; che li ha strappati con ogni energia al potere dei loro nemici conducendoli sotto l'influenza della Chiesa e ha concesso loro di godere per lungo tempo dei frutti del Lago e che, infine, restituiscano tutta la grascia, quindi si deciderà il da farsi.

Con le maggiori città della Toscana centro-meridionale, Perugia intrattiene rapporti paritetici, tentando un'azione mediatrice che le consenta di conservare una certa neutralità, pur nel rispetto dell'appartenenza *parti Ecclesie*.

Il 2 settembre del 1260, allorché le forze guelfe e ghibelline sono già confluite in Val d'Arbia e lo scontro è imminente, il consiglio perugini delibera l'invio in Tuscia del proprio podestà con 10 ambasciatori per tentare l'estrema composizione tra Fiorentini e Senesi.⁷⁶

Intendo accennare, in chiusura, all'evoluzione dei rapporti di dipendenza che si coglie dall'esame delle fonti finanziarie del XIV secolo; si giunge a un vero e proprio capovolgimento della situazione.

⁷⁴*Tamen amor communis Perusii est ita apicatus ossibus Cortonensium quod non potest removeri (Ibidem, 6, c.180v).*

⁷⁵*Ibidem, cc.180v-181v.*

⁷⁶*Dominus Girardus de Mantua, iudex potestatis, proposuit si, cum dicatur adunantia magna esse facta in Tuscia, si pro comuni Perusii est aliquod ad faciendum super dictis adunantiis et exercitibus (Ibidem, 4, c.91r.). Placuit maiori parti dicti consilii quod potestas cum decem ambaxatoribus debeant ire in Tusciam ad interponendum se de omni concordia et bono statu et pacifico Florentinis et Senensibus, et unus notarius vadat cum eis dum nuncius mittatur ante sicut dominus Armanus (Ibidem, c.91r).*

Nel 1297, per la prima volta, un ambasciatore e un notaio vengono inviati al papa per comunicargli ufficialmente l'elezione del podestà in carica⁷⁷ e nel contempo uomini armati stipendiati da Perugia militano al servizio di Bonifacio IX.⁷⁸

Con il trasferimento della Curia pontificia ad Avignone i contatti si fanno sporadici per riprendere, con intensità e connotazioni diverse, dopo la metà del secolo. Le uscite sono, in questo periodo, quasi esclusivamente costituite da spese militari; per mercenari al servizio della città, per cavalli e per milizie al servizio del papa.

La Chiesa è in campo come forza armata, con propri eserciti, oltre che con il potere dell'autorità spirituale. Legati, conestabili e capitani sono i destinatari di somme sempre più ingenti. Nel 1396 si ha un esborso di 2500 fiorini d'oro come rata di quanto dovuto a Bonifacio IX in esecuzione della composizione tra lui e Perugia⁷⁹; nel 1399 vengono versati a Giovannello Tomacelli, fratello del papa, 4000 fiorini d'oro, ancora a motivo della composizione (che prevedeva il versamento di quasi 12000 fiorini d'oro) e *vigore cuiuscumque antiqui census non soluti*.⁸⁰

⁷⁷Si tratta di Rinaldo di Pontirolo (*Massari 37, c.20r*).

⁷⁸*Ibidem, c. 18bis v.*

⁷⁹*Consigli e riformanze, 33, c.34.*

⁸⁰*Conservatori della moneta, 34, c.8v.*

La finanza in provincia: i «bollettari» del Comune di Spoleto del XIV secolo¹

di *Claudio Regni*

Il titolo così preciso, limitato e limitante di questa relazione è dovuto al fatto che il tema della finanza in provincia è oggetto privilegiato di indagine da parte di «Noi delle Terre della Chiesa» ovvero del gruppo di ricerca interuniversitaria su centralismo e periferie nello Stato della Chiesa, le cui finalità e metodologie sono già state enunciate in questa e in altre sedi².

Il mio contributo che viene dato insieme a Maria Grazia Nico e Patrizia Bianciardi deve portare al programma di ricerca consiste nel verificare, attraverso l'esame della documentazione finanziaria, se, quando, come ed in qual misura il Comune di Spoleto sia stato gravato dall'autorità della Santa Sede con limitazione della propria autonomia. Allo scopo sono stati finora analizzati i «bollettari» ovvero i registri contenenti gli impegni di spesa, con relativa giustificazione, deliberati dai priori e dagli ufficiali sopra le bollette. Si tratta di sei unità archivistiche che coprono, grosso modo, un anno di ogni decennio della seconda metà del Trecento (mancano per gli anni Ottanta). Si parla dunque di *work in progress* ed i risultati che qui si espongono possono presentare i limiti ed i difetti tipici del lavoro in corso ovvero uso pressoché esclusivo di un tipo di fonte documentaria, esiguità di dati, tendenza a ricondurre al fattore finanziario la composita realtà politica, economica, sociale, istituzionale di un comune medioevale, in questo caso Spoleto.

Per ridurre al minimo questo rischio, si è proceduto a fare il punto della situazione del Ducato e del Comune di Spoleto nella prima della metà del Trecento in maniera tale da poter instaurare un confronto tra quanto già assodato per questi decenni (e mi riferisco in primo luogo agli studi di Wa-

¹ Lo spoglio dei registri delle "bollette" conservati a Spoleto nella locale Sezione dell'Archivio di Stato è stato da me condotto insieme con Maria Grazia Nico Ottaviani e Patrizia Bianciardi. Al sottoscritto è stato poi affidato il compito di elaborare i dati raccolti.

² Cfr. M.G. NICO OTTAVIANI, *Noi delle terre della Chiesa*, "Nuova Rivista Storica" LXXIX fasc.III (1995), pp.769-770.

ley³ e del Fumi⁴), e quanto emerge dall'esame dei bollettari della seconda metà del secolo.

1. È noto che le pretese di *dominium* papale su Spoleto iniziano all'indomani della morte di Enrico VI (1197) e l'elezione al soglio pontificio di Innocenzo III (1198) che nell'aprile dello stesso anno sottomette alla Chiesa il Ducato⁵. Il formale atto di sottomissione non comporta tuttavia l'effettivo dominio sulle città, tanto che per lungo tempo l'autorità imperiale riuscì a prendere il posto, soprattutto al tempo di Federico II, di quella del pontefice. Proprio in considerazione di questo fatto il mezzo secolo che va dalla morte di Enrico VI a quella di Federico II (1250) è stato chiamato anche «periodo svevopapale»⁶. La debolezza del governo papale nella prima metà del Duecento sembra testimoniata anche dalla presenza discontinua del rettore provinciale, presenza attestata, con sicurezza, solamente per gli anni 1215, 1220, 1225, 1228, 1236⁷.

Diversa invece la situazione dopo la morte di Federico II, quando il potere pontificio riprende vigore e al governo del Ducato di Spoleto si susseguono una serie ininterrotta di rettori che iniziano «un tentativo energico di affermare un vero dominio sulla provincia»⁸. Perno di questa azione una sicura presenza sul territorio del rettore con la sua corte e la convocazione frequente del parlamento provinciale.

Qualche osservazione in merito. Per tutta la seconda metà del Duecento ed il primo quarto del Trecento la corte rettorale non ha sede fissa. Anche se sembra preferire Foligno e Spello, risiede spesso ad Assisi, Spoleto, Gubbio, Bettona, Norcia, Montefalco, Gualdo, Nocera, Bevagna e Perugia, ovve-

³ Si vedano in particolare D.WALEY, *Il ducato di Spoleto dagli Svevi all'Albornoz*, in *Il Ducato di Spoleto. Atti del IX Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 27 settembre - 2 ottobre 1982*, I, Spoleto 1983, pp.189-203 e il più datato, ma sempre utile, L'Umbria e lo stato papale nei secoli XII-XIV, in *Storia e arte in Umbria nell'età comunale. Atti del VI Convegno di studi umbri, Gubbio 26-30 maggio 1968*, Perugia 1971, pp. 271-287.

⁴ Mi limito a segnalare L.FUMI, *I registri del Ducato di Spoleto*, "Bollettino della regia Deputazione di storia patria per l'Umbria" III (1897), pp. 491-548.

⁵ E.SEStan, *Il comune di Spoleto tra i comuni italiani*, in *Il Ducato di Spoleto* cit., p. 175.

⁶ D.WALEY, *Il ducato di Spoleto* cit., p. 190. Le vicende di questo periodo sono state oggetto di uno studio approfondito da parte di S.NESSI, *Il Ducato di Spoleto tra papato e impero al tempo di Federico II (con elenchi dei Rettori Pontifici e Vicari Imperiali)*, in *Il Ducato di Spoleto* cit., II, pp. 909-954, rist. anast. Accademia di Montefalco 1994.

⁷ D.WALEY, *Il ducato di Spoleto* cit., p. 193. L'elenco dei rettori fornito da S.NESSI, *Il Ducato di Spoleto tra Papato e Impero* cit., pp. 946-947, intensifica però tale presenza.

⁸ D.WALEY, *Il ducato di Spoleto* cit., p. 194.

ro le principali località del Ducato. Anche quando, nel secondo quarto del Trecento, si iniziò a costruire la rocca di S. Fortunato, fuori Montefalco, da adibire a dimora permanente del rettore, spesso egli risiede a Foligno, Spello o Bevagna. Nel 1333, ad esempio, sta a Foligno, mentre il resto della sua corte è addirittura a Spello.

Collaborano con il rettore, fornito di mero e misto impero, tre giudici, uno *in spiritualibus*, uno dei malefici e uno delle cause civili; il settore amministrativo finanziario è affidato all'avvocato del fisco e della camera e, soprattutto, al tesoriere e al vice-tesoriere che gestiscono le entrate e le uscite della curia. I maggiori cespiti dell'entrata sono costituiti dalle condanne emesse dalla curia del rettore, dalle composizioni, dall'imposizione del focatico, dalle entrate ecclesiastiche e dal ricorso alla cancelleria rettorale da parte dei sudditi; le uscite si sostanziano principalmente nel pagamento dello stipendio del rettore e dei suoi collaboratori e nell'invio del denaro destinato alla Camera apostolica. Il maresciallo della curia si occupa dell'esecuzione penale; la milizia ordinaria è formata da un contingente a cavallo composto di 17 unità chiamate poste o paghe sotto il comando di un conestabile e da un contingente a piedi di 24 unità comandate da un altro conestabile. Vi sono poi i castellani della rocca e del palazzo di Montefalco, del cassero di Spello e della rocca di Pece, ed infine 6 notai, 2 scrivani e una dozzina di baiuli⁹.

Tutto sommato un personale amministrativo alquanto ridotto ed un contingente militare decisamente striminzito, che a mio parere, simboleggia più l'alto dominio della Chiesa che un effettivo controllo sul territorio. Neanche a farlo apposta il primo registro delle uscite del Ducato di Spoleto del 1318 si apre con il pagamento a messi e baiuli inviati a Nocera, Visso e Cerreto che si erano ribellate all'autorità della Chiesa o non volevano pagare *deveria Ecclesie*¹⁰.

Per quanto concerne il parlamento, si hanno notizie di due convocazioni per l'ultimo quarto del sec. XIII e di ben sedici per la prima metà del Trecento. (ma qui è anche un discorso di fonti). Resta comunque il fatto che tali assemblee provinciali si sono svolte abbastanza frequentemente e che un'eventuale assenza sarebbe stata giudicata una manifestazione di disubbi-

⁹ L.FUMI, *I registri del ducato* cit., pp. 496-497; D.WALEY, *Il ducato di Spoleto* cit., pp. 194-196. L'organizzazione del Ducato, con particolare attenzione alle finanze, è stato oggetto di studio da parte di C.REYDELLET-GUTTINGER, *L'administration pontificale dans le duché de Spolète (1305-1352)*, Firenze 1975.

¹⁰ L.FUMI, *I registri del ducato* cit., pp. 500-501.

dienza, contemplata anche dalle costituzioni provinciali (*De pena non venientium ad parlamentum*)¹¹. Ed è proprio qui il punto. Erano in grado i comuni di disobbidire ad una convocazione senza pagarne le conseguenze? Se dovesse essere norma ciò che accadde a Foligno nel dicembre del 1305 la risposta sarebbe semplice. Alla convocazione di un parlamento obbedirono 32 tra comuni e comunità con la sola eccezione di Perugia che, tra l'altro, non fu poi oggetto di drastici provvedimenti¹². Quindi un potere centrale che riesce a controllare i deboli ma che è debole nei confronti dei forti.

È vero peraltro che il 1305 è una data particolare in quanto è l'anno nel quale la curia romana si sta trasferendo in Francia, ma vi sono altri indizi di questa, secondo me, debolezza papale, quali ad esempio la nomina del podestà delle terre della Chiesa. In teoria, l'elezione doveva essere di pertinenza papale, in pratica fu sempre una scelta di parte comunale, soprattutto nei momenti di frizione. Il privilegio che nel 1295 Bonifacio VIII concede ai governanti di Spoleto è esemplare per la questione: il comune presenterà al papa o al rettore una terna di nomi *Romane Ecclesie fideles et devotos* all'interno dei quali il pontefice o un suo funzionario farà la sua scelta. Nonostante questa formula di compromesso, lo statuto cittadino del 1296 non riporta affatto questa prassi, né fa alcun cenno ad uno conferma da parte pontificia¹³.

Altro indizio è offerto dalla endemica faziosità presente un po' in tutte le terre della Chiesa. La storia di Spoleto in particolare è caratterizzata, per tutta la prima metà del Trecento, da una violenta lotta di parte tra guelfi e ghibellini che vede una convulsa alternanza al potere di questi partiti o, come annota il cronista sotto l'anno 1325, «infinite mesticazioni de prima e da poi ... et de parti et de sette»¹⁴. Ed è proprio nel 1324 durante uno di questi rivolgimenti, che Perugia aiutò il rettore a recuperare la città in mano ai ghibellini. Il fatto che colpisce è che, una volta riconquistata alla parte guelfa, Spoleto fa atto di sottomissione a Perugia che acquista anche il diritto di nomina del podestà. L'indignazione del pontefice Giovanni XXII fa emergere la debolezza del rettore Giovanni d'Amelio che poco è in grado di fare nei

¹¹ D. WALEY, *Il ducato di Spoleto* cit., pp. 196-197.

¹² *Ibid.*, pp. 199-200.

¹³ M.G. NICO - P. BIANCIARDI, *L'Umbria tra potere pontificio e autonomie locali: Perugia e Spoleto nella normativa due-trecentesca*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo. Atti del Convegno nazionale di studi. Cento 6/7 maggio 1993*, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, p. 118.

¹⁴ *Frammenti de gli Annali de Spuliti del Parruccio* in *Documenti storici inediti in sussidio allo studio delle memorie umbre raccolti e pubblicati per cura di A. SANZI*, Foligno 1879, p. 113.

confronti di chi ha l'effettivo controllo della situazione, cioè Perugia la quale, scavalcandolo tranquillamente, tratta direttamente col papa riuscendo ad imporgli il riconoscimento dello stato di fatto, ovvero: diritto di nomina del podestà di Spoleto, diritto al pallio in segno di sottomissione della città, controllo di gran parte del contado spoletino¹⁵.

Il fatto è, per chiudere questo discorso, che a partire dalla resa di Assisi del 1322 seguita da questa di Spoleto del 1324, l'influenza perugina si estende per tutta la regione e, seppur con modalità diverse, Perugia controlla, verso la metà del secolo, la maggior parte dei Comuni dell' Umbria: Spoleto, Assisi, Foligno, Gubbio, Nocera, Gualdo Tadino, Cannara, Spello, Trevi, Montefalco, Bevagna, Bettona, Cerreto, Città di Castello, Todi, Sangemini, Città della Pieve; in Toscana: la zona tra Monte San Savino, Castiglione Aretino e Cortona a Nord fino a Chiusi a Sud; nel versante orientale dell'Appennino: Cagli, Sant' Angelo in Vado, Sassoferrato. Insomma in questo squarcio di secolo «Perugia si sostituisce all'autorità pontificia nella regione, interviene per reprimere qualsiasi ribellione, e approfitta delle operazioni militari condotte su richiesta della Chiesa per allargare la sua zona d'influenza. È in effetti l'unica città in grado di fornire al Papato, nelle Marche e in Umbria, un vero appoggio militare, e la Santa Sede, il cui interesse per questa parte dei suoi Stati diminuisce sensibilmente durante questo periodo, chiude un occhio sulle pretese egemoniche di Perugia in cambio della sua fedeltà al guelfismo»¹⁶.

Il quadro muta sensibilmente alla metà del secolo con l'arrivo in Italia dell' Albornoz. Non è certo questa la sede per disquisire ancora sull'azione del grande Cardinale, per cui si rimanda tranquillamente al noto studio del Colliva¹⁷, concordando sostanzialmente con la sua tesi di fondo e cioè: fin dove possibile l'Albornoz non usò le armi nella sua opera di ricostruzione dello Stato ecclesiastico ma preferì la tecnica dell'accordo e del compromesso, sia nei confronti dei signori che delle città. Gli esiti istituzionali di tale politica furono la concessione del vicariato apostolico al vecchio Signore, là dove esistevano condizioni favorevoli o difficoltà insormontabili, oppure la sostituzione della signoria laica con la signoria ecclesiastica dell'Albornoz

¹⁵ La vicenda, diffusamente trattata da A.S. *Storia del Comune di Spoleto dal secolo XII al XVII*, parte I, Foligno 1879, pp.197-201, è stata portata come esemplificazione dei rapporti Chiesa-terre sottomesse agli inizi del Trecento da M.G. NICO - P. BIANCIARDI, *L'Umbria tra potere pontificio e autonomie* cit., pp. 118-119.

¹⁶ J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, Torino 1987, p. 194.

¹⁷ P. COLLIVA, *Il Cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le «Constitutiones Aegidianae» (1353-1357)*, Bologna 1957.

stesso o del papa ed esercizio concreto dei poteri concessi loro dal Comune tramite propri vicari. In questo caso, è chiaro, non si tratta del vicario apostolico - ovvero del *dominus* legalizzato - ma di un funzionario pontificio «continuativamente ed autorevolmente presente nella città al di sopra degli organi municipali»¹⁸.

2. Tramite dunque l'esame della documentazione finanziaria prodotta dal Comune nella seconda metà del Trecento, si è cercato di appurare se anche per Spoleto si sia verificato in questo periodo un mutamento dei rapporti con il potere centrale e di individuare gli strumenti e le strutture poste in essere dall'Albornoz e dai suoi successori per esercitare un dominio effettivo sulla città e sul territorio.

Come già detto, sono sei i registri contenenti notizie di pagamenti e precisamente: il primo riguarda i mesi di aprile-settembre 1352; il secondo va dal settembre 1362 al luglio 1363; il terzo dal dicembre 1365 al febbraio 1367; il quarto dall'aprile 1372 al gennaio 1373; il quinto è un registro di frammenti del giugno 1377; il sesto copre il periodo agosto 1391 - dicembre 1392¹⁹. Con questa situazione documentaria non è stato possibile impiantare un'analisi puntuale e continuata per cui, di fatto, mi sono limitato a «fotografare», diciamo così, la situazione di Spoleto dopo, grosso modo, un decennio e dopo un ventennio dall'arrivo in Italia dell'Albornoz.

Innanzitutto il registro che copre l'anno 1352, quindi prima dell'arrivo del Cardinale, non contiene nulla di interessante per il nostro discorso. Vi sono riportati gli impegni di spesa deliberati dai priori e dagli ufficiali delle bollette concernenti la consueta attività finanziaria del Comune. Grosso modo riguardano gli stipendi di funzionari e ufficiali comunali, di milizie, lavori di restauro e di manutenzione di opere pubbliche²⁰. Per far fronte a tali spese, e questo è un discorso che sarà ripreso in seguito, il Comune ricorre alla tassazione: diretta, rappresentata dalla colletta e indiretta rappresentata dal sistema delle gabelle, che, come è noto, colpisce essenzialmente la circolazione e vendita di merci. La colletta, invece, viene pagata da ogni con-

¹⁸ *Ibid.*, p. 128.

¹⁹ SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI SPOLETO, *Archivio storico comunale* (d'ora in poi ASCS), *Bollettari*, 1-6, segnatura provvisoria. Per la verità esiste anche un settimo registro, del 1373, segnato 2bis, frammentario. Benché restaurato è però inutilizzabile in quanto nel recto di tutte le carte è possibile leggere, ma non sempre, solamente i nominativi dei destinatari delle varie bollette senza i relativi importi; nel verso invece, gli importi senza i destinatari.

²⁰ ASCS, *Bollettari*, 1. I Mandati di spesa sono autorizzati dai *domini priores populi civitatis Spoleti nec non ... duo ex tribus officialibus super bullectis et deliberatis expensarum* (c.13r)

tribuyente in rapporto alla sua libra, ovvero la sua presunta ricchezza. A Spoleto viene anche imposta per focolare, vale a dire per nucleo familiare. Nata come imposizione straordinaria, nei momenti di grave crisi o necessità finanziarie si trasformò in molti comuni, in imposta ordinaria²¹. Sempre a Spoleto, ad esempio, negli anni 1370-72 ha cadenza semestrale²².

Il registro del 1362 presenta una importante novità: il formulario della bolletta è cambiato e recita così: *Nos Alioctus de Valle, civitatis comitatus et districti Spoleti per sanctam romanam ecclesiam vicarius generalis, mandamus tibi camerario comunis ...quatenus de pecunia et avere dicti comunis des et solvas secundum deliberationem factam de nostro et domini rectoris consensu et mandato per dominos priores populi et officiales super bolectis*²³. Dunque approvazione delle spese deliberate dai priori e dagli ufficiali sopra le bollette da parte del vicario e del rettore e diretto intervento del medesimo vicario nella gestione delle finanze comunali. Il vicario è nominato dal legato e dura in carica sei mesi con mansioni che sostanzialmente sono quelle proprie del podestà e del capitano del popolo, ovvero l'amministrazione della giustizia, la tutela dell'ordine pubblico, il controllo degli organi finanziari. Altro suo compito importante è quello di trasmettere gli ordini del rettore e di mandarli in esecuzione con la collaborazione delle magistrature locali che continuano regolarmente a sussistere. Ha al suo seguito un giudice, due *milites*, tre notai, quattro domicelli, quindici famigli, quattro cavalli²⁴. Il suo salario di 900 fiorini per sei mesi è pagato dal Comune²⁵. Sempre a carico del Comune sono i pagamenti per l'abitazione del rettore e per le riparazioni di cui necessitano, per l'affitto delle case abitate dai funzionari e *familiares* della curia rettorale, per il salario dei *famuli deputati ad custodiam persone domini rectoris*²⁶.

Interessante è l'annotazione del salario di 50 fiorini per tre mesi da versare *ser Matheo Gattaponis de Eugubio officiali operis montis*²⁷. Nel 1362 dunque il progetto della Rocca è partito concretamente e grava sulle finanze comunali.

²¹ Per tale tematica cfr. almeno G.MIRA, *Scritti scelti di storia economica umbra*, a cura di A. GROHMANN, Perugia 1990, dove numerosi sono i saggi sull'argomento e, soprattutto lo stesso A.GROHMANN, *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale. La libra di Perugia del 1285*. Deputazione di storia patria per l'Umbria. Fonti per la storia dell'Umbria, 18, Perugia 1986.

²² ASCS, Riformanze, 8 (1371-72), c.63rv.

²³ ASCS, *Bollettari*, 2, c.2r.

²⁴ ASCS, Riformanze, 7 (1370-71), cc.80r-81v.

²⁵ ASCS, *Bollettari*, 2, c.32r. Anche nel 1366 il salario del vicario è di 700 fiorini per sei mesi (*Bollettari*, 3 c.15r) mentre nel 1372 sale a 900 fiorini (*Bollettari*, 4, c.30v).

²⁶ ASCS, *Bollettari*, 2, cc.13v-18v.

²⁷ *Ibid.*, c.3r. Sulla Rocca cfr. il volume miscelaneo *La rocca di Spoleto. Studi per la storia e la rinascita*, Spoleto 1983.

Impressionanti sono invece le spese per le milizie. Nel corso di dieci mesi, sono impegnati per il pagamento di sei conestabili con i rispettivi contingenti più di 400 fiorini al mese pari dunque a quasi 5000 all'anno. Da notare che mentre cinque di queste compagnie operano in territorio spoletino o comunque regionale, Bartolomeo di Fontana, *conestabilis unius bandere equitum stipendiariorum ad stipendium comunis Spoleti* combatte in Romagna²⁸.

Un altro duro colpo alle casse comunali è il versamento a settembre del 1362 al tesoriere provinciale del Ducato di 731 fiorini *pro secunda paga subsidi Bononie* dovuto dal Comune di Spoleto, e l'ulteriore versamento *pro ultima tertia paga subsidi* sempre di 731 fiorini a febbraio del '63²⁹. In totale dunque sono oltre 5500 i fiorini pagati da Spoleto in dieci mesi per milizie o per motivi di guerra. *Pro factis Bononie* - ovvero per le tormentate vicende del recupero e del possesso di Bologna da parte della Chiesa, fin dal 1361 si era provveduto ad imporre una colletta di 10 soldi per testa sopra l'età di sette anni in città, nel contado, e nel distretto³⁰. Le vicende della lotta della Chiesa con il Visconti in Romagna trovano dunque ampio riscontro nell'amministrazione finanziaria del Comune di Spoleto.

Come se non bastasse, nel 1363 la già depressa economia spoletina, viene prostrata dall'arrivo della peste, mentre nel territorio del Ducato scorrazzano bande di mercenari da cui è necessario difendersi tramite l'ingaggio di altri soldati di ventura³¹. Così nel gennaio 1366, il vicario ordina al camerario del Comune di pagare a Matteo di Castello, tesoriere provinciale del Ducato, 210 fiorini *pro parte talie* di 1600 fiorini imposta al Comune di Spoleto *pro commenda facta pro Sancta Romana Ecclesia, cum societate Alba Anglorum*, ovvero per avere la protezione di questa compagnia di ventura³². In marzo c'è un altro versamento di 94 fiorini sempre al tesoriere per lo stesso motivo³³. Nel frattempo vengono assoldate una compagnia (*una bandera*) a cavallo e due a piedi *pro conservatione et tuitione dicte provincie et pro custodia dicti domini rectoris*. L'incarico di riscuotere la quota di 100 fiorini dovuta dal Comune di Spoleto per 4 mesi viene affidato a *Nicolaus Angelilli depositarius deputatus* dal rettore del Ducato Blasco Fernando di Belvisio (nipote dell'Albornoz) *ad re-*

²⁸ Cfr. ad es. ASCS, *Bollettari*, 2, c.55v, c.64r. Pagamenti allo stesso Bartolomeo ed agli altri conestabili sono ovviamente riportati in altre carte del registro.

²⁹ *Ibid.*, c.10v, c.54r.

³⁰ A.SANSI, *Storia del comune* cit., p.241.

³¹ *Ibidem*, pp.242-243.

³² ASCS, *Bollettari*, 3, c.21r.

³³ *Ibid.*, c.34r.

*cipiendam pecuniam ... iuxta taxationem factam in provincia Ducatus*³⁴. Altri 50 vengono versati allo stesso Nicolò a maggio e a luglio per lo stesso motivo (quota giugno-luglio); e altri 17 a settembre (quota agosto-settembre)³⁵. A marzo vengono pagati 350 fiorini ai soldati al servizio della Chiesa che combattono contro la compagnia di Anichino³⁶. E per difendere Castel Monte Franco e il passo di Arrone dai soldati di Anichino viene inviato Giovannuzzo di Cola di Monteleone con 25 fiorini di stipendio³⁷. In giugno, infine, vengono pagati altri 667 fiorini per lo stipendio di 250 fanti. Anche in questa occasione è il rettore che nomina l'ufficiale incaricato di raccogliere il denaro proveniente da una tassa imposta nella Provincia³⁸.

Quest'intensa attività bellica della Chiesa trova la sua spiegazione nel fatto che proprio in questi anni il Cardinale Albornoz, con le armi e la diplomazia, sta portando avanti il suo progetto di recupero di Perugia all'autorità pontificia. Nel 1353, all'inizio della sua opera, era stato costretto dalla potenza del Comune perugino ad accettare lo *status quo*. Ora, mutate le condizioni nello Stato e nella regione, si accingeva a ridimensionare il ruolo della città. Un primo tentativo era andato a vuoto. Nel 1365 infatti le truppe papali e la Compagnia Bianca degli Inglesi erano state battute a S. Mariano dalle truppe comunali e dalla Compagnia di Anichino. Il 1366 è l'anno della riorganizzazione e il legato raccoglierà i frutti della sua opera nel 1367 quando a marzo gli Inglesi sconfiggeranno sonoramente a Brufa le truppe perugine. È l'inizio del declino della potenza di Perugia che subito perde il controllo di Assisi, che torna all'obbedienza della Chiesa, e vede diminuire la sua influenza sul territorio³⁹. La pace di Bologna del 1370, tre anni dopo la morte dell'Albornoz, segnerà l'effettivo ritorno del Comune sotto il controllo pontificio⁴⁰.

Spoleto, da parte sua, contribuisce a questa politica di recupero papale soprattutto dal lato finanziario. Le numerose taglie e sussidi di cui è oggetto

³⁴ *Ibid.*, c.25r.

³⁵ *Ibid.*, c.54v, c.78r, c.92r.

³⁶ *Ibid.*, c.38v.

³⁷ *Ibid.*, c.55r.

³⁸ *Ibid.*, c.63v.

³⁹ Cfr. M.PECUGI FOP, *Il comune di Perugia e la Chiesa durante il periodo avignonese, con particolare riferimento all'Albornoz*, "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria" LXV/II (1968), pp.5-102; E.DUPRÈ THESEIDER, *Il Cardinale Albornoz in Umbria*, in *Storia e arte in Umbria* cit., pp.609-640.

⁴⁰ F.MEZZANOTTE, *La pace di Bologna tra Perugia e Urbano V (23 novembre 1370)*, "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria LXXIV (1977), pp.117-174.

testimoniano l'elevato grado di pressione fiscale cui è sottoposta e fin dal 1361 i consigli comunali avevano dichiarato di non poter più sopportare tale regime di tassazione⁴¹; nel 1368 poi il Comune si era appellato direttamente al Papa per ottenere sgravi fiscali⁴². La supplica non aveva ottenuto effetto, anzi la Camera apostolica non solo continuava la sua politica di pesanti imposizioni, ma pretendeva pure il pagamento di debiti arretrati come era già avvenuto ad esempio nel 1366 quando riusciva ad ottenere dal Comune spoletino il versamento di una somma di denaro per pagare un suo stipendiario inviato nella guerra contro Bernabò Visconti nel 1363⁴³.

Gli anni '70 rappresentano l'apice delle ristrettezze economiche del Comune di Spoleto e gli anni di maggior pressione fiscale da parte della Chiesa ed in particolare del rettore e governatore generale Gerardo du Puys, abate di Monmaggiore⁴⁴. Le intenzioni dell'abate erano emerse chiaramente già dal novembre del 1371 quando aveva fatto presente al Comune la sua volontà di disporre delle entrate e delle uscite⁴⁵. Le proteste delle autorità e del popolo spoletino costrinsero il Monmaggiore a rivedere le sue pretese e così, agli inizi del 1372, si giunse ad una composizione: il Comune avrebbe mantenuto il controllo delle entrate e delle uscite, ma avrebbe dovuto pagare annualmente 5.000 fiorini in quattro rate più lo stipendio del castellano della Rocca⁴⁶.

Il bollettario del 1372 riflette in pieno queste realtà. Il 7 aprile vengono pagati gli ambasciatori inviati dal Comune al rettore e al nunzio apostolico Gerardo «*ad tractandam compositionem inter comune... et romanam Ecclesiam super introitus et exitus*»⁴⁷; il 19 Luca Rugeri riceve 20 ducati *pro minuta et grossatura privilegii ipetrati...occasione compositionis...super introitus et exitus*⁴⁸. Che la composizione si divenuta subito operativa è testimoniato poi dai versamenti che il camerario del Comune fa al procuratore «*domini Francisci de Incisa, locumtenentis*

⁴¹ A.SANSI, *Storia del Comune*, pp.245-246.

⁴² *Ibid.*, p.246 nota 2.

⁴³ ASCS, Bollettari, 3, c.40v.

⁴⁴ Per la politica del Monmaggiore nella nostra regione cfr. E. DUPRÈ THESEIDER, *La rivolta di Perugia nel 1375 contro l'abate di Monmaggiore ed i suoi precedenti politici*, "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria XXXV (1938), pp.69-166

⁴⁵ A.SANSI, *Storia del Comune* cit. p.250 che però non fornisce la data della richiesta che si ricava invece da ASCS, *Riformanze*, 8 (1371-1372), c.2r.

⁴⁶ *Ibid.*, p.251. Il Sansi data la composizione 18 febbraio 1373. In realtà i bollettari mostrano, come si dirà tra poco, che già dal settembre 1372 si iniziò a pagare le rate.

⁴⁷ ASCS, Bollettari, 4 c.9r

⁴⁸ *Ibid.*, c.13r.

domini thesaurari generalis Ytalie il 14 settembre (prima rata della composizione pari a fiorini 1250); il 19 settembre (250 fiorini come rimanenza della seconda rata); il 12 gennaio 1373 altri 1250 fiorini (terza rata)⁴⁹.

Abbiamo notizia anche di un'altra composizione, di cui però non conosciamo l'entità, intercorsa tra Spoleto e la Chiesa dal pagamento di 20 fiorini a ser Egidio di Bertoldo «*pro quadam copia cuiusdam compositionis facte per comune Spoleti cum Ecclesia romana de omnibus maleficiis et excessibus commissis ante introitum ecclesie in civitate Spoleti*»⁵⁰. Sappiamo peraltro che l'Abate rivendicò immediatamente il pagamento dei vecchi debiti e arretrati inviando un esecutore, certo Ceccone, che, ironia della sorte, è pagato proprio dal Comune⁵¹.

Francesco da Incisa, il luogotenente del tesoriere, riceve invece nell'aprile '72 la somma di 900 ducati «*pro parte solutionis eorum que comune Spoleti solvere tenetur camere apostolice*»⁵² parte dei quali reperiti attraverso un mutuo contratto con diverse persone⁵³. Possiamo ragionevolmente pensare che le casse comunali non riuscissero a soddisfare le pretese del governo centrale se nell'agosto il Cardinale di S. Sabina, legato pontificio, ordinò perentoriamente al camerario di portargli «*omnem pecunie quantitatem quam habebat et potebat habere*» e di mostrargli le entrate e le uscite del Comune⁵⁴. Ma il Monmaggiore non demorde e nel novembre presenta di nuovo al Comune il conto dei debiti arretrati: 1250 fiorini per la terza rata della composizione; 500 fiorini per il sussidio imposto per la costruzione della cittadella di Perugia; altri 511 fiorini per il pagamento della *tallia lige* e della *tallia peditum*⁵⁵. Il 12 gennaio 1373 Spoleto soddisfece le richieste dell'abate versando per intero la rata della composizione e 800 fiorini *pro parte solucionis talle lige et peditum... et pro parte solucionis subsidii*⁵⁶.

Prendendo in considerazione solamente le cifre finora riportate, si ha un'uscita dalle casse comunali di quasi 5.500 fiorini nel corso di un anno. Se

⁴⁹ *Ibid.*, c.60r, c.61r, c.66v, c.101r.

⁵⁰ *Ibid.*, c.71v. Il pagamento è del 21 ottobre 1372.

⁵¹ *Ibid.*, c.11v.

⁵² *Ibid.*, c.17r.

⁵³ *Ibid.*, c.61r: il 14 settembre 1372 viene emesso un bollettino di pagamento di l.52 e s.10 in favore di *Francisco Gentilocti de Spoletio olim camerario dicti comunis* che aveva reperito, tramite mutuo, trecento fiorini per far fronte al pagamento di novecento fiorini dovuti alla Chiesa *pro areragijs et alijs debitis taliarum in preteritum... non solutis*.

⁵⁴ *Ibid.*, c.50r.

⁵⁵ ASCS, *Riformanze*, 9 (1372-1374) c.75rv.

⁵⁶ ASCS, *Bollettari*, 4 c.101r.

a questi aggiungiamo il salario del castellano della Rocca ed i suoi sodati pari a circa 150 fiorini mensili⁵⁷, il pagamento di 300 fiorini al conestabile destinato a Perugia con 100 paghe «*ad servicia sancte Romane Ecclesie et domini rectoris ducati*»⁵⁸ più il salario di tutti i funzionari comunali c'è da chiedersi dove il Comune prendesse tanti soldi. Non a caso in un consiglio comunale dell'aprile 1273 emergeva drammaticamente la preoccupazione di far sì che le entrate fossero sufficienti a coprire le uscite⁵⁹. Vendita di gabelle e imposizione di collette sono i metodi con cui le autorità cercano di fronteggiare l'emergenza finanziaria⁶⁰. A dire la verità c'è anche il tentativo di rivalsa sulle comunità del contado che provoca però una serie di rivolte tra i comitatini «*nolentes solvere pro collecta nuper imposita pro debetis camere romane ecclesie*»⁶¹. La posizione di Spoleto nei confronti dei castelli del suo contado è talmente debole che essa si appella direttamente al rettore per difendere i suoi diritti sulle comunità e per ottenere da esse il contributo per il pagamento dei propri debiti⁶².

Sicuramente la crisi economica del Comune e l'asperata fiscalità del Monmaggiore furono causa non ultima dell'adesione di Spoleto alla rivolta che, propugnata da Firenze, nel 1375 portò alla cacciata dell'Abate da Perugia e, a livello generale, travolse quell'ordine statale pazientemente costruito dall'Albornoz⁶³.

La mancanza dei bollettari, non permette di seguire l'indagine da questa angolazione. I frammenti del giugno 1377 non permettono di imbastire alcun discorso. Da alcuni bollettini di pagamento a funzionari e soldati del Comune possiamo ricavare solo che questi vengono fatti su mandato di *Raynaldus de Ursinis et cetera et priores populi et civitatis Spoleti*⁶⁴.

⁵⁷ *Ibid.*, c.66r.

⁵⁸ *Ibid.*, c.60r.

⁵⁹ ASCS, 8 (1371-1372), c.84rv.

⁶⁰ Vedi ad es. *Ibid.*, *Riformanze*, 9 (1373-1374) dove sono continuamente riportate notizie di vendita di gabelle e imposizioni di collette.

⁶¹ ASCS, *Bollettari, Riformanze*, 4, cc.20v-21r.

⁶² La lunga controversia che oppone Spoleto alle comunità del territorio trova ampia eco nel bollettario del 1372-73 che riporta pagamenti a vari messi destinati al rettore per perorare la causa del Comune spoletino o inviati a ricercare i diritti della città sopra i *castra* del territorio, magari ricorrendo alla consulenza di Baldo. *Ibid.*, c.55v, c.71r, c.91r (Baldo), c.91v, c.92r, c.94r. Per i rapporti tra Spoleto e comunità del contado cfr. M.G.NICO - P.BIANCIARDI, *L'Umbria tra potere pontificio e autonomie* cit., pp.119-128.

⁶³ Per l'episodio cfr. E.DUPRÈ THESEIDER, *La rivolta di Perugia* cit.

⁶⁴ ASCS, *Bollettari*, 5. Per il personaggio di Rinaldo Orsini, rettore del Ducato con Gregorio XI, rettore del Patrimonio con Urbano VI, signore di Orvieto nel 1380 e di Spoleto

L'ultimo bollettario in nostro possesso (agosto 1391-dicembre 1392) mostra comunque una normale attività finanziaria comunale senza che vi siano indizi di marcata pressione fiscale da parte della Chiesa, anche se, ad esempio, il Comune continua a pagare lo stipendio del capitano della Rocca e dei suoi soldati⁶⁵. Il registro testimonia comunque che le finanze sono gestite direttamente dagli organi cittadini. La formula della bolletta è infatti: *Nos priores populi ex deliberatione consilii generalis, nostre et officialium super bullectis mandamus tibi camerario...*⁶⁶ Del resto il riaccendersi di sanguinose lotte di fazione testimonia l'assenza di un potere forte e sarà solo grazie «ai tenaci sforzi (e alla proverbiale fortuna) di Bonifacio IX» che la Chiesa riacquisterà verso la fine del Trecento ed i primissimi anni del Quattrocento il controllo di molte regioni tra cui il Ducato con Perugia⁶⁷.

3. Qualche rapida battuta per le conclusioni. L'amministrazione del Ducato, nel corso del Trecento, non è uniforme, soprattutto dal punto di vista finanziario, e, a mio parere, può essere divisa in tre periodi ben distinti.

Il primo periodo, che giunge fino alla metà del secolo, è caratterizzato da una sostanziale debolezza del potere centrale dovuto sia alla lontananza del papa da Roma sia alla forte presenza sul territorio di Perugia. Le strutture provinciali, rettore e tesoriere in primo luogo, non riescono ad incidere in profondità sulle realtà locali sia dal punto di vista politico - ad esempio nella nomina dei podestà - che da quello finanziario: le entrate della Camera apostolica ammontano in media a 6.600 fiorini dei quali 4.600 provengono dalle composizioni⁶⁸. Un'amministrazione, tutto sommato, "leggera" per dirla con un termine oggi di moda.

La situazione cambia sostanzialmente nel periodo dell'Albornoz e dei suoi successori (1353-1375). Le strutture del governo centrale si sovrappongono capillarmente a quelle periferiche. Il caso di Spoleto è emblematico. Il vicario affianca le magistrature comunali e controlla pesantemente il loro operato. Tutti i pagamenti vengono effettuati col consenso e su ordine del funzionario pontificio. Il rettore ha la forza politica e militare per imporre tasse, sussidi, taglie. Il legato esercita puntuale attività di controllo politico -

nel 1383, cfr. E. R. LABANDE, *Rinaldo Orsini conte de Tagliacozzo*, Monaco-Paris 1939.

⁶⁵ ASCS, *Bollettari*, 6, c.19rv.

⁶⁶ *Ibid.*, c.1v.

⁶⁷ S. CAROCCI, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, a cura di S. GENSINI, Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo, Collana di studi e ricerche, 6, San Miniato 1996, p.160.

⁶⁸ L.FUMI, *I registri del ducato cit.*, pp.497-499.

amministrativo della provincia. Il tesoriere provinciale è in grado di esigere quanto stabilito dall' autorità centrale o dai suoi rappresentanti. Se pensiamo che nel corso di dieci mesi (settembre 1362-luglio 1363) solamente per il pagamento di milizie la Camera apostolica ha esatto dal solo Comune di Spoleto oltre 5500 fiorini o, nel 1372, solo per la composizione sulle entrate e sulle uscite 5.000 fiorini, cifre queste che si avvicinano alla media che l'intero Ducato versava nella prima metà del Trecento, abbiamo la percezione immediata della pesantezza e dell'efficacia della macchina fiscale pontificia.

Dopo la «Guerra degli otto Santi» il quadro sembra nuovamente mutare. Dico sembra perché l'unico registro esaminato, quello del 1392, non contiene indizi dell' esasperato fiscalismo che aveva caratterizzato il governo papale degli anni '60 e '70. Ma queste note, giova ripeterlo, fanno parte di una ricerca in corso partita, come accennato, da un'ipotesi di lavoro che ha considerato l'analisi delle finanze e della fiscalità in provincia angolo di visuale privilegiato per verificare il progressivo controllo del centro sulle periferie. Anche se alla luce di quanto finora emerso dallo spoglio della documentazione spoletina mi pare che questa opzione si sia rivelata valida, tuttavia non esaurisce affatto l'indagine che anzi acquisterà spessore e consistenza solamente quando sarà integrata o comunque messa in rapporto con la rimanente documentazione archivistica.

Lo stato delle ricerche sul reclutamento dei magistrati itineranti: la situazione a Perugia tra medioevo ed età moderna

di Clara Cutini

L'espressione "magistrati itineranti", riferita all'ampio contesto cronologico compreso tra medioevo ed età moderna, è estesa a realtà istituzionali che nel variare degli ordinamenti si discostano sostanzialmente dai profili funzionali propri delle originarie magistrature del podestà e del capitano del popolo, conservando immutato nel tempo soltanto il requisito dell'estraneità degli ufficiali al territorio di destinazione.

Nel periodo di autonomia comunale l'espressione utilizzata identifica, come è noto, il personale chiamato ad assumere incarichi ai quali la costituzione cittadina riconosce un preminente ruolo di direzione politica; le competenze dei funzionari forestieri previsti nell'organizzazione che consegue al processo di graduale aggregazione di Perugia allo Stato ecclesiastico risultano invece fortemente ridimensionate, essendo i rispettivi mandati circoscritti a settori parziali dell'amministrazione della giustizia.

L'interesse degli studiosi per il fenomeno della mobilità dei magistrati non è completamente nuovo ma, analogamente a quanto si verifica per altre aree geografiche, anche in Umbria fino a tempi abbastanza recenti trova riscontro in letture parziali finalizzate a delineare l'origine e la disciplina giuridica degli istituti interessati oppure a ricostruire elenchi e liste di consistenza; prescindendo dalla ricca produzione dei cronisti medievali per i quali l'indicazione dei rettori costituiva prevalentemente un elemento cronologico, così come testimonia l'ampia diffusione della formula *tempore potestatis*, è obbligato il riferimento alla rilevante produzione erudita elaborata tra la fine del secolo XIX e l'inizio di quello successivo¹.

¹ Sono noti gli elenchi compilati da G. PARDI, *Serie dei supremi magistrati e reggitori di Orvieto dal principio delle libertà comunali all'anno 1500*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", I (1895), pp. 337-415; G. CECI, *Podestà, capitani e giudici di Todi nel secolo XIII*, ivi, III (1897), pp. 303-317; M. BATTISTINI, *Le relazioni fra Volterra e l'Umbria nel secolo XIV*, ivi, XXII (1916), pp. 157-161. Altre liste di magistrati figurano nei lavori di G. MUZI,

L'opportunità di avviare ricerche organiche sui diversi aspetti socio-culturali del fenomeno e sulla fitta rete di relazioni sottese alla circolazione del ceto professionale che ne fu protagonista era segnalata negli anni settanta da Anna Imelde Galletti che in tale occasione forniva anche criteri metodologici fondamentali, quali la necessità di indagini sovragionali e un costante rapporto con le fonti documentarie².

Nel 1987 il C.N.R.S. promuoveva una ricerca collettiva, coordinata da Jean Claude Maire Vigueur, dal titolo *Indagine prosopografica sul personale politico itinerante nell'Italia comunale*: lo studio si proponeva di analizzare la globalità dei problemi connessi con le esperienze professionali degli ufficiali forestieri nel quadro di riferimento costituito dalle successive forme di governo cittadino.

Il programma di lavoro, ancora in fase di espletamento, prevede la pubblicazione a cura dell'Ecole Française di Roma dei contributi riguardanti le politiche di reclutamento dei singoli comuni, con un tendenziale accorpamento delle situazioni regionali: l'obiettivo perseguito è quello di disporre finalmente delle coordinate necessarie alla comprensione del sistema generale di scambi e di circolazione, un obiettivo auspicato in più occasioni³ e che ora appare orientato a concreta realizzazione.

Gli esiti della ricerca su specifici aspetti dell'attività funzionariale, prin-

Memorie civili di Città di Castello, II, Città di Castello 1844, pp. 205-214; O. LUCARELLI, *Memorie e guida storica di Gubbio*, Città di Castello 1888, pp. 157-180; G. DEGLI AZZI, *Le relazioni tra la Repubblica di Firenze e l'Umbria nel secolo XIV secondo i documenti del R. Archivio di Stato di Firenze*, I, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1904 (Appendice al vol. X del Bollettino), pp. 255-268.

²Cfr. A. I. GALLETI, *Note sulla mobilità d'élite nell'Umbria comunale: le magistrature forestiere, in Orientamenti di una regione attraverso i secoli: scambi, rapporti, influssi storici nella struttura dell'Umbria. Atti del X Convegno di studi umbri (Gubbio, 23-26 maggio 1976)*, Perugia-Gubbio 1978, pp. 567-574; il lavoro si inseriva nell'ambito degli studi avviati in quegli anni dall'Istituto di storia medievale e moderna dell'Università di Perugia. Della stessa autrice si veda anche il saggio *Bilancio e prospettive di ricerca per un censimento delle magistrature forestiere in Umbria*, in *Università e tutela dei beni culturali: il contributo degli studi medievali e umanistici. Atti del convegno promosso dalla facoltà di Magistero in Arezzo (Arezzo-Siena, 21-23 gennaio 1977)*, Firenze 1981, pp. 241-245. Si segnala altresì la presenza, in quest'ultimo volume, dell'articolo di U. NICOLINI, *Le magistrature locali nei comuni umbri: questioni di terminologia e di rapporti interregionali*, pp. 231-239.

³Un'iniziativa in tal senso, rimasta tuttavia senza esito, era già stata promossa da Cinzio Violante (cfr. A. ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «Società e Storia», 45, (1989). Per quanto riguarda lo studio relativo alla situazione di Perugia, l'indagine prosopografica ha tenuto conto anche dei dati relativi al giudice di giustizia, magistratura istituzionalizzata dal comune di popolo e preposta al controllo di legittimità delle sentenze del podestà e del capitano.

cialmente connessa con il sistema podestarile, saranno riuniti per sezioni tematiche individuate nella partizione *Genesis del sistema, Pratiche e rituali del regime maturo, Trasformazioni del modello podestarile*, a sua volta articolata in una pluralità di argomenti. Per molti dei temi compresi nello schema l'indagine è tuttora in corso e dovrà necessariamente essere sostenuta da un costante scambio di informazioni tra i ricercatori.

Di grande utilità, ai fini dello studio relativo ai rettori locali, si sono rivelati lavori già editi che hanno agevolato il riscontro e l'aggiornamento delle liste preesistenti, fornendo nel contempo una molteplicità di dati funzionali alla ricostruzione di relazioni politiche e sociali. Mi riferisco soprattutto all'edizione del *Codice diplomatico* di Attilio Bartoli Langeli, comprensiva dell'intera documentazione dei periodi consolare e podestarile⁴; per le fonti successive al 1254, uno strumento di ricerca fondamentale è costituito dalla cronotassi dei magistrati redatta fino a tutto il secolo XV da Vittorio Giorgetti in base a elementi desunti dalle scritture giudiziarie e dalle *Riformanze*⁵. Riferimenti generali sulle politiche di reclutamento sono contenuti nell'ampio lavoro di Jean Claude Maire Vigueur relativo alle città dell'Italia centrale⁶ e, per il periodo del comune di popolo, nell'opera di John Paul Grundman, *The «Popolo» at Perugia*, da tempo nota ai medievalisti e finalmente pubblicata nel 1992⁷. L'approccio al problema delle relazioni città-contado ha potuto disporre del saggio di Maire Vigueur su *Comune, signori e contadini*, già disponibile nel 1991 nella versione in lingua francese⁸, mentre i numerosi dati forniti da Sandro Tiberini nella tesi di dottorato discussa nel 1992 sono stati preziosi elementi di confronto sul tema delle signorie rurali⁹.

⁴A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, I (1139-1237), II (1237-1254), III (Indici), Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1983, 1985, 1991 (Fonti per la storia dell'Umbria, 15, 17, 19).

⁵V. GIORGETTI, *Podestà, capitani del popolo e loro ufficiali a Perugia (1195-1500)*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1993 (Quaderni del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Umbria», 30).

⁶J. C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, VII/2, Torino 1987, pp. 323-606.

⁷J. P. GRUNDMAN, *«The Popolo» at Perugia (1139-1309)*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1992 (Fonti per la storia dell'Umbria, 20).

⁸J. C. MAIRE VIGUEUR, *Aperçus seigneuriale à Perouse au XIII siècle*, in *L'écrit dans la société médiévale*, Paris 1991, pp. 233-250, pubblicato nella versione in lingua italiana con il titolo *Comune, signori e contadini*, in *Perugia. Storia illustrata delle città dell'Umbria*, a cura di R. Rossi, I, Milano 1993, pp. 241-254.

⁹S. TIBERINI, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale (Perugia e Gubbio, sec. XI-XIII)*, tesi di dottorato (Università degli studi di Perugia, dottorato di ricerca in storia urbana e rurale, IV

Lo spoglio sistematico di tante fonti edite e inedite sollecitato dalla ricerca prosopografica ha offerto, nel contempo, l'occasione di contestualizzare dati archivistici che una tradizione consolidata non di rado aveva contribuito a tramandare con significati parziali o impropri; il criterio della lettura comparata si è rivelato utile soprattutto per il tema della mobilità da Perugia, argomento che tocca necessariamente quello della complessa realtà della signoria rurale, nonché alcuni aspetti del processo di integrazione nel ceto dirigente urbano. Come spesso si verifica nel settore della ricerca, le precisazioni intervenute non hanno pretesa di completezza, ma hanno comunque ampliato le possibilità di comprensione dei fenomeni esaminati; l'analisi integrata di fonti diverse ha altresì consentito l'identificazione dell'appartenenza sociale e dei legami parentali di noti personaggi dell'aristocrazia cittadina attivi nella fase consolare: significativo è il caso di Andrea Iacobi, del quale risulta tra l'altro smentita la tradizionale appartenenza alla famiglia dei Montemelini¹⁰.

Orientato dall'ottica dell'indagine prosopografica, lo studio dei personaggi e dei nuclei familiari coinvolti nella mobilità da Perugia ha richiesto un'attenta verifica documentaria, con esiti positivi ai fini dell'aggiornamento delle liste degli ufficiali; il percorso metodologico tracciato si è confermato idoneo anche per approfondimenti a più vasto raggio. Da segnalare che tra le iniziative avviate *a latere* della ricerca risulta il progetto di rilevamento della classe dirigente perugina sulla base dei nominativi individuati nei verbali dei consigli cittadini; la relativa schedatura, promossa dall'Archivio di Stato, è in corso di informatizzazione.

Come già precisato, il lavoro prosopografico continua ad avvalersi della fondamentale attività di indirizzo e di raccordo svolta da Jean Claude Maire Vigueur, un coordinamento attuato mediante incontri e comunicazioni epistolari: la mente corre alle tante lettere circolari che testimoniano le dimensioni e la qualità dell'impegno profuso dallo studioso nel perseguire gli obiettivi di una ricerca collettiva di così vaste proporzioni¹¹.

ciclo) discussa nel giugno 1992.

¹⁰Il collegamento a tale gruppo familiare derivava dalla pacifica attribuzione ai Montemelini della proprietà di Montegualandro, in realtà pervenuta alla famiglia per acquisto dagli eredi di Andrea Iacobi, precedente titolare del castello (cfr C. Balzani - S. CUTINI, *Indagine prosopografica sul personale politico itinerante: la situazione del comune di Perugia*, in corso di stampa).

¹¹Nel 1991 Jean Claude Maire Vigueur curava anche l'organizzazione di un colloquio internazionale svoltosi a Trento sul tema *Podestà e ufficiali forestieri nell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione*. Una sintesi dei dati presentati è fornita da M. GAZZINI in "Nuova rivista storica", LXXVI (1992), pp. 219-232.

Nell'impostazione dei contributi al primo volume, riguardanti i flussi di circolazione, non sono state osservate precise regole di uniformità: ogni saggio esamina comunque i due aspetti essenziali della mobilità, tenendo presente che l'argomento dell'esportazione degli ufficiali si presta facilmente ad affrontare altri problemi di fondo connessi con l'origine e l'evoluzione dei regimi comunali; costituiscono parte integrante dei saggi prodotti la presentazione di dati numerici raccolti per i rispettivi centri e l'inserimento di monografie riservate a singoli magistrati o alle famiglie di provenienza. Non sembra proprio esporre in questa sede i risultati sia pure parziali della situazione rilevata a Perugia, per i quali si rinvia direttamente al volume; mi limito a segnalare soltanto i criteri seguiti per la descrizione della mobilità nel territorio perugino.

Per quanto riguarda il reclutamento, le relative dinamiche sono state riferite alle note formule di governo podestarile, di popolo e priorale: come era nelle premesse, l'indagine ha confermato come ai mutamenti sociali e istituzionali corrisponda l'adozione di politiche e di procedure diverse; la scelta dei rettori appare altresì orientata da istanze cittadine mirate alla ricerca di determinate esperienze o di capacità professionali, nonché dalla necessità di disporre di conoscenze tecniche in grado di corrispondere alla realizzazione di specifiche iniziative di governo¹².

L'approccio all'altro aspetto del fenomeno, quello della mobilità da Perugia, rinviava invece al problema dei caratteri da assumere come parametri nell'individuazione del ceto dirigente coinvolto nel movimento, ma soprattutto di quelli da utilizzare per attribuire una specifica identità alla componente signorile del contado. L'assenza di fonti documentarie nobiliari per i secoli presi in considerazione pone infatti forti limiti all'identificazione della nobiltà rurale; è inoltre presente una tradizione storiografica in gran parte ancora da verificare, mentre permane la diffusa tendenza all'uso di una terminologia indifferenziata che non contribuisce allo studio del ceto aristocratico. Le perplessità sollevate dalla constatata esistenza di una situazione che appariva fluida e indeterminata hanno consigliato il ricorso a elementi certi da utilizzare come discriminanti: per le signorie feudali dislocate ai confini del territorio, accanto ai patti di sottomissione si è tenuto conto della presenza di una specifica citazione nel diploma di Enrico VI del 1186; per le signorie interne, di più antica aggregazione alla città, si è tentato di

¹²Un'esemplificazione degli interventi sollecitati dalle esigenze amministrative del momento fa riferimento alla costruzione di mura e di edifici pubblici, alle operazioni di rilevamento del focatico, all'organizzazione degli spazi urbani e del territorio.

accertare l'esistenza, agli inizi del secolo XIII, di attributi di sicura qualificazione sociale, quali la presenza nel ceto dirigente cittadino e la titolarità di patrimoni fondiari non riferita a formali atti di acquisizione.

Sul fronte delle ricerche collegate al fenomeno della mobilità si è successivamente aperto un altro campo di indagine, quello focalizzato sulle *famiglie* al seguito dei magistrati forestieri, argomento riservato all'apporto di alcuni ricercatori¹³. Per Perugia, il contributo può avvalersi delle tante informazioni sulle curie del podestà e del capitano raccolte in coincidenza con l'accentuarsi dell'interesse per gli archivi giudiziari: il ricco materiale pervenuto risulta infatti variamente esplorato sia per lavori di matrice istituzionale¹⁴ che per indagini estese all'ampio contesto delle implicazioni politiche e sociali¹⁵; sarà inoltre possibile attingere alla specifica banca dati che consegue al progetto di elaborazione informatizzata della schedatura analitica dei libri degli antichi tribunali perugini. Oltre agli aspetti di più immediata rilevazione quali consistenza, identità e specializzazione, lo studio sulle *famiglie* verrà esteso alle modalità di reclutamento e di sostituzione, al grado di responsabilità nel giudizio di sindacato, alla definizione delle qualifiche interne con particolare riferimento alle figure del vicario e del *socius miles*.

Come è stato già rilevato, la panoramica finora esposta delinea lo stato delle ricerche svolte e ancora in atto sul personale itinerante attivo nel contesto perugino di età comunale, in periodi nei quali la rete di relazioni del comune con lo Stato della Chiesa è di natura essenzialmente diplomatica.

Avendo contribuito ad alcune delle iniziative enunciate, devo ancora una volta constatare come la ricerca, per quanto puntuale, sia sempre suscettibile di ulteriori apporti: la necessità di riscontri e di integrazioni consegue

¹³ Per un primo approccio riguardante la composizione delle *famiglie* si rinvia alle sintesi presentate da Massimo Vallerani e da Clara Cutini rispettivamente per i comuni di Bologna e di Perugia (cfr. M. GAZZINI, *Podestà e ufficiali* cit., pp. 225 e 231).

¹⁴ Una descrizione approfondita della documentazione conservata per il XIII secolo è fornita da M. VALLERANI, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Umbria, nelle Marche e nel Lazio del basso medioevo*, in "Ricerche storiche", XIX (1989), 2, pp. 412-415; in tema istituzionale, si vedano per tale periodo gli studi di C. CUTINI, *Giudici e giustizia a Perugia nel secolo XIII*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", LXXXIII (1986), pp. 67-110 e di M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1991 (Appendice al Bollettino, 14).

¹⁵ Tra la vasta bibliografia esistente in materia, si vedano in particolare i lavori di A. BARTOLI LANGELI-M. P. CORBUCCI, *I «libri dei banditi» del comune di Perugia (1246-1262)*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", LXXV (1978), pp. 123-141; J. P. GRUNDMAN, *The «Popolo»* cit., J. C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie* cit.

in primo luogo al graduale approfondimento della conoscenza dei singoli contesti, ma deve altresì tener conto dell'emergere di altri dati documentari e di nuove interpretazioni, anche se di matrice diversa. In materia di fonti, un esempio recente è derivato dall'esperienza di schedatura sistematica delle carte del giudice di giustizia, lavoro che già ripropone una lettura più aggiornata delle dimensioni del fenomeno e della relativa dinamica. Analogamente, non si potrà prescindere dagli esiti storiografici conseguiti in tempi recenti sul piano della contestualizzazione delle forme di governo comunale: obbligata è la citazione di Enrico Artifoni che, muovendo dal lavoro di John Grundman, è pervenuto alla individuazione di un processo di "fusione" tra arti e popolo che sembra specifico della situazione perugina¹⁶.

Spostando l'attenzione sulla diversa realtà politica che consegue al nuovo assetto degli ordinamenti in età moderna, si segnala l'esistenza di due iniziative in corso promosse rispettivamente da Giorgio Chittolini per il secolo XV e da Elena Fasano Guarini per i periodi successivi: entrambe le ricerche sono finalizzate a uno studio sistematico sui giudici itineranti dell'Italia centro-settentrionale, un personale che, *mutatis mutandis*, risulta ora titolare soltanto di funzioni giudiziarie e amministrative. In considerazione della maggiore complessità di apparati e procedure, le indagini muovono dai consueti temi dell'organizzazione dei tribunali e della provenienza dei magistrati, ma riguardano soprattutto aspetti in parte nuovi, come i rituali, l'iconografia della giustizia, le pratiche di assistenza ai condannati a morte.

In occasione del convegno *Grandi tribunali e Rote provinciali nel tramonto degli antichi regimi*, promosso da Mario Sbriccoli alla fine degli anni ottanta, venivano presentati i primi risultati delle indagini prosopografiche insieme a contributi di natura politico-istituzionale¹⁷. Nel sistema rotale l'elemento della professionalità del giudice risulta un requisito essenziale fondato sul

¹⁶E. ARTIFONI, *Corporazioni e società di «popolo»: un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in *Itinerarium. Università corporazioni e mutualismo ottocentesco: fonti e percorsi storici*. Atti del Convegno di studi (Gubbio, 12-14 gennaio 1990), a cura di E. Menestò e G. Pellegrini, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1994 (Quaderni del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Umbria», 35), pp. 17-40.

¹⁷Gli atti del convegno sono stati pubblicati con il titolo *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI - ANTONELLA BETTONI, Milano 1993 (Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, 4). Gli esiti dell'indagine prosopografica sono illustrati nell'importante saggio di E. FASANO GUARINI, *Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linee di una ricerca collettiva*, pp. 389-420; per il contributo relativo a Perugia cfr. C. CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia*, pp. 297-339; vedi inoltre EAD., *L'amministrazione della giustizia nella provincia di Perugia e dell'Umbria: istituzioni e documentazione processuale*, in "Archivi per la storia", IV, 1-2 (1991), pp. 31-55.

possesto della qualifica di dottore *inuris utriusque* e di un'esperienza già maturata nel settore legale. L'analisi di una delle principali fonti della ricerca, vale a dire i *curricula* presentati dagli aspiranti uditori tra XVI e XVIII secolo, ha messo in evidenza analogie e diversità relativamente alle aree di reclutamento e al ruolo svolto dalle singole Rote nell'ambito del processo di trasformazione degli Stati.

Sul piano della storia sociale l'acquisizione di dati di tipo prosopografico può aiutare a cogliere e ad affrontare aspetti altrimenti di difficile rilevazione: dagli elenchi di giudici e dai *curricula* emergono infatti le componenti dell'ambiente di formazione e il processo di ascesa della categoria, nonché la contrapposizione che per motivi professionali si determina tra giudici cittadini e giudici forestieri; in un raggio d'azione che appare sempre più limitato al singolo Stato, è altresì possibile ricostruire il cosiddetto «giro d'uffici» e l'articolazione delle strategie familiari, come pure la rete di protezioni, di raccomandazioni e di legami che rendeva attuabili le strategie stesse. Per quanto riguarda la situazione di Perugia, le indagini tuttora in corso confermano come la possibilità di approfondimenti sistematici in materia trovi un forte ostacolo nella scarsità delle fonti relative al tribunale della Rota locale¹⁸.

¹⁸Per una descrizione delle fonti archivistiche giudiziarie pervenute cfr. C. CUTINI, *Il tribunale della Rota* cit., pp. 300-306.

L'Atlantico peso del Publico».

Patriziato, politica e amministrazione a Perugia tra Cinque e Settecento

di *Erminia Irace*

«Eminentissimo principe. Tra i maggiori honori che più dal valore che dalla fortuna sono stati largamente partecipati agli Ill.mi signori Sensi, della cui Nobiltà, quanto d'ogn'altra, si pregia l'augusto nome del Grifo, è - per mio credere - l'attinenza con la Nobilissima Casa di Vostra Eminenza, assicurandosi che sotto l'ombra della di Lei protezione goderanno que' vantaggi che pregano ogni momento alla grandezza de' meriti. ... Di sicura e felice trascorsa de' secoli gloriarsi la famiglia del signor Ranieri, vedendosi arrolata fra le Case Nobili fin dall'anno 1333 e caricata dell'Atlantico peso del Publico regimento nel 1390»¹.

Con queste parole il padre oratoriano Ottavio Lancellotti, in un opuscolo mandato alle stampe nel 1663, salutava l'ingresso di Ranieri Sensi nel nobile collegio della Mercanzia di Perugia, l'istituzione che - insieme all'omologo collegio del Cambio - era riservata ai soli nobili e dunque costituiva, in città, l'asse portante del «sistema patrizio»². L'Eminenza «attinente» con i Sensi, menzionata nel passo, e a cui l'operetta veniva dedicata, era il cardinale Odoardo Vecchiarelli, vescovo di Rieti nonché esponente di una famiglia del locale patriziato³. L'«Atlantico peso del Publico reggimento» costituiva invece la formula utilizzata per illustrare l'antichità della condizione aristocratica della famiglia Sensi, la quale sarebbe stata da datare al XIV secolo. Per quanto Lancellotti si sforzasse di poggiare quest'ultima afferma-

¹ *Le tre stelle. Discorso d'Ottavio Lancellotti perugino dottor teologo e filosofo rettore giubilato nello Studio della Patria e sacerdote della congregazione dell'Oratorio in Perugia, nell'Ill.mo collegio della Mercanzia per l'ingresso dell'Ill.mo sig. Ranieri Sensi il 21 di dicembre 1662*, Perugia 1663, pp. 5 e 7.

² Cfr. C. MOZZARELLI, *Il sistema patrizio*, in *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo*, a cura di C. MOZZARELLI e P. SCHIERA, Trento 1978, pp. 55-62.

³ Cenni biografici in G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LXXXVIII, Venezia 1858, p. 249.

zione su una nutrita serie di rimandi documentari, essa corrispondeva soltanto in parte ai fatti, come spesso avviene di incontrare nelle narrazioni dell'identità individuale, familiare e cetuale. La famiglia Sensi disponeva sì di un passato trecentesco, ma rappresentato da operatori impegnati nel settore della mercatura, in specie nella commercializzazione della seta, e in quanto *mercatores* costoro avevano pure ricoperto le supreme cariche cittadine nell'ambito del governo «popolare» tardocomunale. La cooptazione a pieno titolo nel patriziato era avvenuta all'indomani dell'inserimento definitivo di Perugia entro lo Stato pontificio, nella seconda metà del Cinquecento, allorché alcuni esponenti del gruppo parentale si erano messi in luce nelle carriere ecclesiastiche, praticate sotto l'ombra tutelare dei governatori inviati da Roma⁴.

Lasciamo tuttavia a margine la questione dei riscontri effettuali. Nel passo si rinvencono due elementi, il primo di natura formale, il secondo relativo al contenuto. Innanzitutto, la richiesta di buoni auspici rivolta a un esponente del collegio cardinalizio viene espressa nell'ambito e secondo le forme caratteristiche della dedica paratestuale, che nelle pratiche librerie costituita tradizionalmente il luogo privilegiato dell'espressione dell'omaggio clientelare⁵. D'altro canto, la protezione di un *patronus* di condizione cardinalizia veniva raffigurata come l'esito naturale della qualità nobiliare della famiglia, la quale poggiava sulla consuetudine del gruppo con gli uffici cittadini. Il richiamo al legame di patronato rendeva pertanto esplicito l'oggetto vero e proprio della dedica, che consisteva nella celebrazione dello stretto nesso esistente tra il patriziato cittadino e il reggimento municipale. Il cardinale Vecchiarelli e «l'atlantico peso del Publico»; questi due ambiti nominati nel discorso possono condurre sulla via di interpretazioni molteplici, tra di loro intrecciate: lo Stato del sovrano pontefice e la città, se si vuole, o ancora la dimensione del governo spirituale e quella del reggimento temporale, ma pure la citazione dell'esistenza, e del peso, di relazioni infor-

⁴ Solamente a quel punto, pertanto *a posteriori*, la famiglia si era costruita un passato «magnatizio», appropriandosi dei «domini Sensi» menzionati nel *Libro rosso* promulgato nel 1333, la lista di proscrizione delle casate nobiliari perugine, in età moderna percepita come il più antico repertorio genealogico del patriziato cittadino. Il lungo percorso sociale dei Sensi è ben ricostruibile sulla scorta degli appunti stesi, nel 1670, dal notaio Sinibaldo Tassi, specialista nella redazione di «prove di nobiltà» destinate agli Ordini cavallereschi: Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, ms. 1449, cc. 361r-366v. Ma in generale, sui meccanismi preposti al ragionamento e alle narrazioni della genealogia cfr. R. BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, Bologna 1995.

⁵ G. GENETTE, *Soglie. I dintorni del testo*, tr. it. Torino 1989, pp. 115-119.

mali giustapposte e non collidenti con le relazioni formalizzate nelle istituzioni e nella società nobiliare tanto della città-periferia quanto di Roma-centro⁶. Questi rimandi interpretativi, tutti in ogni caso legittimi, qualunque di esso si voglia preferire, sono le dimensioni con le quali ci si trova a fare i conti nel considerare il ruolo, e in definitiva il significato, dei patriziati cittadini nello Stato ecclesiastico di età moderna. Il caso di Perugia che qui assumo è in questo senso assolutamente esemplare.

Passata sotto il controllo effettivo di Roma nel 1540, dopo una stagione «diarchica» durata più di un secolo, Perugia accanto al lealismo offrì tre doti allo Stato: fu un notevole serbatoio di militari, assieme alla Romagna, fino almeno alla metà del Seicento; mise a disposizione un'università che servì a formare personale amministrativo; mise a sua volta in circolazione di quadri amministrativi⁷. Come controparte nel patto, il ceto eminente perugino avocò a sé le tradizionali pertinenze cittadine, ponendosi a continuazione, sia pure entro ambiti più ristretti, della strategia che già aveva connotato il comune tardomedievale. Innanzitutto la città mantenne il controllo immediato del proprio contado; in secondo luogo seguì a disporre di notevoli spazi all'interno della politica fiscale e annonaria, che garantivano larghe esenzioni ai *cives* e mantenevano al ceto patriziale una parte nel controllo dell'esazione delle imposte⁸; infine al patriziato nella sua veste di rap-

⁶ Adoperando «periferia» e «centro» non per rimandare a due fronti contrapposti, ma come luoghi aperti alla creazione di relazioni trasversali che assieme divengono utili per ritrarre la realtà dello «stato moderno» in Italia: cfr. E. FASANO GUARINI, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna* e G. CHITTOLINI, *Il «privato», il «pubblico», lo Stato*, entrambi in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna 1994, rispettivamente pp. 147-176 e 553-589; su cui si veda anche la discussione di G. PETRALIA, «Stato» e «moderno» in Italia e nel Rinascimento, «Storica», 8 (1997), in particolare pp. 14-17.

⁷ E. IRACE, *La nobiltà bifronte. Identità e coscienza nobiliare a Perugia tra XVI e XVII secolo*, Milano 1995. La «diarchia» è stata analizzata in riferimento a Perugia da C. BLACK, *The Baglioni as Tyrants of Perugia, 1488-1540*, «The English Historical Review», LXXXV (1970), pp. 245-281; cfr. P. P. PARTNER, *The Papal State under Martin V*, London 1958. Sul tema delle relazioni di patronage poste in essere dalla carriera militare cfr. A. CORVISIER, *Clientèles et fidélités dans l'armée française au XVIIe et XVIIIe siècle*, in *Hommage à Roland Mousnier. Clientèles et fidélités en Europe à l'époque moderne*, Paris 1981, pp. 213-236; sull'organizzazione degli eserciti pontifici della prima età moderna si veda G. BRUNELLI, *Poteri e privilegi. L'istituzione degli ordinamenti delle milizie nello Stato pontificio tra Cinque e Seicento*, in *Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, a cura di L. PEZZOLO, «Cheiron», 23 (1995), pp. 105-129.

⁸ R. CHIACHELLA, *Economia e amministrazione a Perugia nel Seicento*, Reggio Calabria 1974; sulla centralità del controllo dell'annona da parte del ceto eminente locale ancora nella tarda età moderna cfr. M. TOSTI, *Città e campagna e il problema del pane. La politica annonaria di Perugia*

presentante dell'intera collettività cittadina era conferita la capacità di auto-determinazione in materia di giudizio sociale. Si tratta di tre caratteristiche condivise con gli altri patriziati, non soltanto pontifici⁹. Più controversa una quarta aspirazione: l'egemonia sugli altri territori umbri, che è stata asserita come dato di fatto da A. Caracciolo¹⁰, ma che ad andare a guardare fu più il frutto di mediazioni operate volta per volta le quali finivano anche per accrescere il ruolo politico dei rappresentanti pontifici, che la conquista di uno *status* indiscusso¹¹.

Quella posta in opera dai patriziati cittadini italiani di età moderna fu una strategia volta alla conservazione di regole proprie e autodeterminate, che diveniva poi concreto operato politico nella gestione del pubblico. Anzi, nell'atlantico peso del Pubblico», giacché i patriziati che, ovunque, ribadivano con costanza il proprio ruolo di unici rappresentanti delle rispettive collettività cittadine (i patriziati erano le città), di fatto, una volta impostato il meccanismo, finirono non di rado per concentrarsi su alcuni aspetti piuttosto che su altri. A Perugia, dove lungo la seconda metà del Seicento possono cogliersi segnali di una sorta di stanchezza nei confronti del funzionamento del «pubblico», visibili ad esempio nel funzionamento assembleare dei due collegi nobili del Cambio e della Mercanzia¹², e dove il cosiddetto «ritorno

nel Settecento, in R. CHIACCHELLA, M. TOSTI, *Terra, proprietà e politica annonaria nel Perugino tra Sei e Settecento*, Rimini 1984, pp. 143-223. Ma si tenga presente, d'altra parte, il progressivo coinvolgimento dei patriziati «periferici» in operazioni finanziarie quali gli investimenti nei «luoghi di monte» romani, che viepiù stringevano i legami tra i sudditi provinciali e le sorti dello Stato. Ma su tutto il tema cfr. E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma nel Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia*, Milano 1985.

⁹ Della fortunata stagione storiografica intorno al tema dei patriziati italiani, iniziata sul finire degli anni '70, ricordo almeno B.G. ZENOBI, *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna 1976; ID., *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994; *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna*, a cura di M.A. VISCEGLIA, Roma-Bari 1992; infine il recente C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu. Il patriziato volterrano alla fine dell'età moderna*, Firenze 1996.

¹⁰ Di «graduale ascesa di Perugia nei territori umbri» parla Caracciolo in M. CARAVALLE, A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1987, p. 548 (e, per una visione d'insieme, pp. 548-556); ma cfr. sul tema R. VOLPI, *Le regioni intronabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna 1983.

¹¹ Sull'argomento sono da tenere presenti le riflessioni di A. GARDI, *Il cardinale legato come rettore provinciale. Enrico Caetani a Bologna*, «Società e storia», 8 (1985), pp. 1-36 e ID., *Lo stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994, in particolare pp. 195-239.

¹² Difficoltà circa il rispetto del numero legale dei giurati di collegio partecipanti all'assemblea della Mercanzia negli anni centrali del XVII secolo, causate in parte dalle nume-

alla terra» aveva reso la città oggetto e non soggetto di scambi economici, il coinvolgimento delle famiglie eminenti si indirizzò in direzione di sempre più forti legami con Roma¹³. Legami intessuti di percorsi di carriere e di investimenti finanziari, intrapresi da soggetti di estrazione cittadina che quasi sempre, in ultimo, ritornavano in patria (in alcuni casi da vescovi della città) avendo accresciuto i patrimoni e soprattutto le rendite di posizione dei rispettivi gruppi familiari¹⁴. Una strada, tra le molte possibili, per illuminare le caratteristiche di questo, come di altri patriziati pontifici, può consistere appunto nel descriverne il personale contribuito agli apparati amministrativi dello Stato. È una storia che, relativamente a Perugia e all'Umbria, risulta ancora tutta da scrivere e della quale mi accingo a proporre alcuni appunti.

Prendiamo ad esempio la tassonomia dei legati e governatori pontifici pubblicata da Christoph Weber¹⁵. I legati e i governatori delle città maggiori e dei centri minori costituivano l'ossatura dell'amministrazione dello stato in periferia lungo l'età moderna. Prendendo in considerazione i secoli XVI-XVIII, rinveniamo 35 soggetti provenienti dalla città di Perugia facenti parte di questa categoria del personale amministrativo itinerante. Si tratta di una cifra circoscritta come dato assoluto (che farebbe pensare a un «peso del Pubblico» che era «atlantico» in quanto insopportabile), ma che, confrontata con le altre provenienze provinciali, di fatto pone Perugia al secondo posto

rose estinzioni di famiglie patrizie, avvenute in quel periodo, e in altra parte dalla mancata partecipazione degli aventi diritto si riscontrano, per limitarsi ad un solo esempio in Perugia, Archivio storico del Nobile Collegio della Mercanzia, Adunanze, 4, cc. 117v-120r. Cfr. R. CHIACHELLA, *Economia* cit., pp. 119-120, che sottolinea d'altronde come, più che la gestione amministrativa quotidiana, l'attenzione dei due collegi fosse rivolta alle pratiche della solidarietà, in particolare alle opere assistenziali.

¹³ L'analisi delle relazioni tra Perugia e Roma, con particolare riferimento alle reti di *patronage*, sulla linea degli studi inaugurata da W. Reinhard, in I. STADER, *Herrschaft durch Verflechtung. Perugia unter Paul V. (1605-1621). Studien zur frühneuzeitlichen Mikropolitik im Kirchenstaat*, Frankfurt am Main 1997.

¹⁴ All'interno della più generale situazione pontificia esaminata da P. PARTNER, *The Pope's Men. The Papal Civil Service in the Renaissance*, Oxford 1990, in particolare pp. 150-182; R. AGO, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Roma-Bari 1990; M. PELLEGRINI, *Corte di Roma e aristocrazie italiane in età moderna. Per una lettura storico-sociale della curia romana*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXX (1994), pp. 543-602. Due esempi di analisi di percorsi familiari svolti per una parte decisiva all'interno del «gran teatro» romano, percorsi certo condotti a livelli ben più alti di quelli qui indagati, si vedano: A. MENNITI IPPOLITO, *Fortuna e sfortuna di una famiglia veneziana nel Seicento. Gli Ottoboni al tempo dell'aggregazione al patriziato*, Venezia 1996 e I. FOSI, *All'ombra dei Barberini. Fedeltà e servizio nella Roma barocca*, Roma 1997.

¹⁵ C. WEBER, *Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, Roma 1994, *passim* per i dati che seguono.

di un'ideale classifica dei sudditi dello Stato ecclesiastico. Escludendo infatti i romani, dopo gli irraggiungibili bolognesi (irraggiungibili per presenze e qualità degli incarichi: 97 personaggi), troviamo appunto i 35 perugini; cui seguono 25 maceratesi e, a scendere, 23 di Spoleto, 21 di Gubbio, 19 di Orvieto, 13 di Terni e solo 10 di Ancona. In altri termini, anche questo semplice dato numerico pone in luce l'esistenza di una precisa gerarchia di città interna ai domini dello stato; una gerarchia e un ruolo delle città che costituiscono la trama ineludibile dell'ossatura amministrativa dello stato della Chiesa. Già a livello di prima impressione, pare confermata la tesi di Zenobi, secondo il quale i caratteri «statuali» nei domini ecclesiastici sarebbero stati da rintracciare nelle periferie, non a Roma, che costituiva una capitale anomala¹⁶. Ma quali furono le destinazioni dei legati e governatori perugini? Nella grande maggioranza dei casi le destinazioni privilegiate appaiono essere particolari territori dell'Umbria (Orvieto, Rieti, e, sullo scorcio del Cinquecento, Norcia¹⁷), Viterbo, la Romagna e soprattutto la Marca (Iesi, Ancona, Fabriano: dei 35, dodici ottengono incarichi nella Marca, magari con più mandati in successione).

L'estrazione sociale di questi amministratori risulta notevolmente rigida, giacché tra le loro fila si rinvencono in prevalenza esponenti delle grandi famiglie del ceto nobiliare cittadino, quello cioè di ascendenza comunale (Baglioni, Baldeschi, Della Corgna e consimili). Con due eccezioni, tuttavia, rappresentate dai casi di Giovan Antonio Frigeri e di Giovanbattista Ciccì. Il primo proveniva da un gruppo parentale in piena ascesa in epoca seicentesca¹⁸; tra 1679 e 1691 egli fu incaricato, in successione, del governo di Cesena, Rieti, la Sabina, Norcia, Montalto, Orvieto, Ascoli e di nuovo Norcia. Quanto a Ciccì, apparteneva a una famiglia che aveva costruito le proprie fortune seicentesche sugli appalti della Tesoreria provinciale¹⁹, e nel 1700 culminò la propria carriera di amministratore come governatore di Avignone, vale a dire la destinazione maggiore per onore e per utile tra i governi compresi nelle terre della Chiesa²⁰.

¹⁶ È la tesi dell'ultimo studio di B.G. ZENOBI, *Le «ben regolate città»* cit.

¹⁷ Sul governo di Norcia cfr. ora C. COMINO, *La Prefettura della Montagna di Norcia: una magistratura per il controllo territoriale nello Stato della Chiesa (1569-1630)* «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», XCIII (1996), pp. 71-201.

¹⁸ R. CHIACCHELLA, *Ricchezza, nobiltà e potere in una provincia pontificia. La «Misura generale del Territorio perugino» del 1727*, Napoli 1996, pp. 183 n. 391, 202, 206.

¹⁹ R. CHIACCHELLA, *Economia* cit., pp. 92-95.

²⁰ È con la fine del XVII secolo e il termine delle cosiddette pratiche nepotistiche che Avignone, in precedenza attribuita al governo dei cardinali nipoti, rientrò «nell'orbita dell'amministrazione statale»: C. WEBER, *Legati* cit., p. 48.

La gerarchia di queste destinazioni d'ufficio itineranti riproduceva e contribuiva a rafforzare la gerarchia esistente all'interno del patriziato perugino, gratificando le «maggiori» famiglie che si erano messe in luce all'epoca della diarchia comunale-pontificia del secolo XV e del primo Cinquecento (che è poi la stessa situazione rinvenuta da Zenobi nel caso delle terre marchigiane) o che avevano costruito i propri avanzamenti sociali sotto l'ala protettrice dei rappresentanti del pontefice in città.

Guardando non le partenze dalla città, bensì gli arrivi in essa, per comprendere altri elementi occorre far riferimento agli amministratori spirituali e temporali che vennero via via inviati a Perugia: i vescovi da un lato, i legati e poi i governatori dall'altro, per quanto le cariche di fatto risultassero spesso intercambiabili, secondo modalità che P. Prodi ha definito «una specie di percorso misto»²¹. Il primo elemento da rilevare, che è pure forse il più importante, è che Perugia non disponeva di un oratore residente a Roma, sebbene non mancasse di agenti incaricati di rappresentarne gli interessi. Una parte almeno delle relazioni e delle protezioni personali e clientelari appaiono pertanto costituirsi in provincia, articolandosi attraverso i rapporti allacciati dagli esponenti della città con i propri rettori e anche con i membri delle dinastie curiali che compivano i propri studi universitari a Perugia per poi magari ritornarvi da amministratori. Mi limito a far cenno ad un solo esempio, quello di Orazio Acquaviva, che negli anni ottanta del XVI secolo fu allievo di Baldassarre Ansidei nel Ginnasio di Perugia; una volta divenuto cardinale, chiamò l'Ansidei a Roma, presentandolo a Paolo V, dal quale Ansidei ottenne l'incarico di custode della Biblioteca Vaticana, nel 1606²².

Appare fondamentale, a questo punto, avviare uno studio analitico del personale laico ed ecclesiastico inviato a governare la città umbra e, più in specifico, dei rapporti allacciati dal medesimo personale con l'università perugina²³. Il vicelegato nel 1548 Giovan Angelo Medici divenne in seguito

²¹ P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982, p. 219. Un'analisi quantitativa e delle provenienze dei vescovi e dei legati inviati a Perugia in R. CHIACHELLA, *Città, chiesa locale e stato ecclesiastico*, in *Una città e la sua cattedrale: il Duomo di Perugia*, atti del convegno a cura di M.L. CIANINI PIEROTTI, Perugia 1992, pp. 395-406.

²² La vicenda è raccontata nella voce dedicata a Ansidei per cura di J. BIGNAMI, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 3, Roma 1961, pp. 419-420. Ma cfr. I. STADER, *Herrschaft* cit., pp. 209-284.

²³ A proposito della quale rimando a G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, I, Firenze 1974, che tuttavia andrebbe integrato alla luce delle recenti sensibilità storiografiche. Per i

cardinale e fu elevato al soglio pontificio come Pio IV nel 1559; nel 1549 fu vicelegato Antonio Trivulzio, poi cardinale; nel 1559 entrò in città il governatore Giovan Battista Castagna (già studente dell'ateneo perugino), che sarebbe stato papa per soli dodici giorni con il nome di Urbano VII nel 1590. Ancora, trascogliendo alcuni casi: Ladislao D'Aquino (studente a Perugia, governatore nel 1611, poi cardinale e - questa volta sì - espressamente nominato «cardinale protettore» della città); nel 1630 giunse come cardinale legato Antonio Barberini, nipote di Urbano VIII. E si potrebbe continuare: la produzione genealogica costituisce un'ottima fonte per intravedere le forme di patronage di cui godevano le famiglie dei patriziati cittadini. Aggiungo inoltre che in casi, da precisare di particolari e tuttavia frequenti, la destinazione precedente o successiva a Perugia di questi ufficiali era Macerata: il *turn over* degli amministratori sembra costituire un'altra testimonianza dello stretto nesso che saldava tra loro il governo dell'Umbria e della Marca, con l'effetto di creare o consolidare l'esistenza di una sorta di macroprovincia entro la distrettuazione dello stato.

Il tema delle relazioni allacciate con personaggi che sarebbero diventati, se non lo erano già in precedenza, di rilievo nella curia conduce a prendere in considerazione il punto di arrivo delle aspirazioni di tutti i patriziati cittadini: l'inserimento a Roma. Le forme assunte da tale inserimento furono tutto sommato limitate per quantità e soprattutto qualità. In particolare, circoscritto fu l'accesso degli esponenti perugini agli uffici venali, che risulta risolversi per lo più nel protonotariato apostolico e nell'incarico di chierico di camera²⁴. Per converso, cospicuo appare il ricorso alla pratica finanziaria delle «societates officiorum». Questa situazione sembra alludere a una limitatezza della base patrimoniale della nobiltà cittadina, la quale non fu in grado o non volle investire nei maggiori uffici venali. D'altro canto, lo svantaggio di partenza contribuisce a spiegare la preferenza accordata dai mem-

nomi elencati di seguito, rimando alla lista dei legati e governatori di Perugia edita da C. WEBER, *Legati* cit., pp. 326-335, mentre l'elenco dei vescovi tra l'inizio del XVI e la fine del XVIII secolo è fornito da R. CHIACHELLA, *Città* cit., p. 402 n. 58. In riferimento ai cardinali di età barocca è da vedere M.A. VISCEGLIA, *La Giusta Statera de' Porporati. Sulla composizione e rappresentazione del Sacro Collegio nella prima metà del Seicento*, «Roma moderna e contemporanea», 4 (1996), pp. 167-212.

²⁴ Sul tema della venalità degli uffici cfr. F. PIOLA CASELLI, *Aspetti del debito pubblico nello Stato pontificio: gli uffici vacabili*, «Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli studi di Perugia», n.s. XI (1970-72), pp. 99-170 e la recente messa a punto di S. LEVATI, *La venalità delle cariche nello Stato pontificio tra XVI e XVII secolo*, «Ricerche storiche», XXVI, 2 (1996), pp. 525-543.

bri del patriziato perugino alle carriere itineranti. Investire in questi incarichi - soprattutto nei governatorati e, a un livello superiore, nelle nunziature - consentì in taluni casi di accedere in curia disponendo di un curriculum e potendo perciò sperare in una qualifica più elevata che se tutto il percorso fosse stato compiuto all'interno dell'organizzazione curiale²⁵.

Tra i pontificati di Alessandro VI e di Pio VII furono otto i cardinali di origine perugina. Un numero circoscritto, se si vuole, che consente la loro completa elencazione. Si trattò dunque di Francesco Armellini Medici, Fulvio della Corgna, Benedetto Monaldi Baldeschi, Federico Baldeschi Colonna, Giacomo Oddi, Nicolò Oddi, Marco Antonio Ansidei e Francesco Cesarei Leoni. Vale a dire: due cardinali in riferimento al XVI secolo, due nel XVII, tre nel XVIII, infine l'ultimo (Cesarei Leoni) nominato all'inizio del XIX secolo.

Il più importante degli otto, per i ruoli che ricoprì in Curia e per la spettacolarità della sua ascesa, fu senz'altro il primo. Francesco Armellini (1470-1528) nacque da una famiglia di operatori nel settore mercantile e finanziario²⁶: il padre e lo zio materno ebbero in concessione l'appalto dell'imposta sul sale a Roma e nella Marca. Francesco studiò diritto a Roma, ove si impegnò in una crescente serie di speculazioni finanziarie condotte dai banchieri fiorentini, i profitti delle quali servirono a procurargli incarichi curiali di rilievo via via maggiore. Divenuto cardinale nel 1517, sotto Leone X, che lo adottò consentendogli l'uso del cognome Medici (pare che Armellini pagasse il tutto 40 mila ducati), sostituì, con pieni poteri, il cardinal Riario, allora camerlengo, per infine divenire ricoprire formalmente il camerlengato a partire dal 1521. Esponente di primo piano della fazione medicea, pertanto fedele anche di Clemente VII, detentore di un rilevante patrimonio personale, grande finanziatore della politica pontificia (si dovette a lui l'idea della creazione del cavalierato di S. Pietro legato allo sfruttamento dell'allume della Tolfa), fornito di una *famiglia* di 130 persone, riuscì ad essere un uomo dello Stato, ad esempio esercitando potenti pressioni volte a reprimere le autonomie signorili in Umbria e nella Marca. Sotto un segno diverso si svolse invece la carriera di Fulvio della Corgna (1517-1583), discendente da un ceppo di antica nobiltà e impegnato sia sul versante delle attività curiali sia su quello del governo spirituale. Della Corgna era nipote per via materna del pontefice Giulio III, cui Fulvio e il fratello Ascanio dovettero pressoché integralmente le proprie fortunate carriere di ecclesiastico

²⁵ R. AGO, *Carriere e clientele* cit., pp. 123-137.

²⁶ Cfr. la voce curata da G. DE CARO nel *Dizionario Biografico* cit., 4 (1962), pp. 324-327.

il primo, di militare il secondo²⁷. Il debutto di Fulvio avvenne al governo della diocesi di Perugia, nell'anno 1550 che vide l'elezione al pontificato dello zio. Inizialmente legato in curia al partito filofrancese, solo nel 1551 Fulvio passò tra le fila del partito spagnolo, il che gli aprì la strada alla nomina cardinalizia, appunto arrivata in quell'anno. Da cardinale, fu un esempio perfetto di «percorso misto», venendogli affidati incarichi nel temporale (legato di Ascoli) e nello spirituale (amministratore apostolico della diocesi di Spoleto). Ma fu al governo spirituale che tornò a dedicarsi completamente allorché le fortune familiari in curia declinarono bruscamente, a motivo dell'elezione di papa Carafa. Della Corgna tornò così a Perugia, riprendendo le mansioni di vescovo e seguendo con cura particolare l'applicazione locale dei decreti tridentini: la fondazione del seminario (1564), lo sviluppo del collegio gesuitico.

Gli altri sei cardinali arrivarono alla porpora al termine di un percorso che la definizione degli apparati pontifici aveva ormai standardizzato e che contemplava tanto esperienze di governo locale quanto mansioni negli uffici di curia²⁸. Talvolta si trattò di «periodi formativi» assai brevi, come nel caso di Benedetto Monaldi Baldeschi (1588-1644): uditore nella Rota romana, di seguito breve rodaggio al seguito del cardinale Antonio Barberini impegnato nelle trattative diplomatiche della seconda guerra del Monferrato, infine promosso al cardinalato nel 1633. O, al contrario, si riscontrano itinerari lunghi e travagliati; è il caso di Federico Baldeschi (1625-1691, parente del precedente), il quale cominciò passando per il referendariato *utriusque Signaturae*, poi fu nominato governatore di Faenza, della Sabina, di Fabriano, indi nunzio in Svizzera, in seguito tornò a Roma a lavorare nella congregazione dei vescovi e regolari, nella Propaganda Fide e solamente nel 1673, auspice il suo *patronus*, Giulio Cesare Sciarra Colonna, che lo adottò, approdò alla sospirata porpora. Iniziarono da referendari e transitarono per le nunziature pure i due Oddi, Giacomo (1679-1770) e Nicolò (1715-1767), zio e nipote, il primo divenuto cardinale nel 1743, il secondo nel 1766. Viceversa, percorse-

²⁷ Su entrambi si veda *Dizionario Biografico* cit., 36 (1988), pp. 761-767 e 769-772, a cura di I. POLVERINI FOSI. Cfr. N. PELLEGRINO, *Nascita di una «burocrazia»: il cardinale nella trattativa del XVI secolo*, in *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, a cura di C. MOZZARELLI, Roma 1988, pp. 631-677; G. FRAGNITO, *Le corti cardinalizie nella Roma del Cinquecento*, Rivista Storica Italiana, CVI (1994), pp. 5-41.

²⁸ Sui personaggi che seguono cfr. M. MORONI, *Dizionario di erudizione* cit., II (1840), pp. 160-161; IV (1840), p. 61; XI (1841), pp. 121-122; XLVIII (1848), pp. 258-260; *Dizionario Biografico* cit., 5, pp. 456-457, a cura di A. MEROLA. Dopo la nomina cardinalizia, due di costoro (Benedetto Baldeschi e Marco Antonio Ansidei) furono anche vescovi di Perugia.

ro unicamente la via degli incarichi nelle Congregazioni romane Marco Antonio Ansidei (...-1730), cardinale nel 1726 e Francesco Cesarei Leoni (1756-1830), che conquistò il cappello nel 1817.

La rota romana (che riservava un posto agli uditori perugini nel XVIII secolo, mentre in precedenza questi dovevano concorrere assieme ai toscani); il refendariato delle due segnature; i legami personali e familiari con famiglie di tradizione curiale: la presenza di Perugia al vertice della gerarchia ecclesiastica non costituisce un «partito nazionale», una componente compatta, ma al contrario l'esito di contatti più spesso non formalizzati e costruiti quasi individualmente attraverso la paziente trama del tempo. E gli otto cardinali rappresentano la pattuglia di testa dei, in totale, nove referendari e 14 uditori della rota romana nati in età moderna nel capoluogo dell'Umbria²⁹. Uditori, referendari, e infine cardinali i quali provenivano tutti (e gli uditori a partire dall'inizio del XVII secolo) dalle maggiori stirpi del patriziato cittadino, in particolare da quei gruppi parentali (ad esempio i Baldeschi) che per tradizione plurisecolare avevano offerto personale ai circuiti amministrativi, soprattutto nella forma dei tecnici del diritto³⁰. Non a caso, i cardinali che avevano dietro le spalle famiglie approdate al rango patriziale soltanto nel corso dell'età moderna (i due Oddi, Ansidei e soprattutto Cesarei Leoni) ottennero la porpora a fine Seicento e in pieno Settecento, nel periodo in cui il reclutamento dei quadri curiali tese ad ampliare la rappresentanza dei suditi pontifici.

Torniamo a questo punto a Perugia. Intorno al 1680, in occasione della prova di nobiltà familiare, il conte Alessandro Eugeni, membro, seppur da poche generazioni, del patriziato cittadino, figlio e nipote di «dottori» e di avvocati concistoriali, dichiarava di godere dei seguenti proventi economici³¹: una serie di «poderi e possessioni» in più parti del territorio perugino,

²⁹ B. KATTERBACH, *Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad Clementem X et praelati Signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII*, Città del Vaticano 1961², pp. 60-345, *passim*; A. GNAVI, *Carriere e curia romana: l'uditorato di Rota (1472-1870)*, «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», 106, 1 (1994), pp. 161-202 (p. 174 per le provenienze «nazionali»).

³⁰ Si veda quanto rilevato per Bologna da A. GARDI, *Lo stato* cit., pp. 174-175. Cfr. M. VERGA, *Tribunali, giudici, istituzioni. Note in margine a un recente convegno*, «Quaderni Storici», 74 (1990), pp. 421-444.

³¹ Prova di nobiltà per l'Ordine dei cavalieri di S. Stefano redatta per il candidato Pompeo Eugeni, Perugia, Biblioteca Comunale «Augusta», ms. 1448, c. 231v. Sul ruolo dell'Ordine stefaniano come strumento di integrazione delle aristocrazie italiane cfr. F. ANGIOLINI, *I cavalieri e il principe. L'Ordine di Santo Stefano e la società toscana in età moderna*, Firenze 1996.

«divisi e separati», che rendevano annualmente 700 scudi; un «palazzo e habitatione situato vicino alla chiesa cattedrale» di Perugia; un palazzo a Roma, in piazza Navona, affittato per una somma annuale di 400 scudi; altri investimenti finanziari nella capitale. Di fatto, il totale non costituiva un patrimonio enorme, ma attestava della diversificazione degli investimenti e dei settori operativi posta in atto anche da un patriziato periferico come quello perugino. Un patriziato «mezzano», per così dire, allo stesso modo di certi curiali «mezzani» citati nel cinquecentesco *Discorso sopra la corte di Roma* del cardinale Commendone, curiali né grandi né infimi, e per ciò stesso destinati a conoscere più problemi di collocazione di tutti³².

Base patrimoniale terriera, investimenti nei luoghi di monte romani (dunque connessione delle proprie fortune con quelle della politica internazionale dei pontefici), strategie matrimoniali e «giochi di squadra»³³, carriere militari e coinvolgimento nelle differenti branche degli apparati amministrativi dello stato e della Chiesa: un siffatto «sistema patrizio» trovava i suoi punti di partenza e di arrivo nella città, il che a Perugia si traduceva nell'iscrizione nelle matricole dei collegi del Cambio e della Mercanzia e nell'esercizio delle massime magistrature cittadine, in particolare il priorato. Ma se l'ampiezza del meccanismo consentì una partecipazione non predefinita, patrimonio permettendo, in epoca cinquecentesca, età che in tutta Europa conobbe frequenti *exploits* sociali giacché robusta fu la richiesta del personale amministrativo e non del tutto rigidi risultavano i requisiti per l'accesso al ceto nobile, nel secolo successivo parecchie cose vennero a mutare. I *curricula* professionali si precisarono (anche all'interno delle gerarchie militari), i requisiti per l'accesso nei ceti patrizi tesero a sempre più restringersi (Perugia vi provvedette nel 1670). Nell'esempio perugino che stiamo osservando, tale nuova situazione fece emergere un assetto che esisteva in forme latenti già da tempo. Si venne a costituire un doppio circuito di uffici. Il primo, e maggiore, l'abbiamo visto: si creò una perfetta corrispondenza tra le massime conquiste professionali raggiungibili partendo da una situazione di periferia (dai governatorati all'uditorato nella rota romana, all'inserimento in curia, magari fino alla porpora) e la tradizione familiare nell'esercizio del «pubblico» in patria. Le famiglie che si alternarono al priorato dai collegi del Cambio e della Mercanzia o che, nelle stesse Arti, rico-

³² G.F. COMMENDONE, *Discorso sopra la corte di Roma*, a cura di C. MOZZARELLI, Roma 1996, in part. p. 47.

³³ R. AGO, *Giochi di squadra: uomini e donne nelle famiglie nobili del XVII secolo*, in *Signori, patrizi* cit., pp. 256-264.

privano l'ufficio di uditore e di console, e le stirpi che offrivano personale all'amministrazione dello Stato erano le stesse. Non si sarebbe più potuto creare il caso - tipicamente primocinquecentesco - di Francesco Armellini, *homo novus* e cardinale. Ma, a fianco di questo circuito, se ne era stabilizzato un secondo. Un ambito dalle dimensioni più circoscritte, limitato agli orizzonti locali, cui facevano capo altre vicende familiari che erano iniziate, anch'esse, dalla laurea *in utroque* conseguita presso l'università cittadina. A esaminare anzi, le provenienze sociali dei cittadini di Perugia laureati nei due diritti, si nota come, in termini assoluti, soltanto un ristretto numero di costoro provenissero dalle famiglie del maggior patriziato (un ristretto numero che in genere conosceva una brillante carriera); viceversa, la grande maggioranza era espressa da famiglie di semplice condizione «cittadina» o appartenenti al patriziato minore. Si trattò di individui che andarono a incrementare un «mercato» delle professioni assai spesso tutto interno alla città. Un percorso che, a partire dalla metà del Seicento (ossia parallelamente alla formalizzazione del patriziato) si strutturò secondo le seguenti tappe: la docenza universitaria, unita talora all'esercizio della professione forense e sempre alla conquista di precisi e particolari uffici del comune. Le cariche di giudice del comune e di giudice delle cinque Porte (i cinque rioni della città) erano magistrature che garantivano guadagni limitati, ma reputate «honorevoli», nonché necessarie a fini curriculari³⁴. Infine, non per tutti, era realizzabile l'approdo all'uditorato rotale a Macerata o nella stessa Perugia (che ammise un perugino dal 1674 e due a partire dal 1730)³⁵. Mi limito a una cifra: lungo il XVIII secolo si rinvencono 14 uditori perugini nella rota di Macerata: personaggi, certo, spesso provenienti dal grande patriziato, ma è soltanto presso queste rote provinciali che rinveniamo le presenze di famiglie come Mariotti, Bracceschi, Friggeri, Pucci Boncambi. Gruppi familiari in quei decenni esclusi dal godimento dei maggiori incarichi amministrativi itineranti o romani, ma che ugualmente disponevano di proprie qualificazioni professionali e di collocazioni «honorevoli» in città, giacché tutti erano adeguatamente rappresentati nel novero dei canonici della cattedrale cittadina, per limitarci ad un solo esempio³⁶. In paziente attesa di diventare

³⁴ C. CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993, p. 315.

³⁵ Cfr. i contributi di C. CUTINI, P. CARTECHINI, A.M. NAPOLIONI contenuti in *Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio*, «Archivi per la storia», IV, 1-2 (1991).

³⁶ L. PROIETTI PEDETTA, *Il ruolo dei canonici del Duomo di Perugia nel Settecento: nella Chiesa e nella società cittadina*, in *Una città e la sua cattedrale* cit.: p. 446 (dove sono elencate le presenze familiari).

anch'essi patrizi; o, in altri casi, allorché lo *status* nobiliare non costituì più il modello sociale dominante, di arricchire le fila e le aspirazioni dell'emergente «ceto delle professioni».

Per concludere, facciamo un passo indietro. Nell'esempio cittadino qui considerato, un momento di passaggio all'interno dell'antico regime pontificio appare essere costituito dai decenni centrali del Seicento, epoca per altri versi caratterizzata dalle difficoltà se non dalla crisi. In quest'epoca centrale del secolo, per la precisione nel 1648, il patrizio Cesare Crispolti celebrò in un libro intitolato *Perugia Augusta descritta* la storia e l'organizzazione del «sistema» cittadino riassumendolo nella formula di «governo misto» desunta dalla letteratura politica³⁷. Un governo misto di nobili e di popolo, giacché su dieci priori, tre provenivano dal patriziato (scelti tra gli iscritti ai collegi del Cambio e della Mercanzia), gli altri sette dal ceto «cittadino». Un sistema «misto» imperniato su di un patriziato «mezzano», la cui legittimità non si fermava alla soglia delle mura urbane, ma aveva via via irrobustito le proprie fondamenta attraverso le esperienze personali e familiari che seguitavano a svolgersi all'interno dei più ampi confini dello stato.

³⁷ Il testo di Crispolti fu edito a Perugia nel 1648; l'elogio del «governo misto» alle pp. 238-239.

Magistrature d'acque e dinamica dell'assetto territoriale nella Valle Umbra dal 1450 alla fine del XVI secolo

di Francesco Guarino

1. Premessa.

Nella vicenda istituzionale della bonifica della Valle Umbra c'è una data fondamentale, il 1748, che costituisce il punto discriminante del sistema amministrativo specificamente inerente all'organizzazione gestionale dell'assetto fluviale ed idrologico della Valle stessa.

In questo anno, infatti, in Foligno, ma con giurisdizione sui territori di parecchi comuni limitrofi, si costituisce una magistratura nuova, rispetto alle precedenti dello stesso tipo, perché assolutamente autonoma ed indipendente dai poteri comunitari locali e che risponde della correttezza del suo operato direttamente al potere pontificio centrale (Sacra congregazione delle acque) escludendo, per il settore di competenza, il governo e la giurisdizione del delegato apostolico provinciale *pro tempore*.¹

Tale magistratura nota come Nuova prefettura delle acque, a capo della quale è preposto, a sua volta, un delegato individuato nella persona del vescovo di Foligno, se da un lato sembra essere una istituzione imposta direttamente dal pontefice per porre un freno all'eccessivo prepotere nobiliare locale, dall'altro è il risultato di una condizione socio-amministrativa di antico regime non più sostenibile nella mutata temperie

¹ Si veda, in particolare, CONSORZIO IDRAULICO DEL FIUME TOPINO DI FOLIGNO, *Il fiume Topino e la bonifica idraulica del Piano fulginate attraverso i secoli. Notizie storiche raccolte da D. Angelo Messini con una memoria sui lavori compiuti dal Consorzio idraulico del fiume Topino dal 1842 al 1942 dall'ing. Felice Sabatini*, Foligno, 1942, pp. 67-89; F. GUARINO, *Acque fluviali e bonifica nella pianura di Foligno durante il XVIII secolo. Aspetti istituzionali, amministrativi, tecnici*. Presentazione di Alberto Grohmann, Foligno, 1985; *Consorzio idraulico del fiume Topino di Foligno, Archivi*, inventario, a cura di FRANCESCO GUARINO, Perugia, 1990; PAOLO BUONORA, *La Valle Umbra. Genesi e trasformazione di un sistema idraulico (secc. XVI-XIX)* Senigallia, 1994, pp. 145-172 e *passim*; E. VETTURINI, *Terre e acque in valle Umbra. Sroria idrografica della pianura*, Bastia Umbra, 1995, pp. 170-172

riguardante la distribuzione ed il controllo fiscale della proprietà fondiaria nelle zone della bonifica fluviale della Valle².

Stando così le cose, nell'intendimento di comprendere se un ufficio così moderno nella sua autonomia di gestione e così esclusivo nella specificità giurisdizionale avesse quantomeno dei precedenti storici, oggetto di questa indagine è, in primo luogo, il tentativo di una analisi anche comparativa tra magistrature e cariche previste negli statuti dei comuni della Valle, vigenti dal 1450 alla fine del secolo XVI, onde cercare di individuare l'esistenza, qualora fosse ravvisabile, di almeno alcuni di quei principi di necessità che indussero nel secolo XVIII il potere centrale dello Stato della Chiesa ad operare, per la quasi totalità dell'assetto fluviale di zona, un fondamentale mutamento nel sistema di governo del territorio.

Secondariamente lo scopo del presente studio è quello di tendere a verificare se nell'ambito idrogeologico della pianura umbra, relativamente alle porzioni di territorio amministrate dai rispettivi comuni nel periodo in questione, si fossero istituzionalizzate delle precise magistrature autonome giurisdizionalmente, stabili nella durata e con compiti di continuità amministrativa che fossero preposte al delicato settore della bonifica idraulica che tanta parte ha avuto nella storia e nella dinamica della sistemazione pedologica della Pianura stessa.

2. *L'ambito geografico ed il complesso fluviale.*

Va subito puntualizzato come, parlando di magistrature d'acque, ci si riferisca specificamente a quelle istituzioni preposte esclusivamente al recupero delle terre impaludate ed alla manutenzione della conseguente bonifica con cura prevalente degli assetti fluviali ed idro-geologici, in genere, ai fini dello sfruttamento agricolo escludendo cariche come quelle riguardanti l'amministrazione ed il controllo degli usi delle acque interne delle città come i mulini e le arcature per l'utilizzo dell'energia idraulica, i ponti, le imbarcazioni, la pesca, l'uso irriguo ortivo e domestico e quant'altro.

² F. GUARINO, *Acque fluviali*, ...cit. pp. 86-88; F. BETTONI, *La visita di Pietro Ostini ai fiumi e ai torrenti della pianura di Foligno*, in «Bollettino storico della città di Foligno», IX, 1985, pp. 215-255; F. GUARINO, *La documentazione catastale (secc. XVIII-XIX) conservata negli archivi del Consorzio idraulico del fiume Topino di Foligno*, in «Archivi per la Storia», a. VIII, 1-2, gennaio- dicembre 1995, pp. 325-348.

Pertanto si impone di necessità una sia pur breve descrizione dell'ambito geografico e del bacino vallivo in cui si articola il complesso fluviale la cui dinamica è oggetto del controllo da parte delle istituzioni amministrative dei singoli insediamenti urbani della pianura, nonché una descrizione delle suddivisioni territoriali su cui le stesse istituzioni esercitano la giurisdizione³.

Con l'aiuto della cartina esemplificativa allegata (TAB. 1) che schematizza lo stato della Valle Umbra nel periodo trattato, escludendo la grande molteplicità di affluenti secondari, si può subito vedere come, in direzione sud ovest-nord est, esistano almeno due principali direttrici fluviali.

La prima è costituita dal complesso dei bacini Tessino, Marroggia, Tevereone, Timia, Topino, Chiagio fino all'immissione delle loro acque nel Tevere.

La seconda è costituita dal bacino del Topino che provenendo da est si immette nella direttrice sopraddetta tra Bevagna e Cannara.


Il controllo del regolare deflusso degli invasi che costituiscono tali due bacini idrici è demandato principalmente, nel periodo 1450-1600, alle istituzioni amministrative di nove comunità (Spoleto, Montefalco, Trevi, Foligno, Bevagna, Spello, Cannara, Assisi) che esercitano la loro libera giurisdizione su altrettante porzioni di territorio vallivo, con esclusione delle comunità di Spello e Cannara, che libere non sono in quanto soggette alla Signoria dei Baglioni che in quel periodo posseggono un vero e proprio Stato con larghe estensioni nella Valle Umbra⁴.

Delle suddette nove comunità tre sono situate in pianura (Foligno, Bevagna, Cannara), quindi particolarmente interessate alla problematica della bonifica idraulica se non altro per evidenti motivi di difesa dagli agenti

³ Per una descrizione analitica del complesso reticolo fluviale vallivo si veda F. GUARINO, *Acque fluviali ... cit.*, pp. 16-17; ID. *L'attività di Francesco Sforzini (1638-1711), architetto e ingegnere idrostatico pontificio, emergente dalle carte dell'archivio del Consorzio Idraulico del Fiume Topino di Foligno ed una inedita visita ai fiumi della Valle Spoletana* in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», LXXXVI, 1989, pp. 235-264.

⁴ Sullo 'Stato' dei Baglioni oltre al noto, fondamentale, studio di L. DE BAGLIONI, *Histoire de la Maison de Baglion. les Baglioni de Perouse, Poitiers* 1907, ristampato in *Editio Minor* nel 1909 A Parigi, ed al lavoro, assai più modesto, di BALEONEUS ASTUR, *I Baglioni*, Prato 1964, quantomeno interessante per la bibliografia, si vedano le voci BAGLIONI (*Braccio e Giampaolo*) nel DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI, curate da ROBERTO ABBONDANZA nonché le note di P. TEDESCHI, *Spello e i Baglioni*, nel catalogo della mostra di documenti dal titolo *In armario communis. Aspetti della storia di Spello attraverso le carte dei suoi archivi. 2 dicembre 1995-15 gennaio 1996*, Spello 1995, pp. 33-45. Note sui Baglioni (voce *Baglioni*, a cura di M. GRAZIA BISTONI COLANGELI) anche in *Carte che ridono. Immagini di vita politica, sociale ed economica nei documenti miniati e decorati dell'Archivio di Stato di Perugia. Secoli XIII-XVIII*, Foligno 1987, pp. 14-53.

naturali, e sei sono collinari e quindi con un interesse quasi esclusivamente diretto alla buona sistemazione dell'ambiente tramite il controllo del deflusso dei corsi per motivi di fondamentale natura economica.



TAB. 1. La valle Umbra e i suoi principali bacini idrici (sec. XVI-XIX).

3. Bonifica e istituzioni

Nella Valle Umbra la bonifica ed il recupero dei terreni impaludati si verificano essenzialmente in due periodi posti l'uno a partire dalla metà del secolo XV e l'altro a partire dalla metà del secolo successivo⁵.

⁵ CONSORZIO IDRAULICO DEL FIUME TOPINO DI FOLIGNO, *Il fiume Topino e la Bonifica idraulica del Piano folignate ...* cit. H. DESPLANQUES, *Campagne umbre. Contributo allo studio dei paesaggi rurali dell'Italia centrale*. Traduzione di A. Meelli. III. *La sistemazione della campagna*, Perugia 1972, pp. 457-469. L.V. PATELLA-F. RAMBOTTI, *Affinità fra gli attuali paesaggi agrari dell'Assisano e quelli del XV secolo in I paesaggi rurali europei. Atti del convegno internazionale indetto a Perugia dal 7 al 12 maggio 1973 dalla Conférence Européenne permanente pour l'étude du paysage rural*, Perugia 1975, pp. 409-423, in particolare le pp. 411-414. F. GUARINO, *Consorzio idraulico del Fiume Topino di Foligno, Archivi. Inventario ...* cit., pp. XV-XXII. F. BETTONI, *Il controllo pubblico sulle acque, dalle magistrature medievali ai consorzi moderni: il caso di Foligno in L'Umbria e le sue acque. Fiumi*

In questi due fondamentali momenti della storia della dinamica del territorio si eseguono da parte di alcuni comuni, con sforzi massicci e con grande impiego di energie, dei lavori di grande portata che in due rispettive soluzioni (1448-150 e 1549-66) conducono al quasi totale recupero dei terreni impaludati rendendoli adatti all'agricoltura (TAB.2).

In particolare Trevi (1448-1509), Foligno (1456-73), Spello (1507), Assisi (1466-79), per quanto concerne il primo periodo della grande bonifica del piano (TAB. 2), sono animati, seppure con iniziative spesso autonome, più raramente coordinate, da un intento comune teso al recupero di terreni da utilizzare per un migliore sfruttamento. Così come, per il secondo periodo, Trevi (1549-50) e Foligno (1561-66), risulterebbero avere, sempre autonomamente, gli stessi intendimenti.

Tuttavia sembra certo che tali due diversi momenti, a distanza di un secolo l'uno dall'altro, seppure diretti entrambi allo stesso fine e rispondendo ad altrettante necessarie tendenze di crescita economica e di sviluppo del complesso sociale, siano altresì animati da diversificate motivazioni di fondo che fanno capo ad un mutato rapporto di distribuzione della proprietà che vedrebbe il trasferirsi di fondi rustici demaniali, appartenuti alle comunità, nelle mani di privati, ricchi cittadini, che investono nella terra a seguito di quella che Alberto Grohmann definisce come «crisi della redditività del capitale nell'area del profitto [che è] causa essenziale della maggiore attenzione per il mondo della rendita»⁶.

e torrenti di una regione italiana. A cura di ALBERTO GROHMANN, Perugia 1990, pp. 72-77. ID., *La bonifica della Valle Umbra e alcuni documenti cartografici del XVII e XVIII secolo in L'Umbria e le sue acque ... cit.*, pp. 78-86. P. BUONORA, *La Valle Umbra ... cit.*, in particolare le pp. 53-105. G. GIUBBINI-L. LONDEI, *Ut bene regantur. La visita di mons. Innocenzo Malvasia alle comunità dell'Umbria (1587) - Perugia, Todi, Assisi* - Ricerca iconografica a cura di ANNA ANGELICA FABIANI, Perugia 1994, pp. 151-154. E. VETTURINI, *Terre e acque in Valle Umbra. Storia idrografica della pianura*, Bastia Umbra 1995, in particolare le pp. 109-146. F. GUARINO, *La bonifica nella pianura umbra in Storia illustrata delle città dell'Umbria*. A cura di RAFFAELE ROSSI. Volume sesto. Assisi. A cura di FRANCESCO SANTUCCI, Santarcangelo di Romagna 1997, pp. 181-193.

⁶ A. GROHMANN, *Assisi*, Bari 1989, p. 86. Scrive in proposito F. Bettoni: « Non abbiamo dati demografici, ma si può pensare che questa generale spinta alla bonifica delle paludi verificatasi tra Quattrocento e Cinquecento abbia avuto una ragione decisiva nell'aumento della popolazione e dunque una crescita della domanda di prodotti agricoli» (F. BETTONI, *La bonifica della Valle Umbra e alcuni documenti cartografici del XVII e XVIII secolo in L'Umbria e le sue acque ... cit.*, p. 81).

Infatti il primo momento della bonifica rispondente agli anni '60 del Quattrocento se si giustifica, abbastanza concordemente, da parte della corrente storiografia come il portato del generale potenziamento e miglioramento dell'agricoltura dovuto all'aumento dei consumi del ceto urbano incrementatosi con un consistente flusso demografico parallelo alle fortune del ceto manifatturiero e mercantile, si giustifica anche, e forse di più, con quel bisogno di sicurezza alimentare di cui parla Michele Luzzati a seguito di

«...improvvisi carestie legate ad imprevisti climatici e [o - aggiungeremmo noi - anche d'altro genere] i cui effetti risultavano tanto più disastrosi in quanto incidavano su di un regime colturale incentrato prevalentemente sui cereali»⁷.

Pertanto è anche pensabile che l'investimento proposto dai singoli comuni su terreni di loro proprietà. (i cosiddetti «paduli») si determini più per fare fronte ad una esigenza di sicurezza di approvvigionamento collettivo che per una spinta dei singoli all'investimento nella rendita fondiaria⁸.

⁷ M. LUZZATI, *La dinamica secolare di un «modello italiano»* in *Storia dell'economia italiana. I. Il Medioevo: dal crollo al trionfo*, Torino 1990, p. 84. Scrive lo stesso Luzzati (*ibid.* p. 80): «Le stesse esigenze dei popolosi centri urbani o semiurbani, i cui consumi crescevano sia in conseguenza dell'aumento demografico che in proporzione al consolidarsi delle fortune del ceto mercantile e manifatturiero, presupponevano un'agricoltura con un adeguato potenziale produttivo ed espansivo».

⁸ Ne può essere prova il breve papale di concessione (ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI ASSISI, [d'ora innanzi ASCA], Pergamene, B 8 - PA2¹⁸) qui di seguito trascritto: **Foris:** *Venerabili Fratri Gubernatori civitatis nostre Fulginei presenti et pro tempore esistenti. Intus:* «Sixtus papa quartus. Venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem. Fecerunt nobis nuper ante supplicam dilecti filii priores et commune civitatis Assisi quod, cum ipsi tum pro aeri salubritate tum pro frumenti copia et alia communi utilitate deyderent paludes in eorum agro stantes siccare atque exaurire, dignaremus pro ministerio pastoralis officii opportuno [quia] super hoc favore adesse ut tam salubris desyderii compotes facilius fiant. Nos qui quantum cum deo possumus ad ea semper libenter intendimus que populis nostris peculiaribus utilitatem et consolationem possunt afferre huiusmodi supplicationibus pene in domino annuentes, fraternitati tue presentium tenorem mandamus quatenus diligenti informatione premissa opportune debeas providere quod dicta civitas in suo proprio agro fossam facere possit ad ducendas aquas paludum suarum dummodo per deductionem huiusmodi circum[vic]inis preiudicium aut damnum non generent. Volumus insuper quod cum breve hoc lectum et registratum fuerit illesum presentanti restituatur. Datum Rome apud Sanctum Petrum sub annulo (sic) piscatoris die secunda iunii MCCCCLXXV pontificatus nostri anno quarto. L. Grifus.»

<i>Città</i>	<i>I Bonifica</i>	<i>Statuto</i>	<i>II Bonifica</i>	<i>Statuto</i>	<i>Regime amm.vo</i>
SPOLETO	1468	1342-52	----	1342-52	Comune
TREVI	1448 ; 1450-77 ; 1509	1432/1483	1549-50	1489-1503	Comune
MONTEFALCO	----	1417-31	----	----	Comune
FOLIGNO	1456-1473	1350 (Statutum populi) ; Secc. XIV-XV (Statutum Civitatis)	1561-66	----	Comune
BEVAGNA	----	1474-1510	----	1474-1510	Comune
SPELLO	1507	1360-1465 ; 1530	----	1360-1465 ; 1530	Signoria Baglioni
CANNARA	1459	----	1574	1536	Signoria Baglioni
ASSISI	1466-1479	1469	----	1469	Comune

TAB. 2. *Le «grandi bonifiche» nella Valle Spoletana in periodo di Antico Regime*

Difatti non si spiegherebbe, ad esempio, come il Comune di Assisi, appena uscito dal tremendo saccheggio operato dalle truppe di Niccolò Piccinino (1442) che aveva prostrato la città al punto da interrompere quasi definitivamente il suo processo evolutivo, lacerandone totalmente il tessuto sociale, appena venticinque anni dopo tale evento abbia dato inizio al recupero dei terreni di piano (le cosiddette «Parti Paludi») lottizzandoli e concedendoli in enfiteusi a terza generazione con un impiego di energie umane e finanziarie tanto più notevole quanto più precaria socialmente ed economicamente sembra essere in quel periodo la situazione della comunità⁹.

⁹ «Difatti, contrariamente al comune indirizzo evolutivo che vide coinvolte, a partire dalla metà del Quattrocento, città ... come Foligno nella stessa problematica pedologica nei confronti dei terreni di pianura, i motivi che indussero la città di Assisi al gravoso impegno di recupero delle zone acquitrinose vallive non è da ravvisarsi nella naturale espansione e

Il secondo momento della bonifica della Valle, quello cioè operatosi nella seconda metà del XVI secolo, è, invece, quantomeno giustificato da una evidente spinta alla speculazione privata sostenuta dall'affermarsi della mezzadria che, dovuta ad un aumento generalizzato della produttività e rendendo «tale tipo di contratto largamente remunerativo per i proprietari», permette l'insediamento costante dei coloni *in situ* protetti nel loro lavoro da condizioni di relativa tranquillità sociale che si instaurano, nello Stato Pontificio, al momento del superamento dei conflitti tra comuni¹⁰

Se è vera l'affermazione che vuole che la generale spinta alla bonifica dei terreni impaludati operatosi nella seconda metà del secolo XV abbia determinato quell'aumento demografico di cui sopra si faceva cenno (e non il contrario), con la conseguente necessità di una maggiore produzione di derrate alimentari, è altresì vero che, come afferma Fabio Bettoni, «...questo ritorno alla terra porta con sé forme di appropriazione privata dei territori

sviluppo del centro urbano» (F. GUARINO, *La bonifica nella pianura umbra*, cit., p. 181). Quanto all'ormai tristemente famoso saccheggio di Assisi operato dalle truppe di Niccolò Piccinino, oltre agli storici e cronachisti del sec. XVI (Pellini e Maturanzio tra tutti), nonché il classico Cristofani dal quale non si può prescindere (A. CRISTOFANI, *Delle Storie di Assisi libri sei d'Antonio Cristofani*, Assisi, 1866 e successive ristampe di cui qui utilizzo quella del 1980 relativa alla terza edizione del 1902 «con prefazione della figlia dell'autore» nonché A. FORTINI, *Assisi nel Medioevo, Leggende. Avventure. Battaglie*, Roma 1981 [ristampa dell'edizione di Assisi del 1940]), segnalo l'ultimo, sia pur breve, lavoro in proposito: V. BAZZOFFIA, *La caduta di Assisi del 1442* in «Subasio. Trimestrale di informazioni culturali. Supplemento degli *Atti Accademia Properziana del Subasio*», IV, n. 4, 30 dicembre 1996, pp. 37-40.

¹⁰ M. LUZZATI, *La dinamica secolare di un «modello italiano» ... cit.*, pp. 84-87. F. BETTONI, *La bonifica della Valle umbra ... cit.*, pp. 81-82. Sulla mezzadria in Umbria si veda A. BRIZI, *Sulla mezzadria nel comune di Assisi* in «Atti dell'Accademia Properziana del Subasio in Assisi», vol. III, n. 3, ottobre 1909, pp. 45-69 e n. 4, dicembre 1909, pp. 73-94; H. DESPLANQUES, *Campagne Umbre ...cit.*, II, *L'organizzazione del territorio*, pp. 271-336. Circa la tranquillità sociale che permette il progressivo incremento dell'appoderamento mezzadrile - che durerà senza interruzioni sino alla metà del sec. XX - essa si può dire si consolidi, in Valle Umbra nord, prima della fine del secolo XVI (e prima della riforma amministrativa dello Stato Pontificio promossa da Sisto V a partire dal 1588) con la pacificazione voluta dal Governatore di Assisi Cruciani, nel 1542. Per circa un sessantennio, infatti, a partire dal 1442 la sicurezza delle campagne della città serafica, e quindi lo stabile insediamento in esse da parte dei coloni, è quasi costantemente resa impossibile dalle scorrerie delle truppe al soldo ora della Chiesa, ora dei Baglioni, ora delle varie fazioni cittadine che si fronteggiano per la conquista del potere. Tanto per fare un esempio, nel periodo in questione, la città di Assisi - con il contado - subisce ben cinque saccheggi: nel 1442 (Piccinino), nel 1492 (Baglioni), nel 1494 (Baglioni e Nepis), nel 1500 e nel 1503 (Valentino) (Cfr. A. CRISTOFANI, *Delle storie di Assisi ...cit.*, ad annos).

bonificati e palustri, nonostante la prevalente utilizzazione comunitaria dei medesimi «.¹¹

Tale impulso al concentramento fondiario da parte di privati, favorito certamente anche dal rafforzarsi dei ceti sociali più ricchi che in taluni casi operano nelle comunità, a livello amministrativo, totali chiusure di ceto con il conseguente controllo integrale delle magistrature, può essere motivato

«...dalla necessità di disporre di beni fondiari che servissero anche come garanzia: in generale in rapporto ai rischi connessi con le attività finanziarie, commerciali e manifatturiere; nello specifico a salvaguardia della restituzione di diritti dotali o di mutui. Il precipuo interesse dei proprietari cittadini consisteva dunque piuttosto nell'elevare il valore commerciale della terra che nel migliorare la sua capacità produttiva»¹².

Sembra essere il caso dell'opera di Francesco Jacobilli, aristocratico «imprenditore» folignate, dal 1563 al 1566 che

«...havendo comprato dalla comunità. di Foligno (...) e da vari folignati molte terre nelle paludi di Foligno, di Montefalco e di Trevi e condottovi da Roma più celebri architetti e fattevi grossissime spese in far forme e fossi e ridurre l'acque vive in esse forme e più ponti e fabbriche, in fine del presente anno riduce a disecatione li detti paduli di Foligno di Montefalco e di Trevi»¹³

A fronte di tali due periodi animati da un diverso spirito e da diverse tendenze e motivazioni resta da vedere come si situino istituzionalmente, comune per comune, le magistrature preposte, in primo luogo, al controllo delle operazioni del recupero fondiario e, successivamente, al mantenimento del nuovo assetto idrografico per la conservazione delle aree recuperate in ogni rispettivo territorio ed alla luce delle diverse disposizioni Statutarie vigenti nei due periodi che si sono voluti considerare, aiutati in ciò anche dalla già citata TAB. n. 2.

¹¹ F. BETTONI, *La bonifica della Valle umbra ... cit.*, p. 81.

¹² M. LUZZATTI, *La dinamica secolare di un «modello italiano» ...cit.*, p. 85.

¹³ L. JACOBILLI, *Le croniche di Foligno, sotto l'anno 1563*, manoscritto conservato presso la Biblioteca Jacobilli di Foligno (già Biblioteca del Seminario) sotto la collocazione: Ms. A. V. 6 già segnalato in CONSORZIO IDRAULICO DEL FIUME TOPINO, *Il fiume Topino ... cit.*, a p. 47.

SPOLETO

Già Desplanques notava come «...poco sappiamo della conquista delle paludi nel comune di Spoleto, a Beroide e ad Azzano (...) bisognerà aspettare il secolo XIX per venirne completamente a capo»¹⁴.

Lo storico locale Achille Sansi dal canto suo afferma solamente come, nel 1468, «dopo una dannosa inondazione dei torrenti Marroggia e Tessino si volsero le cure a preservarne le campagne, chiamandovi un esperto ingegnere fiorentino»¹⁵

A loro volta gli Statuti del 1347, in vigore nel periodo che ci interessa non fanno alcuno specifico riferimento a magistrature preposte alla bonifica del territorio¹⁶

Unico accenno potrebbe essere ravvisato in quanto affermato nella rubrica 16 delle *Additiones* (*Quod Notarius extraordinarius habeat officium viarum, fontium, pontium et Aqueductuum*) dove ai Notai straordinari del Vicario del Podestà è demandata «...plenam iurisdictionem, cognitionem ac potestatem super aquis, fontibus, pontibus aqueductis et viis»¹⁷.

Tale assenza di particolari problematiche giurisdizionali ed amministrative in materia di bonifica, più che da assenza di fonti dirette, potrebbe giustificarsi col fatto che la porzione di territorio ricadente sotto la sfera d'influenza spoletina, non presentasse, per i periodi che ci interessano, se non necessità saltuarie di interventi di recupero, trattandosi della parte iniziale dell'invaso idrico della Valle in cui le acque del Tessino e del Marroggia trovavano più libero deflusso, trascorrendo senza problemi particolari nei territori confinanti di Trevi e Montefalco.

MONTEFALCO

Diversa la situazione per Montefalco. Gli Statuti del 1417 con aggiunte e riforme dal 1523 al 1614 riportano almeno sette rubriche che sono relative al recupero ed alla manutenzione dei terreni paludosi¹⁸

¹⁴ H. DESPLANQUES, *Campagne umbre...*, cit. III, *La sistemazione delle campagne*, cit., p. 458.

¹⁵ A. SANZI, *Storia del comune di Spoleto dal secolo XII al XVII seguita da alcune memorie dei tempi posteriori per Achille Sansi*. Parte II, Foligno 1884, p. 63.

¹⁶ SEZIONE D'ARCHIVIO DI STATO DI SPOLETO, *Archivio Storico Comunale*, Statuti, 2 (*Statutum et breve populi civitatis Spoleti*).

¹⁷ *Ibid.* *Additiones* II, c. 171v.

¹⁸ *Archivio Storico Comunale di Montefalco*, Statuti, B. II (*Statuta Communis Montis Falconis* [sec.

- *Che tutti i patti dominicali della palude del comune siano fermi* (Rubrica LIX del primo Libro).
- *Che quando si faccian le cavatine i Balii de' Brevi sian tenuti eleggere dui Massarii per qualunque breve* (Rubrica LX del Primo libro).
- *Che si cavi la forma che è tra il comune di Foligno et il comune di M. Falco* (Rubrica LXIV del primo Libro).
- *Della pena di chi lavora vicino all'acqua, o ripa del fiume Timia* (Rubrica XXXI del terzo Libro).
- *Che si mantengano le forme vicino la Timia* (Rubrica XXXIII del terzo Libro).
- *Che si Cavino le Forme tra il Comune e i particolari* (Rubrica CXX del terzo Libro).
- *Che si cavi l'Alveo dalla via di Turri sin all'arcatura di San Martino* (Rubrica CXLVII del terzo Libro).

Dal complesso degli «articoli» sopracitati, relativi alla manutenzione dell'assetto dei corsi, delle forme, fosse e «fiamenghe», emerge come alternativamente la responsabilità amministrativa delle operazioni sia in primo luogo degli organi deliberanti ed esecutivi (Consiglio e Priori) ai quali compete la nomina di uno o più «soprastanti» (*Superstites*), a volte «con piena autorità e balla e giurisdizione» (L. III. R. CXX) con il compito di controllare sia lo stato dei fiumi che quello di avanzamento dei lavori almeno una volta al mese e riferire, anche al Podestà (L. III, R. XXXI).

Più specifico interesse suscitano i cosiddetti «Balii dei brevi» (L.I, R. LX, laddove per «breve» si intende circoscrizione amministrativa rurale) preposti alle cosiddette «cavatine», ossia le operazioni di ripurgo dei fossati e degli alvei dei corsi che venivano eseguite periodicamente, ai quali è data l'incombenza della scelta, da operarsi dinanzi al Cancelliere della Comunità di due «massari» con i quali congiuntamente individuare coloro che avrebbero dovuto materialmente operare allo spurgo dei corsi.

«Statuimo et ordinamo, che se occorrerà in alcun tempo al comune di Montefalco di cavare, o fare qualche cavatina, ch' avanti di cavar la forma, che all' hora deve cavarsi, si divida per esso Commune fra i Brevi di esso. E qualsivoglia balio de' brevi che in quel tempo sarà debbia eleggere e nominare due buoni e sufficienti massari del suo Breve avanti il cancelliero

XV-1417-1431] con aggiunte e riforme dal 1523 al 1614 ridotti successivamente in volgare, nel 1692, dal notaio Francesco Guarini: *Volume o Statuto della terra di Montefalco ... tradotto il tutto fedelmente dall'originale in latino ...*).

quai siano insieme con detti Balii a ricevere la parte che gli tocca. E riceuta essa parte sian tenuti detti Balii e Massari tra gli uomini di detto lor Breve, cavar la sorte, e la sorte di quei che non vengono, venderla e accottimarla, e pagare il cottimo a spese di color, che non vengono»¹⁹

Così nella traduzione degli statuti del notaio seicentesco Francesco Guarini.

TREVI

La situazione di Trevi risulta più articolata e complessa sia perché alle fonti statutarie si aggiungono le preziose e puntuali informazioni dello storico settecentesco Durastante Natalucci che ci fornisce notizie direttamente desunte dalle Riformanze del Comune, sia perché si può operare una duplice distinzione tra magistrature specificamente preposte alle (anche straordinarie) operazioni di bonifica nei due momenti in cui questa viene effettuata e magistrature preposte alla manutenzione ordinaria dei territori recuperati.

Circa le magistrature ordinarie, nonostante la comunità si dotasse di due Statuti, uno del 1417 con «aggiornamenti» (riforme) fino al 1488, ed un altro, detto «recentiore» del 1492 con riforme sino al 1526, va detto che solamente il primo fissa delle regole da osservarsi sistematicamente per le acque e la bonifica idraulica:

- *Quod flumen molendinorum sportelle Marogie, Ruicciani et Tatatarene caventur et actentur pro commune Trevii* (L. II, R. 110).
- *Qualiter fiant cavatine fluminorum et de modo eas manutenendi* (Riformanza del 21.XII.1469 in calce al medesimo Statuto)²⁰

Dalla prima disposizione normativa sopracitata emerge come i corsi Marroggia, Tatarena e Ruicciano dovessero essere oggetto di rispettiva

¹⁹ *Ibid.* c. 14v. Note sui Balii dei Brevi in S. NESSI, *Le origini del Comune di Montefalco*, Spoleto 1977, pp. 42-44.

²⁰ ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI TREVI (d'ora in avanti ASCT), *Statuta et ordinamenta, provisiones et [leges] municipales communis et populi Terre Trevii* (B./, n.70), *Statuto «recentiore» (1492-1503)* (B.12, n. 173 bis). Informazioni sulla bonifica nei territori di Trevi nel periodo in questione sono in M. DESPLANQUES, *Campagne umbre... III. La sistemazione delle campagne, cit., pp.457-469.*

manutenzione ordinaria da parte degli abitanti delle balie dello stesso comune solcate dai corsi medesimi talché

«...homines Trevii quarumcumque baliarum predicta flumina et quodlibet ipsorum prout ordinatum fuit per ipsum Commune et superstes eligendus caventur et aptentur ... et quilibet de Trevi ad petitionem sui superstiti sui capitanei sive caput decem prout fuerit ordinatum cavare et aptare debeant...».²¹

Ancora una volta, nella manutenzione ordinaria, compare un soprastante, scelto alla bisogna con incarico *pro tempore* affiancato però, talvolta, dal capitaneus e dal capodieci i quali indistintamente sembrerebbero ricevere disposizioni dagli officiales del Podestà a ciò deputati i quali «de facto executionem faciant (...) omni exceptione remota».²²

Nella seconda disposizione, una riforma del 21 dicembre 1469, aggiunta allo statuto e come tale da ritenersi norma ordinaria, la figura del superstes appare con contorni istituzionali meglio definiti e con un ambito operativo e funzionale più circoscritto che si estende oltreché, al Marroggia, al Ruicciano ed al Tatatrena anche all'Alveo, al Carlone ed alla Fiumicella.²³

La manutenzione e lo spurgo dei corsi suddetti deve esser fatta a spese ed a carico dei relativi adiacenti «...ad sensum et iudicium superstitum eligendorum». Costoro devono essere tre, scelti uno per Terziere con «...plenum arbitrium et auctorita tem precipiendi, mandandi, obtinendi, distribuendi partes cuiuslibet de Trevio (...) ac etiam imponendi penas inobedientes»²⁴ e con l'aver a loro disposizione un «ufficiale» della curia del Podestà quod exequatur penas contra inobedientes et habere curam earum que ordinata essent per dictos superstites».²⁵

Per le cariche straordinarie, in relazione ai due importanti momenti delle fondamentali operazioni di bonifica, la situazione giurisdizionale trevana, così come descritta dallo storico settecentesco Durastante Natalucci, si presenta abbastanza animata talché, per quanto riguarda la prima operazione di recupero dei terreni impaludati, eseguita nel periodo che va dal 1450 al 1477, troviamo operanti sette uffici che, sia pure a carattere

²¹ ASCI, *Statuta...* cit., L. II., Rub. 110, c. 139 r.

²² *Ibid.*, c. 139v.

²³ *Ibid.*, Riforme, c. 77r: *Qualiter fiant cavatinefluminum et de modo eas manutenendi...*

²⁴ *Ibidem.*

²⁵ *Ibidem.*

temporaneo e rinnovabile, sono preposti al controllo anche «con grandissime facoltà».²⁶

Nel 1450, dunque, si delibera di eseguire la prima operazione di recupero dei terreni impaludati congiuntamente con la vicina Foligno. Per l'occasione il comune di Trevi sceglie sei deputati per contrattare l'operazione ai quali si aggiungono altri sei deputati per la revisione e le definizioni dei confini tra le due comunità.²⁷

Nel 1461-62 si eleggono tre deputati e sei priori per togliere via ogni discordia nonché altri nove deputati per tutti i confini del territorio.²⁸

Nel 1467-73 è operante un commissario papale nella persona di Gentile Marcolfi da Camerano di Spoleto,²⁹

Infine nel 1477 vengono scelti altri sei deputati «con grandissime facoltà».³⁰

Bisogna in proposito specificare come i territori bonificati della pianura trevana divenissero oggetto di particolare interesse della Reverenda Camera apostolica, con spesso il diretto intervento del Papa, soprattutto per volontà del tesoriere, in Perugia, Bernardo Machiavelli il quale nel 1552

«...osservate le medesime [terre bonificate] rappresentò al Papa il di loro primo gran frutto, con istigarlo per augumento della R.C., ne prendesse il possesso come de beni provenienti da lachi e paduli alla istessa R. C. spettanti, esibendosi esso Machiavello di fargliene conseguire il prezzo e di avere in appronto il denaro mediante la signora Laurea duchessa della Cornia, che l'avrebbe comprate accudendovi. Giulio 3, senza un riguardo alle grandi fatiche e sudori del popolo di Trevi e di Foligno confederato, né scavi per spazio di circa 100 anni emesse le littere apostoliche li 22 giugno 1522 e stati pagati per una sola volta scudi 8000 d'oro (...) restarono al medesimo Bernardo instrumentati».³¹

Natane conseguente ed ovvia discordia tra la comunità di Trevi ed i nuovi proprietari impossessatisi con l'abuso di tali fondi «...restò li 27 aprile 1560 quietata la controversia, rinunziato ad ogni lite civile e criminale ed

²⁶ D. NATALUCCI, *Historia universale dello stato temporale ed ecclesiastico di Trevi*. 1745. A cura di CARLO ZENOBI con la collaborazione di FRANCO SPELLANI, Foligno 1985, pp. 216-217.

²⁷ *Ibid.*, p. 216.

²⁸ *Ibid.*, p. 217.

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ *Ibidem.*

³¹ *Ibid.*, p. 220.

alli pretesi bonificamenti e cappanne fatte nelle controverse terre» da parte degli usurpatori.³²

In questo lasso, dal 1532 al 1549, cadono le operazioni della seconda bonifica dei terreni di pianura decisamente condizionate dalla pressante presenza del Pontefice cosicché le magistrature preposte al controllo sono chiaramente lo specchio della situazione politica che si era venuta creando a seguito dell'operato del Machiavelli.³³

Difatti nel 1532 Clemente VII, con un breve, dà facoltà amplissima al cardinale Tranero in materia di bonifica nella zona di pertinenza dell'amministrazione trevana.³⁴

Contemporaneamente vengono scelti dalla comunità sei deputati *con grandissima facoltà*, confermati dal Cardinale camerlengo.³⁵

Nel 1537 vengono riconfermati altri sei deputati.³⁶

Nel 1545 vengono eletti nove prefetti (tre per ciascun terziere della città) con grandissima facoltà «...che di tanto in tanto congregavansi e facevano varie risoluzioni per esservi l'ordine che si terminava il lavoro secondo la perizia dell'architetto».³⁷

Nel 1548-49 Paolo 3° «...ricommittendo (...) la totale effettuazione dell'opera» cento uomini al giorno».³⁸

Sempre nel 1549 si ripone nel «bussolo» una «congregazione» di quindici deputati da estrarsi tre per ogni due mesi che sovrintendessero le operazioni di bonifica cosicché

«...rimase a pieno tal piano paludoso disseccato per essere stato dopo l'esilio delle acque con introdurle in varij letti secondo il caso più proprio, divisi i terreni in piccoli pezzi con le fosse li quali poi si volse che si misurassero ed accatastassero».³⁹

Infine sul finire del secolo, e precisamente nel 1593, a testimonianza del non mai cessato interesse dei pontefici per le terre di bonifica trevane, Clemente VIII nomina una commissione tecnica con gradissime

³² *Ibid.* p. 223.

³³ *Ibid.*, pp. 218-19.

³⁴ *Ibid.*, p. 218.

³⁵ *Ibidem.*

³⁶ *Ibid.*, p. 219.

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ *Ibidem.*

³⁹ *Ibidem.*

facoltà esecutive «...finché, di guastar le case, tagliare l'alberi, imporre le collette e fare ogni altra necessaria innovazione...», composta da *cinque* illustri architetti e ingegneri individuati nelle persone di padre Giovanni De Roca, servita, Giacomo della Porta, Claudio Lombardi, Carlo Maderno e Giovanni Fontana.⁴⁰

FOLIGNO

Di particolare interesse risulta essere la situazione di Foligno la prima (seguendo, poi, Bevagna e Cannara) città di pianura dell'ambito vallivo che, come tale, più delle altre risente della buona (o cattiva) gestione del sistema idrico e del suo assetto.⁴¹

Infatti la comunità ed i suoi uffici si trovano a dover fronteggiare la problematica della bonifica almeno da due lati.

Il primo è il controllo di un corso a regime costante come il Topino la cui manutenzione è necessaria alla difesa dell'insediamento, alla produzione di energia, allo sviluppo delle attività industriali (molini, gualchiere, concerie, cererie etc.), agli usi domestici e da cui bisogna proteggersi per le esondazioni, rovinose anche per le culture adiacenti e per lo stesso ordine interno.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, p. 227.

⁴¹ «Foligno difende gelosamente il suo capitale idrico. Ogni volta che un progetto d'acquedotto a profitto di un comune vicino rischia di privare la città di questa risorsa, si levano vive polemiche ... il Topino che ha fatto la fortuna È della città, ha dato vita alle sue industrie di un tempo e alla ricca agricoltura di oggi.» (H. DESPLANQUES, *Campagne ombre ... III. La sistemazione delle campagne*, cit., p. 530).

⁴² Scrive Innocenzo Malvasia alla fine del XVI secolo: «Questa città è molto civile, et di ran traffico, dove si fanno diversi essercitii, de' quali il principale è delle canape et del far le funi che si spacciano in gran quantità per Ancona et per levante. Vi è l'arte della seta, qual si fa venire per la maggior parte dal Regno, et se ne lavorano velluti in copia grande, che pur hanno grande spaccio. Vi sono molte merciarie e fondachi de' panni, che vi si portano altronde. Vi si fanno di quei confetti piccoli tenuti in tanta stima che si dicono la fulignata. Vi si fa grandissima quantità di carta da scrivere, che è commendata per la migliore d'ogni altra che altrove si faccia» (I. MALVASIA, *Visita dell'Umbria scritta da Mons. Malwagia*, ms. Conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Chigi [I. I 25], c. 853 comp.ve, *Fuligno*. Devo, in proposito un vivo, riconoscente, ringraziamento alla dr.ssa Giovanna Giubbini che mi ha fornito l'ancora inedita trascrizione del testo della relazione del prelado romano, Visitatore Apostolico, dal 1587 in *tota Provincia Umbrie*). Ancora agli inizi del sec. XVIII si affermava: «... [In Foligno]Vi sono ... molte fabbriche di sete, broccati, velluti; diverse strutture di carta, di funi e panni; varie composizioni d'ogni sorte di confettura e

Il secondo è il recupero delle paludi frutto di un faticoso, positivo, lavoro condotto anche, talvolta concordemente, con i comuni confinanti.⁴³ Tali «beni demaniali» la cui bonifica è necessaria a far affluire denari nelle casse comunali, abbisognano di una costante ed assidua manutenzione.

Si giustifica in tal modo, fino agli anni '70 del Cinquecento, la molteplicità di cariche ed uffici relativi ad entrambi i due aspetti sopra elencati nonché il numero di rubriche (ne sono state individuate nove) che, negli statuti cittadini, cercano di regolamentare la materia inerente alle acque.⁴⁴

Così come per la confinante Trevi, anche per Foligno è possibile poter chiaramente distinguere dal punto di vista cronologico i due momenti fondamentali delle operazioni di recupero dei territori impaludati.

Sia le fonti a nostra disposizione, che la relativa storiografia, ci mostrano come la prima grossa operazione di bonifica delle paludi folignate sia avvenuta tra il 1456 ed il 1473 mentre è noto come la seconda fase di tale recupero si sia verificata tra il 1561 ed i 1566.⁴⁵

A fronte di tali due periodi stanno le disposizioni amministrative che regolamentano la materia e ratificano le competenze degli specifici uffici e delle corrispondenti magistrature, elencate in primo luogo, nello *Statuto del*

specialmente de' minuti (*i già citati confetti*) composti tutti di zucchero. Quattro ceriere, dove si fabricano cere d'ogni qualità; molti edifici per la molteplicità delle arti d'ogni genere, come di tintura, di rami et altre simili e diversi molini da olio, come da grano col commodò dell'uno e l'altro fiume, una di cui parte scorre per mezzo alla città con la corrispondenza di molti canali, per i quali si rinnovano le aque delle cisterne, e nell'estate si porge rinfresco a tutte le strade della città» (F. GUARINO, *Un inedito manoscritto settecentesco: la «Descrizione della città di Foligno» del fondo Orfini conservato presso il locale Archivio di Stato* in «Bollettino Storico della città di Foligno», IX, 1985, p. 100).

⁴³ DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA, *Statuta Communis Fulginei*, a cura di ANGELO MESSINI e FELICIANO BALDACCINI, con la collaborazione di VITTORIO DE DONATO, GIOVANNA NICOLAJ e PAOLA SUPINO, Volume I *Statutum Communis Fulginei*, e Volume II *Statutum Populi*, Perugia 1969.

⁴⁴ CONSORZIO IDRAULICO DEL FIUME TOPINO, *Il fiume Topino...* cit., pp. 27-46. D. NATALUCCL, *Historia universale dello Stato temporale ed ecclesiastico di Trevi. 1745*, cit., pp. 218 e 227-228. H. DESPLANQUES, *Campagne umbre...III. La sistemazione delle campagne*, cit., pp. 454-462.

⁴⁵ CONSORZIO IDRAULICO DEL FIUME TOPINO *Il fiume Topino...*, cit., pp. 27-52. H. DESPLANQUES, *Campagne umbre ... III. La sistemazione delle campagne*, cit., pp. 457-465. F. BETTONI, *È irrigato questo territorio da diversi fiumi*, Foligno, 1981, §. 2. F. GUARINO, *Consorzio idraulico del fiume Topino di Foligno. Archivi. Inventario* a cura di Francesco Guarino, cit., pp. XIX-XXII. F. BETTONI, *Il controllo pubblico sulle acque...* cit., pp. 72-74. E. VETTURINI, *Terre e acque...*, cit., pp. 118-146. P. BUONORA, *La Valle umbra...*, cit., pp. 55-62.

popolo del 1350 con riforme sino al 1443 e, secondariamente, nello *statuto del comune* del secolo xv.⁴⁶

Tali principi normativi durano, per la città di Foligno sino al 1570, data convenzionalmente accettata in cui si suole far cadere la promulgazione del nuovo statuto cittadino compilato e «riformato» ad opera dei noti giuristi Gentile Gentili e Viviano Cirocchi.⁴⁷

Per quanto concerne l'ordinario, dallo *statuto del popolo* (1350) si evincono le seguenti rubriche inerenti alla bonifica:

- *de forma iuxta flamineam facienda* (r. xxvi).
- *de favore dando superstitibus paludis* (r. xlv).
- *de palude butini conservando* (r. 55)
- *de forma butini et forma quam fecit fieri vagni domini fratris jannis* (r. 122).
- *de flaminea et forma paludis communis conservandis* (r. 131).
- *de superstitibus eligendis super terminatione et directum albei fluminis tupini* (r. 155).

dallo *statuto del comune* (terza parte):

- *de paludibus communis fulginei conservandis et relaxandis per illos qui tenent indebite* (r. xii).
- *de ripis fluminum reficiendis et custodiendis* (r. xxxii).
- *de flumine quod vadit per vallum capudaque* (r. xxxviii).

In tale piccola congerie di disposizioni, funzionari delegati come i «superstites», cioè i sovrastanti con maggiore o minore capacità di imporre sanzioni, compaiono tre volte e precisamente: 1) unus bonus et sufficiens superstis («*de forma iuxta flamineam facienda*»). 2) alcuni superstites ai quali il capitano del popolo ed il podestà debbono assicurare il loro appoggio («*de favore dando superstitibus paludis*»). 3) tre e quattro superstites «de planitie» qui debeant (rispettivamente) mantenere et manuteneri facere et actari facere ...

⁴⁶ Si vedano i già citati, *Statuta Communis Fulginei*, vol. I, *Statutum Communis Fulginei*, e vol. II, *Statutum Populi*, Perugia 1969, pubblicati dalla DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA.

⁴⁷ Notizie e relativa bibliografia sugli Statuti di Foligno si vedano in P. BIANCIARDI-M. G. NICO OTTAVIANI, *Repertorio degli Statuti Comunali Umbri* a cura di PATRIZIA BIANCIARDI e MARIA GRAZIA NICO OTTAVIANI. Prefazione di CLAUDIO LEONARDI, Spoleto 1992, pp. 122-36. Si veda anche, con bibliografia, F. GUARINO, *Umbriae ut Italia Umbrorum Fulginia centrum in Piermarini e il suo tempo*, Milano 1983, p. 108 n. ³. In particolare per la datazione dello statuto cinquecentesco di Foligno si veda M. FALOCI PULIGNANI, *Lo statuto comunale di Foligno* in «Il Bibliofilo», III, 1892, 12, pp. 285-87.

alveum et ripas [fluminis tupini] e che i quattro preposti alle ripe siano duo ex una parte fluminis et duo ab alia parte dicti fluminis («*de superstitibus eligendis super terminatione et directura alvei fluminis tupini*».⁴⁸

Altri «offitiales», sempre delegati *pro tempore*, come i «boni homines», compaiono, invece, menzionati due volte e precisamente: 1) «tres boni homines de quolibet terzerio unus quorum sit notarius super manutenendam paludem», i quali provvedano due volte all'anno a fare ripulire e spurgare le forme ed i fossi di drenaggio delle paludi stesse e che abbiano l'autorità di fare eseguire i lavori con la capacità di imporre pene agli inadempienti» (*de flaminea et forme paludis conservandis*). 2) «tres boni homines...» (uno per terziere) per l'acquisto della terra da espropriare per la necessaria costruzione di un drizzagno sul topino (*de sueprstitibus eligendis super terminatione et directura alvei fluminis tupini*).⁴⁹

Tra le cariche istituzionali maggiori i priores populi (l'esecutivo cittadino) figurano in tre delle rubriche predette (la 44, la 55, la 155) sia con l'incarico di scegliere e nominare i funzionari minori come Boni Homines e Superstites, sia come veri e propri ispettori dell'operato dei delegati («...teneantur et debeant facere bene remundari flumen Timie per illos homines et personas de planitie communitatis Fulginei...»), oppure controllino «...utrum ipsa palus locanda fuerit necne et quomodo et qualiter...», oppure «...teneantur et debeant alveum aque fluminis Topini terminari facere per tres superstites eligendos...» oppure «...teneantur eligere tres boni homines videlicet unum pro quolibet terzerio, qui supersint [ut] ematur terrenum necessarium et utile pro dirictura eiusdem alvey...», oppure che scelgano «...quattuor homines de plano (...) qui supersint reparationi et conservacioni forme nove Topini et riparum ipsius fluminis...».⁵⁰

Infine tutto sembra passare attraverso l'autorità suprema del podestà o del capitano del popolo che figurano esercitare uno specifico controllo sulle operazioni di bonifica e dai quali promana ogni direttiva in merito (e che sono presenti in tutte le rubriche degli Statuti citati) secondo uno schema gerarchico piramidale del seguente tipo:

⁴⁸ DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA. Statuta Communis Fulginei, cit., pp. 47; 62; 198. M. G. NICO OTTAVIANI, Alcuni aspetti della problematica sulle acque nella legislazione statutaria umbra nei secoli XIII-XVI in L'Umbria e le sue acque ... cit., p. 59 e p. 60. F. BETTONI, Il controllo pubblico sulle acque ... cit., p. 72

⁴⁹ *Ibid.*, pp. 158; 198.

⁵⁰ *Ibid.*, pp. 62; 76; 198.

PODESTÀ o CAPITANO DEL POPOLO

—
|
PRIORI
|

||
SUPERSTITES BONI HOMINES
||

-----AGGIACENTI-----⁵¹

Se gli statuti medievali sopra ricordati ed in vigore sino a tutti gli anni sessanta del 1500 recano con dovizia di indicazioni quali dovessero essere le norme di regolamentazione della bonifica della piana, stupisce come nessun riferimento sia fatto alla normativa di manutenzione ordinaria dei territori recuperati nello Statuto in vigore a partire quantomeno dal 1570 talché informazioni in proposito si possono dedurre da fonti più indirette di quanto non siano quelle statutarie⁵²

Ad es. dalla *Visita di Mons. Innocenzo Malvasia alle comunità dell'Umbria* del 1587 si deduce come la problematica della bonifica dovesse ricadere in quegli

«...altri negotii per i quali si deputa un numero di sei o otto cittadini di Consiglio, et questi officii si dimandano prefetture, come la Prefettura delle Strade, et simili negotii ordinarii et il medesimo si osserva anco nelli negotii straordinarii di qualche qualità...».⁵³

Io stesso, citando Angelo Messini, scrivevo in proposito:

«Non sembra, invece, che esaurisse il suo compito la commissione di provveditori e soprintendenti alle paludi, che si trasformò, sin dalla prima

⁵¹ *Ibid.*, pp. 47; 62; 76; 149; 158; 198. F. BETTONI, *Il controllo pubblico sulle acque...* cit., p. 72.

⁵² SEZIONE D'ARCHIVIO DI STATO DI FOLIGNO. *Archivio Storico Comunale. Archivio Priorale, Statuti*, 6 (*Statutum civitatis Fulgintae in duos libros divisum quorum primus agit de personis earumque electione iurisdictione et officio. Secundus vero de rebus cum adnotationibus ad aliquot capitula et rubricas adjecta capitulorum rubricarum indice*).

⁵³ I. MALVASIA, *Visita dell'Umbria scritta da Mons. Malvagia ... Fuligno ...cit.*

metà. del sec. XVI, in vera e propria magistratura detta *Prefettura dei Paduli* con attribuzioni legali e tecniche sue proprie, ma giuridicamente non del tutto autonoma, dipendendo sia per la scelta dei membri come per responsabilità dal Consiglio del Comune». ⁵⁴

Infine in una settecentesca *Descrizione della città di Foligno* si legge:

«Si conferiscono a' nobbili del Consiglio altre e diverse cariche e sono alle medesime estratti tutti per bussolo con gl'infrascritti titoli e durata di tempo (...) sei Deputati alli fiumi per un anno». ⁵⁵

Sin qui *de ordinariis*.

Magistrature straordinarie si instaurano, come noto, in occasione della realizzazione del programma di immediato recupero delle terre impaludate, nei due già citati periodi 1456-73 e 1551-66.

La vicenda storica di tali due eventi è nota né mancano informazioni e letteratura in proposito. Pertanto, rinviando per maggiori dettagli a quanto già scritto e pubblicato si ritiene opportuno, in questa sede, accennare brevemente al susseguirsi di incarichi ed incombenze assegnati dall'autorità comunale *pro tempore* ed in via del tutto strumentale per la realizzazione delle opere. ⁵⁶

PERIODO 1456-73

1456: - Commissione di dodici Soprintendenti o Provveditori (superstites) al prosciugamento delle paludi con pieni poteri ivi compresi quelli di confisca, dei terreni. ⁵⁷

1460: - Commissione di tre geometri per la risoluzione di controversie nate tra i bevanati ed i folignati in materia d'acque. ⁵⁸

⁵⁴ F. GUARINO, *Consorzio idraulico del Fiume Topino di Foligno, Archivi*. Inventario a cura di Francesco Guarino, cit., p. XX.

⁵⁵ F. GUARINO, *Un inedito manoscritto settecentesco: la «Descrizione della città di Foligno» ... cit.*, p. 99.

⁵⁶ CONSORZIO IDRAULICO DEL FIUME TOPINO, *Il fiume Topino ...cit.*, p. 31

⁵⁷ Tralascio deliberatamente - per l'argomento - l'elencazione anche di bibliografia essenziale rinviando alle singole citazioni prodotte nelle note di questo contesto ritenendole sufficientemente esaurienti.

⁵⁸ *Ibid.* p. 36

PERIODO 1561-66 (e seguente).

1561: - Prefettura alle paludi (detta anche «vecchia prefettura delle acque», operante, poi, sino al 1748).⁵⁹

BEVAGNA

Assai numerose sono le disposizioni in materia di acque, di tutela delle zone palustri e di bonifica contenute negli Statuti di Bevagna del 1474-1510.⁶⁰ Si tratta senz'altro della più complessa articolazione normativa, in proposito, di tutti i comuni della Pianura Umbra essendo Bevagna, più di tutti gli altri centri, comunità interessata al problema in quanto, geograficamente, essa può considerarsi lo snodo più importante degli invasi fluviali della Valle.

Nel suo territorio confluiscono, infatti, da est il Topino che originariamente tendeva ad immettersi malamente nel Timia, impaludandosi in sua prossimità, e che solo dall'anno 1600 verrà fatto confluire in una direttrice sua propria mediante la costruzione di un'ansa che ne indirizzerà il corso direttamente verso Cannara.⁶¹ Da nord il Marroggia Teverone, che proprio a Bevagna diviene Timia, nonché il Clitunno parallelo ai due sopraddetti ma con andamento assolutamente autonomo e che nel Timia confluisce proprio in stretta prossimità dell'abitato del comune. Da ovest il Lattone che, un poco più a valle, si immette nello stesso Timia.⁶²

⁵⁹ *Ibid.*, p. 40. F. GUARINO, *Acque fluviali e bonifica ... cit.*, pp. 9-56 *passim*. ID. *Consorzio idraulico del Fiume Topino di Foligno, Archivi*. Inventario a cura di Francesco Guarino, cit., pp. XX-XXVI. F. BETTONI, *Il controllo pubblico sulle acque... cit.*, p. 73-74.

⁶⁰ ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI BEVAGNA (d'ora in avanti ACB), b. 10c, *Statuto di Bevagna 1474-1510*. Dettagli in merito in P. BIANCIARDI-M. G. NICO OTTAVIANI, *Repertorio degli Statuti Comunali Umbri*, cit., pp. 64-66.

⁶¹ «[Mevania] circumdata munitur fere undique fluvio dictus Topino [...] cuius aqua in Tyberim defluit» (B. CAMASSEI, *Vita beati Jacobi de Mevania*, ms. conservato nella Biblioteca Comunale di Bevagna, p. 12 e P. BUONORA, *La Valle Umbra ... cit.*, p. 38, n.⁷⁷). Per la deviazione del corso del Topino nel 1600 oltre alla documentazione conservata negli Archivi del Consorzio Idraulico del Fiume Topino di Foligno (F. GUARINO, *Consorzio idraulico del Fiume Topino di Foligno, Archivi*. Inventario a cura di Francesco Guarino, cit.) si veda CONSORZIO IDRAULICO DEL FIUME TOPINO, *Il fiume Topino ... cit.*, pp. 60-64 e P. BUONORA, *La valle Umbra ... cit.*, pp. 70-73.

⁶² Una per tutte valga la Pianta delli scoli delle acque dei territori di Fuligno, e Montefalco dal confine della comunità di Trevi fino alla terra di Bevagna ... disegnata da Pier

Non deve quindi stupire il fiorire di uffici, certamente simili l'uno all'altro, ma parcellizzati funzionalmente al controllo delle singole zone, quasi tutti promananti dalle principali magistrature cittadine che sono il podestà, governatore e «dottore deputato per patente del Cardinale capo della Consulta di sei mesi in sei mesi», i consoli scelti uno per Gaita o Quartiere che compongono il Magistrato che si rinnova ogni due mesi, il Consiglio composto di sessanta membri.⁶³

Le rubriche statutarie, o capitoli, (complessivamente 27) riguardanti l'argomento sono le seguenti:

LIBRO I (*De Regimine civitatis*)

- *De electione custodum Coste Sancte Potentie et Paludis Faccioli communis* (cap. 12).
- *De electione quattuor hominum super manutenendo et aptando paludis Feccioli* (cap. 13).
- *De electione duorum hominum ad manutenendum termina communis paludis et ad plantandum ripas formarum, et eorum officio* (cap. 14).
- *De electione duorum hominum super Arcaturis communis aptendis, custodiendis et manutenendis* (cap. 19).
- *De electione duorum hominum ad inveniendum terminos Carbonariarum* (cap. 21).
- *De electione duorum hominum super fossatos pontis Convalli* (cap. 40).

LIBRO III (*De extraordinariis*)

- *De alveo lactonis allargando et dirizzando et de ripis ipsius aptandis et manutenendis* (cap. 19).
- *De restauratione dampni facti ex cursu lactonis* (cap. 20).

Antonio Tosi nel 1725 e dallo stesso corretta l'anno successivo ed incisa su rame da Ferdinando Ruggeri, (un cui esemplare era già conservato in cornice nella Direzione del Consorzio Idraulico del fiume Topino di Foligno) e pubblicata per la prima volta in Consorzio idraulico del fiume Topino, *Il fiume Topino ... cit.*, tra le pp. 66 e 67, nonché la Pianta nella quale si dimostrano abbozzatamente tutti gli fiumi, torrenti, fossi, e forme esistenti nella Valle dell'Umbria, visitati e riconosciuti dall'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Niccolò Grimaldi Governatore di Perugia, e Delegato Apostolico sopra le acque ... 1750 (cfr. F. GUARINO, *Acque fluviali e bonifica ... cit.*, pp. 15-16; ID. *Consorzio idraulico del Fiume Topino di Foligno*, Archivi. *Inventario a cura di Francesco Guarino*, cit., pp. 110). Fondamentale, per quanto concerne la cartografia storica dei territori interessati, e dell'intera Valle Umbra, risulta essere, dal sec. XVII, P. BUONORA, *La valle Umbra. Disegni e piante dalla «Visita ai fiumi alla bonifica»*. Catalogo della mostra a cura di P. Buonora, Consorzio della Bonificazione Umbra, Spoleto 1994.

⁶³ I. MALVASIA, *Visita dell'Umbria scritta da Mons. Malvagia ... Bevagna ...cit.*

- *Quod sciacquatorium et porte molendini plani lactonis aptentur* (cap.66).
- *De fovea collis cavanda* (cap. 67).
- *De fossato piscatorii cavando et dirizzando per adjacentes* (cap. 80).
- *De fossato musulli dirizzando* (cap. 81).
- *De operibus per consules fieri faciendis.*
- *Pena reimplentium formas paludis Feccioli* (cap. 124).
- *De forme Trivio Rote ad formam molendinorum aptanda* (cap. 144).
- *Quod fovee que sunt in contrada paludis Tagliani aperiuntur* (cap. 171).
- *De formis et sciacquatoriis faciendis nisi servetur modus infrascriptus* (cap. 175).
- *Quod habentes possessiones iuxta flumen teneantur ripas fluminis tenere ad sensua superstitis* (cap. 186).
- *De forma Plani filiorum comitis reinvenianda et manutenenda* (cap. 188).
- *Quod aqua que currit versus portam Abbatis antiquam removeatur et mittatur per locum antiquum* (cap. 190).
- *De fossato pontis Cavalli allargando et dirizzando* (cap. 192).
- *De fossato Trivii Scarzuli dirizzando* (cap. 200).
- *De modo aptandi ripas fluminis* (cap. 214).
- *De fossato Pentome dirizzando* (cap. 216).

LIBRO IV (*De damno dato*)

- *Pena dantis dampnum in palude Communis* (cap. 16).
- *Pena dantis dampnum in Prato, vel in palude alterius* (cap. 17).
- *Pena reimplentium formam paludis, vel impredientium cursum aquarum earumdem* (cap. 19).

Dalle informazioni di cui si dispone non sembrerebbe che il comune di Bevagna fosse particolarmente interessato alle due grosse operazioni di recupero fondiario che coinvolgono in ben più larga misura Foligno, Trevi ed Assisi.⁶⁴

D'altro canto se il numero delle disposizioni che conferiscono incarichi di gestione e di controllo a funzionari preposti alla regolamentazione delle acque appare così alto, è probabile che lo sia, da un lato proprio in virtù della problematicità dell'argomento bonifica, necessitante di una estrema attenzione che comporta il buon assetto dato al territorio di pertinenza mediante un capillare sistema di verifiche quale traspare dalle norme

⁶⁴ ACB, b. 10c, *Statuto di Bevagna* 1474-1510.

codificate, dall'altro dalla semplicità dell'assetto istituzionale cittadino che basandosi sostanzialmente su tre magistrature fondamentali (consiglio, podestà, consoli) è costretto forse più di altri sistemi amministrativi comunitari a fare largo uso delle deleghe in tutte le materie da governare.⁶⁵

Difatti, per il periodo che ci riguarda, i contrasti sorti tra bevanati ed i confinanti folignati in materia di bonifica idraulica non sembra nascano tanto dalla necessità di bonifica di nuove terre, quanto dal fatto che gli stessi bevanati nel 1477

«...avevano avuto la garanzia che non sarebbero state guastate le loro arcature sul Timia da cui prendevano l'acqua necessaria per mandare i loro molini e che mal si erano acconciati (...) [vedendo] i Folignati farla da padroni sui confini del loro territorio e mandar magistrati, ingegneri, operai a deviar acque, e cavar fosse (...)».⁶⁶

mostrandosi non interessati al mutamento dell'equilibrio esistente.

Chi sono, dunque i funzionari scelti alla bisogna dal Podestà, dai Consoli e dal Consiglio? Cerchiamo, relativamente alle nomine, di individuarli.⁶⁷

Magistrati scelti su specifico indirizzo del podestà dal consiglio generale (*Potestas faciat eligi in Consilio*) :

1. *Quattuor custodes ad custodiendum paludem Feccioli communis Mevanie* (L. I, Cap. 12).
2. *Duos homines bonos et idoneos et sufficientes super archaturis* (L. I, Cap. 19).

⁶⁵ L'articolato fiorire di incarichi di vigilanza e controllo in materia di paludi nell'area bevanate tra Quattrocento e Cinquecento, lascia adito al sospetto che, in tale periodo, fosse interesse del comune, mantenere il territorio allo stato «naturale», senza intervenire con modifiche di assetto che si sarebbero potute ripercuotere su larga parte dell'economia del comune stesso. Difatti, oltre al gran numero di mulini («in hac itaque vaga ponti-mobilis unda vidi ixta muros molendini XII; nec non et in aliquo loco non longe alios X» è scritto in B. CAMASSEI, *Vita Beati Jacobi* ... cit., p. 12), l'economia bevanate poggiava in buona parte sulla coltivazione e lavorazione della canapa che, come noto, richiedono grande abbondanza di acqua (cfr. in proposito P. BUONORA, *La Valle Umbra* ... cit., pp. 38-40).

⁶⁶ CONSORZIO IDRAULICO DEL FIUME TOPINO, *Il fiume Topino* ... cit., p. 35.

⁶⁷ Le magistrature che sono elencate nel testo risultano tutte, alla citazione corrispondente, in ACB, b. 10c, *Statuto di Bevagna 1474-1510*.

3. *Quatuor homines de qualibet guaita unum quorum sit notarius (...) qui iurent (...) ire inquirendo terminos olim missos in carbonariis* (L. I, Cap. 21).
4. *Duos bonos superstites (...) super opere (...) [cavandi et drizzandi fossa tum piscatorii]* (L. III, Cap. 80).

Magistrati scelti congiuntamente dal podestà e dai consoli anche con il concorso del consiglio generale

1. *Quattor bonos et sufficientes homines de contrata Paludis Feccioli, qui videant ipsam paludem et eam totam scrutentur* (L. I, Cap. 13).
2. *Duo boni homines qui fieri faciant [aperitionem] fovee qui sunt in contrata paludis Tagliani* (L. III, Cap. 171).
3. *Consules et Potestas singulis mensibus teneantur inquirere de (...) habentes possessiones iuxta flumen [qui] teneantur ripas fluminis altas tenere ad sensum superstitis* (L. III, Cap. 186).
4. *Potestas et Consules teneantur cogere duos vel plures ex adjacentibus... ad assignandum latitudinem (...) forme Plani filiorum Comitit* (L. III, Cap. 188).

Magistrati scelti solamente dai consoli

1. *Duos bonos homines idoneos et legales pro toto anno qui manuteneant et manuteneere faciant omnes terminos et senaytas eiusdem paludis et faciant mitti formas (...) et omnem aliam curam, et sollicitudinem habeant de ipsa palude (...) [e gli stessi Consoli provvedano a fare piantare] ripam dicte forme totam de plantonibus alvani, salcuini, et populorum (...) et plantas faciant manuteneere per dictos homines* (L. I. Cap. 14).
2. *Duos bonos homines qui habeant plenam potestatem et auctoritatem allargandi et ampliandi [fossatum pontis Cavalli] ita quod aque qui discurrunt per ips[os] fossat[os] libere labantur et discurrant* (L. I. Cap. 40).
3. *Octo superstites de adjacentibus (...) Lactoni (...). [ut allargetur et dirizgetur] alveum Lactonis (...) [et provideant ut ripas ipsius aptentur et manuteneantur]* (L. III. Cap. 19).
4. *Duo homines de Castro molendinorum (...) quod aptent sciaquatorium et porte molendini Plani Lactonis* (L. III. Cap. 66).
5. *Consules populi Mevanie teneantur et debeant fieri facere omnes et singulas operas utiles et necessarias in Mevania et districtu, scilicet foveas, formas, fontes et similia ...*

secundum deliberationes Consilli generalis (...) et super operibus ipsis supersites apponere (L. III, Cap. 105).

6. *Duos superstites ad aptandum formam Trivio Rote usque ad formam molendinorum* (L. III. Cap. 144).
7. *Duos bonos viros (...) qui potestatem habeant et baliam habeant plenariam allargandi et ampliandi et (...) diviandi... [fossatum pontis Cavalli](...) non tamen novum alveum fieri faciendi in dictum fossatum* (L. III. Cap. 192).
8. *Magister forensis qui bene noscat de rectitudine (...) fossati Trivii Scarzuli [qui debet diriczari]. Et duos superstites mevanates per ajacentes ipsius fossati eligentur* (L. III. Cap. 200).

Magistrati scelti dal solo consiglio generale.

1. *Duo boni homines ad denunciados illos qui reimpleant formas paludis Feccioli* (L. III. Cap. 124).

Magistrati scelti dal solo podestà.

1. «*Notarium suum*», a spese degli adjacenti sia inviato per il drizzagno del fosso Pentome (*De fossato Pentome dirizzando*) (L. III. Cap. 216).

SPELLO

Dalle disposizioni statutarie di Spello, la prima delle due comunità soggette, nel periodo in cui si tratta, alla potenza dei Baglioni (l'altra, come si vedrà è Cannara), non sembrerebbero emergere dirette ingerenze signorili nella regolamentazione delle terre impaludate.

Lo *Statutum populi et communis et hominum terre Spelli* del 1360 con riforme del 1383, del 1444 e 1464 approvato rispettivamente da Nello e Braccio Baglioni è infatti precedente all'atto di imperio con cui i signori di Perugia si impossessano arbitrariamente delle zone di pianura recentemente bonificate dalle esondazioni del Chiona, verso Foligno, e del Tabito-Ose verso Assisi-Cannara, a spese della comunità immettendole direttamente nell'asse del proprio patrimonio⁶⁸

⁶⁸ ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI SPELLO (d'ora in avanti ASS), *Statuti*, B'. Copia del 1540. Più dettagliate informazioni in P. BIANCIARDI-M. G. NICO OTTAVIANI, *Repertorio degli Statuti Comunali Umbri*, cit., pp. 253-56.

La vicenda, già esposta nella relazione del Malvasia ed esaurientemente narrata da Fausto Gentile Donnola, storico spellano del secolo XVII, merita un breve cenno soprattutto per una migliore comprensione della temperie politica dell'area settentrionale della Valle Umbra.⁶⁹

Nel 1507 Giampaolo Baglioni con il doppio pretesto 1) di far concludere a sue spese la bonifica degli acquitrini della pianura e 2) con l'impegno di sottoscrivere un istrumento che stabilisse presso di lui il passaggio di proprietà di dette terre, senza tener fede né all'uno né all'altro dei due punti sopra esposti si impossessa prepotentemente di esse. Nel 1553, ritenendo la comunità di Spello essere il momento migliore per il recupero dei suoi beni fondiari, intenta una lite contro gli eredi di Giampaolo, lite che si protrae sino al 1615 in cui

«... questo publico fu reintegrato della parte che essi possedevano della quale era stato privato dall'anno 1507 (...) et hoggi, essendo reunite dette palude hora terre tutte buone per seminare grano, canepa, biade et per altri frutti optime e tutto si affitta mille e seicento scudi l'anno»⁷⁰

Le premesse istituzionali di tale idilliaco stato di fatto economico, frutto delle fatiche bonificatorie, sono contenute in sei rubriche del sopra ricordato Statuto che, appartenenti a due diversi libri recitano come segue:

Dal LIBRO IV (*De extraordinariis*)

- *De formis et viis pro terreno communis conservandis* (Cap. XVI).
- *De carbonariis novis et antiquis* (Cap. XXVI).
- *De aqua Furcure dirigenda* (Cap. CV).
- *De quadam forma mictenda* (Cap. CVI).

Dal LIBRO V (*De damnis datis*).

- *De formis et viis paludis* (Cap. XXVI).
- *De viis actandis, publicis et vicinalibus et de alveis aquarum* (Cap. XXXII).

⁶⁹ I. MALVASIA, *Visita dell'Umbria scritta da Mons. Malvagia ... Spello ...cit.*, cc. 768-63, a c. 769 (« Giovan Paolo Baglioni il vecchio ... havendo visto che la comunità di Spello aveva cominciato ad ascignar alcuni suoi paludi, da che ne doveva sentir grandissimo giovamento, appropriò a se detti paduli, non avendo ardire la comunità di contraddirli per la sua potenza, et ferezza»). M. FALOCI PULIGNANI, *Le cronache di Spello degli Olorini* in «Bollettino della Regia Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», XXIII, 1918, p. 62. M. SENSI - L. SENSI, *Fragmenta hispellatis historiae. I. Historia di Spello di Fausto Gentile Donnola* in «Bollettino Storico della Città di Foligno», VIII, 1984, pp. 128-30. P. TEDESCHI, *Spello e i Baglioni* cit., p. 39.

⁷⁰ M. SENSI-L. SENSI, *Fragmenta hispellatis historiae ... cit.*, p. 130.

I funzionari preposti alla esecuzione di quanto deliberato nelle singole disposizioni normative sono al solito:

- I Priori ed il Podestà con il compito di far scavare le carbonare «...ut eas conservent in bono statu» (L.IV. Cap. XXV).
- «...tres superstites de quolibet terzerio (...scelti dai Priori...) qui faciant mittere formam paludis de mense iunii et augusti quolibet anno per commune Spelli et una via et una forma usque in territorium Cannarie» (L. V. Cap. XXVI).
- «Il Notarius damnorum datorum (...il quale...) teneatur exgommarari facere (far sgomberare) et armondari (ripulire) alvia aquarum (...) territorii Spelli per adjacentes itaque acqua cuislibet rigi sive forma per suum alvium fluat et discurrat. Et nullus possit nec debeat aquam vivam alicuius alvii extorqueri de suo alvio nec aliunde mictere vel derivare extra suum alvium» (L. V. Cap. XXXII).
- Alcuni *Superstites*, nominati dai Priori per soprintendere ai lavori di scavo del fosso nel quale immettere l'acqua del Furcore «...qui superstites teneantur et debeant fieri facere dictum opus ita quod dicta acqua tendat et labatur subtus primum pontem strate qua itur Fulginium» (L. IV, cap. CV).
- Un *Superstes* nominato dai Priori il quale ha l'incarico di far spurgare dagli adiacenti da lui scelti la forma che scorre tra il territorio di Spello e quello di Cannara «...ita quod aqua fluens per dictam formam suum cursum habeat» (L. IV. Cap. CVI).

Di particolare interesse sembra esser il capitolo XVI del Libro Quarto (*De formis et viis pro terreno communis conservandis*) che si può definire il programma operativo, tecnico ed istituzionale, del recupero alle acque delle terre di pianura soggette alla giurisdizione spellana. Si definiscono infatti gli ambiti su cui intervenire, il numero delle fosse di drenaggio da scavare nonché, la loro lunghezza e larghezza, i funzionari responsabili dell'esecuzione.⁷¹ Il primo di essi a comparire è il «*Notarius Custodie*» del comune il quale è chiamato a soprintendere all'esecuzione del programma («...et ad predicta fieri facendum supersit»). Segue un «*Syndicus*» «... ad locationes et ad arbores ponendos et pastonandos (...) qui possit et debeat ipsum terrenum (bonificato) locare et affictare usque ad XXX annos». Infine compaiono

⁷¹ ASS, Statuti, B', *Statutum Populi et communis et hominum terre Spelli*, cc. 97r-98v.

«..XII homines boni et legales qui sint superstites ad actandum et actari faciendum supradictas formas, vias et foveas in presente Statuto factas et contentas: et etiam omnes alias vias, formas, fossata et foveals prout eis videbitur (...) per territorium terre Spelli...» i quali Soprastanti debbono esser sostenuti nella loro azione esecutiva dall'autorità del Podestà.⁷²

Sarebbe da approfondire, in termini cronologici, quando questo capitolo dello Statuto sia stato redatto dal momento che Spello per quanto se ne sa, non sembra partecipare al primo, generale movimento di recupero degli anni '60 del Quattrocento che coinvolge le zone pianeggianti di Trevi, Foligno ed Assisi.

Pertanto se tale complesso di norme non dovesse ricadere nelle riforme intercorse nel 1464, si potrebbe a ragione supporre una anticipazione delle operazioni di recupero delle paludi rispetto all'operato dei tre citati comuni della Valle.

CANNARA

Non molto c'è da dire per Cannara, la seconda comunità protettorato dei Baglioni, il cui statuto del 1536, l'unico completo e coevo che si conosca, riporta solamente due rubriche:

- *De Aquarum cursibus e alviis manutenendis* (L. I. R. XXXII)
- *Qualiter et per quos vie, pontes et aquarum alvia debeant manutenere* (L. I, R. XXXVI).⁷³

D'altronde, stando alle informazioni attualmente in nostro possesso, la comunità baglionesca - anch' essa ricca d'acque - appare partecipare solo indirettamente e di rimessa alle due grandi bonifiche del Quattrocento e del Cinquecento le cui operazioni sembrano riguardarla più per il

⁷² Ibidem.

⁷³ ARCHIVIO PARROCCHIALE DI CANNARA (d'ora in avanti APC), *Statutorum terrae Cannariae [libri quinque]*, cc. 23r-24v. Sono grato al parroco di Cannara, don Enzo Fusari, che mi ha permesso la libera consultazione di tale importante documento. G. BIZZOZZERO, *Origini e vicende di Cannara e dintorni*, Cannara, 1976, pp. 90-92. Ulteriori informazioni sullo stesso statuto in P. BIANCIARDI-M. G. NICO OTTAVIANI, *Repertorio degli Statuti Comunali Umbri*, cit., pp. 69-70.

mantenimento dello *status quo* che per sostanziali iniziative di recupero fondiario delle zone impaludate.⁷⁴

Scrive infatti il Pellini:

«...[nel 1459] M. Baldo di M. Luca Bartolini fu mandato a Foligno ai prieghi di M. Pandolfo et di Braccio Baglioni perché, si provedesse che gli uomini di Cannara et di Spello a loro soggetti non ricevessero danno nel loro territorio per alcune rotture d'argini, che i Folignati nel Topino lor fiume fatte avevano con innondatione di gran copia d'acque per tutte le terre di quelle contrade con non picciolo danno degli habitatori, et con certezza di molto maggiori, se non vi si fosse proveduto. Fu promesso all'oratore, che si sarebbe all'apertura del fiume proveduto, et dato anco ordine che gli Spellani, et cannaresi sarebbono stati dei riciuti danni pienamente rifatti...»⁷⁵.

Circa le operazioni effettuate nel secolo successivo merita ricordare come a seguito di una visita ispettiva compiuta dal Governatore di Perugia, Monte Valenti, in quei territori nel maggio del 1574, venisse rifatto l'alveo del Topino secondo le istruzioni di Cipriano Piccolpasso.⁷⁶

Pertanto, delle due rubriche statutarie citate, solamente la Seconda (la rubrica XXXVI del libro primo) indica quali siano i funzionari preposti e quali le loro competenze

In primo luogo da parte dei «Consoli» (che sono tre e che costituiscono l'esecutivo della comunità in carica di due mesi in due mesi) si dovranno scegliere «*duo boni homines*» i quali a loro volta dovranno individuare gli «Adiacenti» sui quali dovrà gravare la spesa per la manutenzione. Gli stessi adiacenti – con una sorprendente procedura di «proto-democrazia» – hanno a loro volta il compito di scegliere dei «Superstites» che si incarichino di

⁷⁴ «Nell'anno in cui Cannara ebbe il suo nuovo Statuto veniva iniziata la bonifica di una parte del bacino secondario del Teverone, mediante l'istrumento di concordia stipulato il 27 settembre, tra le Comunità di Foligno, Trevi e Montefalco, concernente la dissecazione delle relative paludi. Non sfugge l'importanza di questo lavoro che apportava un sensibile beneficio anche al nostro territorio, dove, fin dal 1467 altro benessere lo aveva arrecato l'inizio dei prosciugamenti da parte di Assisi con le forme di S. Simeone e Trevigliano» (G. BIZZOZZERO, *Origini e vicende ...cit.*, p. 92).

⁷⁵ P. PELLINI, *Dell'istoria di Perugia di Pompeo Pellini. Parte seconda ...*, in Venetia, MDCLXIV. Parte seconda, libro decimoterzo, p. 653.

⁷⁶ G. BIZZOZZERO, *Origini e vicende ...cit.*, p. 109.

soprintendere alla esecuzione dei lavori ed alla verifica della quantità della spesa.⁷⁷

ASSISI

Si è già avuto modo di accennare, in apertura della presente relazione, a quella che potrebbe essere stata la motivazione di fondo del recupero delle terre impaludate ricadenti sotto la giurisdizione di Assisi, contrariamente a quello che è il comune indirizzo di giustificazione generale dell'operazione.

Va innanzitutto premesso come, per la «città serafica», l'ambito inerente al recupero dei terreni di piano fosse relativo alla parte inferiore del corso di acqua perenne Vaone-Tabito-Ose, un canale parallelo al corso del Timia-Topino le cui difficoltà di deflusso iniziavano ai confini del comune di Spello e si complicavano ai confini del territorio del comune di Bettona in quanto la confluenza nello stesso Topino si restringeva al punto da provocare un innalzamento delle acque sopra il piano di deflusso stesso con conseguente inondazione ed impaludamento dei terreni.⁷⁸

Pertanto, nell'ambito delle operazioni della generale bonifica dal secolo XV l'attività di recupero viene condotta su due fronti opposti l'uno verso Spello-Cannara laddove il Vaone-Ose entra con le sue acque nel territorio di Assisi, l'altro verso Bettona dove il Tabito-Ose, uscendo dal territorio di Assisi data la pendenza valliva, tende ad immettersi nel Topino-Timia.⁷⁹ Scrive Henri Desplanques

«Tutte le acque del territorio di Assisi confluivano verso Bettona, e la bonifica, si pensava in questo comune, avrebbe causato ulteriori inondazioni. Dopo qualche mese di indecisioni Bettona venne finalmente ad un accordo con Assisi nell'agosto del 1467: Assisi poteva scavare a sue spese i canali di drenaggio e dirigerli nel territorio vicino *ad exonerandum territorium*

⁷⁷ APC, *Statutorum terrae Cannariae* [libri quinque] cit., cc. 23r-24v.

⁷⁸ A. CRISTOFANI, *Delle storie di Assisi* ... cit., pp. 266-67. H. DESPLANQUES, *Campagne ombre* ... III ... *La sistemazione delle campagne* ... cit., pp. 460-61. L. V. PATELLA-F. RAMBOTTI, *Affinità fra gli attuali paesaggi agrari dell'Assisano* ... cit., pp. 412-13. A. GROHMANN, *Assisi* cit., pp. 86-87. E. VETTURINI, *Terre e acque in Valle Umbra* ... cit., pp. 126-41. P. BUONORA, *La Valle Umbra* ... cit., pp. 137-40. F. GUARINO, *La bonifica nella pianura umbra* ... cit., pp. 181-90.

⁷⁹ Gli unici riferimenti cartografici d'epoca risalgono, per quanto noto, ai secc. XVII-XIX. Esempi in F. GUARINO, *La bonifica nella pianura umbra* ... cit.

*Assisiense ab affluentia aquarum stagnantium, ex quarum permanentia non exigua agrorum pars remanebat palustris et infructifera*⁸⁰

Al di là di un incarico straordinario conferito al Maestro Giovanni da Firenze *achitector peritissimus*, come «Deputato super dissecatione paludum» nel 1467⁸¹ le magistrature ordinarie preposte alla conservazione di tale stato di assetto, così come sono indicate nello Statuto del 1469, Libro Primo, Rubriche 195 (*De mense Iunii et Iulii mittatur ad fodendum in formis paludum*) e 243 (*Quod forme et rivus Tapeti remudentur et manuteneantur*)⁸², sono: Innanzitutto i priori i quali

«...teneantur et debeant sollicitate toto eorum posse et cum effectu curare (...) fodi facere per homines dicte civitatis et eius comitatus quandam forme sive fossam (...) inter (...) territorium Asisii et territorium Canarii infra dicta loca ubi melius videbitur prefatis domins prioribus per quam foveam aqua, que est vel esset in paludibus dicte civitatis fluat et flui possit et taliter quod non habeat destruere blada et retardare fructus perventuros in possessionibus existentibus prope dictus paludes.» (Lib. I. Rub. 195).⁸³

Seguono in una più che notevole articolazione di reciproci severi controlli di funzioni e di obblighi per la difesa da eventuali abusi nonché □ in un sentito spirito di palese collaborazione tendente al bene ed all'interesse comune, i magistrati indicati nella Rurica 241 del libro I degli stessi Statuti (*Quod forme et rivus Tapeti remudentur et manuteneantur*) che sono:

- i «Supersites ad dicta facienda» scelti dall'esecutivo (i Priori), sottoposti ad azione sindacatoria alla fine del loro mandato,

«...qui habeant plenum et liberum arbitrium et auctoritaem dicta opera exequendi et fieri faciendi et coptumandi et gravandi et pignorandi et capi et detineri faciendi personaliter et realiter omnes et singulos debentes dicta

⁸⁰ H. DESPLANQUES, *Campagne umbre ... III ... La sistemazione delle campagne ... cit.*, p. 461.

⁸¹ ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI ASSISI (d'ora in avanti ASCA), H (*Riformanze*) 1467, giugno 17. C. CENCI O.F.M. *Documentazione di vita Assisana 1300-1530, Voll. 3*, Grottaferrata 1975, Vol II, p. 692. F. GUARINO, *La bonifica nella pianura umbra ... cit.*, p. 184..

⁸² ASCA, D, 1 (*Magnifice civitatis Asisii Statuta ...*) e 2 (*Magnificae civitatis Asisii statuta, 1469-1493, Pensisae per Hyeronimum Francisci Baldassarri de Chartulariis, 1534 lib. I; 1541 lib. II. 1543 libb. III-V*).

⁸³ *Ibid.*, lib. I, Rubrica 195.

opera facere et debentes vel aliud solvere vel aliquid aliud in dicto opere contribuere vel facere». ⁸⁴

e che siano sostenuti nella loro funzione dalla autorità, e dal braccio del Podestà e del Capitano del popolo e dei loro diretti collaboratori («...et cuiusque ipsorum iudices et officiales (...) [qui] debeant dare et concedere suos familiare et beruarios (...) pro executione operis»). ⁸⁵

- un superstes qui debeat reparae et recludere formas apertas in planitie iuxta Tapetum. ⁸⁶
- cinque «Boni homines» scelti sempre dall'esecutivo tra gli adiacenti,
- uno «Stimatore dei terreni» preposto alla verifica dell'esecuzione obbligatoria di ciascun proprietario adiacente di ripulire i terreni in prossimità dei canali di drenaggio («Et per dictos adiacentes emendetur terrenum quod accipitur pro dictis formis cuiuslibet de Asisio et comitatu ipsius»). ⁸⁷

4. Conclusioni

Tale lunga analisi di magistrature, di uffici, di proprietari o tenutari di terreni alle paludi, che collaborino con i *superstites* e ne controllino l'operato. ⁸⁸

Cariche preposte al governo delle acque nei comuni della Valle Umbra non deve far perdere di vista l'obbiettivo che ci si era prefissi all'inizio di questa indagine e cioè cercare:

1°) di vedere se nelle istituzioni suddette esistessero, in anteprima, alcuni di quei principi di necessità che portarono, nel secolo XVIII, il potere centrale pontificio, attraverso la Sacra Congregazione delle Acque, ad un mutamento radicale nell'ambito della gestione della bonifica locale che esautorò da questo settore le amministrazioni della maggior parte comuni vallivi; ⁸⁹

2°) di verificare il grado di autonomia delle stesse magistrature d'acque nei confronti delle relative amministrazioni comunitarie.

⁸⁴ *Ibid.*, lib. I, Rubrica 243.

⁸⁵ *Ibidem.*

⁸⁶ *Ibidem.*

⁸⁷ *Ibidem.*

⁸⁸ *Ibidem.*

⁸⁹ Si veda in, nei particolari, i già ampiamente citati CONSORZIO IDRAULICO DEL FIUME TOPINO, *Il fiume Topino* . . .; F. GUARINO, *Acque fluviali* ...; P. BUONORA, *La Valle Umbra*

Va subito detto che - escluse le magistrature straordinarie, tutte realmente *una tantum* e quindi dotate di maggiore autonomia, - tale indagine non conduce a ravvisare nessuno degli estremi dei due punti in questione. Anzi si può notare come, sia pure nelle rispettive differenziazioni, le amministrazioni comunitarie interessate allo sfruttamento dei terreni di bonifica siano sostanzialmente animate da un unico principio amministrativo - denominatore comune - che vede i massimi rappresentanti dell'attività giurisdizionale (Podestà e Capitani del popolo), dell'attività esecutiva (Priori) e, in tono minore, di quella consultiva (Consigli generali) controllare saldamente tutta quella numerosa congerie di funzioni delegate demandate a *superstites* e *boni homines* chiamati di volta in volta, con diversa temporaneità, anche se a norma di statuto, al controllo ed alla realizzazione di assetto delle operazioni tecniche necessarie alla bonifica (scavamento di fosse e forme, cavatine e spurghi dei canali di drenaggio, costruzioni e rifacimenti di argini, piantate di alberi, etc.).

Costoro in un sistema di ulteriori controlli reciproci, possono anche godere di maggiori o minori facoltà di imporre sanzioni per la realizzazione dei fini che sono chiamati a condurre a termine, servendosi sempre della autorità e del braccio dei massimi giudicenti comunitari (appunto i Podestà ed i Capitani del popolo) e dei funzionari delle loro «curie» come, talvolta, i notai.

Se si dovesse dare una giustificazione a una situazione amministrativa di tal fatta, sempre con l'occhio a quanto verificatosi nel 1748, si potrebbe dire che l'uso della delega come sistema di governo, così come sembra verificarsi nel settore che stiamo trattando, appare tanto più frequente e sicuro laddove manca un ceto intermedio dal peso politico determinante, talché la notevole germinazione di cariche temporanee è puramente funzionale agli interessi del ceto nobiliare dominante. Solo quando la pressione economica di un ceto medio consapevole della sua capacità operativa, nel settore amministrativo delle comunità, diventerà tale da non potere esser più sottovalutata dall'autorità centrale -nell'ambito di un moderato riformismo illuminato come quello di papa Lambertini ed in concomitanza di una pessima gestione delle aree di bonifica (è il caso di Foligno)- si determinerà una istituzione di gestione totalmente autonoma dal potere cittadino come l'istituzione, nel 1748, della Nuova prefettura delle acque.⁹⁰

⁹⁰ In part. F. GUARINO, *Acque fluviali ...* cit.

Se tuttavia il problema dell'autonomia amministrativa delle acque dalle gestioni municipali non viene risolto, in sede locale, se non nel XVIII secolo, esso è immediatamente percepito dall'amministrazione centrale non appena questa si dà, con Sisto V, quell'assetto istituzionale moderno che la connota per tutto il periodo *d'ancien régime*.⁹¹

Difatti la bonifica, con il recupero di tante nuove aree se da un lato apporta innegabili benefici economici al contesto sociale, dall'altro pone l'attività giurisdizionale di fronte a nuovi problemi che nascono dall'instaurarsi di nuovi rapporti tra l'uomo e la terra, tra il pubblico e il privato, tra diverse responsabilità demaniali legate all'appartenenza delle nuove campagne alle singole comunità.⁹²

Le lunghe e complesse controversie che sorgono tra comuni in tema di confini, a partire dal secolo XVI; di reciproche responsabilità amministrative in tema di fiumi e canali; di costruzione e manutenzione dei medesimi e dei loro argini, non potendo essere più risolte direttamente con la forza delle armi come nei secoli precedenti, necessitano di un superiore raccordo, in tema di amministrazione della giustizia, che solo un potere centrale forte può garantire.⁹³

In tal senso l'assetto statutale sistino, sembra cogliere con perspicacia e lungimiranza la necessità di uno specifico «dicastero», la Sacra congregazione delle acque, la cui origine, come afferma Paolo Buonora, «è meno scontata di quanto non sembri a prima vista».⁹⁴

Un cenno a parte ritengo debba essere fatto, in chiusura, agli «Adiacenti», categoria sempre presente nelle norme statutarie riguardanti la bonifica che, pur non rientrando nel novero delle cariche pubbliche, è tuttavia composta da coloro che se giurisdizionalmente sono la *parte passiva*,

⁹¹ La bibliografia in proposito è assai vasta. Cito solamente: L. LONDEI, *Lo Stato Pontificio nell'Età Moderna e la visita di Innocenzo Malvasia* in G. GIUBBINI - L. LONDEI, *Ut bene regantur. La visita di mons. Innocenzo Malvasia alle comunità dell'Umbria (1587)* -Perugia, Todi, Assisi-. Ricerca iconografica a cura di ANNA ANGELICA FABIANI, Perugia 1994, pp. 9-43.

⁹² Si veda in proposito H. DESPLANQUES, *Campagne ombre ... III ... La sistemazione delle campagne ... cit.*, pp. 472-77 (Cap. III, D, 2□: La negligenza e il disaccordo degli abitanti). F. GUARINO, *La bonifica della pianura umbra ... cit.*, pp. 190-92


⁹³ Si rammentano, in materia d'acque, le liti tra Foligno e Spello (1428; 1489; 1555-57); tra Foligno e Bevagna (1460; 1690-93; 1720-32); tra Assisi e Bettona (1630-1755); tra Assisi e i Baglioni (1507-34). Si veda in CONSORZIO IDRAULICO DEL FIUME TOPINO, *Il fiume Topino ...cit.*, pp. 53-66; H. DESPLANQUES, *Campagne ombre ... III ... La sistemazione delle campagne ... cit.*, pp. 458-80; E. VETTURINI, *Terre e acque in Valle Umbra ... cit.*, 163-70. F. GUARINO, *La bonifica della pianura umbra ... cit.*, pp. 190-92.

⁹⁴ P. BUONORA, *La Valle Umbra ...cit.*, pp. 80-81.

ricadendo gli oneri del mantenimento tutti sulle loro spalle, economicamente sono la *parte attiva* dell'intera vicenda della bonifica.

Essi, contadini e non, proprietari ed agricoltori, enfiteuti e fittavoli, contribuenti a vario titolo, sono coloro il cui sforzo ed impegno secolare ha contribuito, il più delle volte silenziosamente, alla creazione di un assetto territoriale e di un paesaggio agrario nella nostra Valle che chi, come chi scrive, avendo passato da un lustro i cinquanta anni di età, ha avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare nella sua incomparabile bellezza che andava dalla vite maritata all'olmo, ai campi arati dai buoi, dai casolari in pietra e in cotto anneriti dal fumo agli innumerevoli pagliai nelle loro aie, paesaggio che oggi, anche se giustamente mutato a testimonianza di un maggiore benessere, appare tuttavia, tranne che nel sentimento della memoria, irrimediabilmente perduto.⁹⁵

⁹⁵ Scrive Corrado Vivanti come, a partire dal quantomeno XV secolo, «in luogo della grande affittanza, concessa a un unico conduttore, si moltiplicarono le cascine e le «corti» sulle terre bonificate o rese irrigue, e il popolamento delle campagne non si concentrò a ridosso dei villaggi esistenti, ma si estese su vasti spazi, dando al paesaggio padano *come pure a quello umbro-marchigiano*, il loro aspetto caratteristico: una maglia di piccoli insediamenti, al centro di campi intensamente coltivati, in cui si concentravano intorno alla casa del massaro o del fittavolo, le abitazioni dei lavoratori, stabili o giornalieri, le stalle e i fienili, le rimesse per attrezzi» (C. VIVANTI, *Città e campagna in Storia dell'economia italiana II. L'età moderna: verso la crisi*, Torino 1991, p. 254). In proposito si veda anche E. VETTURINI, *Evoluzione del paesaggio agrario e naturale nel comprensorio di Assisi durante gli ultimi decenni. Uso del territorio* in «Atti Accademia Properziana del Subasio», Serie VI, n. 13, 1986, pp. 165-195.⁹⁵



TAB 3. La rete fluviale della Valle Spoletana ai tempi della ricognizione effettuata da Francesco Sforzini nel 1669. Lo Sforzini esperto idrostatico del sec. XVII, fu più volte chiamato ad effettuare ricognizioni sull'assetto del reticolo fluviale dai Delegati apostolici locali. Il complesso degli invasi idrici qui rappresentato risulta essere morfologicamente lo stesso dei sec. XV-XVI.

La prefettura della Montagna come esempio di distrettuazione periferica

di *Caterina Comino*

Il 27 Gennaio 1569 giunge a Norcia Giovan Francesco Rutiloni di Tolentino in qualità di Luogotenente del fratello Sebastiano, di cui reca il Breve di nomina a Prefetto di Norcia e della Montagna. La Terra di Norcia, che occupa una posizione centrale geograficamente e politicamente in un territorio quale quello della Montagna a cavallo tra Umbria e Marca Ascolana e che presenta notevoli specificità storico-sociali rispetto all'una e all'altra Provincia, ha vissuto un lungo periodo di tramonto del regime comunale protrattosi anche oltre la sottomissione di Perugia ad opera di Paolo III. Con l'erezione della Prefettura della Montagna si raggiunge per tale territorio un assetto definitivo, risultato di un *iter* segnato da alcune tappe fondamentali: invio frequente di Commissari nei primi decenni del '500, sostituzione, nel 1545, del podestà con un governatore emanazione del legato di Perugia; intervento del pontefice che, sempre più spesso, nomina direttamente il governatore; distacco della Montagna dalla Provincia dell'Umbria.

Ci si può allora legittimamente chiedere perché Pio V abbia voluto suggellare il definitivo inquadramento della Montagna nel nuovo assetto provinciale con l'introduzione del titolo di Prefettura, quando le attribuzioni del Prefetto sono per molti versi assimilabili a quelle del governatore, di più affermata tradizione: in realtà non infrequente è l'uso del titolo di Prefetto nell'età di mezzo, per designare un governatore nominato dal sovrano, con competenze militari e civili su città o territori. Se però si prescinde da un ambito strettamente romano, del tutto inusitato risulta tale titolo nell'amministrazione dello Stato Ecclesiastico e in particolare nella ricostituenda struttura periferica. Benché la condizione di Norcia e della sua Montagna sia infatti assimilabile nella sostanza a quella di altre terre recuperate alla Chiesa, per quanto ci è dato sapere, il titolo di Prefettura costituisce un *unicum* nella suddetta amministrazione provinciale.

Perché, dunque - torniamo a chiederci - questa volontà di Pio V di sottolineare più la diversità che l'omogeneità? Lo storico nursino Fortunato Ciucci¹, che scrive intorno al 1650, sembrerebbe adombrare, inserendo nella

¹ F. CIUCCI, *Istorie dell'antica città di Norsia*, manoscritto della metà del '600 conosciuto in più copie non sempre concordanti conservate nella BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI, nel

descrizione della Prefettura della Montagna un'ampia parentesi storica altrimmenti ingiustificata, una derivazione del titolo dalla volontà pontificia di richiamare in luce un'istituzione di epoca classica, la Prefettura appunto, che ricordasse il lustro proveniente a Norcia dalla soggezione a Roma. Ricorda infatti il Ciucci, citando il «De antiquo iure Civium» di Carlo Sigonio, come il pretore di Roma inviasse prefetti a Norcia² e come, conclusa la pace tra Sabini e Romani, la Sabina venisse divisa in quattro Prefetture, la prima delle quali era quella di Norcia. L'ipotesi è suggestiva e intonata al clima umanistico di riscoperta della classicità, per la verità largamente appannato in questi anni dalle istanze controriformistiche, ma ancora ben attestato nel più ritardatario ambiente culturale Nursino: tale ipotesi filologica è infatti plausibile solo laddove si postuli un intervento in fase propositiva della ricerca di Nursini dottori *in utroque* gravitanti intorno a Roma, come il letterato Girolamo Catena, segretario della Consulta e intimo di Papa Ghislieri e Candido Zitelli, Commissario generale dei banditi per tutto il territorio dello Stato della Chiesa a partire dal 1567.

Per un'altra strada si può invece pensare che Pio V sia stato indotto a coniare un titolo speciale per il territorio montano da una effettiva peculiarità della situazione nursina. È prassi comune, nel momento delle grandi recuperi, la sottrazione di territori alle legazioni, con erezione di molte città a capitali dei loro contadi, ed è stata rilevata da molti storici la tendenza alla parcellizzazione territoriale nella dinamica contrattuale potere centrale - patriziati cittadini; in questo senso la situazione della Montagna nursina è perfettamente omogenea con quella di altri territori. Pio V riconosce l'omogeneità culturale e territoriale della Montagna e la sua specificità nei confronti della Provincia dell'Umbria. Comprende altresì l'importanza del coordinamento e dell'unità giurisdizionale di questa zona di confine, per di più morfologicamente disagiata e quindi difficilmente controllabile, più di ogni altra esposta al proliferare del banditismo; all'interno di questo territorio non esiste però una città che con la sua giurisdizione *in spiritualibus* suggerisca una sua erezione a capitale anche *in temporalibus*, bensì il centro egemone è una semplice terra. Si può allora concludere che la coniazione del titolo di Prefettura stia a sottolineare la peculiarità di una terra eretta a capi-

Fondo Fabbi dell'ARCHIVIO DIOCESANO DI SPOLETO, nella BIBLIOTECA GEOVARDIANA DI VEROLI e nell'ARCHIVIO DI NORCIA (copia ottocentesca).

² «Prefetturarum duo genera, alter eorum qui a populo Romano creabantur ituri videlicet Capuam, Cumas, Cassilenum, Vulturam, Viternum, Puteolas, Aerras, Suesulam, Atillam, Caletiam; alter quas Praetor Urbanus mittebat, idest Funnas, Formias, Caere, Venafrum, Alifas, Privernum, Anagnam, Frusinonem, Reate, Saturniam, **Nursiam**, Arpinum».

tale di una regione autonoma e che l'istituzione stessa rappresenti una Provincia di rango inferiore.

La iniziale consistenza territoriale della Prefettura, insieme ad altre importanti notizie, ci viene fornita dal breve d'istituzione di Pio V³: sono dunque sottoposte alla giurisdizione del Prefetto la Terra di Norcia, ove questi risiede abitualmente nel palazzo della Castellina, le Terre di Cascia, Visso, Cerreto e Monteleone, e loro rocche, castelli, luoghi, contadi e distretti, che restano così divise dalla Provincia dell'Umbria e del tutto sottratte dalla soggezione al Governatore di Perugia; non lascia spazio a dubbi in proposito il testo del Breve: «[...] a iurisdictione et superioritate moderni, et pro tempore existentis Gubernatoris Civitatis Perusiae, et Provinciae Umbriae nostrae tenore praesentium segregantes, separantes penitus et eximentes [...]». Il provvedimento rientra d'altronde nell'indirizzo comune della politica pontificia di sostituire all'opera dei legati e governatori provinciali una presenza più intensa e capillare sul territorio, tramite l'uso generalizzato del Governo di Breve, esteso in questo periodo a tutte le Città e a molte Terre⁴. L'efficacia dell'azione dei governatori e la loro stretta dipendenza da Roma, cui essi sottopongono direttamente i giudicati, consuetudine questa che sarà sancita ufficialmente da Sisto V con la creazione della Sacra Consulta, determina infatti una perdita di funzione dei capi delle province, le cui attribuzioni diverranno man mano più limitate⁵.

A reggere la Prefettura viene chiamato primo un dottore *in utroque iure* esperto nell'amministrazione della cosa pubblica e nominato direttamente dal Pontefice, ma a dimostrazione dell'importanza che almeno nel primo periodo la carica ebbe, riscontriamo già dal 1583 per la Montagna lo status di Governo prelatizio al pari delle maggiori città dello Stato della Chiesa.

Le attribuzioni del Prefetto riguardano perlopiù la sfera giurisdizionale: ha infatti giurisdizione in primo grado sulle cause tanto civili che penali, e nell'amministrazione della giustizia civile agisce cumulativamente col Capitano delle Appellazioni, potendo i cittadini ricorrere all'uno o all'altro indifferentemente⁶. La permanenza di questa diarchia è un relitto del privilegio

³ ARCHIVIO COMUNALE DI NORCIA, *Riformanze comunali*, vol. 1568-1569, cc. 125v- 127r: *Breve in personam Ill Dni Sebastiani Rutiloni Nursiae, Montanaeque prefecti*, 27/1/1569.

⁴ Cfr. G. GIUBBINI - L. LONDEI, *La visita di mons. Innocenzo Malvasia alle comunità dell'Umbria (1587)*, Perugia, Todi, Assisi, Perugia 1994, pp.36-37.

⁵ *Ibidem*.

⁶ BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, *Relazione de la Prefettura de la Montagna di mons. Innocenzo Malvasia (1587)*, Fondo Chigi, I. 125, c.137: vi si nota tra l'altro che, quando il Prefetto è

concesso *ab antiquo* alla comunità nursina di amministrare la giustizia di primo grado in loco, diritto cui Norcia fu sempre strenuamente attaccata in occasione dei reiterati tentativi del potere centrale di riassorbire la carica, ormai sicuramente anacronistica se non inutile. È comunque prassi comune in questi anni la conservazione delle magistrature locali, cui si lascia la giurisdizione sulle cause civili, sia perché perlopiù prive di contenuti politici, al contrario di quelle penali, sia perché i magistrati locali conoscono più profondamente gli Statuti e le consuetudini locali; questi assolvono quindi in un primo momento un utile compito, e l'erosione dei loro poteri verrà effettuata gradualmente nel lungo periodo.

Al di là dei conflitti di competenza tra centro e periferia su questioni che in realtà si è visto essere di relativa importanza, la giurisdizione sulle cause penali è ormai anche a Norcia saldamente nelle mani del Prefetto e quindi del potere centrale⁷. Nelle cause di maggiore importanza, quelle cioè eccedenti la pena di cinque anni di triremi, il Prefetto, come in generale tutti i governatori, deve informare del reato la Sacra Consulta ricevendone indicazioni vincolanti sulla sentenza.

Tra le prerogative del Prefetto è la concessione dell'appalto della cancelleria generale e segreteria della Prefettura, di grande valore venale⁸, mentre la cancelleria particolare della terra di Norcia esula dalle sue competenze. Quella civile è della comunità nursina, che la dà gratis, essendo poco remunerativa, ai notai della terra e del contado, estratti a sorte di volta in volta ed obbligati a ricoprire l'ufficio per statuto.

Lo stipendio del Prefetto ammonta, nel 1587, a trentatré scudi il mese, mentre altri trentatré sono destinati al mantenimento di un Bargello con dieci birri e un cavallo. Come è prassi corrente dell'epoca, è invece espressamente vietato accettare altre remunerazioni, tranne doni in natura consumabili in tre giorni⁹.

Non si deve però pensare che i poteri del Prefetto si limitino alla mera amministrazione della giustizia; a conferma basterebbero le stesse parole del

un esperto giureconsulto, i cittadini ricorrono prevalentemente a lui, restando il Capitano con poche cause e quindi poco emolumento.

⁷ Nota Luigi Londei come, detenendo l'esclusiva giurisdizione sulle cause penali, i magistrati pontifici acquisiscano un importante strumento di controllo, avendo alle proprie dipendenze le forze di polizia, rappresentate dal bargello e dai birri. (L. LONDEI, G. GIUBBINI, *La visita* cit., p.23).

⁸ BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, *Relazione de la Prefettura de la Montagna di mons. Innocenzo Malvasia (1587)*, Fondo Chigi, I. 125, cc. 132-133: nel 1587 si prevede di appaltarla per 2.000 scudi.

⁹ ARCHIVIO COMUNALE DI NORCIA, *Riformanze comunali*, vol. 1568-1569, c. 127r.

breve, che gli attribuiscono chiaramente il governo del territorio, specificando la concessione di tutte le attribuzioni avute nel passato da governatori, commissari e rettori. Si evince poi dalle Riformanze comunali che il Prefetto è ammesso alle riunioni del consiglio, e in effetti vi partecipa personalmente o comunque vi si fa rappresentare dal suo luogotenente o da auditori appositamente deputati¹⁰.

In tali Consigli egli non ha certo parte passiva, ma anzi interviene spesso nell'approvazione dei decreti col peso della propria autorità, svolgendo un ruolo di controllo e supervisione soprattutto nelle questioni concernenti la vita economica. Troviamo così nelle Riformanze, al 23 maggio 1569, il sigillo e la firma del Rutiloni a conferma del decreto di concessione *una tantum* di un posto entro le mura per la vendita delle carni di seconda scelta: «Approbamus, confirmamus et validamus superscriptum decretum tamquam justum, et rationabile, et illud executioni demandari jubemus in omnibus, et per omnia pro ut cantat, quibuscumque in contrarium non obstantibus, interponentibus in praemissis nostram auctoritatem.....ita est, Sebastianus praefectus».

Ritroviamo un'approvazione dello stesso tenore ancora al 16 settembre dello stesso anno apposta ad una serie di capitoli riguardanti l'approvvigionamento del grano, l'ultimo dei quali è poi illuminante per la comprensione della gerarchia creatasi tra decreti del Prefetto e del Magistrato comunale; recita infatti il suddetto capitolo: «per cagione delli soprascripti ordini per nesun modo se intenda de pregiudicare alli banni ordini et decreti di Monsignor Illustrissimo prefetto fatti et da farsi quali sempre se intendano essere in viridi observantia secondo harbitrio et volunta de S.S.Ill.».

Altre volte è il sopravvivere di dissensi nel Consiglio a determinare la paralisi legislativa dello stesso e a consigliare quindi il ricorso all'arbitrio del Prefetto, che emette allora decreti in prima persona quale esperto *super partes* e rappresentante dell'autorità superiore¹¹.

Il quadro tracciato mostra da sé i progressi fatti in pochi anni dall'autorità pontificia anche a Norcia, ma la vastità dei poteri riconosciuti al Prefetto non deve far dimenticare la sua essenza pattizia, frutto di una complessa mediazione tra privilegi acquisiti e moderne istanze centralistiche. È questa la chiave di lettura per comprendere i reiterati ricorsi ai superiori in occasione di sconfinamenti del Prefetto in ambiti ancora ritenuti di esclusiva

¹⁰ Di ciò si trovano diverse conferme nei volumi delle Riformanze comunali di Norcia.

¹¹ Ad es. in ARCHIVIO COMUNALE DI NORCIA, *Riformanze comunali*, vol. 1569-1570, cc. 195v-196v.

competenza del Magistrato comunale o quando vengano formalmente intaccati il prestigio e l'onore della comunità.

Si è già detto, a tal proposito, dell'ostinazione dimostrata dai nursini nel pretendere il riconoscimento del diritto di nomina del capitano; un altro episodio illuminante, in cui ci si è imbattuti durante la ricerca d'archivio, è una lunga e spinosa questione sorta all'indomani dell'istituzione della Prefettura tra il magistrato cittadino e il Prefetto intorno ai diritti di precedenza, protrattasi tra ricatti reciproci e ricorsi ai superiori¹².

Un ultimo cenno va fatto sull'uso del sindacato del Prefetto. È prassi corrente nell'amministrazione pubblica che il magistrato, alla fine del suo mandato, si sottoponga a sindacato rendendo conto del proprio operato, e solo dopo l'esito positivo di tale esame si proceda al pagamento del salario, che funge dunque da garanzia per la comunità. In epoca comunale sottostavano a sindacato il podestà e il capitano, e l'esame della loro amministrazione era affidato a sindaci designati dal consiglio; nel caso del Prefetto sussiste l'uso del sindacato, ma la nomina dei sindacatori è ora appannaggio del potere centrale, trovandosi di ciò conferma nelle riformanze comunali, ove è trascritto il breve col quale Pio V designa a sindacatore del Rutiloni il suo successore nella carica Giovanbattista Baiardo¹³.

Al termine del mandato, superato con esito positivo il sindacato, il Prefetto riceve quindi per intero lo stipendio suo e della sua famiglia dal tesoriere comunale, dietro quietanza, registrata con atto ufficiale dal notaio delle riformanze, in cui rinuncia a qualsiasi futura rivendicazione, dichiarandosi pienamente soddisfatto della sostanza e dei modi del pagamento.

Chiarite funzioni e prerogative del Prefetto, resta da analizzare un altro fondamentale aspetto della magistratura, inerente la sua funzione di governo sovraterritoriale. L'attività della Prefettura della Montagna copre un arco di tempo di circa due secoli e mezzo, figurando nell'organizzazione provinciale pontificia (con due brevi interruzioni tra il 1572 e il 1583 e tra il 1799 e il 1802) dal 1569 al 1809. La sua parabola storica, dalla massima espansione territoriale ed importanza strategica al definitivo ridimensionamento e marginalizzazione, si esaurisce però in non più di tre decenni sul declinare del XVI secolo, cioè per il periodo che coincide con la fase più acuta della lotta al banditismo, condotta con diverso metodo ed intensità dai pontefici Gregorio XIII, Sisto V e Clemente VIII.

¹² Ad es. in ARCHIVIO COMUNALE DI NORCIA, *Riformanze comunali*, vol. 1569-1570, cc. 20r-33v.

¹³ Notizie sul sindacato e quietanza di fine mandato del Prefetto Rutiloni si trovano in ARCHIVIO COMUNALE DI NORCIA, *Riformanze comunali*, vol. 1569-1570, cc. 183v-188v.

Il banditismo è un fenomeno per molti versi endemico dell'Italia centro meridionale; la storiografia ha studiato le sue cause sociali ed economiche, che derivano in definitiva dalla povertà e marginalità delle popolazioni rurali. C'è però un'origine prossima dell'acutizzarsi e riproporsi in forme più complesse del banditismo nei secoli XV e XVI: esso consiste nel largo impiego, da parte dell'autorità, del bando, pena derivata dal diritto germanico, tendente non tanto a ristabilire un principio di giustizia punendo il reo, quanto, più pragmaticamente, ad evitare che questi commetta altri delitti nel territorio di pertinenza del magistrato giudicante¹⁴. I banditi poi, appartenenti perlopiù al mondo rurale, sono ritenuti dall'autorità criminali da perseguire, ma sono considerati spesso dai contadini come veri e propri eroi, protettori contro gli abusi dei potenti. Si crea quindi in generale tra fuorilegge e società rurale un legame difficile da recidere, alimentato com'è dal rifiuto di una legge estranea vista come persecutoria¹⁵. Il timore di ritorsioni e in generale la paura collettiva tanto dei banditi quanto dei soldati conduce infatti quasi sempre ad ostacolare le operazioni di questi ultimi e a trattare invece con i banditi per evitare il saccheggio¹⁶.

Lo stato della Chiesa ha d'altronde in sé una intrinseca debolezza nel confrontarsi col problema banditismo, da ravvisare in primo luogo nell'esiguità dei territori soggetti ad una stessa giurisdizione, con la conseguente facilità di fuga delle bande fuori del raggio d'azione dei propri inseguitori; poi nella mancanza di un coordinamento nell'azione dei vari governi.

Sarà di contro la disponibilità ad occuparsi della periferia la carta vincente di Roma contro il banditismo: la concessione di più ampi poteri di intervento ai rappresentanti locali dell'autorità, il maggiore coordinamento di questi attraverso un'opera di controllo da parte delle Congregazioni, il superamento di conflitti di competenza in materia giudiziaria, sono altrettante tappe nel raggiungimento di una maggiore coesione statale contro la minaccia disgregatrice del banditismo.

In questo disegno, sviluppatosi e definitosi nella seconda metà del '500, rientra a buon diritto l'istituzione della Prefettura della Montagna, le cui vicende permangono nel grande flusso della storia fintanto che il banditismo

¹⁴ Si veda a questo riguardo E. BASAGLIA, *Il banditismo nei rapporti di Venezia con gli stati confinanti*, in *Bande armate, banditi, banditismo*, a cura di GHERARDO ORTALLI, Venezia 1986.

¹⁵ Cfr. E.J. HOBSBAWN, *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Torino 1971, pp. 11-35.

¹⁶ Sulle due facce del rapporto popolazione-banditi cfr. I. POLVERINI FOSI, *La società violenta*, Roma 1985, pp. 63-65.

rimane un problema centrale. Non a caso le uniche tracce rinvenute nell'Archivio Segreto Vaticano di corrispondenza del centro con la Montagna ricoprono un periodo di tempo di cinquanta anni, dal 1582 al 1628¹⁷.

Ma ricostruiamo per ordine le principali vicende della Prefettura nell'ultimo trentennio del '500: già alla sua prima istituzione, il 27 gennaio 1569, possiamo pensare che nelle intenzioni di Pio V vi fosse anche quella di costituire un forte governo unitario in una zona che si prestava in modo speciale al proliferare delle bande armate. Ben chiara doveva essere infatti al Ghislieri la condizione della Montagna, per essere il cardinal nepote il protettore della comunità: un territorio innanzitutto montuoso e in parte boschivo e selvaggio, adatto quindi al rifugio delle bande, vicino poi ai confini del Regno, che hanno offerto sempre facile ricetto ai malviventi; una terra straordinariamente sediziosa e attaccata alle libertà comunali, dove il fuoruscitismo politico ha raggiunto notevoli proporzioni e le animosità tra famiglie e comunità non sono ancora spente; una condizione di rifeudalizzazione determinata dal rifugio dei capitali provenienti da Roma, con conseguenti forti sperequazioni economiche accentuate dalle ricorrenti carestie.

La funzione della nuova istituzione come deterrente al banditismo è d'altronde adombrata nel testo del breve di istituzione¹⁸, sia ove si enunciano le motivazioni della nomina di un solo uomo al governo della Montagna, dichiarandosi di voler governare in pace questi luoghi «ubi sepius ob diversitatem ac dissensionem officialium delicta remanent impunita», sia nella concessione della prevenzione tra Prefetto della Montagna e governatore della Marca Anconetana nella persecuzione dei malviventi nelle zone di Montegallo, Montemonaco e Montefortino, centri chiave del banditismo nell'Ascolano. Non è poi da trascurare la possibilità che l'istituzione della Prefettura sia stata concertata tra lo stesso Pio V e il suo commissario generale dei banditi, il patrizio nursino Candido Zitelli.

Il territorio della Prefettura è inizialmente costituito dalle terre, contadi e distretti di Norcia, Cascia, Visso, Cerreto e Monteleone, e con questa giurisdizione viene amministrata consecutivamente da Sebastiano Rutiloni di Tolentino e da Giovanbattista Baiardo di Parma¹⁹. Il 10 giugno 1572 il nuovo pontefice Gregorio XIII abolisce la Prefettura e nomina ai governi di Norcia, Cascia e Visso rispettivamente Francesco di San Giorgio da Casale, Bernardino Guascono e Scipione Bensio²⁰.

¹⁷ ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Vescovi*, 12.

¹⁸ ARCHIVIO COMUNALE DI NORCIA, *Riformanze*, Vol. 1568-1569, ff. 125 v.-127 r.

¹⁹ ARCHIVIO COMUNALE DI NORCIA, *Riformanze*, voll. 1568-1569 e 1571-1572.

²⁰ ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Segreteria dei Brevi, Gregorio XIII*: Vol. 28, breve n° 238; Vol. 19, breve n° 174.

È difficile dare un'interpretazione convincente a quest'atto del pontefice: si potrebbe ricorrere alla tesi del Karttunen, che cioè, almeno nella prima parte del pontificato del Buoncompagni, altri problemi sormontino ed oscurino quello del banditismo, ancora non giunto alla sua fase più incontrollabile; possiamo allora credere che il malcontento generato dal nuovo assetto in ambiente Casciano e Vissano, terre queste che anche per il futuro mal sopporteranno la privazione del diritto ad avere un proprio governatore e la sottomissione al Prefetto risiedente a Norcia, abbia indotto il pontefice a sciogliere la Prefettura, scongiurando così la possibilità di reazioni violente e disgregatrici, in un momento di relativa calma sul fronte della criminalità.

I tempi che si preparano non presentano però le stesse priorità di politica interna, e al moltiplicarsi in tutto lo Stato delle bande di malviventi e delle scorrerie, negli anni '80, si verificano anche nella Montagna numerosi fatti di sangue che impongono scelte più radicali.

Nel 1580 si verifica l'ingresso di banditi in città con la rovina delle case dei Fusconi. Le decisioni prese in sede processuale dal commissario Ghini generano malcontenti, e gli strascichi giudiziari si protrarranno almeno fino al 1584. Nello stesso periodo un altro fatto di sangue provoca una grande impressione sul magistrato cittadino, anche con riguardo alle passate vicissitudini, tanto da richiedere l'invio di oratori a Roma. Era accaduto che il 21 agosto 1583, sotto il governo di Orazio Nelli, una banda armata aveva sorpreso ed ucciso alcuni cittadini, tra cui il console della città Alessandro Petrucci, durante la visita alle rocche di Mevale e Riofreddo²¹. È probabilmente da ricollegare a questi fatti, nonché alla missione degli oratori nursini, Tommaso Tebaldeschi, Stefano Berardelli e Sebastiano Zaccarelli, il profondo ripensamento del pontefice sulla politica da tenere nella Montagna. Tant'è che il Buoncompagni, tornando sui suoi passi, con breve del 5 ottobre 1583²² restituisce la Prefettura della Montagna con gli stessi intenti e conferendole gli stessi privilegi già concessi dal suo predecessore, ma ampliandone il territorio, tanto da formare una vera piccola Provincia della Montagna a cavallo tra Umbria e Marca Anconetana. Il territorio comprendeva molti dei centri accomunati dalla piaga del banditismo, ed aveva una chiara uniformità territoriale e sociale.

Viene allora nominato Prefetto Valerio Rengherio di Bologna, con giurisdizione su Norcia, Cascia, Visso, Cerreto, Monteleone, Montegallo, Montemonaco, Montefortino, Arquata e Labro e completa indipendenza dalle Province dell'Umbria e della Marca Anconetana.

²¹ F. PATRIZI FORTI, *Delle memorie storiche di Norcia*, Norcia 1869, pp. 534-535.

²² ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Segreteria dei brevi*, Vol. 57, ff. 210 r.-212 v.

L'integrità territoriale della Prefettura ha però breve durata, intaccata dal sovrapporsi di altri progetti di riassetto territoriale, quale la costituzione del Presidato di Montalto, o più spesso dal prevalere delle spinte campanilistiche sulle ragioni dell'uniformità giurisdizionale. Durante il governo di Marco Tullio Ongarese (1584) Sisto V smembra Labro concedendo a questa Terra il ricorso a Roma e, subito dopo, erige il Presidato, unendovi Montegallo, Montemonaco e Montefortino, restituite così all'area d'influenza marchigiana²³. Nel 1588 è infine la volta di Cascia: già dal 1586 erano sorti dissapori col Prefetto per la resistenza opposta dai casciani al pagamento del bargello, residente in Norcia, e dei soldati corsi, nonché alla perdita dei proventi delle pene dei malefizi; per tale causa vengono inviati due volte da Cascia oratori a Roma ai piedi di Sisto V²⁴ che, il 26 ottobre 1588, separa Cascia dalla Prefettura, ridonandole un governatore di breve direttamente soggetto a Roma²⁵. Dal punto di vista giudiziario Sisto V non rinuncia però del tutto a mantenere un ruolo di supervisione sovraterritoriale al Prefetto, cui riconosce il diritto, cumulativamente con Perugia, sopra le cause di seconda istanza riguardanti la comunità di Cascia²⁶.

Con tutto ciò, per tutti gli anni '90 del XVI secolo la Prefettura, pur mutilata nell'estensione territoriale e quindi nell'incisività di governo, mantiene una posizione centrale nella lotta al banditismo, specialmente come passaggio obbligato nelle scorrerie del Piccolomini e dello Sciarra dalla Marca alla Campagna. Troviamo ad esempio notizia che il 4 ottobre 1590 si dà la caccia al Piccolomini²⁷ che, congiuntosi nella Marca con Battistello, si appresta a passare, attraverso la montagna Nursina e Reatina, nella Campagna. Avendo la banda subito una sconfitta dalle truppe ascolane si dà alla fuga, ma presto si unisce ai fuggiaschi una schiera di trecentocinquanta uomini proveniente da Norcia e capeggiata da Pierconte da Montecalvo, Sticozzo di Valle Castellana e Fabio da Montefortino²⁸. Ancora del 4 aprile 1592 è

²³ BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, *Relazione de la Prefettura de la Montagna di mons. Innocenzo Malvasia* (1587), *Fondo Chigi*, I. 125, c. 133.

²⁴ M. FRANCESCHINI, *Memorie storiche di Cascia, fabbricata dopo le rovine di Cursula antico Municipio romano*, Cascia 1913.

²⁵ ARCHIVIO COMUNALE DI NORCIA, *Archivio segreto dei Consoli*, Cassetto B, *Vari Brevi*, Copia senza collocazione del breve col quale Sisto V separa Cascia dalla Prefettura della Montagna.

²⁶ *Ibidem*. La comunità casciana viene anche obbligata a perpetuare per il futuro il pagamento del bargello residente a Norcia (Archivio Segreto Vaticano, Vescovi 12, c. 14).

²⁷ ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Arm. 45, t. 37, ff. 101 r., 101 v., 102 r., 106 v., 108 r.

²⁸ Cfr. G. FABIANI, *Ascoli nel '500*, 2, Ascoli Piceno 1957, pp. 60-62.

l'ordine del Cardinal Montalto di processare la Comunità di Norcia per non aver opposto sufficiente resistenza ai banditi nell'ingresso e conseguenti saccheggi e distruzioni che questi fecero nel Castello di Poggio di Croce²⁹. Era andata anche peggio a marzo dello stesso anno a un'altra comunità del contado nursino che aveva tentato una difesa; riportiamo dagli Annali del Comune di Norcia: havendo per hoberdientia fatta resistenza [la comunità di Serravalle] alla compagnia di Pierangelo da Pitialta et Battistello da Montebubbiano che haveano compagnia di 250 banniti, ne fecero a uno uno morire 23 scannati tutti come agnelli.

L'attenzione di Roma al governo della Montagna è soprattutto testimoniata dalla corrispondenza dei cardinali della Segreteria di Stato coi Prefetti, ricchissima di direttive generali sul contegno da tenere nelle campagne come in città e sulle modalità di trasferimento dei banditi catturati, di allertamenti per il passaggio di bande, e ancora di numerosi ordini sul trattamento di casi singoli.

Solo col nuovo secolo l'esaurirsi dell'emergenza banditismo relegherà gradualmente la Prefettura ai margini della politica pontificia; la scomodità del sito e la rigidità degli inverni resero allora la sede poco ambita, specie quando il territorio montano andò perdendo vitalità economica, e, come tale, essa fu considerata da molti una breve e necessaria parentesi nella scala delle gerarchie dell'amministrazione pontificia, se non a volte un luogo di esilio e punizione. Ricordiamo qui i casi del Ciampoli che, decaduto dalle grazie di Urbano VIII Barberini vi venne relegato a mo' di esilio, di Emerico Bolognini³⁰, che ci ha lasciato una velenosissima invettiva contro i Nursini esprimente il disagio e l'insofferenza per l'ambiente provinciale³¹, di molti altri le cui suppliche di trasferimento si rinvergono nella rubricetta della Segreteria di Stato dell'Archivio Segreto Vaticano.

²⁹ Archivio Segreto Vaticano, Vescovi 12, c.31r.

³⁰ Nobile Bolognese, Prefetto dal 19 Settembre 1749 al 13 Settembre 1751

³¹ E. BOLOGNINI, *Graziosissima descrizione di Norcia e dei Norcini fatta da Mons. Emerico Bolognini quando era Prefetto di quella città*, fotocopia di un manoscritto cartaceo della Biblioteca di San Severino Marche, fine '700, probabilmente 1791, contenuta nel fondo Marinucci de' Reguardati.

I poteri dei visitatori apostolici: la riforma dell'assistenza di Martino Innico Caracciolo (1738-1743)

di Mario Tosti

Tra la fine del pontificato di Clemente XII l'avvento al soglio di Benedetto XIV prende forma, in alcuni territori dello Stato della Chiesa, un ampio progetto di riforma dell'assistenza; pensato, in primo luogo, per alleggerire il flusso dei bambini abbandonati dalla periferia verso l'ospedale S.Spirito in Sassia, che a causa di tale peso versava ormai in condizioni non più tollerabili, il disegno, per l'impulso a esso dato dal visitatore e commissario apostolico Martino Innico Caracciolo, nominato con *Breve* del 6 marzo 1738, assume i contorni di un radicale intervento finalizzato non solo a diminuire il movimento di esposti verso Roma ma a razionalizzare e a disegnare un nuovo ordinamento del sistema assistenziale nei territori del Patrimonio, di Orvieto, di Perugia, dell'Umbria, della Sabina, di Marittima e Campagna.

L'iniziativa legata alla figura del Caracciolo risulta abbastanza conosciuta grazie ad alcuni studi, non molto recenti per la verità, che ne hanno rilevato l'ampiezza e le caratteristiche; è stato merito di Luigi Cajani presentare nel 1976, durante il X Convegno di Studi Umbri, una sintesi della dettagliata relazione, conservata presso l'Archivio Segreto Vaticano, che il visitatore inviò a Benedetto XIV, eletto Papa proprio pochi mesi dopo che la faticosa missione del Caracciolo era stata portata a termine. Nello stesso Convegno, Maria Cristina Giuntella presentava i primi risultati di una ricerca, avviata da Alberto Monticone, sui problemi della povertà e dell'assistenza in Umbria in età moderna, con l'obiettivo di verificare l'impatto delle innovazioni apportate dal Caracciolo sulla realtà locale.¹

¹ L.CAJANI, *Decentramento e riforma dell'assistenza agli esposti nel Settecento*, in *Orientamenti di una regione attraverso i secoli: scambi, rapporti, influssi storici nella struttura dell'Umbria*, Atti del X Convegno di Studi Umbri, Gubbio 23-26 maggio 1976, Perugia 1978, pp. 255-272; M.C.GIUNTELLA, *Aree di gravitazione, fenomeni di transito, stabilità e mobilità della popolazione in relazione alle strutture assistenziali in Umbria nel Settecento*, *ibid.*, pp. 589-599. I risultati della ricerca, avviata da Monticone,

Dopo queste due sintesi gli interventi del commissario apostolico sono stati oggetto di approfondite ricerche, in relazione però alle singole istituzioni assistenziali. In questa prospettiva Luigi Tittarelli, interessato all'analisi delle dimensioni e delle modalità dell' «esposizione» dei bambini nel territorio perugino, costretto a verificare, intorno agli anni trenta del Settecento, l'accentuata contrazione del numero dei proietti ricevuti dall'Ospedale di S.Maria della Misericordia a Perugia, conseguenza delle precarie condizioni finanziarie dell'ente, elenca dettagliatamente i provvedimenti presi dal Caracciolo per porre riparo alla disastrosa situazione di uno dei più importanti ospedali dello Stato della Chiesa;² per la stessa strada, lo studio cioè dell'infanzia abbandonata, sono giunti al Caracciolo Alessandra Langellotti e Carlo Travaglini che analizzano il fenomeno a Viterbo e prendono le mosse dal 1738, anno in cui, a seguito delle disposizioni impartite al visitatore, venne istituito nella città il brefotrofo.³

Ciò che interessa tuttavia in questa sede non è tanto fornire un quadro complessivo della nuova organizzazione dell'assistenza attuata dal Caracciolo, né elencare i provvedimenti presi e i decreti emanati per ciascuna delle istituzioni assistenziali presenti o create nei territori oggetto della sua visita, importa invece, pur tenendo conto delle emergenze che interessarono in quel periodo Roma e l'Ospedale S.Spirito, collegare l'idea della riforma al problema più generale di individuare e valutare i percorsi della politica assistenziale dello Stato della Chiesa tra la fine del secolo XVII, allorché con il pontificato di Innocenzo XII prendono corpo una serie di iniziative sul modello assolutistico, suggerito dagli stati europei più affermati, e gli anni del pontificato di Benedetto XIV, anni, come ha scritto Mario Rosa, «segnati da uno slancio eccezionale che indica [...] la precisa volontà di rinvigorire e ringiovanire le strutture e le istituzioni ecclesiastiche».⁴

sono stati pubblicati nel volume *Poveri in cammino. Mobilità e assistenza tra Umbria e Roma in età moderna*, a cura di A.MONTICONE, Milano 1993.

² L.TITTARELLI, *Gli esposti all'Ospedale di S.Maria della Misericordia in Perugia nei secoli XVIII e XIX*, «Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria», LXXXII (1985), pp. 23-130.

³ A.LANGELLOTTI - C.TRAVAGLINI, *L'infanzia abbandonata nel Viterbese (sec. XVIII-XX)*, in *Enfance abandonnée et société en Europe (XIV-XX siècle)*, Actes du colloque international organisé par la Società italiana di demografia storica, la Société de démographie historique, l'École des hautes études en sciences sociales, l'École française de Rome, le Dipartimento di scienze demografiche (Università di Roma- La sapienza), le Dipartimento statistico (Università di Firenze), Rome, 30 et 31 janvier 1987, École Française de Rome, 1991, pp. 741-784.

⁴ M.ROSA, *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari 1969, p.54.

Già Luigi Cajani aveva acutamente collegato l'iniziativa del Caracciolo al progetto innocenziano di decentramento dell'assistenza, che prevedeva, oltre all'organizzazione degli ospedali per i poveri a Roma, la creazione di ospizi nelle grandi città dello Stato e di congregazioni di carità nei piccoli borghi; un disegno di cui le autorità esaltavano la convenienza fiscale e sociale ma che tuttavia rimase solo sulla carta, a causa, secondo Cajani, della debolezza del sistema finanziario pensato per sostenere la riforma. In realtà, fallito il tentativo di sostenere finanziariamente il disegno attraverso un impegno straordinario chiesto alle confraternite più ricche e rivelatosi non praticabile il metodo di far leva sulla spontanea carità dei privati, il finanziamento ottenuto dalla vendita dei lavori effettuati negli ospizi divenne l'unica strada praticabile, dimostrando subito, tuttavia, la sua fragilità.⁵

Quarant'anni più tardi, osserva Cajani, la via giusta, basata sull'idea di finanziare un ente assistenziale sopprimendo o riconvertendo il patrimonio di altri istituti minori o che avevano perso il proprio ruolo sociale, venne sviluppata ed attuata da Martino Innico Caracciolo nel quadro di una ripresa della prospettiva innocenziana di una «razionalizzazione» degli assetti di potere all'interno di Roma e dello Stato.⁶

È noto che le vicende dello Stato della Chiesa alla fine del Seicento hanno indotto gli studiosi a individuare forti impulsi volti a consolidare, dopo la caduta dei prezzi, il ristagno commerciale e lo spopolamento negli anni che vanno dal pontificato di Gregorio XV a quello di Alessandro VII, il potere temporale del pontefice, contestualmente agli sforzi di rafforzamento dell'autorità spirituale e religiosa; il pontefice con l'occhio rivolto alle grandi monarchie europee del tempo, secondo la nota tesi di Paolo Prodi, tende ancora a delinarsi come il «prototipo», l'archetipo, di un potere «assoluto».⁷ Tra le fonti principali di Prodi assume rilievo Giovan Battista De Luca, giu-reconsulto, formatosi nel vivace ambiente forense della Napoli della prima metà del Seicento e passato ben presto al servizio della curia romana. De Luca, ha scritto Daniela Frigo, tratteggia «il disegno di un potere di stampo assolutistico che si estende su ogni aspetto della vita del regno, da quello giuridico a quello economico, investendo settori quali l'annona, il commercio, il fisco, le comunicazioni, la sanità».⁸ Si affaccia in questa fase sulla sce-

⁵ Cfr. L.CAJANI, *Decentramento e riforma dell'assistenza* cit., pp. 256-257.

⁶ *Ibidem*.

⁷ R.PRODI, *Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982

⁸ D.FRIGO, *La dimensione amministrativa nella riflessione politica (secoli XVI-XVIII)*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, Milano 1985, pp. 49-50. Sul De Luca A.LAURO, *Il cardinale*

na della riflessione politica il mito del «buon ordine»: il sovrano, allontanandosi dalla tradizionale concezione della politica, intesa come conservazione e ampliamento del potere, concentra la sua attenzione e la sua politica verso l'amministrazione pubblica, verso l'attenta gestione degli interessi collettivi.⁹ Il sovrano diventa il motore della nuova azione di riorganizzazione amministrativa dello stato ed è in questa temperie culturale e politica che si colloca anche l'idea di riforma dell'assistenza intrapresa da Innocenzo XII.

La causa fondamentale del fallimento del disegno innocenziano resta, senza dubbio, il velleitario sistema di finanziamento messo in atto, ma le ragioni profonde vanno innanzi tutto ricercate nel carattere particolare dello Stato della Chiesa; le riforme suggerite dalla nuova trattatistica, miravano, per esempio, «a distinguere l'aspetto ecclesiastico dello Stato da quello temporale»¹⁰ ed in questa prospettiva erano comunque condannate a un sostanziale fallimento; non a caso, Michele Fatica ha sottolineato che nel confronto con le altre analoghe soluzioni europee di reclusione dei poveri, «la specificità del caso romano consiste [...] nella maggiore resistenza che il tentativo incontra nella società civile, e nella relativa minore spietatezza dell'operazione rispetto, ad esempio, al caso olandese».¹¹

I problemi amministrativi, finanziari e caritativo-assistenziali che quell'insuccesso lasciò aperti vennero effettivamente ripresi nei primi decenni del Settecento e tuttavia inquadrare il progetto di riforma dell'assistenza portato avanti dal Caracciolo, alla vigilia del pontificato di Benedetto XIV, in un semplice contesto che possiamo definire di sindrome da assolutismo, come se si sia trattato cioè di un sussulto tardivo di razionalizzazione e riordino di ospedali destinati a pellegrini, bambini abbandonati, ammalati, tra loro disaggregati e troppo spesso trascurati, sembra riduttivo.

È soprattutto questa un'interpretazione che sembra non tenere conto delle spinte a cui fu sottoposto il pauperismo nei secoli centrali dell'età moderna; spinte di segno diverso ma tutte convergenti verso l'accentuazione del legame tra povero e territorio. Nel Sei e Settecento, per l'intensificarsi dei

Giovan Battista De Luca, diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1783), Napoli 1991; per alcuni rilievi critici e per la sottolineatura di certe debolezze interpretative si veda la recensione di S.Tabacchi in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XXX (1994), 2, pp. 404-408.

⁹ D.FRIGO, *La dimensione amministrativa* cit., p.54; inoltre M.ROSA, *La cultura politica, in Storia degli Antichi Stati Italiani*, a cura di G.GRECO e M.ROSA, Roma-Bari 1996, p. 102.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ M. FATICA, *La reclusione dei poveri a Roma durante il pontificato di Innocenzo XII (1692-1700)*, «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 3 (1979), pp. 178-179.

processi di pauperizzazione, l'ingresso nella povertà è segnato dal mettersi in cammino: «pauperismo e mobilità - ha scritto Monticone - si presentano così intrinsecamente connessi» e la risposta della società alla mobilità del pauperismo va nella direzione di una stabilizzazione dei poveri in un sistema assistenziale; si va insomma teorizzando e realizzando una precisa collocazione delle diverse marginalità, con l'ansia di costruire un ben organizzato territorio dello Stato ove siano ben individuate le provincie e i loro governatori; ci si applica affinché, nella mappa degli strumenti del potere, accanto alle guarnigioni, alle fortezze, alle poste, vengano identificati anche i punti di raccolta e di assistenza dei poveri.¹²

Un percorso che, calato nella peculiare situazione dello Stato della Chiesa, significò un forte richiamo ad atteggiamenti maggiormente conformi rispetto alle diverse situazioni; se per secoli l'aiuto agli strati sociali più indigenti era stato lo strumento per aumentare il lustro e lo splendore della città ove risiedeva il sovrano, se la capitale, era stata il luogo privilegiato, il palcoscenico, della esibizione della liberalità e della magnificenza del sovrano, tanto da essere strutturata, a cominciare dal sistema annonario, in funzione di un'assistenza capillare a poveri, mendicanti, pellegrini, emerge lentamente la tendenza a fissare un nuovo ordinamento del territorio. Sembra che ci si renda conto che, a causa degli scarsi progressi dello Stato in campo amministrativo, gran parte del territorio era sfuggito al reale dominio dell'autorità centrale; di conseguenza, a un certo punto, il territorio è cercato, descritto, controllato.

Questa ricerca del territorio è, per esempio, una dimensione completamente trascurata nel progetto innocenziano, dove la riforma dell'assistenza nelle diocesi dello Stato, nonostante le numerose circolari, le lettere ai vescovi e le numerose pubblicazioni esplicative, rimase solo sulla carta;¹³ la difficile attuazione del progetto va quindi riferita non solo alla fragilità delle risorse finanziarie disponibili ma anche alla priorità rivestita nel disegno dall'organizzazione degli ospedali romani rispetto a un intervento di «razionalizzazione» in periferia dove, in realtà, allora, si ignorava il progressivo rapporto che si era stabilito tra la mobilità, indotta dalla condizione di povero, e il complesso delle strutture che l'organizzazione sociale aveva creato.

Il progetto portato avanti dal Caracciolo, tra il pontificato di Clemente XII e quello di Benedetto XIV, sembra inserirsi a pieno titolo in questa nuo-

¹² A. MONTICONE, *Per una corografia della povertà: territorio, mobilità ed assistenza*, in *Poveri in cammino* cit., pp. 9-11.

¹³ M. FATICA, *La reclusione dei poveri a Roma* cit., pp. 154-155.

va sensibilità, politica e culturale, nei confronti del territorio; il disegno di riforma, pur restando ancorato alla dimensione amministrativa e alla cultura politica della trattatistica tardo seicentesca, riesce, nella sua concreta attuazione, a rinnovarla, a vivificarla anche con fermenti di riforma della vita religiosa ed ecclesiastica, ad aprirla verso nuovi orizzonti.

Anche il piano di riforma avviato nel marzo del 1738 trae origine dalle richieste della capitale e in particolare dalla grave crisi che in quegli anni interessava l'Arciospedale di S.Spirito in Sassia, un'istituzione complessa, che comprendeva oltre all'ospedale, il conservatorio e il brefotrofo; proprio negli ultimi anni del pontificato di Clemente XII ebbe inizio una lunga visita apostolica, un'accurata e minuziosa ispezione con l'esigenza fondamentale, come ha messo in evidenza Maura Piccialuti, in una recente ricerca, di rimettere ordine «nella gestione sanitaria, amministrativa, contabile della gigantesca istituzione».¹⁴ Visitatore apostolico fu nominato il card. Leandro Porzia, benedettino, già abate di S.Paolo fuori le Mura, che estese la visita a tutti gli istituti che affiancavano l'ospedale, trovando una situazione particolarmente grave nella gestione del baliatico.

Il S. Spirito, allora, non aveva una vera e propria casa di ricovero per gli esposti, i fanciulli venivano solamente accolti e poi, muniti di un segno di riconoscimento, erano dati a balia e restavano presso le famiglie delle balie fino all'età di dodici-tredici anni. La casa del S. Spirito, per il mantenimento degli esposti dati a balia, pagava un assegno mensile e forniva, ogni sei mesi, indumenti e scarpe; la visita del card. Porzia accertò che il controllo sul servizio del baliatico era pressoché inesistente, emersero storie di raggiri, truffe e inganni; al centro quasi sempre la figura delle «sensali», donne che avevano in casa loro sempre due o tre bambini del S. Spirito, con i quali imbastivano odiosi commerci sempre comunque ai danni della Casa. L'eventualità meno crudele per i fanciulli, come sottolinea la Piccialuti, era quella che le «sensali», ricevuto il bambino esposto, gli togliessero il segno di riconoscimento e lo riportassero nottetempo al S. Spirito che «avrebbe continuato a pagare alle balie le polizze per dodici anni di mantenimento di neonati che già erano rientrati nell'istituto ripassando per la Ruota».¹⁵

Il Porzia ordinò la revisione contabile delle polizze di baliatico e, dopo un'attenta verifica dei luoghi in cui erano stati inviati gli esposti, accertò che

¹⁴ M. PICCIALUTI, *La carità come metodo di governo. Istituzioni caritative a Roma dal pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV*, Torino 1994, p. 118.

¹⁵ *Ibid.*, p. 133.

erano introvabili circa 289 bambini.¹⁶ Ma a parte le frodi, quello che impressionò il visitatore fu l'alto numero di esposti che confluivano al S. Spirito; le ricerche più recenti evidenziano, per il periodo 1712-1737, l'attestarsi del fenomeno attorno alle 700 unità all'anno; secondo la documentazione prodotta nell'ambito della visita dal 1727 a tutto il 1737 gli esposti mantenuti si aggiravano intorno ai 48.000.¹⁷

Sin dalla fine del Cinquecento le autorità del S. Spirito erano al corrente del fenomeno e avevano già ben individuato le zone di provenienza degli infanti «proietti»: «*veniunt a Viterbo, a Foro Flaminio, et ab aliis locis procul ab Urbe quinquaginta, et sexaginta millaribus super asinis*»; un bacino d'utenza riconfermato nel volume del giurista e magistrato Leopoldo Armaroli che negli anni trenta dell'Ottocento, dopo aver intensamente partecipato alle vicende civili e politiche, si dedicò ad approfonditi studi sul problema dell'infanzia abbandonata.¹⁸ Così egli, infatti, delineava la situazione romana: «Prima che il Pontefice Clemente XII facesse erigere due Brefotrofi in Narni e in Viterbo, tutto il paese da Todi a Spoleto fino al confine dello Stato mandavano gli esposti all'Archiospedale di S. Spirito».¹⁹ Era altrettanto nota, d'altra parte, la penosa condizione in cui avveniva il viaggio dei bambini esposti verso Roma, in diverse occasioni erano pure giunte al Pontefice numerose denunce delle sofferenze che erano costretti a subire; lo stesso Caracciolo, nella relazione presentata a Benedetto XIV, ricorda che fin dal 1735 la Sacra Consulta aveva invitato i vescovi locali a informarsi «degli sconcerti» e a mettere in atto una vigilanza più particolare; tuttavia quasi tutti i prelati, «per non incolpar la loro negligenza», preferirono dissimulare «la gravezza del male e molti pochi insinuavano maniere e queste assai inefficaci per apportarvi il dovuto riparo».²⁰

¹⁶ *Ibid.*, p. 131.

¹⁷ *Ibid.*, p. 139; inoltre C. SCHIAVONI, *Gli infanti «esposti» del Santo Spirito in Saxia di Roma tra '500 e '800: numero, ricevimento, allevamento e destino*, in *Enfance abandonnée et société en Europe* cit., p. 1021

¹⁸ Cfr. E. SONNINO, *Esposizione e mortalità degli esposti nello Stato pontificio agli inizi dell'Ottocento, secondo le statistiche raccolte da Leopoldo Armaroli, ibid.*, pp. 1069-1074.

¹⁹ C. SCHIAVONI, *Gli infanti «esposti» del Santo Spirito* cit., p. 1017.

²⁰ ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (d'ora in avanti ASV), *Luoghi Pii*, b. 34, *Relazione alla Santità di Nostro Sig.re Benedetto PP. XIV dell'erezione degli Ospedali de' proietti fatta per le provincie dello Stato Ecclesiastico da mons. Martino Innico Caracciolo*, 1739, cc. 2v-3. Il Visitatore, così descrive i tormenti del viaggio dei bambini abbandonati: «Erano trasportate in S.Spirito queste povere creature di pochi giorni dentro canestri all'uso appunto che portansi nelle piazze gli agnelli e capretti e'l più delle volte servivano esse per covrire contrabanni di seterie, formaggi, presciutti ed altre simili merci che sotto di loro ne canestri si nascondevano. In tal maniera queste

La commissione di prelati, che affiancava il card. Porzia nella visita apostolica al S. Spirito, prima di conferire l'incarico al Caracciolo, nella riunione del 7 gennaio 1738, affrontò l'importante questione; scartata subito la possibilità di poter continuare ad accogliere tutti gli esposti, magari imponendo un contributo alle diocesi di provenienza, cominciò a prendere in esame alcune possibili soluzioni. Una prima idea fu quella di istituire un brefotrofia in ogni diocesi, ma valutata la dispersione finanziaria e amministrativa conseguente a un simile piano optò alla fine per l'erezione di pochi ospedali per esposti, con una delimitazione programmata delle zone di gravitazione.²¹

Proprio per arginare l'ingente spesa cui andava incontro il S. Spirito per il mantenimento di un numero così elevato di esposti e per eliminare quei tragici viaggi della sofferenza e della morte, la commissione di prelati avanzò richiesta al pontefice di affidare l'incarico a Caracciolo affinché andasse in Viterbo ad erigere una Casa per ricevere i proietti che venivano da quella Diocesi et altri luoghi come fu fatto; così ne fece eriger due altri in Narni e Spoleti».²²

Martino Innico Caracciolo, era nato a Martina Franca l'8 luglio 1713; al momento dell'incarico, nel 1738, era da appena un anno laureato alla Sapienza in *utroque iure* ma, forse, aveva già avuto modo di manifestare, presso gli ambienti curiali, la sua naturale predisposizione alla mediazione e all'arbitrato; una caratteristica che avrebbe avuto modo di esercitare, con proficui risultati, a partire dal 1744 quando gli venne ufficialmente assegnata la nunziatura presso la Repubblica di Venezia, che proprio in quegli anni

disgraziate faceano il viaggio di due, tre, quattro e cinque giornate facendosi partire di notte e ne tempi più rigidi, ne' nutrire d'altro che di un poco di savonea, che si faceva loro tenere in bocca. Rarissimi erano quei che usavano la carità di far loro somministrare la sera nell'arrivo all'osteria, ove posavano, un poco di latte dalle nutrici. Può da ciò argomentarsi quanti ne morissero per la strada. Di coloro che venivano per la strada Flaminia la maggior parte restavano a sepolirsi in Civita Castellana. L'altro misero avanzo di queste disgraziate creature, che si portava in S.Spirito come vi arrivava mal concio? Moltissimi appena giunti spiravano. Ma non è questa la sola strage che se ne faceva. Quei ch'erano prezzolati di far questo trasporto da un luogo all'altro moltissime volte è accaduto che per guadagnare la mercede convenuta e non aver l'incomodo del viaggio l'ammazzavano, buttandole per gli fossi e per le macchie, siccome tutto giorno ne' venivano in Sag.ra Consulta le relazioni ed appunto tali spessissimi innumerevoli casi che al detto Tribunale erano da ogni parte riferiti, diedero occasione nel 1735 alla spedizione delle cennate lettere circolari», *ibid.*, cc. 3-4r.

²¹ L.CAJANI, *Decentramento e riforma dell'assistenza* cit., p. 529; M.C.GIUNTELLA, *Aree di gravitazione, fenomeni di transito* cit., pp. 589-599

²² M.PICCIALUTI, *La carità come metodo di governo* cit., p.139

si era avviata verso una politica improntata a un rigido giurisdizionalismo.²³

Il pontefice accettò la designazione fatta dalla commissione e il 6 marzo 1738, attraverso un *Breve*, nominò il Caracciolo visitatore e commissario apostolico, attribuendogli «ampissimi poteri circa i modi e l'opportunità di fondare i brefotrofi e di reperire i fondi»;²⁴ In ogni provincia, diocesi o città avrebbe dovuto consultare, per ricercarne la collaborazione, il governatore, il vescovo e due rappresentanti della comunità; comunque a nessuno era lecito ostacolare il suo lavoro e tutti erano tenuti a conformarsi alle sue disposizioni; le pene stabilite erano severissime e andavano dall'ammenda di mille scudi d'oro alla scomunica.

Per favorire la missione del Caracciolo, viene quindi sottolineato ed esaltato l'ufficio di visitatore e commissario apostolico; come è noto, il fenomeno delle visite apostoliche si afferma a partire dalla seconda metà del Cinquecento, un evento strettamente legato alle prospettive di riforma della vita religiosa e delle strutture diocesane, strettamente connesso alla messa in pratica dei decreti del concilio tridentino. È altrettanto noto che, visite apostoliche e visite pastorali, da strumenti attraverso i quali la chiesa, in maniera talvolta scrupolosa, propose la sua presenza nelle strutture della vita religiosa e sociale, tesero a trasformarsi lentamente in una sequela di riti, a ridursi alla dimensione di atti d'ufficio.²⁵ In questo percorso, come è stato sottolineato, sembrano perdere qualsiasi contatto con il contesto civile, caratterizzandosi per l'assenza di qualsiasi «altra tensione che non sia quella religiosa o riconducibile ad essa».²⁶

Pur avendo diversi settori in comune con i tradizionali ambiti d'intervento dei visitatori apostolici, in realtà la visita del Caracciolo difficilmente può essere ricondotta al consueto modello di origine tridentina,

²³ Per un profilo del Caracciolo, M. GIANANTE, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XIX, pp. 431-432; alcune notizie sulla sua attività di nunzio a Venezia sono nelle memorie di mons. Branciforti, successore del Caracciolo nella Serenissima, pubblicate nel volume di A. STELLA, *Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII secolo*, Città del Vaticano 1964.

²⁴ L. CAJANI, *Decentramento e riforma dell'assistenza* cit., p. 261; il testo del *Breve* di Clemente XII è inserito nella *Relazione* cit., cc. 14v-15r: «[...] *adeundi eas Status Ecclesiastici Provincias, Dioeceses, et Civitates, tam intra, quam extra praedictae almae urbis districtum existentes, ex quibus infantes expositi, ut praesentur, ad Archiospítale predictum afferri solent, atque in unaquaque Provincia, Dioecesi, vel Civitate, prout salubrius in Domino expedire videbitur, reperiendi locum commodum, et opportunum, in quo Brephotrophium, seu Curotrophium alendis, educandisque expositis hujusmodi, aptum, idoneumque erigi possit*»

²⁵ L. FIORANI, *Le visite apostoliche del Cinque-Seicento e la società religiosa romana*, «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 4 (1980), pp. 53-148.

²⁶ *Ibid.*, p. 145

non solo per la marcata presenza nella relazione di una forte ispirazione civile o per il fatto che, diversamente da quanto fu praticato a fine Cinquecento, allorché come visitatori apostolici furono preferiti vescovi, incaricato della visita è un prelado, appena insignito *in minoribus*,²⁷ quanto piuttosto perché l'origine della delega risiedeva nella Sacra Congregazione della Visita, un organismo cioè che si occupava esclusivamente delle visite romane, che certo dipendeva direttamente dal Papa, che aveva compiti ben definiti ma che, nel corso del Settecento, accanto a giurisdizioni occasionali aveva acquisito ormai competenze permanenti.²⁸ Proprio all'interno della visita apostolica, attivata dalla Congregazione all'Ospedale di S. Spirito, negli ultimi anni del pontificato di Clemente XII, nasce l'esigenza di inviare un visitatore in periferia con compiti precisi, stabiliti dalla medesima:

«fugli spedito il breve della sua commissione in data de' 6 marzo del suddetto anno 1738 concedendoglisi, a tenore di quel tanto era stato dalla cennata Sagra Congregazione risoluto, le facoltà che all'esecuzione del opera erano necessarie».²⁹

Il viaggio del Caracciolo iniziò a Viterbo e si concluse a Perugia; nel capoluogo della Provincia del Patrimonio istituì il brefotrofito di S. Francesca Romana nel quale, secondo le sue disposizioni, dovevano convergere i trovatelli delle diocesi di Montefiascone e Corneto, di Nepi e Sutri, di Civitacastellana e Orte, di una parte delle diocesi di Acquapendente e Bagnorea nonché, naturalmente, di Viterbo e Toscanella; a Orvieto, seconda tappa della visita, Caracciolo pose mano alla riorganizzazione dell'ospedale di S. Maria della Stella, che assisteva sia gli infermi sia gli esposti; riuscì a estinguere quasi completamente i debiti del luogo pio avviando anche lavori di restauro alla fatiscente struttura; decretò che Orvieto, oltre all'accoglienza e

²⁷ Era infatti «monsignore», cioè come minimo «con la prima tonsura», ma forse aveva ricevuto anche gli ordini minori; nessun chiarimento, in questo senso, fornisce la voce di M. GIANANTE, nel *Dizionario Biografico* cit., che si limita a ricordare la sua nomina, nel 1740, a prelado dell'Immunità ecclesiastica e, nel 1741, a ponente della S. Congregazione della Consulta. La *Hierarchia catholica* specifica solo che ricevette nel 1743, alla vigilia dell'incarico presso la Serenissima, gli ordini dal suddiaconato fino alla consecrazione episcopale.

²⁸ M. PICCIALUTI, *La carità come metodo di governo* cit., pp. 107-117; S. PAGANO, *Le visite apostoliche a Roma nei secoli XVI-XIX*, «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 4 (1980), p. 319. Per precisare le vicende della Sacra Congregazione della Visita Apostolica, nel Settecento, è sempre utile G. MORONI, *Dizionario d'erudizione storico-ecclesiastica*, vol. CI, Venezia 1860.

²⁹ *Relazione* cit., c. 13v.

alla cura dei bambini abbandonati della città e del territorio, doveva provvedere anche a quelli dei luoghi delle diocesi di Acquapendente e Bagnorea che non gravitavano verso Viterbo.

Lasciata Orvieto, nei primi mesi del 1739, Caracciolo si recò a Narni che, a causa della sua posizione centrale rispetto ai territori di Amelia, Terni e della Sabina, venne scelta come sede di uno dei due brefotrofi da istituire,³⁰ la tappa più impegnativa fu tuttavia Spoleto: nella città erano attivi quattro ospedali, gestiti in prevalenza dalle monache, le quali si occupavano pure dell'accoglienza dell'infanzia abbandonata, nell'ospedale denominato della Stella. La situazione, a causa della carenza di fondi, era rovinosa: «molti bambini venivano respinti, quelli accettati venivano nutriti da due sole balie [...] malnutrite anch'esse».³¹ Nel Seicento e nei primi anni del Settecento c'erano stati vari tentativi di allontanare le monache, con la speranza di migliorare la situazione, ma fu tutto inutile e alla fine l'unica soluzione praticabile sembrò quella di inviare la maggior parte degli esposti a Roma. Caracciolo riuscì a ristrutturare completamente l'assistenza ospedaliera della diocesi, lasciando solo un'ospedale, quello di S. Carlo, affidato a laici, con l'incarico di assistere ammalati, pellegrini, esposti.

A Perugia, infine, una serie di decreti del visitatore, emanati tra il settembre 1739 e il maggio del '43, estinguevano il ragguardevole debito dell'ospedale della Misericordia, stabilivano la gravitazione sulla città dei trovatelli di Assisi e di Foligno e davano avvio, con la speranza di ottenere qualche guadagno, a una «fabbrica della seta» nel Conservatorio delle Alunne, o delle Zitelle, del medesimo ospedale.

Anche da questa breve sintesi si può verificare la sistematicità e l'organicità dell'azione del visitatore apostolico; un piano di riforma che, almeno per quanto riguarda il problema dell'infanzia abbandonata, riuscì ad ottenere dei buoni risultati evidenziati sia dal Caracciolo, che nel presentare la relazione al nuovo Papa sottolineava come l'apertura dei due nuovi brefotrofi avesse comportato una consistente diminuzione del numero degli esposti nell'Ospedale S. Spirito, sia dalle più aggiornate ricerche che, nella ricostruzione della serie storica, sottolineano, con il 1738, una drastica riduzione del contingente degli esposti alla «ruota» di Roma.³²

³⁰ Sul movimento degli esposti al brefotrofo di Narni cfr. L. TITTARELLI-F. TOMASSINI, *I progetti dell'Ospedale Beata Lucia di Narni dal 1738 al 1859*, in *Trovatelli e balie in Italia. secc. XVI-XIX*, a cura di G. DA MOLIN, *Atti del Convegno «Infanzia abbandonata e balatico in Italia. secc. XVI-XIX»*. Bari 20-21 maggio 1993, Bari 1994, pp. 157-214.

³¹ L. CAJANI, *Decentramento e riforma dell'assistenza* cit., p. 268.

³² C. SCHIAVONI, *Gli infanti «esposti» del Santo Spirito* cit., pp. 1021-1024 e p. 1053.

In realtà, superando la più evidente ottica dello studio dell'infanzia abbandonata, la vasta azione del Caracciolo sembra essere in grado di suggerire un più approfondito approccio alla storia del territorio, con possibilità di verificare le variazioni, sotto il profilo ambientale, apportate, per esempio, dalla costruzione di edifici, dagli adattamenti, dalla sistemazione stradale; fino all'opportunità di esaminare, in modo approfondito, se il mutamento delle colture e delle attività produttive, conseguente al rifornimento degli ospedali e all'attivazione del baliatico, o la messa in opera di piccole attività artigianali nei conservatori, furono in grado di esercitare una certa pressione sull'economia agricola, di solito immobile.

Rilevanti appaiono anche, nell'azione di Caracciolo, accanto al disegno di razionalizzazione dei quadri delle istituzioni assistenziali locali, alcuni elementi di riforma della vita religiosa e delle istituzioni ecclesiastiche. In questo senso i giudizi sulle confraternite, che furono, nelle varie diocesi, i luoghi di riferimento privilegiati nell'impresa di accumulare il capitale finanziario necessario per far nascere i nuovi brefotrofi, evidenziano una cultura e una pietà in forte contrasto con le forme della tradizionale devozione popolare.

«Alcune Compagnie solo fanno consistere tutto il loro zelo nello spendere le pingui rendite in feste di lusso, in spese d'inutili fabbriche, in stravizi e baldorie che ben presto dall'ubriachezza degenerano in liti e risse»,³³

afferma Caracciolo nella *Relazione*, e troppo spesso, aggiunge, tali confraternite disperdono i loro beni «in inutili spese di feste, musiche ed altri usi totalmente alieni dal loro primiero istituto». ³⁴ Con grande sorpresa, il visitatore dovette però constatare che la popolazione e i vescovi erano ancora assai affezionati a tali istituzioni:

«Quell'infinito attacco che può chiamarsi piuttosto superstiziosa divozione della gente che v'è ascritta, la quale supponendo che tutta l'osservanza della Legge Divina resti adempiuta con portare un sacco inamidato di simili Compagnie e che senza di esso non possi entrarsi in Paradiso, crede che, sopprimendosi alcuna, resti la Religione Cristiana affatto perduta e serrate le porte del Cielo». ³⁵

³³ *Relazione* cit., c. 9.

³⁴ *Ibid.*, c. 32.

³⁵ *Ibid.*, cc. 31-32.

Posizioni presenti all'interno del cattolicesimo ma considerazioni, quelle del Caracciolo, anche in sintonia con quelle che Lodovico Antonio Muratori, nella sua opera *Della carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo*, già pronta per la stampa nel 1720 ma pubblicata solo nel 1723 per le resistenze opposte da Roma, proponeva rispetto alle stesse confraternite

«Son da lodare, son ben istituite tante compagnie, confraternite e società devote, ma se le lor divozioni consistono in sole orazioni vocali, che si recitano a stampa [*che si leggono stampate*], se solamente in portare addosso quell'abito o quel segno sacro, e in simili cose che costa ben poco all'uomo l'averle e il farle, perché non recano scomodo alcuno, la nostra sarà una divozione superficiale e non soda».³⁶

In realtà, si ha l'impressione che non sia difficile inserire tutto il disegno di riforma dell'assistenza all'infanzia abbandonata nel clima culturale, permeato di fermenti di riforma religiosa, che segna l'apertura del pontificato lambertiniano; in quel frangente, è noto, le istanze muratoriane, svolsero un ruolo significativo e proprio nel trattato *Della carità*, ai capitoli XXVI-XXVII, il dotto vignolese sottolinea l'esigenza dei sovrani di promuovere e sostenere gli ospedali e di assistere e custodire l'infanzia abbandonata.

A ben guardare anche la diligente e scrupolosa vocazione del Caracciolo a sopprimere nelle diocesi tutti quei piccoli ospedali che da tempo erano diventati rifugio di mendicanti e vagabondi, basta ricordare che nella sola città di Perugia, secondo il visitatore, esistevano circa trenta ospedali, denominati «dei birbi», può trovare una sua giustificazione nel riferimento alla stessa opera del Muratori, là dove, nel capitolo XXXI, afferma che

«...niuno ci è, sia egli pio quant'esser possa, il quale, purché si vaglia alquanto dei lumi della prudenza, s'induca mai a lodare ed approvare che s'invitino tacitamente le persone ad arrolarsi sotto le troppo nocive insegne de' paltognieri [pitocchi] e che si faccia crescere disavvedutamente l'esercito dei birbantio. Anzi è da desiderare e da procurare a tutta possa che questo o si diminuisca o cessi affatto».³⁷

³⁶ *Opere di Lodovico Antonio Muratori*, tomo I, a cura di G.FALCO e F.FORTI, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, p. 385

³⁷ *Ibid.*, p. 396.

La politica assistenziale del Caracciolo è tutta improntata allo spirito di carità cristiana, si muove sempre in una visione categoriale della realtà sociale, è propensa a una sua razionalizzazione ma certamente non alla messa in discussione e se spesso attacca il privilegio è con l'intento di farlo agire come elemento di riequilibrio sociale.

In fondo il suo è un organico tentativo di estendere il controllo amministrativo a nuove aree di attività, togliendole al potere dei ceti nobiliari, delle corporazioni o delle clientele domestico-familiari; come allorquando, nelle diocesi di Narni e di Spoleto, sottopone a ispezione i numerosi Monti frumentari, spesso in mano di una famiglia o di un ristretto consorzio di individui. L'azione del visitatore apostolico dà l'impressione di agire in modo efficace contro privilegi e particolarismi che si oppongono alla costruzione del nuovo assetto assistenziale e fa occupare questi spazi da decreti e regolamenti che diventano l'intelaiatura necessaria alla ricomposizione dell'ordine sociale; riesce, insomma, a far penetrare nella società locale, nell'ambito del sistema assistenziale, regolato fino allora dal diritto consuetudinario, priorità di tipo giuridico che si dimostrano più idonee a realizzare e regolamentare il nuovo ordinamento; spesso, tuttavia, tale precedenza del diritto, non tiene conto della specifica situazione locale, e innesca una lunga serie di contenziosi, talvolta, come nel caso che mise contro l'Ospedale di S. Maria della Misericordia e la terra di Deruta, a causa della soppressione dell'ospedale ivi esistente, destinati a durare molti anni. Le resistenze locali

«esprimono forse talora atteggiamenti chiusi e particolaristici, ma sono anche l'opposizione a disegni di potere che conveniva coordinare diversamente, con progetti più rispondenti alle realtà sociali sia dell'Umbria che dello Stato ecclesiastico».³⁸

In questo senso il progetto di riforma di Caracciolo resta ancora inserito nella dimensione amministrativa propria della riflessione politica del Sei-Settecento; quello che invece è nuovo nell'azione del visitatore, rispetto a quel tradizionale sistema di valori, è la fiducia nell'azione capillare e costante; un'azione non più lasciata a provvedimenti tampone, provvisori, ma regolamentata dal potere pubblico, costruita sulla base dell'osservazione diretta della realtà. Si affaccia, in fondo, il senso di tutta la cultura delle riforme; anzi si può affermare che tutta l'azione del Caracciolo si può collocare in

³⁸ P. STELLA, *Introduzione*, in *Poveri in cammino* cit., p. X

quella fase di avvio del movimento delle riforme nel quale l'attenzione al dato economico e l'obiettivo del benessere collettivo si coniugano ancora con l'accettazione dell'assetto sociale esistente. Anche in questo caso appare evidente la contiguità, forse l'accoglimento, delle posizioni del Muratori, dove è presente la fiducia nell'azione di riforma sostenuta dalla convinzione che i tratti e le linee operative di essa vadano delineate con l'osservazione della concreta realtà sociale.

Poca attenzione ancora alla conoscenza della dinamica economica, ai riflessi delle leggi economiche sull'assetto sociale, che saranno tipiche delle più mature riflessioni del riformismo italiano, ma indubbiamente il progetto di riforma di Caracciolo si inserisce in un momento della storia dello Stato della Chiesa carico di fermenti e di attese di rinnovamento; un momento aperto a feconde prospettive che, dopo aver trovato un momento di sintesi nel pontificato lambertiniano, di fronte all'aggravarsi dei problemi ecclesiastico-religiosi e all'acuirsi della polemica anti-illuminista, sarà presto chiuso, mettendo in evidenza le carenze e l'immatùrità del cattolicesimo settecentesco.

Il servizio postale nello Stato Ecclesiastico tra fine Cinquecento e primi del Seicento: note a margine di un contratto di appalto dell'epoca.

di Cesare Antonio Maori

I - Con il ritorno del papato a Roma dopo l'esilio ad Avignone, la Curia Romana ripristinò per la corrispondenza ufficiale l'antica organizzazione volta al sicuro recapito delle lettere.

Essa era costituita da *cursores* che viaggiavano per tutta Europa, alle dipendenze, nel XV secolo, di un «Maestro dei Cursori»¹.

Erano alloggiati in Roma in una locanda per messaggeri e corrieri, dove avevano la possibilità di scambiare tra loro le lettere e le esperienze di viaggio. I Maestri dei Cursori ricoprivano la carica a turno, per un anno, al massimo due, ed erano degli impiegati al diretto servizio della Curia.

Oltre ai corrieri della Curia, ed alla loro organizzazione, vi erano in Roma anche i Maestri di Posta e gli Ospizi per corrieri degli Stati principali, italiani ed esteri, che mantenevano con la Curia un servizio di posta in proprio. Pare che la più antica posta estera insediata a Roma come semplice punto di riferimento sia stata, nel Quattrocento, quella dei corrieri della Repubblica Veneta.

A Roma, quindi, si ebbero contemporaneamente la Posta veneziana, quella francese, la fiorentina, la napoletana, la spagnola, la genovese, la torinese, la siciliana, la portoghese.

Nel XV secolo, gli *Hospitalia*, le Società dei Corrieri, i Corrieri delle Ambasciate, potevano tutti svolgere a Roma la loro attività, e cioè il trasporto delle lettere, senza che la Curia sentisse la necessità di intervenire e di imporre un suo regolamento.

Si svilupparono anche altri servizi postali concessi fuori della Curia a cura di corporazioni mercantili, Università ed ordini religiosi. Si trattava, in

¹ C. FEDELE, M. GALLENGA, *Per servizio di Nostro Signore. Strade, corrieri e poste dei Papi, dal Medioevo al 1870*, «Quaderni di storia postale», n. 8, 1988, pp. 3-34.

genere, di atti di liberalità che erano sempre revocabili, di ristretta portata pratica e che non mettevano comunque in discussione le prerogative pontificie in fatto di comunicazione².

Nel 1484 avvenne la prima svolta con la concessione del titolo di «Maestri della Posta» alla famiglia Tasso di Bergamo.

Con vicende alterne i Tasso mantennero la direzione delle poste della Curia fino al 1532. La famiglia dei Tasso aveva delle referenze che potevano dirsi rassicuranti perché gestivano i servizi postali da più di un secolo con continue espansioni in tutta Europa.

A metà del XVI secolo, sotto l'egida dei Tasso, nacque la linea che da Roma raggiungeva l'Iberia toccando Firenze, Piacenza, Torino, Chambéry, Narbonne e usufruendo di 107 stazioni di appoggio³.

È fuori dubbio che con le imprese dei Tasso il servizio postale modernamente inteso assunse un carattere più compiuto e maturo: rappresentava oramai un servizio pubblico di grande diffusione trasferito dall'imprenditoria privata, sia pure controllato dai sovrani.

Dal 1535 Mattheus Gherardi [o Gerardi o Girardi] di San Cassiano fu il nuovo Maestro delle Poste ed ebbe rinnovata la carica nel 1541 e nel 1548.

II - Nello stesso periodo un notevole cambiamento prende ad affacciarsi nella gestione delle Poste. Fino a quel momento, infatti, il sistema prevedeva che la Curia indennizzasse il Maestro delle Poste per la sua attività di servizio e per le spese cui andava incontro. Inoltre, per il trasporto delle lettere di persone estranee alla Curia, era stato autorizzato a riscuotere un compenso. Ma come abbiamo già sottolineato, il servizio si era notevolmente espanso e quindi ci si accorse che non era più necessario fare erogazioni a favore del Maestro di Posta curiale perché i suoi introiti secondari le rendevano superflue.

Così, quando nel 1550 Mattheus Palmerius divenne Maestro Generale delle Poste Pontificie ancora in regime di dipendenza, dovette ben presto rassegnarsi, già nell'anno successivo, a versare alla Curia un compenso annuo di 300 scudi⁴.

² M. GALLENGA, *I bolli dell'Umbria e della Sabina dalle origini alla fine del XIX secolo*, «Filatelia» n. 72, Parte III, 1970, pp. 28-35.

³ B. CAIZZI, *Dalla posta dei re alla posta di tutti - Territorio e comunicazione in Italia dal XVI secolo all'Unità*, Milano, 1993, pp. 16-20. G. MORONI, *dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, Venezia, 1852, vol. LIV, p. 303.

⁴ M. GALLENGA, *I bolli dell'Umbria...*, op. cit., p. 29; C. FEDELE, M. GALLENGA, *Per servizio di Nostro Signore...*, op. cit., p. 62.

Altro cambiamento ragguardevole si ebbe nel 1556 quando Paolo IV Carafa chiuse tutte le Poste straniere, subordinando i servizi di posta interna al Presidente della Reverenda Camera Apostolica. Quest'ultimo venne nominato Governatore Generale e Commissario Generale a vita per i servizi postali, assumendo pertanto la carica di vero e proprio supervisore delle Poste.

Si assiste pertanto ad una radicale modifica nell'organizzazione postale: i rapporti giuridici tra Curia e Maestro delle Poste avevano assunta col tempo tutt'altra fisionomia.

Per quanto riguarda gli uffici postali esteri, come osservava in un suo «breve», Paolo IV si disse:

«...colpito dallo stato deplorabile delle poste: mentre altri paesi sovrani dirigono il servizio delle poste e le tengono sotto la loro autorità, a Roma ognuno ha il proprio servizio particolare: i baroni nei loro castelli, i re, i principi, le repubbliche e le città gestiscono a Roma dei servizi che minacciano il regolare funzionamento delle Poste Pontificie»⁵.

L'indice veniva puntato contro l'intero sistema e con l'opera di questo Papa come di quelli successivi, ci si avviava ad una vasta azione di riforma delle Poste Pontificie che mirava da un lato a liberare la Curia dalle numerose servitù straniere, dall'altro a recuperare, insieme con l'indipendenza, i guadagni che l'amministrazione locale si vedeva sfuggire.

Solo nel 1596 la Curia arrivò ad un compromesso con le Poste straniere, che comportò delle notevoli limitazioni al servizio perché puntava a garantire innanzitutto le poste Pontificie.

Il piano del governo pontificio era, come abbiamo già accennato, quello di creare un supervisore delle Poste al fine di raccogliere sotto di esso le iniziative di spesa e di dare in appalto il servizio tenendolo sotto controllo.

In effetti il servizio era insidiato dalla concorrenza degli abusivi e da un andazzo che provocava «scandali e disordini, quali spesse volte occorrono in pregiudizio di Sua Gratiudine»⁶.

⁵ E. RODOCANACHI, *Les courriers pontificaux du quatorzième au dix-septième siècle*. «Revue d'histoire diplomatique», 1912, p. 302 in B. CAZZI, *Dalla posta dei re...*, op. cit., p. 226.

⁶ ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Fondo Corrieri e Poste, cartella 37*, «Bando delle poste per Roma et Stato Ecclesiastico», 18 feb. 1588, in *Ibid.*, p. 228.

Nell'anno 1600 l'appalto venne concesso ad Aurelio Ridolfi di Spoleto per nove anni, mentre nel 1609 (regnante Papa Paolo V) venne affidato al patrizio spoletino Andrea Mauro [o Mauri o Maori o Maorus] per la somma di 22.000 scudi annui da dieci giuli ciascuno per nove anni⁷, poi prorogati per altri tre anni⁸.

III - Il Magistrato generale delle Poste veniva concesso dalla Reverenda Camera Apostolica ad Andrea Mauro per Roma, per tutto lo Stato Ecclesiastico, per Ferrara e il suo Stato.

Nel contratto d'appalto stipulato nell'anno 1609 essendo Papa Paolo V Borghese per i rogiti del notaio Giacomo Bulgarelli (Io. Iacobus Bulgarellus C. A. Not.) vengono annullate per cautela tutte le eventuali concessioni fatte «a qualsivoglia persona» in una serie di località e nei loro distretti elencati: in particolare vengono menzionate Bologna, Spoleto, Viterbo, Benevento ed altre località disseminate sulla strada.

Nessun cenno viene fatto ad Ancona e Senigallia, probabilmente perché si trattava delle ultime cittadelle dell'espansione veneziana in terra pontificia⁹.

Infatti nel corso di tutto il Cinquecento, la veneziana «Compagnia dei corrieri della Serenissima Signoria» era molto attiva lungo la grande linea che da Venezia scendeva a Roma: una delle ragioni fu sicuramente il fatto che Roma era il luogo di confluenza quasi obbligata di tutta la corrispondenza da o per il Mezzogiorno. Con le nuove norme restrittive e con il progresso dell'amministrazione pontificia veniva vietato ai corrieri forestieri di organizzare il servizio postale là dove poteva farlo l'appaltatore

⁷ ARCHIVIO PRIVATO C. A. MAORI, *Capitoli sopra l'Appalto del Magistrato Generale delle poste di N. S. fatto al Sig. Andrea Mauro*, Roma, 1609 (a stampa).

Su Andreas Maorus, A. SANZI, *Storia del comune di Spoleto dal sec. XII al XVII seguita da alcune memorie dei tempi posteriori*, parte III, Foligno, 1884, p. 275.

Di Andreas Maorus ci rimane anche un'iscrizione sotto il suo busto situato a fianco dell'altare della Cappella della SS. Icona nel duomo di Spoleto, cappella fatta costruire dallo stesso Andrea «*magnis impensis suis*», di fronte al busto e ad una iscrizione dedicata a Livia Zucconi, nobile di Camerino, sua moglie. L'iscrizione dedicatoria ad Andres Maorus fa riferimento alla magistratura delle poste di cui ha avuto l'appalto: «*Andreas Maorus Patricius Spoletinus Doam Patrim. et Postarum Praefectus huius Sacelli Fundator*».

Sul sistema postale a Spoleto: S. CECCARONI, *L'organizzazione postale a Spoleto dalle origini al XIX secolo*, «Spoletum», Anno XIII n. 15 (1971), pp. 41-48.

⁸ C. FEDELE, M. GALLENGA, *Per servizio di Nostro Signore...*, op. cit., p. 220.

⁹ B. CAZZI, *Dalla posta dei re...*, op. cit., p. 227.

romano e veniva concesso di eseguirlo laddove pareva difficile escluderli per ragioni di opportunità¹⁰.

Nel contratto viene più volte ribadito il carattere di assoluto monopolio in cui doveva essere gestito il servizio postale al fine evitare danni al Mastro Generale: la Reverenda Camera Apostolica garantiva la protezione da eventuali contraffattori, dagli abusivi, dai mercanti e dai loro corrieri. Erano previste delle multe salate e anche la galera.

Una parte delle multe andava all'appaltatore. Il divieto era anche per gli osti e per i vetturini che non potevano affittare i cavalli. A scanso di equivoci, il Mastro Generale doveva usare i suoi cavalli per i servizi ordinari che partivano da Roma in modo da renderli riconoscibili.

Veniva data la possibilità «...di poter portare ogni sorte d'armi, eccetto le proibite e con tutti i suoi Ministri, tanto di giorno, quanto di notte, non ostante qualsivoglia bando in contrario»¹¹.

Deroghe al monopolio del servizio postale venivano fatte per gli Ambasciatori o per i Principi che potevano dare le lettere ad altri corrieri.

Il Mastro Generale aveva la possibilità di affittare le Poste dello Stato Ecclesiastico a chi ne faceva migliore offerta a condizione di trasporto. Questo comportava la possibilità di subappaltare intere province a signori locali che assumevano il titolo di tenenti delle poste¹².

In ogni caso il trasporto delle lettere da Roma era a carico del Mastro delle poste, il quale era tenuto a mandare gratis le lettere e i fagotti dei Cardinali, dei Chierici di Camera, degli altri camerati, dei parenti stretti del papa e dei magistrati dell'inquisizione.

Il Maori doveva organizzare le spedizioni due volte alla settimana da Roma a Bologna e viceversa; il contratto prevedeva un tariffario dei prezzi a seconda del peso delle lettere dei fagotti.

In pratica il corriere, confermando un percorso immutato per secoli, percorreva un tragitto fisso da Roma a Bologna passando per Civitacastellana - Terni - Foligno Gualdo Tadino - Fossombrone - Fano - Pesaro - Cesena¹³, lasciando nelle località principali lungo il percorso, un involto di lettere che venivano suddivise in base alla destinazione nei diversi comuni, marcate e consegnate dietro pagamento ai messi comunali che

¹⁰ Sul difficile rapporto con la Compagnia dei corrieri della Serenissima Signoria: *Ibid.*, pp. 224-231; G. MORONI, *dizionario di erudizione...*, OP. CIT., p. 307; C. FEA, *Compendio storico delle poste specialmente romane antiche e moderne*, ROMA, 1835.

¹¹ *Capitoli sopra l'appalto...*, c. 22 v.

¹² C. FEDELE, M. GALLENGA, *Per servizio di Nostro Signore...*, op. cit., p. 63.

¹³ *Ibid.*, p. 60.

venivano a ritirare la posta nei giorni stabiliti¹⁴.

Il sistema della marcatura avveniva con timbri a secco e garantiva che le lettere fossero passate regolarmente per la Posta dietro compenso per i diritti. Ad ogni appaltatore corrispondeva un tipo di bollo.

In genere erano le stazioni di cambio dei cavalli quelle utilizzate per lo smistamento dei corrieri postali, poiché venivano frequentate anche dai viaggiatori privati.

Le stazioni, di cambio dei cavalli e di scambio delle lettere, si integravano pur essendo afferenti a diverse amministrazioni.

La carica di mastro, soprattutto nelle stazioni principali, era ritenuta importante anche in considerazione delle responsabilità legate alla sua investitura.

Come è stato ricordato,

«il mastro di posta (...) aveva degli obblighi di varia natura che alla fin fine lo collocavano socialmente fra il piccolo imprenditore in proprio e il funzionario abbastanza coinvolto in faccende d'ordine pubblico e poliziesco. Non era cosa nuova che gli osti si prestassero a rendere qualche discreto servizio alle autorità cittadine.

Quasi dappertutto un certo rapporto fiduciario era sempre esistito fra i tenutari di bettole e le gendarmerie cui all'occasione quelli passavano informazioni o riferivano semplici indiscrezioni. Luogo di ritrovo e di chiacchiere libere, la vecchia osteria diveniva un osservatorio privilegiato grazie alla nuova stazione di posta dalla quale dovevano passare i mercanti, le persone di rango, i forestieri.

(...) Fra i doveri principali del mastro era quella di non assentarsi dalla sua stazione né di distrarsi dal badare a quanto in essa accadeva. Controllava l'identità dei viaggiatori, si assicurava che fossero in regola con le dovute notificazioni agli uffici cittadini, ne annotava i passaggi e preveniva i sospettati tentativi di espatrio. Se un viaggiatore giungeva alla sua stazione per strade interne, e chiedeva di immettersi nel corso pur mancando dei visti necessari, il mastro doveva trattenerlo, quasi prigioniero, per due o tre giorni, in attesa di ordini e provvida si mostrava allora la sua locanda, passabile o pessima che fosse»¹⁵.

¹⁴ M. GALLENGA, *I bolli dell'Umbria...*, op. cit. pp. 31.

¹⁵ B. CAIZZI, *Dalla posta dei re...*, op. cit., pp. 40-42.

Tornando alle norme contrattuali dell'appalto al Magistrato Andrea Maori, discendente da una famiglia di magistrati spoletini della quale si ha notizia dalla fine del secolo XIII, va ricordato che qualora il servizio per la Reverenda Camera Apostolica e per il papa si fosse svolto fuori rotta, il recapito non sarebbe stato più gratuito e il prezzo andava addebitato alla stessa Camera Apostolica.

Andrea Maori fu l'ultimo appaltatore delle Poste che provenisse dalla categoria degli «uomini d'affari» e cioè di persone che servivano il Governo Pontificio anche per altri servizi.

Per i meriti acquisiti per l'attività prestata per lo Stato, con ingente vantaggio economico per l'amministrazione e per sé stesso, gli verrà in seguito conferito il titolo marchionale.

Dopo di lui l'appalto venne concesso a nobili romani della Corte Pontificia¹⁶.

Il sistema d'appalto durò fino all'invasione napoleonica che convertì il trasporto postale in servizio governativo, mutamento che venne successivamente mantenuto anche dopo la restaurazione del 1815¹⁷.

L'istituzione dei Maestri Generali delle poste pontificie rimase invece in vigore fino al 1968¹⁸.

¹⁶ C. FEDELE, M. GALLENGA, *Per servizio di Nostro Signore...*, op. cit., p. 63.

¹⁷ M. GALLENGA, *I bolli dell'Umbria...*, op. cit. p. 30.

¹⁸ C. FEDELE, M. GALLENGA, *Per servizio di Nostro Signore...*, op. cit., p. 221.

Conclusioni

(Prima parte)

di Maria Grazia Nico Ottaviani

Il convegno è nato - lo ha ricordato Paola Monacchia in apertura - dal felice incontro tra le intenzioni e i programmi dell'Associazione nazionale archivistica italiana, che doveva completare la sua trilogia sullo Stato ecclesiastico analizzando qui l'aspetto principe, quello politico amministrativo, e il progetto di ricerca del gruppo denominato «Noi delle Terre della Chiesa», gruppo che è partito dall'esigenza di rinvenire in epoca risalente due-trecentesca gli effettivi canali di controllo del centro sulle periferie e quindi sulle autonomie cittadine al di là del dettato spesso standardizzato degli statuti comunali¹. Entrambi i progetti miravano, e mirano, a chiarire la stessa cosa cioè l'effettivo funzionamento dell'amministrazione periferica provinciale, ed entrambi hanno scelto la strada della fiscalità, almeno per la prima sezione medievistica del convegno, come uno degli elementi fondanti della costruzione statale, andando a vedere le tecniche e i modi di quella, messa in relazione con le strutture finanziarie e fiscali locali, dei comuni, già da tempo operanti e che continueranno a operare nel lungo periodo.

Certo, il pensiero dominante è lo Stato, la costruzione dello Stato ecclesiastico², attraverso il mosaico delle periferie, che racchiudono realtà

¹ M. GRAZIA NICO OTTAVIANI, *Noi delle Terre della Chiesa*, in «Nuova Rivista Storica», LXXIX/III (1995), pp.769-770.

² È stata usata anche nel titolo la denominazione di Stato ecclesiastico, accanto alle più usate di Stato papale, pontificio, della Chiesa ecc. perché attestata largamente dalla documentazione e utilizzata dalla storiografia; vedi ad esempio P.PARTNER nel volume su *Federico da Montefeltro. Lo stato le arti la cultura*, a cura di G.CERBONI BAIARDI - G.CHITTOLINI - P.FLORIANI, I, *Lo stato*, Roma 1986.

³ S. CAROCCI, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principati e città alla fine del Medioevo*, a cura di S. GENSINI, San Miniato 1996 (Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo. Studi e Ricerche, 6), pp. 152-153. Per le analisi minute su Perugia e Cesena, ma anche su Roma e Bologna, vedi p.153, nota 7. Ancora sulla opportunissima sottolineatura della «potenzialità e dei limiti di una documentazione tanto abbondante quanto ancora poco indagata o anche sconosciuta», p.156 nota 15.

⁴ D. WALEY, *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961; P. PARTNER, *The Lands*

eterogenee. Non era comunque negli intenti immediati degli organizzatori e relatori entrare nel dibattito «Stato moderno sì o Stato moderno no». C'era l'intenzione, questo sì, di sopperire ad una carenza, ad una lacuna lamentata da Carocci relativamente al Quattrocento ovvero «la sostanziale estraneità delle regioni pontificie alla moltiplicazione delle ricerche sugli assetti istituzionali e di potere»; a parte qualche indagine minuta (Perugia, Cesena) mancano per l'epoca visioni d'insieme³.

Per il Due-Trecento ancora di carenze si può parlare. Ci sono, è vero, le sintesi - anche con le obiezioni che si possono fare - di Waley, di Partner, e ancora di Petrucci ed Ermini⁴, ma mancano per l'epoca prealbornoziana e albornoziana le analisi «minute» sulle periferie, su alcuni elementi di statalizzazione negli ambiti provinciali, sulle strutture, su alcune figure istituzionali, sugli uomini utilizzati, insomma su quelle che costituiranno le basi dello Stato, quello sì stabilmente definito come tale dalla metà del Quattrocento.⁵

L'intento del convegno era dunque, parlo per la prima sezione, quello di colmare alcune di quelle lacune, andare nelle periferie in epoca due-trecentesca, scoprire quelle figure, quegli uomini, quelle strutture, in particolare le strutture finanziarie e fiscali qualora utilizzate come supporto locale alla pressione del centro.

E per far ciò, era necessario un preliminare lavoro di ricerca d'archivio, come per altro ben si addice ad un convegno d'una associazione archivistica qual è l'ANAI; in pratica poi il lavoro si è dimostrato abbastanza pesante, lo abbiamo sentito, perché le fonti locali ancorché abbondanti, sono prevalentemente comunali mentre mancano completamente gli archivi delle tesorerie provinciali; le fonti romane o sono prodotte direttamente dalla curia o sono registri prodotti dalla provincia e poi portati a Roma; alcuni di questi sono minuziosi altri riepilogativi e comunque non facilmente sovrapponibili cronologicamente.

Quanto detto spiega perché molte relazioni, basate proprio sugli spogli di quel materiale eterogeneo, siano state esposte come *work in progress*, perchè

of St. Peter, London 1972; G. ERMINI, *Aspetti giuridici della sovranità pontificia nell'Umbria nel secolo XIII*, in «Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria» XXXIV (1937), pp.5-38; ID., *Caratteri della sovranità temporale dei papi nei secoli XIII e XIV*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» XXVII (1938), pp. 315-347; E. PETRUCCI, *Innocenzo III e i comuni dello Stato della Chiesa. Il potere centrale*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*. Atti del Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, pp. 91-36.

sono *work in progress* nel senso che necessitano di più lunghe analisi per arrivare ad acquisizioni definitive. Ma le ipotesi avanzate sono già da sole decisamente significative.

Tutto ciò naturalmente comporta che neppure le conclusioni possano essere definitive e univoche ma aperte, in un certo senso, e per esse si dovrà tener conto di variabili cronologiche, geografico-documentarie, con forse un filo rosso che le tiene unite.

Si dovrà tener conto anche di problemi di ordine storiografico lamentati dai colleghi della provincia Romandiole, i quali hanno parlato di arretratezza, di studi riduttivi e talvolta deformanti.

Angiolini ha lamentato, come altri, la mancanza di fonti in loco, fonti tali da illuminare il funzionamento degli uffici provinciali, così che ha dovuto prendere la strada dell'Archivio vaticano e, pur parlando di un primo sondaggio, di impressioni, ha potuto parlare di «forte drenaggio» di cui una quota consistente va per il funzionamento dell'apparato provinciale (ma questo vale anche per la Marca nella percentuale del 70,75%), di assenza di *compositiones* (ma non così per il Patrimonio), di frequenza di *condempnationes*, di alterità tra funzione comunale e pro Ecclesia. Ha incontrato il *thesaurarius generalis* - «beneficiario nominale» - prima laico poi ecclesiastico, e il *camerarius*, figura di grande interesse, che opera sul territorio con un doppio regime di riscossione. «La struttura nasce già adulta», dice Angiolini confermando un'impressione esposta da Gardi all'inizio. Ma lo stesso sembra valere anche per la Marca.

Importanti notizie vengono dall'impegnativo lavoro intrapreso da Dondarini e Della Bella sulle fonti fiscali bolognesi; quello spoglio farà la gioia di studiosi non solo di Stato ecclesiastico ma anche di varia estrazione (storici dell'economia, della società, della fiscalità). Attraverso quel materiale si potranno definire categorie giuridico-tributarie, strumenti di prelievo, ripartizioni del territorio, in un'ottica non solo comunale ma di «governo misto» secondo la felice espressione di Colliva da loro adottata.

Si può parlare di situazione per certi aspetti analoga nella Marca. Francesca Bartolacci e Francesco Pirani hanno avuto a disposizione una solida documentazione locale, un «vero tesoro»; nel caso della Bartolacci poi anche libri di Entrate e uscite provenienti dall'Archivio vaticano sono stati messi a confronto con quanto localmente conservato allo scopo di tratteggiare regimi tributari diversi a seconda delle città, ma anche aree di imposta - discorso questo di estremo interesse e ancora tutto da fare, come ha annunciato anche Angiolini - come pure i confini della provincia, soggetti a spostamenti, qui come altrove, e sulle motivazioni effettive di

questi ultimi Angela Lanconelli invitava a riflettere. Da sottolineare il carattere di quelle fonti centrali: excerpta, riepiloghi che dicono sulla quantità più che sui modi. Così nella Marca come in Romagna.

Pirani ha delineato le funzioni del tesoriere provinciale dal 1272, funzioni prima svolte dai rettori; dalla maggiore definizione di quelle funzioni come anche da certe attestazioni documentarie - l'inserimento di quietanze all'interno di Libri iurium a Iesi e Matelica - Pirani è stato sollecitato a parlare di «affermazione di una statualità più articolata, di rapporto stabile e codificato tra strutture finanziarie provinciali e comuni».

Ma che la tesoreria sia una struttura efficiente e funzionante, da Stato dunque, ce lo ha ricordato ancora una volta dalla Lanconelli sulla base dell'esame dei primi registri tra quelli conservati in Roma per il secolo XIV del tesoriere del Patrimonio; proprio su quella base può parlare di progressiva evoluzione delle funzioni di quello, da meramente esecutive e subordinate rispetto al rettore, che pure aveva competenze in materia finanziaria, a funzioni di notevole valenza politica.

Sempre all'interno del Patrimonio, ma non solo, MariaTeresa Caciorgna ha potuto definire meglio figure, rapporti, legami sulla base del ricco registro da lei analizzato, in ordine a molti temi e problemi; cito il dibattuto tema della nomina del podestà e dei giudici (lo ha citato anche Regni per il Ducato), punto cruciale del governo pontificio, elemento di pressione e di «ricattabilità», ampiamente sfruttato dalla Santa Sede per esigere corrispettivi pagamenti costanti nel tempo, ben al di là delle intenzioni innocenziane di semplicemente «vigilare» sulle nomine. Ma altri temi toccati dalla Caciorgna sono stati il reclutamento degli eserciti, la presenza della curia in città (vedi anche Perugia nella relazione Bistoni), l'elezione dei castellani. Sul «sistema» delle rocche ha parlato anche la Lanconelli.

Nel panorama fin qui descritto spiccano due «casi»: Perugia e Spoleto.

Riguardo a Spoleto, la documentazione vista da Claudio Regni è di epoca albornoziana e mostra stretti legami tra strutture provinciali e apparati finanziari comunali. Tasse, sussidi, composizioni, tallie imposti dal rettore o dal vicario venivano riscosse dal camerario del comune per conto del tesoriere provinciale; l'intestazione di alcuni registri è eloquente e mi pare che non si verifichi l'eguale altrove. Si tratta di un periodo di forte pressione politica per il Ducato almeno fino al Monmaggiore, anni preceduti e seguiti da standard di normale amministrazione. Proseguendo nella ricerca sarà possibile cogliere un trend in grado di confermare o meno

quella pressione legata alla presenza dell'Albornoz.

L'Albornoz è comunque uno spartiacque, come noto, anche se è altrettanto noto che il suo progetto fu troppo legato alla sua persona e alla sua presenza.

Ci ha detto Gardi che con l'Albornoz il papato è in grado di trasformare la sua sovranità teorica in un effettivo controllo politico tramite un apparato amministrativo duttile e in grado di veicolare il consenso, anche se in seguito tutti gli sforzi saranno finalizzati al superamento, sia pure con gradualità diverse, del modello albornoziano e ad una riduzione delle autonomie periferiche e ad una più incisiva centralizzazione.

Luigi Londei e Giovanna Giubbini per parte loro hanno sottolineato le novità albornoziane: rete di fortezze - ancora una volta - apparato giurisdizionale, le Costituzioni Egidiane come corpo di leggi sovracittadine e come schema amministrativo (Gardi), ma hanno anche colto i limiti di quelle rispetto alla legislazione statutaria locale ed anche in seguito rispetto ai provvedimenti di governatori, legati ecc.

Perugia è senz'altro un «caso a parte». La documentazione spogliata da Maria Grazia Bistoni è comunale, finanziaria e consiliare opportunamente messa a confronto; è la più risalente e descrive rapporti frequenti ma irregolari tra Perugia e la Santa Sede. Non c'è traccia di censo, pochi gli aiuti militari, maggiore mobilitazione per Manfredi. Le grandi spese del comune sono per ospitare la curia, come detto, e il conclave; costante è l'invio di pesce dal lago in cena Domini purché non significhi soggezione. La città amministra la giustizia civile e penale, compresa la pena di morte; il ricorso alla curia romana è non già per l'appello quanto per controversie particolari. Dunque la città si sottrae a molti degli impegni e obblighi costitutivi del rapporto con la Santa Sede. Un «caso» già nel Duecento dunque, un segno della «non omogeneità» che tanto preoccupava la Bistoni, ma per nulla Londei e la Giubbini o Gardi.

Alcuni punti riassuntivi per concludere, almeno per questa parte:

- è rilevabile una piuttosto generalizzata «lamentatio» sulla «schizofrenia» delle fonti: locali e non locali, comunali e non, minuziose, consuntive; comunque da mettere a confronto anche nelle forme auspiccate dalla Lanconelli.

- il sistema o la struttura fiscale è pensata in quegli anni per «sollevare la Chiesa dal peso economico del dominio temporale» (cito da Gardi): lo Stato costa, costa moltissimo. Le forti quote destinate alle spese della provincia lo

dimostrano, così come le numerosissime attestazioni perugine di spese che hanno, anzi che si insiste che abbiano, il carattere della occasionalità ed eccezionalità. I tributi poi sono tema da studiate attentamente: sotto lo stesso nome non presentano talvolta le stesse caratteristiche nel tempo.

- il tesoriere provinciale è un elemento forte della struttura; lo si sapeva già ma su questo punto ulteriori dati sono stati acquisiti, anche in ordine ai rapporti con il rettore, con il legato, in ordine all'evoluzione verso funzioni non meramente contabili, in ordine ad alcuni personaggi, laici di agenzie di credito o ecclesiastici, da studiare più in profondità. Bisogna che i colleghi e amici della Romagna si rimbocchino le maniche e tirino giù qualche elenco di tesorieri per quella provincia.

- l'impressione generale - e questo è il filo rosso di cui all'inizio - è che la duttilità o meglio il più volte invocato pragmatismo siano gli elementi portanti della struttura politico amministrativa che diventerà sistema dalla metà del Quattrocento. Tale struttura fatta di circoscrizioni territoriali e di apparati, uffici e ufficiali, regge in quanto si adatta a realtà cittadine diverse; ovvero la Chiesa ha da subito un suo progetto di Stato e un modello (l'Impero) e su quella base regola e calibra le sue forze «volentes - per dirla con le parole dell'autorevole papa - ecclesie patrimonium non alienis tradere sed nobis ipsis perpetuo conservare».

Conclusioni

(Seconda parte)

di Rita Chiacchella

Le questioni che tratterò a conclusione della parte relativa all'età moderna vogliono porsi come sintesi propositiva e perciò sottolineare due problemi specifici. Il primo - di cui dirò subito - già proposto e discusso tra i coordinatori in preparazione all'incontro, è se la tematica del convegno regga al passaggio tra età medievale e moderna, se cioè quella che è considerata la caratteristica propria dell'autonomia comunale (vedi il caso di Spoleto e dei suoi registri finanziari) resti tale o non divenga invece un fattore limitante nell'epoca successiva. Il fatto di aver portato avanti e concluso il progetto mostra l'opinione prevalsa, anche se - è inutile nasconderselo - il settore moderno appare (per fattori indipendenti dalla nostra volontà) decisamente sbilanciato e, oltre tutto, rappresentato dalla sola Umbria, che diventa, dunque, necessariamente paradigmatica per quanto poi, in sede di convegno, è stato addirittura consigliato da Andrea Gardi, evitare cioè «generalizzazioni fuorvianti».

Non è un caso che l'indagine abbia riguardato, per tale periodo, proprio le funzioni delegate, vuoi per ragioni di comodità e profitto, come ha mostrato Cesare Antonio Maori nell'ambito del servizio postale pontificio, ma anche di incapacità a gestire il territorio in modo autonomo dalle pressioni locali e dai dissidi tra comunità. Ecco perché la necessità, da parte del governo centrale, di creare visitatori con compiti specifici, ora per il settore assistenziale - come ha indicato Mario Tosti, ora per la regimentazione delle acque - presentata nel caso della Valle Umbra da Francesco Guarino, ora per l'annona.

Il tema della Prefettura della Montagna, studiato da Caterina Comino, rientra nell'altro aspetto funzionale all'accentramento, quello della parcellizzazione territoriale nella dinamica contrattuale potere centrale - patriziati cittadini, studiati da Sandro Carocci¹, Erminia Irace² e, prima, da

¹ *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo, Atti del convegno di San Miniato*, a cura di S. GERESINI, San Miniato, 1996, pp. 151-224.

Bandino Zenobi.³ Una ripartizione provinciale, seppure di rango inferiore alle altre, vale pur sempre a risolvere i problemi d'ordine pubblico da sempre correlati alla natura e alla posizione di confine del territorio stesso. La frantumazione amministrativa, funzionale al contesto, comporta un limite temporale per cui, una volta scomparse le cause, la parte viene ricondotta nel tutto. Rimane, anche per lo stato delle fonti, la questione della definizione giurisdizionale delle nuove competenze rispetto alle preesistenti, lo scarto esistente, cioè, tra normativa e prassi.

Nella formulazione del quadro generale fatta da Giovanna Giubbini, Luigi Londei e Andrea Gardi, si conferma un progressivo avvio alla centralizzazione, contrastata, limitata, dove più dove meno efficace, ma comunque sostanziale. E direi che con questo incontro possiamo proprio porre la parola fine al dibattito sul centralismo nello Stato ecclesiastico.⁴ Il superamento di fatto delle peculiarità delle Legazioni nella fase finale dell'età moderna segnalato da Gardi e confermato anche altrove, per esempio in Umbria, chiude la fase dell'esistenza di forme amministrative transitorie o miste, spostando l'attenzione su settori concreti nei quali convogliare l'intento riformistico. È in questo passaggio che si riesce finalmente a vincere la diversificazione tra le varie storie, amministrativa e sociale *in primis*⁵.

Le carriere della nobiltà perugina, svincolate dalla terra d'origine cui si ritorna solo verso la fase finale della vita⁶, rientrano ormai nel quadro di una burocrazia efficiente e funzionale al contesto più ampio dello Stato, oltre che delle altre compagini statali ad esso vincolate da rapporti economici e politici. Questo non significa ancora l'eliminazione del privilegio ma, per il momento, la sua razionalizzazione, nella quale la vera novità è rappresentata dalla fiducia nell'azione capillare e costante dello Stato. Anche seguendo questo itinerario, appare il deciso superamento

² *La nobiltà bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo*, Milano, 1995.

³ *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma, 1994.

⁴ Il tema ebbe il suo culmine negli anni successivi all'uscita dei volumi di M. CARAVALE e A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, 1978 e di R. PRODI, *Il sovrano pontefice*, Bologna, 1982. Si veda, per esempio, A. CARACCILO, *Sovrano pontefice e sovrani assoluti*, in «Quaderni storici», 18, 1983, pp. 279-286.

⁵ cfr. quanto scritto, a suo tempo, da E. ROTELLI e P. SCHIERA, nella *introduzione* al volume su *Lo stato moderno, III. Accentramento e rivolte*, Bologna, 1974, p. 12.

⁶ E. IRACE, *La nobiltà bifronte...*, cit. 71-128.

dell'*impasse* precedente. Martino Innico Caracciolo, e come lui tanti altri che operano nel settore dell'assistenza - ma penso anche ai tecnici agrimensori che lavorano ai catasti⁷ - interviene prima nel settore delicatissimo dell'amministrazione e quindi della religiosità delle confraternite, quando è ancora laico. Lo Stato, anche questo Stato ecclesiastico, ha finalmente superato se stesso!

Andiamo dunque oltre: la seconda questione delle due accennate all'inizio, scaturita anch'essa dalle discussioni preliminari, si pone invece come fattore propositivo, e impegnativo, per il prossimo convegno dell'Associazione nazionale archivistica italiana, visto che trattarne in questo sarebbe stato fuorviante. Come si pongono i feudi all'interno delle Terre della Chiesa, come permane e si trasforma un'area di per sé autonoma (non dimentichiamo che alcuni arrivano ben oltre l'età moderna ed altri - penso al Chiugi, al territorio di Sangemini, di Acquasparta - si formano proprio quando l'azione centralizzatrice attuata dallo Stato vorrebbe eliminarli)? Quanto ha riferito Giovanna Giubbini, citando il cardinal De Luca, che i feudatari si possono considerare cioè come una specie di governatori perpetui dei feudi minori vale forse a ridimensionare se non a risolvere la questione⁸.

Il tema del feudo in età moderna riassume aspetti diversificati a seconda soprattutto del quadro statale di riferimento⁹ ed anche in un medesimo ambito si notano forti varianti: non molto si sa a tutt'oggi, per esempio, dei feudi umbri e soprattutto della vita all'interno degli stessi e dei rapporti con la città dominante o, meglio, con l'amministrazione pontificia. L'Umbria, e ancor più il Territorio Perugino, sono interessati al fenomeno in misura minore di altre province pontificie e sempre per aree marginali, spesso proprio di confine¹⁰. I baroni, pur assoggettati alla fiscalità generale,¹¹

⁷ Da me studiati in: *Ricchezza, nobiltà e potere in una provincia pontificia. La «Misura generale del territorio perugino» del 1727*, Napoli, 1996.

⁸ Si può pensare anche, come avviene in altri casi, che le infeduzioni si attuino come formalizzazione di una situazione già esistente di fatto (cfr. recensione di S. PUCCI a M. S. ROLLANDI, *A Grappoli di Lunigiana. Potere e ricchezza di un feudatario genovese (secc. XVI-XVIII)*, Genova, 1996, in «Archivio Storico Italiano», 155, 1997, pp. 169-175; 171.

⁹ Basti vedere la sintesi di R. AGO, *La feudalità in età moderna*, Bari, 1994.

¹⁰ È questo il caso del marchesato di Sorbello, posto tra Umbria e Toscana, legato per vincoli familiari a quello dei marchesi Monte Santa Maria: si veda C. M. DEL GIUDICE, *L'esercizio della giurisdizione feudale nelle carte d'archivio dei marchesi Bourbon di Sorbello*, in «Archivi per la Storia», a. IV, 1991, pp. 291-300. Cenni su altri feudi umbri in R. CHIACCHELLA, *Economia e amministrazione a Perugia nel Seicento*, Reggio Calabria, 1974, pp. 128-129.

¹¹ R. CHIACCHELLA, *Economia e amministrazione...* cit., p.129.

mantengono tuttavia potere fino all'Ottocento, quando sono costretti alla rinuncia¹².

È questo il caso dei marchesi Rodolfo Monaldi per Migliano, Francesco Patrizi per Rasina, Luigi Metello Bichi Ruspoli per Reschio e Monte Acutello, dei conti Giulio Bussi Moidalchini e Scipione Montesperelli Vincioli per Poggio Aquilone, Francesco Maria degli Oddi per Laviano, Ruggero Ranieri per Monte Gualandro, Lodovico Anzidei, Pietro e Benedetto Baglioni per Rosciano, Marco Antonio Oddi Baglioni per Antognolla e Schifanoia, i quali nel 1817 attuarono tutti la cessione dei feudi, mentre il conte Francesco Conestabile della Staffa per Paciano si oppose¹³.

A quanto mi risulta dopo un'analisi effettuata sul catasto particellare di Andrea Chiesa per il Territorio Perugino (1727-1734), la presenza del feudo e di una forte concentrazione terriera di tipo aristocratico non favorisce all'epoca delle riforme e nelle zone interessate un buono sviluppo agricolo, almeno a giudicare dai feudi per i quali ci sono pervenuti i dati (Rosciano e Poggio Aquilone). Il quadro complessivo è condizionato dal fatto che entrambi sono in comproprietà tra vari eredi di più famiglie nobili e ciò ne limita fortemente un fattivo interesse ad una gestione di tipo più dinamico.

Il conte Filippo Ansidei è, assieme ai conti Baglioni (Orazio, Alessandro e Benedetto) e al conte Tullio Graziani, tutti titolari del feudo di Rosciano, tra i maggiori possidenti per estensione e stima. In quello di Poggio Aquilone l'acatastato più importante è il feudatario, conte Raniero Buss¹⁴. Resta l'impressione - ma forse qualcosa di più visto che i catasti particellari confermano il dato - che ancora nel Settecento, come evidenziato dal Villani per il Lazio sulla base degli estratti del Catasto piano¹⁵, si possa parlare di una proprietà baronale dominante all'interno del *tenimentum* feudale. Il successivo Catasto gregoriano permette di porre in rilievo la forte continuità della presenza nobiliare nella zona, rappresentata ancora dai Baglioni, ai quali si sono aggiunti gli Spinola, i Pucci-Boncambi, i Baldeschi ...e in cui i possedimenti dei Graziani, per la morte di Anna

¹² Cfr. W. PAGNOTTA, *Un elenco del 1818 dei feudatari dello Stato della Chiesa*, in «BDSPU», 90, 1993, pp. 145-156.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ R. CHIACCHELLA, *Ricchezza, nobiltà e potere...* cit., p. 119.

¹⁵ P. VILLANI, *Ricerche sulla proprietà e sul regime fondiario nel Lazio*, Roma, 1962, pp. 111, 133-134. Contrariamente alla tesi di LUIGI GENNARI (*Le comunità baronali dello Stato pontificio in un elenco del 1803*, in «Clio», 2 (1966), pp. 117-130: 118-119), anche in Umbria si verificava dunque, in parte, quanto riferito al Lazio.

Graziani Baglioni, si sono trasformati in opera pia, secondo un classico procedimento evolutivo della proprietà immobiliare¹⁶.

La proprietà nobiliare, pur vasta, è caratterizzata da una tendenziale frantumazione tra gli eredi: è il caso del Bourbon di Sorbello, che eliminano le particelle periferiche e acquistano vicino al feudo: la famiglia marchionale sta infatti attuando una forte espansione patrimoniale che culmina con l'inurbamento. Invece i feudatari già pienamente inseriti nella vita cittadina, come il marchese Rodolfo Monaldi, incrementano i beni con acquisti anche lontani dal nucleo feudale¹⁷.

Altro caso interessante è quello della famiglia cortonese dei Passerini, rappresentata da Silvio e Passerino Maria e vincolata ad un Baliato dell'Ordine di Santo Stefano; questa, detentrica del feudo di Petrignano nel Chiugi, appare come proprietaria sia nei catasti chiugini che in quelli perugini, continuando a lungo a mantenere una presenza feudale, più volte criticata anche dai tecnici dello Stato ecclesiastico. Tra questi, si era particolarmente segnalato Leone Pascoli che, nel suo *Testamento politico*, aveva proposto l'abolizione del feudo e la sua riunificazione con il territorio spettante alla Camera apostolica, per favorirne una resa corrispondente agli effettivi introiti¹⁸.

Insomma, molti aspetti vanno verificati, anche in considerazione di quanto emerso, per il feudo laziale di Marino, dalla tesi di dottorato di David Riccardo Armando¹⁹, secondo la quale permangono ancora nel secondo Settecento e fino alla Repubblica romana diritti e poteri del feudatario espressi in privative ed esenzioni. In pratica nel controllo della politica locale. Sebbene il barone emani solo rare sentenze nel campo della giurisdizione criminale, si conferma comunque come protettore e benefattore dei suoi vassalli.

Rimane al momento meno conosciuta, auspichiamo non per molto, la situazione specifica dei ceti non dominanti: un contributo allo studio dei rapporti tra proprietari e coloni almeno a livello di fonti è venuto, ad

¹⁶ Cfr. F. SEREGO ALIGHIERI, *La proprietà fondiaria a Torgiano nei Catasti Chiesa e Gregoriano: secoli XVIII e XIX*, in «Proposte e Ricerche», 22, 1989, pp. 71-88; 75-76.

¹⁷ R. CHIACCHELLA, *Ricchezza, nobiltà e potere ...* cit., p. 148, nt. 169.

¹⁸ EAD., *Terra e proprietà nei catasti del Chiugi perugino*, in R. CHIACCHELLA e M. TOSTI, *Terra, proprietà e politica annonaria nel perugino tra Sei e Settecento*, Rimini, 1984, p. 30, nt. 77.

¹⁹ DAVID RICCARDO ARMANDO, *Feudalità e giurisdizione criminale nel Lazio (XVIII secolo)*. *Gli «Stati» dei Colonna*, tesi di dottorato in «Storia economica, sociale e religiosa dell'Europa», Università degli studi di Bari, tutore A. Spagnoletti.

esempio, dalla elencazione delle medesime²⁰, nonché dal convegno organizzato dall'Università di Perugia e dalla Fondazione Moretti - Costanzi di Tuoro su «*La ricerca storica nell'area del Trasimeno: fonti, studi, scavi, restauri*»²¹.

Voglio infine fare un cenno al progetto, assai meritevole di attenzione, dello studio delle Tesorerie provinciali prospettato da un gruppo di lavoro dell'Archivio di Stato di Roma, un settore - come hanno evidenziato i lavori di questo convegno - assai delicato e importante per il passaggio dall'età medioevale a quella moderna nelle strutture dello Stato. La prima edizione dei registri della Tesoreria di Perugia e Umbria risale addirittura agli inizi del secolo e molto è stato fatto successivamente da studiosi italiani e non²², mentre manca appunto un coordinamento a livello di settore.

Chiudo con un ultimo auspicio, relativo ad una tappa importante nelle attuali relazioni tra organi centrali e periferici dello Stato, oltre che - siamo in un convegno di archivisti e storici - per lo studio e la conoscenza del passato: a quando la riconsegna del materiale catastale relativo all'Umbria e conservato, per ragioni che ora sarebbero lunghe da ricordare, presso l'Archivio di Stato di Roma? So che la disponibilità e le buone intenzioni non mancano, tuttavia - data la mia formazione - preferisco sempre i fatti!

²⁰ Cfr. A. POMPEO, *Il marchesato di Castiglione del Lago e Chingi: la documentazione conservata nel fondo «Camerale III» e negli altri complessi documentari dell'Archivio di Stato di Roma*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria dell'Umbria», 88, 1991, pp. 69-117: 70-78.

²¹ Nell'incontro, tenuto nei giorni 18 e 19 giugno 1997, ancora Augusto Pompeo si è occupato di *Proprietà camerale e regime enfiteutico nel Chingi del XIX secolo. La vertenza tra la R.C.A. e i coloni per i «beni camerali responsivi» (1825-1844). Gli atti sono in corso di stampa.*

²² Basti citare in generale M. CARAVALE, *Le entrate pontificie in Roma capitale (1447-1527)*, Roma, 1994, pp. 73-106, con la bibliografia ivi indicata; per l'Umbria L. FUMI, *Inventario e spoglio dei registri della Tesoreria apostolica di Perugia e Umbria dal R. Archivio di Stato in Roma*, Perugia, 1901; R. CHIACCHELLA, *Economia e amministrazione...*, cit. pp. 79-107; C. REGNI, *L'amministrazione politico-finanziaria del Comune di Perugia nei suoi rapporti con la Camera apostolica, in Ricerche su Perugia tra Due e Quattrocento*, Perugia, 1981, pp. 161-188.

Finito di stampare
nel mese di Dicembre 2000
presso
il Poligrafico Mucchi di Modena